

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e III)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e IX)	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)	»	13
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	14
GIUSTIZIA (II)	»	29
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	42
DIFESA (IV)	»	50
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	70
FINANZE (VI)	»	93
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	94
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	121
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	145
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	150
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	154
AFFARI SOCIALI (XII)	»	169
AGRICOLTURA (XIII)	»	173

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Noi Sud Libertà e Autonomia, I Popolari di Italia Domani: Misto-Noi Sud-PID; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani, Azionisti, Alleanza di Centro: Misto-RAAdC.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	<i>Pag.</i>	174
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	184
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	211
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	220
<i>INDICE GENERALE</i>	»	221

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica il Protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al Trattato sull'Unione europea, al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, fatto a Bruxelles il 21 giugno 2010. Delega al Governo per l'adozione di disposizioni attuative al fine dell'assegnazione all'Italia del seggio supplementare nel Parlamento europeo. C. 3834 Governo (*Esame e rinvio*)

3

SEDE REFERENTE

Martedì 9 novembre 2010. — Presidenza del vicepresidente della III Commissione Franco NARDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri Alfredo Mantica.

La seduta comincia alle 13.35.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica il Protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al Trattato sull'Unione europea, al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, fatto a Bruxelles il 21 giugno 2010. Delega al Governo per l'adozione di disposizioni attuative al fine dell'assegnazione all'Italia del seggio supplementare nel Parlamento europeo.

C. 3834 Governo.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Franco NARDUCCI, *presidente*, intervenendo in sostituzione dell'onorevole Riccardo Migliori, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna perché in missione, illustra il provvedimento in titolo, con riferimento ai profili di competenza della III Commissione, ricordando come il Trattato di Lisbona abbia previsto che il numero dei membri del Parlamento europeo non possa essere superiore a 751 (750 membri, più il Presidente), con una rappresentanza per Stato membro che non può essere inferiore a 6 e superiore a 96 deputati. Al momento delle elezioni del Parlamento europeo, nel giugno 2009, era tuttavia ancora vigente il Trattato di Nizza, che prevedeva 736 seggi complessivi, di cui 99 per la Germania (3 in più rispetto a quanto previsto dal Trattato di Lisbona).

Il Consiglio europeo ha ritenuto dunque necessario prevedere una serie di norme transitorie per integrare la composizione del Parlamento europeo fino al termine della legislatura 2009-2014, in modo da garantire i seggi aggiuntivi agli Stati membri che ne hanno diritto in base

al Trattato di Lisbona, senza tuttavia togliere alla Germania i tre seggi ulteriori previsti dal Trattato di Nizza.

In particolare, la Spagna avrà 4 deputati in più; Austria, Francia e Svezia 2; uno ciascuno per Bulgaria, Lettonia, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Slovenia, Regno Unito. Uno in più spetta anche all'Italia che, in questo modo, riceve un modestissimo e tardivo risarcimento per aver perso, nell'ottobre 2007, il maggior numero di eurodeputati (da settantotto a settantadue), dopo che è stato introdotto il criticabile criterio di ripartizione dei seggi basato sul numero dei residenti, a prescindere dalla cittadinanza.

Sulla base della decisione del Consiglio europeo, il 23 giugno scorso si è svolta una Conferenza intergovernativa per procedere alla firma del Protocollo che modifica il Protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie allegato al Trattato di Lisbona.

Il Protocollo stabilisce l'incremento di diciotto seggi del Parlamento europeo; prevede altresì che spetti agli Stati membri designare i rispettivi membri supplementari, nel rispetto del proprio ordinamento nazionale ed a condizione che siano stati eletti a suffragio universale diretto, indicando tre possibili opzioni: elezioni *ad hoc*; designazione sulla base dei risultati delle ultime elezioni per il Parlamento europeo; nomina da parte dei rispettivi Parlamenti nazionali al proprio interno, ferma restando l'incompatibilità tra le due cariche.

Il Protocollo prevede infine l'entrata in vigore il 1° dicembre 2010 se tutti gli strumenti di ratifica saranno stati depositati, altrimenti il primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dell'ultimo strumento di ratifica. Allo stato attuale quattro Paesi membri hanno già ratificato il Protocollo (Bulgaria, Finlandia, Lettonia e Malta) ed altri undici hanno indicato che intendono completare la procedura di ratifica entro il 1° dicembre 2010 (Cipro, Danimarca, Germania, Irlanda, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Repubblica ceca, Slovenia, Svezia, Ungheria); per gli altri dodici Stati membri non si hanno indicazioni temporali.

Secondo informazioni fornite dal Segretariato del Consiglio dell'UE, in Francia si procederà a nominare il parlamentare europeo supplementare mediante designazione tra i deputati nazionali; nel Regno Unito ed in Spagna la designazione sarà effettuata sulla base dei risultati delle elezioni al Parlamento europeo svoltesi nel mese di giugno 2009. Fino all'entrata in vigore del Protocollo, i membri supplementari già nominati avranno lo *status* di osservatori (possibilità di partecipare ai lavori del Parlamento europeo, ma non alle votazioni).

Per quanto attiene ai contenuti della soluzione prefigurata dal disegno di legge in esame, sul quale si soffermerà autorevolmente il collega Calderisi, grande esperto di questioni elettorali, si limita a segnalare come la soluzione proposta del ricorso ai risultati delle ultime elezioni per il Parlamento europeo sia perfettamente in linea con quelle adottate da altri grandi Stati europei, coerente con il sistema elettorale del nostro Paese per le elezioni europee ed al contempo sia la più sostenibile sotto il profilo finanziario.

Segnala infine l'opportunità di introdurre, tramite un apposito emendamento, una modifica formale al titolo del provvedimento in esame affinché reciti più correttamente che la delega è finalizzata all'assegnazione del seggio supplementare spettante all'Italia nel Parlamento europeo.

Giuseppe CALDERISI (PdL), *relatore per la I Commissione*, avverte che, prima di illustrare l'articolo 4, che riguarda la competenza della I Commissione, intende sottolineare, ancora una volta, l'opzione fatta dall'articolo 3, tra quelle offerte agli Stati membri dal Protocollo che si ratifica per procedere all'assegnazione del seggio supplementare. L'opzione è quella di utilizzare i risultati delle elezioni europee del giugno 2009. Tali risultati costituiscono, quindi, il quadro di riferimento in cui collocare l'esame dell'articolo 4.

Tale articolo delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per definire le « ulteriori disposizioni necessarie » per assegnare il seggio aggiuntivo del Parlamento

europeo spettante all'Italia. L'oggetto della delega è quindi, come specificato nella relazione illustrativa, l'adozione delle norme attuative e di coordinamento per l'assegnazione del suddetto seggio.

La scelta dello strumento della delega è motivata dalla medesima relazione illustrativa con l'esigenza di procedere celermente alla ratifica del Protocollo entro il 1° dicembre 2010, come auspicato dal Protocollo stesso (articolo 2) in modo da consentire agli Stati che abbiano provveduto all'assegnazione dei seggi di inviare rappresentanti a Strasburgo, e, contemporaneamente, predisporre le misure interne per l'assegnazione del seggio supplementare spettante all'Italia. Pertanto il decreto legislativo dovrebbe individuare le modalità di utilizzazione dei risultati delle ultime elezioni europee.

Nel testo dell'articolo 4 si possono individuare come principi e i criteri direttivi per l'adozione della delega i seguenti parametri: il rispetto dei principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 271 del 22 luglio 2010; la realizzazione in misura proporzionata della rappresentanza delle cinque circoscrizioni elettorali di cui all'articolo 2 della legge 18 del 1979.

Questi parametri fanno emergere un'indicazione di carattere generale. Perciò, restano aperte le questioni relative alle modalità di attuazione dell'opzione prescelta, come evidenziato dalla relazione tecnico normativa del disegno di legge, nella quale si osserva che, per tali modalità, « si potrà far ricorso alla competenza del Ministero dell'interno ovvero dell'Ufficio elettorale presso la Suprema Corte di cassazione, per disciplinare la questione dei resti e della circoscrizione presso la quale sarà ripescato il seggio ».

Il sistema elettorale per l'elezione del Parlamento europeo è disciplinato da norme di fonte comunitaria e da disposizioni nazionali. Quanto alla fonte comunitaria, da essa deriva la fissazione di principi comuni agli Stati membri per l'elezione dei rappresentanti, che riguardano: durata del mandato, *status*, incompatibilità e verifica dei poteri del parla-

mentare europeo, nonché carattere proporzionale del sistema elettorale, la cui disciplina è rimessa per il resto, alle disposizioni nazionali. Fermo restando l'obbligo di usare un sistema proporzionale è possibile fissare una soglia minima per l'attribuzione dei seggi (non superiore al 5 per cento dei suffragi espressi).

La legge n. 18 del 1979, recante disposizioni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, successivamente più volte modificata ed integrata, da ultimo con la legge n. 19 del 2009 che ha introdotto la soglia di sbarramento del 4 per cento, ha disposto l'elezione dei membri italiani del Parlamento europeo su base circoscrizionale, dividendo il territorio nazionale in cinque circoscrizioni elettorali. In occasione delle ultime elezioni del giugno 2009, con decreto del Presidente della Repubblica del 1° aprile 2009, i seggi sono stati assegnati come segue: alla circoscrizione Italia nord occidentale (Piemonte Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia) 19 seggi; alla circoscrizione Italia nord-orientale (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna) 13 seggi; alla circoscrizione Italia centrale (Toscana, Umbria, Marche, Lazio) 14 seggi; alla circoscrizione Italia meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria) 18 seggi; alla circoscrizione Italia insulare (Sardegna, Sicilia) 8 seggi.

L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni è effettuata, secondo quanto dispone l'articolo 2 della legge n. 18 del 1979, dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per il numero dei membri spettante all'Italia e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Ogni candidato può presentarsi in una o più circoscrizioni (anche in tutte), a condizione che indichi espressamente, nella dichiarazione di accettazione della candidatura, che si è presentato in altre

circoscrizioni e che specifichi quali sono (articolo 12, settimo comma, della legge n. 18 del 1979).

L'elettore può votare soltanto per una delle liste presentate nella circoscrizione e può esprimere la propria preferenza per uno o più candidati; il numero massimo delle preferenze esprimibili è pari a tre; per i candidati presenti nelle liste di minoranze linguistiche collegate può essere espressa una preferenza soltanto (articolo 14 della legge n. 18 del 1979).

I seggi sono attribuiti a liste di candidati presentate nelle cinque circoscrizioni, con riparto dei seggi in sede di Collegio unico nazionale.

Il riparto dei seggi tra le liste è effettuato in ambito nazionale con il metodo del quoziente naturale e dei maggiori resti. Il procedimento per l'assegnazione dei seggi è il seguente (articolo 21 della legge n. 18 del 1979): si determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista sommando i voti riportati nelle singole circoscrizioni; si individuano le liste che abbiano ottenuto a livello nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi; si sommano quindi le cifre elettorali nazionali delle liste ammesse e si divide il totale così ottenuto per il numero complessivo dei seggi da assegnare, ottenendo il quoziente elettorale nazionale; il numero dei seggi attribuiti a ciascuna lista è il risultato della divisione della cifra elettorale nazionale della lista per il quoziente elettorale nazionale; in tale fase si tiene conto della sola parte intera del quoziente; i seggi ancora da attribuire dopo tali operazioni sono assegnati alle liste per le quali l'ultima divisione ha dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggior cifra elettorale nazionale. A parità di cifra elettorale nazionale si procede per sorteggio. Si considerano resti ai fini dell'attribuzione dei seggi anche le cifre elettorali nazionali di quelle liste che non hanno raggiunto un quoziente elettorale nazionale.

Si procede quindi alla distribuzione dei seggi assegnati a ciascuna lista nelle varie circoscrizioni. A tal fine si divide la cifra

elettorale nazionale di ciascuna lista per il totale dei seggi già attribuiti alla lista stessa con il meccanismo sopra descritto, ottenendo così il quoziente elettorale di lista; il numero dei seggi spettanti alla lista nelle singole circoscrizioni è dato dalla divisione della cifra elettorale circoscrizionale della lista per il quoziente elettorale di lista; i seggi che eventualmente rimangono ancora da distribuire sono assegnati nelle circoscrizioni per le quali le ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, a parità di questi, nelle circoscrizioni che hanno fatto registrare la maggiore cifra elettorale circoscrizionale. A parità di quest'ultima si procede per sorteggio.

Sono proclamati eletti, nell'ambito di ciascuna lista, i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. Nel caso di candidati che abbiano ottenuto un eguale numero di preferenze, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

I candidati eletti in più circoscrizioni devono dichiarare all'Ufficio elettorale nazionale, entro otto giorni dall'ultima proclamazione, quale circoscrizione scelgono. In assenza dell'opzione, l'Ufficio elettorale nazionale procede mediante sorteggio. Il presidente dell'Ufficio elettorale nazionale proclama quindi eletto in surrogazione il candidato che segue immediatamente l'ultimo eletto nella lista della circoscrizione che non è stata scelta o sorteggiata. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa durante lo svolgimento del mandato, è attribuito dall'Ufficio elettorale nazionale al candidato che nella stessa lista e circoscrizione segue immediatamente l'ultimo eletto (articolo 41 della legge n. 18 del 1979).

Per favorire la possibilità delle minoranze linguistiche più numerose e concentrate in alcune zone del Paese vi sono poi disposizioni in tema di collegamento di liste espressione di minoranze con altre liste, nonché criteri specifici per l'assegnazione dei seggi.

Chiarito il sistema elettorale al quale l'articolo in esame rinvia, occorre esaminare la sentenza n. 271 del 2010 della Corte costituzionale cui la disposizione espressamente si riferisce.

Questa sentenza ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 21, comma 1, n. 2 e n. 3, della legge 24 gennaio 1979, n. 18. La norma è stata impugnata asserendone l'illegittimità in quanto prevede «la soglia nazionale di sbarramento [...] senza stabilire alcun correttivo, anche in sede di riparto dei resti», in particolare «non consentendo anche alle liste escluse dalla soglia di sbarramento di partecipare all'assegnazione dei seggi attribuiti con il meccanismo dei resti», in tal modo privandole del «cosiddetto diritto di tribuna».

La Corte ha ritenuto che la questione sia stata prospettata in modo contraddittorio. Il Collegio rimettente, infatti, da un lato, aveva considerato manifestamente infondata un'ipotetica questione di legittimità costituzionale riferita alla introduzione della soglia di sbarramento, per effetto della quale le liste che non raggiungono il 4 per cento dei voti validi sono escluse dal riparto dei seggi; dall'altro lato, aveva censurato, e quindi ritenuto non manifestamente infondata, la disciplina relativa all'attribuzione dei seggi in base ai resti in quanto, in applicazione della previsione della soglia di sbarramento, esclude da tale attribuzione le liste che non l'abbiano superata. Di qui, ad avviso della Corte, la contraddizione: se la soglia di sbarramento è legittima – come il giudice rimettente riconosce – allora non può censurarsi la conseguente scelta del legislatore di escludere dall'attribuzione dei seggi in base ai resti le liste che non l'abbiano superata; se, invece, la disciplina sul riparto dei seggi in base ai resti è illegittima, nella parte in cui esclude le liste che non abbiano superato la soglia di sbarramento – come il giudice rimettente lamenta – allora non può sostenersi che il legislatore possa legittimamente introdurre tale soglia.

In ogni caso, prosegue la sentenza n. 271 del 2010, pur ammettendo che una clausola di sbarramento, che estrometta del tutto dall'attribuzione dei seggi le liste sotto il 4 per cento, senza alcun correttivo, sia in contrasto con gli evocati parametri,

il rimettente ha domandato una pronuncia additiva preclusa alla Corte in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata. In particolare, il giudice a quo ha sollecitato l'introduzione di un meccanismo diretto ad attenuare gli effetti della soglia di sbarramento, consistente nel concedere alle liste che non l'abbiano superata la possibilità di partecipare, con le rispettive cifre elettorali, all'aggiudicazione dei seggi distribuiti in base ai resti. Ma tale attenuazione, ad avviso della Corte, non ha una soluzione costituzionalmente obbligata, potendosi immaginare numerosi correttivi volti a temperare gli effetti della soglia di sbarramento, a partire dalla riduzione della soglia stessa. Con l'effetto che la questione sollevata, sollecitando un intervento additivo in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata, deve ritenersi inammissibile.

Il riferimento alla pronuncia della Consulta, contenuto nel primo dei due criteri direttivi, è presumibilmente volto a confermare l'esclusione delle liste che non hanno raggiunto la soglia di sbarramento dalla partecipazione all'assegnazione dei seggi attribuiti con il meccanismo dei resti, e, quindi, anche dalle procedure per l'assegnazione del seggio supplementare. Ma la pronuncia della Corte riguarda anche un'ulteriore questione, quella del trasferimento dei seggi da una circoscrizione all'altra (cosiddetto *splitting*), fenomeno che occorre richiamare considerato il riferimento alla realizzazione in misura proporzionata della rappresentanza contenuto nell'articolo 4 e quindi alla distribuzione proporzionale dei seggi nel territorio.

Come si è detto, in base al citato articolo 2, il numero dei seggi è suddiviso nelle 5 circoscrizioni in modo proporzionale in base alla popolazione, ma il criterio di riparto sopra sinteticamente descritto si basa sui voti validi espressi e pertanto, in base al disposto del quinto periodo del n. 3 del comma 1 dell'articolo 21, può accadere che in alcune circoscrizioni vengano attribuiti dei seggi aggiuntivi rispetto a quanto indicato nel citato decreto del Presidente della Repubblica, a

scapito di altre circoscrizioni. Ciò è avvenuto anche nelle ultime elezioni, quando alle circoscrizioni del Centro-Nord sono stati assegnati 5 seggi ulteriori, che sono « traslati » dalle circoscrizioni meridionali: in particolare, al Nord Ovest i seggi assegnati sono passati da 19 a 22, al Nord Est da 13 a 15, al Centro da 14 a 15, mentre alla Circoscrizione Italia meridionale sono stati assegnati 15 seggi in luogo di 18 e all'Italia insulare 6 al posto di 8.

Anche sul punto la Corte costituzionale si è espressa, nella citata sentenza n. 271, limitandosi a osservare che, nel sistema elettorale per le europee, convivono due ordini di esigenze: « da un lato, l'assegnazione dei seggi nel collegio unico nazionale in proporzione ai voti validamente espressi; dall'altro, la distribuzione dei seggi fra le circoscrizioni in proporzione alla popolazione. Il primo riflette il criterio della proporzionalità politica e premia la partecipazione alle consultazioni elettorali e l'esercizio del diritto di voto. Il secondo riflette il principio della rappresentanza cosiddetta territoriale, determinata in base alla popolazione (ma astrattamente determinabile anche in base ai cittadini, o agli elettori, o in base a una combinazione di tali criteri). Tali ordini di esigenze, però, sono difficilmente armonizzabili e, anzi, non possono essere fra loro perfettamente conciliati ».

In ogni caso, secondo la Corte, non spetta al giudice costituzionale, bensì al legislatore adottare eventuali misure per contemperare il principio della proporzionalità politica con quella della rappresentanza territoriale.

L'articolo in esame fissa il termine per l'esercizio della delega in tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge e non prevede il parere parlamentare sullo schema di decreto delegato.

In conclusione, la delega contenuta nel disegno di legge non appare sufficientemente determinata quanto ai principi e criteri direttivi. Non è chiaro, in altre parole, quali operazioni dovranno essere compiute per individuare il soggetto che dovrà ricoprire il nuovo seggio assegnato all'Italia. Questo è il problema che si tratta

di risolvere: lo si potrà fare o precisando la delega oppure individuando la soluzione direttamente nel provvedimento in esame. Peraltro, essendo le operazioni per l'assegnazione dei seggi state compiute per individuare 72 eletti, è probabile che non sia possibile individuare un criterio perfettamente oggettivo e indiscutibile. Si riserva peraltro di valutare questo punto, prima di formulare eventualmente una proposta.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA segnala l'urgenza di concludere entro l'anno la procedura di ratifica anche al fine di poter usufruire della facoltà concessa dal Parlamento europeo ai membri supplementari di sedere come osservatori nelle more dell'entrata in vigore del Protocollo in esame.

Fabio EVANGELISTI (IdV), nell'apprezzare la franchezza del relatore Calderisi, ritiene precipitosa la calendarizzazione del provvedimento. A suo avviso, essendo stati validati dalla Corte costituzionale i criteri sulla cui base si sono svolte le ultime consultazioni europee, non esiste alternativa al mero ricalcolo sulla stessa base alla luce dell'ulteriore seggio assegnato. Immagina, peraltro, che i competenti uffici ministeriali abbiano già fatto tutte le proiezioni del caso e paventa il rischio di nuovi ricorsi ove si applicasse un diverso metodo.

Gianclaudio BRESSA (PD), ringrazia il relatore per la I Commissione, il cui compito è tutt'altro che semplice. La soluzione prospettata dal deputato Evangelisti può sembrare infatti corretta, ma non può essere applicata senza rimettere in discussione tutti i settantadue seggi assegnati e provocare quindi altrettanti ricorsi giurisdizionali. Il suo gruppo attenderà quindi gli esiti dell'approfondimento che il relatore Calderisi svolgerà, condividendo la convinzione di quest'ultimo che la soluzione da adottare non dovrà apparire in alcun modo discutibile. Per quanto riguarda la questione se la soluzione debba essere definita direttamente nella legge ovvero rimessa al Governo mediante una

delega, sia pure meglio determinata di quella contenuta nel testo attuale, ritiene senz'altro preferibile, per ragioni di garanzia delle parti, la prima ipotesi.

Franco NARDUCCI, *presidente*, nel fare presente che l'odierna calendarizzazione è motivata dalla decisione della Conferenza

dei presidenti di gruppo di accogliere una richiesta del Governo in tal senso rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani per la conclusione della fase preliminare.

La seduta termina alle 14.10.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Abrogazione dell'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, concernente limiti all'esercizio e all'uso delle postazioni pubbliche per comunicazioni telematiche e dei punti di accesso ad internet mediante tecnologia senza fili. C. 3736 Lanzillotta e C. 3787 Bergamini (*Esame e rinvio*)

10

SEDE REFERENTE

Martedì 9 novembre 2010. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 13.10.

Abrogazione dell'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, concernente limiti all'esercizio e all'uso delle postazioni pubbliche per comunicazioni telematiche e dei punti di accesso ad internet mediante tecnologia senza fili.

C. 3736 Lanzillotta e C. 3787 Bergamini.

(*Esame e rinvio*).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), *relatore per la I Commissione*, sottolinea come le due proposte di legge in esame, di contenuto identico, siano state sottoscritte – fin dall'inizio o successivamente – da deputati appartenenti a gruppi parlamen-

tari di maggioranza e opposizione, a riprova del carattere trasversale dell'iniziativa, la quale mira a soddisfare un interesse collettivo alla semplificazione dell'accesso alla rete internet. La proposta di legge nasce quindi – oltre che dalla richiesta del cosiddetto «popolo di internet», che non comprende perché in Italia debbano esistere limitazioni all'uso di internet che in altri Paesi non si danno – dall'esigenza di semplificare gli oneri burocratici a carico delle piccole imprese che gestiscono un *internet point* e nel contempo di promuovere la diffusione di internet e quindi della tecnologia, nell'interesse dello sviluppo economico del Paese.

Quanto al contenuto della proposta di legge, ricorda che nel 2005, a seguito di una particolare situazione internazionale, l'Italia, come altri Paesi europei, adottò speciali misure antiterrorismo; a differenza degli altri Paesi, però, l'Italia incluse nel pacchetto antiterrorismo anche misure che in sostanza scoraggiano l'utilizzo del *wi-fi* e che impongono ai gestori di internet point l'identificazione degli utenti, la raccolta e la custodia dei dati e il loro periodico inoltro alle autorità di pubblica

sicurezza. Disposizioni come queste, ispirate alla anacronistica convinzione che le comunicazioni via internet siano qualcosa di diverso dalle comunicazioni per via postale, limitano fortemente l'imprenditorialità in questo settore e danneggiano il turismo. Certamente c'è un'esigenza di sicurezza, ma questa non è soltanto italiana e va comunque conciliata con l'esigenza di assicurare la libertà delle comunicazioni, la libertà d'impresa e la promozione dello sviluppo tecnologico e quindi economico del Paese.

Nel prendere atto con soddisfazione del fatto che il 5 novembre scorso il Consiglio dei ministri ha affrontato il problema annunciando l'adozione di norme per la liberalizzazione dell'accesso alla rete, auspica però che non si tratti di un intervento meramente dilatorio: il Consiglio dei ministri ha infatti adottato un pacchetto sicurezza formato da un decreto-legge e da un disegno di legge e la norma in questione – il cui contenuto, a quanto le risulta, non è stato tra l'altro ancora ben definito – è stata inclusa non nel decreto-legge, come sarebbe stato preferibile, bensì nel disegno di legge. Considerato però che i tempi di approvazione del disegno di legge sono molto incerti e che le disposizioni vigenti in materia cesseranno di avere efficacia, per scadenza dell'ultima proroga prevista, il 31 dicembre prossimo e che entro tale data occorre pertanto prendere una decisione normativa, la via da percorrere, a suo parere, è quella di proseguire il più celermente possibile l'esame delle proposte di legge in titolo, senza attendere il disegno di legge del Governo.

Deborah BERGAMINI (Pdl), *relatore per la IX Commissione*, nel rilevare preliminarmente la condivisione da parte delle forze politiche di maggioranza e di opposizione sul contenuto delle proposte di legge in oggetto, osserva che l'obiettivo delle proposte stesse è quello di superare la rigidità normativa nella regolamentazione dell'accesso alle reti *wi-fi* aperte, che caratterizza negativamente l'ordinamento italiano rispetto a quelli dei principali

paesi europei. L'articolo 7 del decreto-legge n. 144 del 2005, come è noto, ha prescritto l'identificazione, mediante preventiva acquisizione dei dati anagrafici riportati su un documento di identità, dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso a internet dotati di tecnologia senza fili.

Osserva che queste misure traevano origine dall'esigenza di garantire la sicurezza dello Stato e dei cittadini, contrastando il terrorismo internazionale, nel periodo successivo agli attentati nella metropolitana di Londra, avvenuti il 7 luglio 2005. In realtà, tali norme si sono dimostrate poco efficaci rispetto a questi obiettivi, in considerazione della facilità di attivare comunicazioni telematiche o di utilizzare collegamenti internet senza fili evitando di ricorrere a pubblici esercizi. Esse hanno invece prodotto pesanti effetti negativi in relazione alla diffusione degli esercizi che permettono di accedere alla rete internet mediante tecnologia senza fili. L'obbligo di identificazione, mediante rilevazione dei dati anagrafici da un documento di identità e riproduzione del documento stesso, risulta infatti assai gravoso per il titolare o per il gestore dell'esercizio e fortemente invasivo nei confronti dell'utente. Anche da simili disposizioni può essere dipeso il fatto che i punti di accesso alla rete internet senza fili siano in Italia molto meno diffusi non soltanto in confronto con gli Stati Uniti o la Cina, ma anche rispetto agli altri Stati europei, come la Francia, il Regno Unito e la Germania.

Sottolinea che la diffusione dell'impiego di internet può offrire un contributo determinante alla crescita economica e allo sviluppo sociale del Paese, come del resto appare pienamente confermato dal Piano di azione della Commissione europea, elaborato nell'ambito dell'Agenda Digitale europea, che pone a tutti gli Stati membri l'obiettivo di garantire entro il 2020 al 50 per cento della popolazione il collegamento a *internet* superveloce (100 Mb al secondo), e sottolinea come la massima diffusione dell'accesso a *internet* è da con-

siderarsi un requisito essenziale per una crescita economica forte, per la creazione di nuovi posti di lavoro e di prosperità, e per garantire che i cittadini possano accedere ai contenuti e ai servizi che desiderano.

Rileva altresì che, anche alla luce di questi indirizzi, e delle prospettive che ne vengono delineate, il definitivo superamento della norma che limita le possibilità dei collegamenti *wi-fi*, attraverso l'approvazione della proposta di legge in esame, appare dunque necessario e urgente.

Infine, nell'evidenziare favorevolmente l'iniziativa legislativa che – come già sottolineato dal relatore per la I Commissione – è stata recentemente assunta dall'Esecutivo, auspica che sulla materia in oggetto si possa sviluppare, anche grazie al contributo del Governo, un proficuo esame parlamentare.

Pierluigi MANTINI (UdC), nell'esprimere l'orientamento favorevole del suo gruppo sulle proposte di legge in esame, sottolinea il ritardo nella diffusione dei punti di accesso alla rete internet senza fili in Italia, cui ha accennato la relatrice Bergamini, e la conseguente urgenza di provvedere nell'interesse del Paese: la preoccupazione per la sicurezza è infatti senz'altro importante, ma non si deve trascurare neanche l'importanza di promuovere lo sviluppo economico della nazione.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici. C. 3222 Moffa e C. 3481 Farina Coscioni (*Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto*) 13

SEDE REFERENTE

Martedì 9 novembre 2010. — Presidenza del presidente della XII Commissione Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 14.55.

**Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici.
C. 3222 Moffa e C. 3481 Farina Coscioni.**

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° luglio 2010.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), *relatore per la XI Commissione*, propone, anche a nome del relatore per la XII Commissione, di costituire un Comitato ristretto al fine di elaborare un testo unificato delle proposte di legge in esame, tenendo conto anche di quanto emerso nel corso delle audizioni svolte.

Le Commissioni deliberano di nominare un Comitato ristretto, riservandosi i presidenti di designarne i componenti sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3572 Reguzzoni recante disposizioni per il trasferimento a Milano delle sedi della Commissione nazionale per le società e la borsa e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Audizione di esperti della materia (*Svolgimento e conclusione*) 14

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 15

INDAGINE CONOSCITIVA:

Deliberazione di un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante modifiche al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Atto n. 266) (*Deliberazione*) 15

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43. Atto n. 281 (*Esame e rinvio*) 15

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale COM(2010)379 def. (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio*) 18

ALLEGATO (*Documentazione fornita dal Governo*) 22

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati *burqa* e *niqab*. C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni, C. 3719 Garagnani e C. 3760 Bertolini (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge n. 3760*) 20

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 9 novembre 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 11.45.

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3572 Reguzzoni recante disposizioni per il trasferi-

mento a Milano delle sedi della Commissione nazionale per le società e la borsa e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Audizione di esperti della materia.
(*Svolgimento e conclusione*).

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta

odierna sarà assicurata, oltre che attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito. Introduce, quindi, l'audizione.

Lorenza VIOLINI, *professore ordinario di diritto costituzionale presso l'università degli studi di Milano*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Mario TASSONE (UdC), Pierguido VANALLI (LNP), Pierluigi MANTINI (UdC).

Lorenza VIOLINI, *professore ordinario di diritto costituzionale presso l'università degli studi di Milano*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Donato BRUNO, *presidente*, ringrazia la professoressa Violini e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 9 novembre 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.25 alle 12.35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 9 novembre 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 12.35.

Deliberazione di un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante modifiche al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Atto n. 266).

(Deliberazione).

Donato BRUNO, *presidente*, sulla base di quanto convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dell'atto del Governo in titolo, nel corso della quale si procederà all'audizione di esperti della materia.

La Commissione approva la proposta di deliberazione dell'indagine formulata dal presidente.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi questa mattina, le audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva testé deliberata si terranno nella giornata di martedì 16 novembre.

La seduta termina alle 12.40.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 9 novembre 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 12.40.

Schema di regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43.

Atto n. 281.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio CONTE (FLI), *relatore*, ricorda che lo schema di regolamento di delegificazione in esame è stato adottato ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988, che prevede che l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri siano determinate con regolamento di delegificazione, previo parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti.

Il provvedimento è definito al fine di recepire la disciplina primaria intervenuta successivamente alla adozione del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che ha inciso su compiti e organico del Ministero dell'economia e delle finanze. In particolare, come precisato nella relazione di accompagnamento, la finalità è quella di adeguare la disciplina organizzativa vigente del Ministero al ridimensionamento degli assetti organizzativi imposto dalle norme sul contenimento della spesa delle amministrazioni dello Stato, contenute nell'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008 e nell'articolo 2, comma 8-*bis* del decreto – legge n. 194 del 2009 nonché a dare attuazione alle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010, attuativo della direttiva comunitaria n. 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, con la quale sono state attribuite al Ministero dell'economia e finanze funzioni di vigilanza e di controllo. Lo schema in esame è altresì finalizzato ad adeguare la disciplina regolamentare del Ministero dell'economia a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 40 del 2010, che ha disposto la soppressione delle Direzioni territoriali dell'economia e finanze.

Ricorda che lo schema in esame prevede, in primo luogo, la riduzione da 945 a 789 del numero massimo dell'organico dirigenziale di livello non generale del Ministero, riducendo contestualmente di una unità le posizioni dirigenziali non generali relative alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze e di due unità quelle relative agli Uffici di diretta collaborazione. Va peraltro segnalato che, come rilevato anche dal Consiglio di

Stato, il numero di 789 unità non corrisponde precisamente alla riduzione del 10 per cento applicata alla cifra di 875, posto che dal calcolo di detta percentuale risulta la cifra di 787,5, arrotondabile a 788. Il numero di 789 unità è stato peraltro già fissato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 luglio 2010 cui spetta, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999, l'individuazione e la definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale, nonché la loro distribuzione nelle strutture di livello dirigenziale generale.

Il provvedimento in esame dispone quindi alcune eliminazioni testuali: dai membri del Comitato permanente di indirizzo e coordinamento della fiscalità è soppresso il riferimento al Direttore del Servizio consultivo ed ispettivo tributario – SECIT, considerato che tale Servizio è stato soppresso dall'articolo 45 del decreto legge n. 112 del 2008; nell'elenco degli organi collegiali operanti nell'ambito del Ministero dell'economia, è soppresso il riferimento alla Commissione tecnica per la finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 474 della legge n. 296 del 2006, visto che tale organo è stato soppresso dal citato articolo 45 del decreto legge n. 112/2008; dalle competenze del Dipartimento del tesoro, sono eliminate le «relazioni sindacali con la rappresentanza dipartimentale» nell'ambito degli indirizzi definiti dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, in quanto il compito relativo alle relazioni sindacali viene centralizzato in capo a quest'ultimo Dipartimento. Si elimina, altresì, la previsione per cui il numero di posizioni dirigenziali non generali alle dirette dipendenze del Direttore generale del tesoro è complessivamente pari a 14 e si interviene sull'assetto organico del Dipartimento del tesoro, sopprimendo l'indicazione del numero di uffici dirigenziali non generali in cui si articola ciascuna delle sue otto Direzioni.

Relativamente ai compiti del suddetto Dipartimento, il provvedimento sposta in capo ad esso le attribuzioni previste dalla legge in ordine all'attività dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Tali attribuzioni si vanno comunque ad aggiungere al già esistente controllo, da parte del Dipartimento del tesoro, sulla produzione di carte valori e stampati.

Per quanto riguarda le competenze del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, lo schema in esame elimina la previsione del raccordo operativo con la soppressa Commissione tecnica per la finanza pubblica; attribuisce al Dipartimento della Ragioneria le competenze attribuite al Ministero dell'economia e finanze ai sensi del decreto legislativo n. 39 del 2010, in materia di revisione legale dei conti; sopprime i compiti relativi alle relazioni sindacali con la rappresentanza dipartimentale nell'ambito degli indirizzi del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, in quanto, come anticipato, le relazioni sindacali vengono centralizzate a livello di quest'ultimo dipartimento; riduce da cinque a quattro il numero di posti di livello dirigenziale generale che possono essere assegnati al Dipartimento della ragioneria per specifiche esigenze di consulenza studio e ricerca nelle materie di competenza ed elimina la riserva di uno di tali cinque posti all'esercizio delle funzioni di coordinamento con il Dipartimento dell'amministrazione generale; sopprime l'indicazione del numero degli uffici dirigenziali non generali che operano alle dirette dipendenze del Ragioniere generale dello Stato nonché il compito del Servizio studi di raccordo operativo con la Commissione tecnica per la finanza pubblica.

Il provvedimento elimina poi l'indicazione del numero di uffici dirigenziali non generali in cui si articola ciascun Ufficio centrale di bilancio presso ciascun Ministero e presso l'Amministrazione autonoma monopoli di Stato ed interviene sulle dotazioni organiche e sulle competenze del Dipartimento delle finanze. In particolare, sopprime il compito relativo alle relazioni sindacali con la rappresen-

tanza dipartimentale nell'ambito degli indirizzi del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi; sopprime l'indicazione del numero degli uffici dirigenziali non generali che operano alle dirette dipendenze del Direttore generale delle finanze; riduce da due ad uno i posti di livello dirigenziale generale che possono essere assegnati al dipartimento per esigenze di consulenza, studio e ricerca e specificamente per il coordinamento con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi; modifica le modalità organizzative del collegamento tra Dipartimento e Guardia di finanza, demandando genericamente la loro fissazione ad un decreto del Ministro. Sino all'emanazione del decreto, il coordinamento degli appartenenti al Corpo in servizio presso il Ministero è assicurato da un Ufficiale della Guardia di Finanza scelto dal Ministro. Viene inoltre soppressa l'indicazione del numero degli uffici dirigenziali non generali in cui si articola ciascuna delle Direzioni del dipartimento delle Finanze e viene incluso, tra i compiti della Direzione sistema informativo della fiscalità, quello di gestire l'informatica dipartimentale.

Il provvedimento interviene, quindi, sulle competenze e l'assetto del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, attribuendogli in particolare, accanto al generale compito relativo alla rappresentanza unitaria del Ministero nei rapporti sindacali, il compito di indirizzo generale della rappresentanza della parte pubblica, e non già più di indirizzo della rappresentanza dei singoli dipartimenti.

Lo schema in esame stabilisce poi che, a seguito della soppressione delle direzioni territoriali dell'economia e finanze, il numero delle Ragionerie territoriali debba essere non inferiore a 63, anziché pari a 63, come previsto dalla attuale disciplina regolamentare. Allo stesso modo, stabilisce che alle Ragionerie territoriali spettino le funzioni che – in seguito all'emanazione dei decreti ministeriali di riallocazione delle attribuzioni delle soppresse Direzioni territoriali – devono essere svolte a livello

territoriale. Viene altresì soppressa l'indicazione del numero degli uffici dirigenziali non generali in cui si articolano le Ragionerie territoriali.

Viene inoltre modificata, alla lettera s) del comma 1 dell'articolo 1, una disposizione sull'articolazione degli uffici territoriali del Ministero, che rimetteva ad un decreto la determinazione di 20 sedi da chiudere entro 18 mesi; a seguito della modifica, la chiusura delle sedi diviene eventuale e viene meno l'indicazione del numero delle sedi da chiudere. Come rilevato dal Consiglio di Stato, peraltro, la lettera s) modifica una disposizione di carattere transitorio, che avrebbe dovuto essere già attuata al momento dell'entrata in vigore della modifica proposta. Potrebbe quindi valutarsi l'opportunità di una proroga del relativo termine.

Infine, le dotazioni organiche del personale dirigenziale del Ministero sono indicate nella tabella, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 43/2008 come sostituita dallo schema di regolamento in esame. Inoltre, la soppressione dei posti di funzione dirigenziale generale da esso derivanti ha effetto dalla scadenza degli incarichi attualmente in corso, anche per effetto del collocamento a riposo. La nuova tabella determina in 59 il numero dei dirigenti di livello generale ed in 789 il numero dei dirigenti di livello non generale.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.50.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 9 novembre 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 12.50.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale COM(2010)379 def.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 ottobre 2010.

Il sottosegretario Michelino DAVICO rileva come i contenuti della proposta di direttiva sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi per motivi di lavoro stagionale appaiono in linea di massima in armonia con la normativa nazionale, in particolare per quanto riguarda gli obblighi previsti in capo al datore di lavoro in ordine alle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori stagionali.

In materia di sicurezza sociale, tuttavia, l'articolo 16 della proposta di direttiva prevede per i lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini dello Stato membro ospitante per le prestazioni di sicurezza sociale elencate dall'articolo 3 del regolamento CE 883/2004 (relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale). Tra queste prestazioni figurano anche le prestazioni di disoccupazione e le prestazioni familiari che il nostro ordinamento, all'articolo 25 del testo unico in materia di immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, non contempla tra le forme di previdenza e assistenza obbligatoria per i lavoratori stagionali extracomunitari, in considerazione della durata e della specificità di questa tipologia di rapporto di lavoro.

Rileva quindi che, in sostituzione dei contributi per l'assegno per il nucleo familiare e per l'assicurazione contro la disoccupazione, la legislazione italiana – all'articolo 25 del predetto testo unico – stabilisce che il datore di lavoro versi all'INPS una somma pari all'importo dei medesimi contributi, da destinarsi al Fondo nazionale per le politiche migrato-

rie di cui all'articolo 45 del citato testo unico in materia di immigrazione.

Fa quindi presente che un'ulteriore differenza rispetto alla normativa nazionale è rappresentata dal limite minimo e massimo di durata del permesso di soggiorno.

La legislazione italiana prevede, infatti, una durata per tale tipologia di permesso che va da venti giorni fino ad un massimo di nove mesi (articolo 24 del decreto legislativo n. 286 del 1998). La direttiva europea, invece, fa riferimento a periodi di soggiorno superiori a tre mesi e non è chiaro se gli Stati membri possano continuare a rilasciare permessi per lavoro stagionale di durata inferiore. Ma soprattutto appare problematica la fissazione del limite massimo di durata, da parte della proposta di direttiva, a «sei mesi per anno di calendario».

Evidenzia, infatti, come tale termine non appaia rispondente alle esigenze del mercato del lavoro e dei settori produttivi interessati a tale forma di collaborazione, in particolare del settore agricolo.

Suscita, inoltre, dubbi applicativi la definizione «per anno di calendario» in quanto sembrerebbe non applicabile ai lavoratori stagionali a cavallo tra due anni (esempio novembre – febbraio), che dovrebbero, pertanto, ottenere due diversi permessi di soggiorno. La riduzione della durata massima del permesso, non coincidente con le esigenze del mercato del lavoro, potrebbe rappresentare una spinta alla permanenza irregolare dei lavoratori stranieri precedentemente autorizzati all'ingresso nel Paese.

Rileva quindi, in merito al coordinamento della presente direttiva con la direttiva n. 2009/52/CE relativa alle sanzioni per i datori di lavoro che impiegano cittadini stranieri in posizione di soggiorno irregolare, che quest'ultima direttiva è richiamata nel considerando n. 6) della proposta di direttiva sui lavoratori stagionali in esame. Non si ravvisano comunque motivi ostativi ad un richiamo espresso anche all'interno dell'articolato.

Per quanto riguarda i dati relativi ai flussi di ingresso per lavoro stagionale,

illustra alcune tabelle riepilogative del numero di domande, delle principali nazionalità di provenienza e delle province maggiormente interessate, relative agli anni 2008, 2009 e 2010 (*vedi allegato*).

Gianclaudio BRESSA (PD) ritiene importanti le questioni poste dal sottosegretario, che riguardano anche categorie specifiche di lavoratori stagionali come, ad esempio, quelli operanti nell'industria alberghiera. Auspica quindi che possano essere evidenziate come condizioni nel documento finale che sarà definito dalla I Commissione.

Il sottosegretario Michelino DAVICO rileva come le questioni da lui evidenziate costituiscono elementi di riflessione per la Commissione per quanto attiene alle discrepanze che si verrebbero a creare tra la direttiva europea, una volta approvata, e la vigente legislazione nazionale.

Gianclaudio BRESSA (PD) ritiene importante che il Governo si impegni a porre le questioni emerse nell'ambito dell'esame che si svolgerà presso i competenti organi dell'Unione europea, facendo in modo da giungere ad una soluzione che risolva i diversi profili in discussione. Diversamente, le nuove previsioni potrebbero rappresentare un problema molto serio per talune categorie di lavoratori. Al contempo, a seguito dell'introduzione della fattispecie del reato di clandestinità nell'ordinamento nazionale, gli effetti potrebbero essere non irrilevanti per l'economia del paese e per una pacifica convivenza.

Pierluigi MANTINI (UdC) rileva come, essendo la Commissione impegnata nell'esame in fase ascendente dell'atto in discussione, dovrebbe esserci la possibilità di segnalare, in sede di Unione europea, la necessità che la direttiva in questione preveda «spazi di adattabilità» nella fase di recepimento da parte degli Stati membri.

Isidoro GOTTARDO (Pdl) ringrazia il sottosegretario per le questioni che ha

rappresentato alla Commissione. Ricorda che la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea, di cui è componente, si è espressa favorevolmente sul provvedimento in titolo sotto il profilo della sussidiarietà.

Nel merito delle questioni da essa affrontate, è invece emersa sin dal primo momento l'esigenza di svolgere ulteriori ed attenti approfondimenti, in particolare al fine di attribuire maggiore flessibilità alle relative previsioni, così da assicurare una maggiore coerenza rispetto alle legislazioni nazionali e da poter tenere conto delle tipologie di utilizzo dei lavoratori in questione, che sono differenti nel bacino del Mediterraneo rispetto al Nord dell'Europa.

Si sofferma quindi sui dati statistici che riguardano le quote di utilizzo dei lavoratori in questione, dai quali emerge come l'Italia sia il secondo Paese in Europa, dopo la Slovenia, in termini di numero di richieste di lavoratori stagionali. Si tratta di dati che devono indurre ad un'attenta riflessione, considerato che essi farebbero presupporre che in Italia non vi sia disoccupazione quando è ben noto che non è così. Occorre quindi capire se vi sia effettivo bisogno di questi lavoratori e che, in altre parole, il Governo dia attuazione anche all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva in esame, che stabilisce che «gli Stati membri possono accertarsi se i posti vacanti in questione non possano essere coperti da cittadini nazionali o dell'UE, o da cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nello Stato membro interessato e che fanno già parte del mercato del lavoro interno in forza della legge dell'UE o nazionale, e rifiutare la domanda».

Jole SANTELLI (PdL), *relatore*, ritiene condivisibili le considerazioni emerse nel dibattito e preannuncia la propria intenzione di presentare una proposta di documento finale che ne tenga conto. È in particolare opportuno, a suo avviso, segnalare l'esigenza che nella direttiva in

discussione si inserisca, così come già previsto da altre direttive, una clausola di salvaguardia che consenta di tenere conto delle specificità dei singoli Stati membri e della legislazione nazionale di ciascuno.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.05.

SEDE REFERENTE

Martedì 9 novembre 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 13.05.

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati *burqa* e *niqab*.

C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni, C. 3719 Garagnani e C. 3760 Bertolini.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge n. 3760).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 ottobre 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge n. 3760, presentata dalla deputata Bertolini, recante «Modifica dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare indumenti che rendono difficoltoso il ri-

conoscimento della persona, e introduzione dell'articolo 612-ter del codice penale, in materia di costrizione all'occultamento del volto ». Poiché la suddetta proposta di legge verte sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.


Avverte, quindi, che la relatrice, deputata Sbai, illustrerà la proposta di legge da ultimo abbinata nella prossima seduta, essendo impossibilitata ad essere presente nella giornata odierna. Infine, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

ALLEGATO

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle
condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi
di lavoro stagionale (COM(2010)379 def.)**

DOCUMENTAZIONE FORNITA DAL GOVERNO




Decreti Flussi Stagionali 2008 - 2009 - 2010

Situazione domande pervenute


Decreto	Decreto Flussi Stagionali 2008	91.310
Totale Domande		
Decreto	Decreto Flussi Stagionali 2009	106.824
Totale Domande		
Decreto	Decreto Flussi Stagionali 2010	92.576
Totale Domande		


Data ultimo aggiornamento: 26/10/10 10:07



Stagionali 2010 - Distribuzione domande per Provincia

Top 10 Province







Stagionali 2009 - Distribuzione domande per Provincia

Top 10 Province

Provincia	Domande Presentate	% Domande Inviato
LATINA	12.626	11,82%
FOGGIA	9.129	8,55%
RAGUSA	8.244	7,72%
VERONA	6.773	6,34%
CASERTA	4.142	3,88%
CROTONE	3.994	3,74%
SALERNO	3.925	3,67%
L'AQUILA	3.573	3,34%
MANTOVA	3.286	3,08%
TRENTO	3.102	2,90%





- Nome Provincia
- LATINA
 - FOGGIA
 - RAGUSA
 - VERONA
 - CASERTA
 - CROTONE
 - SALERNO
 - L'AQUILA
 - MANTOVA
 - TRENTO



Stagionali 2008 - Distribuzione domande per Provincia

Top 10 Province







Stagionali 2010 - Distribuzione domande per Nazionalità

Top 10 Nazioni

Provincia	Domande Presentate	% Domande Inviolate
BANGLADESH	26.732	28,88%
PAKISTAN	14.472	15,63%
MAROCCO	13.129	14,18%
INDIA	12.880	13,91%
ALBANIA	4.849	5,24%
SRI LANKA (CEYL)	4.438	4,79%
MOLDAVIA	3.820	4,13%
TUNISIA	2.965	3,20%
EGITTO	2.136	2,31%
Serbia	1.484	1,60%







Stagionali 2009 - Distribuzione domande per Nazionalità

Top 10 Nazioni

Provincia	Domande Presentate	% Domande Inviolate
BANGLADESH	24.308	22,76%
INDIA	21.423	20,05%
MAROCCO	18.910	17,70%
PAKISTAN	10.483	9,81%
ALBANIA	7.069	6,62%
SRI LANKA (CEYL)	5.201	4,87%
MOLDAVIA	5.110	4,78%
TUNISIA	3.793	3,55%
EGITTO	2.228	2,09%
MACEDONIA	1.995	1,87%






Stagionali 2008 - Distribuzione domande per Nazionalità

Top 10 Nazioni

Provincia	Domande Presentate	% Domande Inviolate
MAROCO	21.323	23,35%
BANGLADESH	20.869	22,85%
INDIA	14.187	15,54%
ALBANIA	7.150	7,83%
PAKISTAN	5.686	6,23%
MOLDAVIA	4.718	5,17%
SRI LANKA (CEYL)	3.827	4,19%
TUNISIA	3.812	4,17%
Jugoslavia (EX - Sè)	2.821	3,09%
MACEDONIA	2.275	2,49%



II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. Testo unificato C. 2754 Vignali ed abbinare (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	29
Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici dei territori a rischio di dissesto idrogeologico e di particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale. Testo unificato C. 209 Cirielli ed abbinare (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	30

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili. C. 2661 Antonio Pepe (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	31
Norme per il contrasto dell'omofobia e transfobia. C. 2802 Soro e C. 2807 Di Pietro (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	31
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di testo unificato del Relatore</i>)	38
Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	36
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>)	39
AVVERTENZA	37

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 novembre 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.15.

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.

Testo unificato C. 2754 Vignali ed abbinare.
(Parere alla X Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 12 ottobre 2010.

Donatella FERRANTI (PD) esprime delle forti critiche sul testo in esame, ritenendo che le parti di competenza della Commissione giustizia, come già evidenziato dagli onorevoli Capano e Contento, meritino un attento approfondimento. In particolare ritiene che sia del tutto inopportuno modificare, come viene fatto dall'articolo 10, la legge fallimentare in maniera rilevante attraverso un provvedimento che abbia ad oggetto materie diverse e che quindi sia trattato in sede primaria da una commissione diversa dalla Commissione giustizia, che è la Commissione competente in materia fallimentare. Dichiaro di non condividere l'impianto stesso del provvedimento che, in relazione alla crisi d'impresa, sembra deresponsabilizzare i soggetti apicali dell'im-

presa stessa. Tutto ciò avrebbe degli effetti sicuramente deleteri sul mercato che invece ha bisogno di imprese serie che siano guidate da dirigenti capaci e responsabili. Richiama una nota trasmessa dal professor Paolo Bastia, ordinario di economia aziendale presso l'Università degli Studi di Bologna e la LUISS « Guido Carli » di Roma, messa a disposizione della Commissione, nella quale sono evidenziate una serie di storture del testo specialmente in materia fallimentare.

Esprime ulteriori perplessità anche sulle disposizioni in materia di appalti che sembrano inadeguate rispetto alla complessità della materia medesima.

Ritiene pertanto che prima di esprimere il parere sul testo, la Commissione debba esaminarlo con estrema attenzione anche eventualmente sentendo degli esperti della materia.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici dei territori a rischio di dissesto idrogeologico e di particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale.

Testo unificato C. 209 Cirielli ed abbinate.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marilena SAMPERI (PD), *relatore*, osserva che il provvedimento in esame, che si compone di 8 articoli, è volto a promuovere e favorire interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici dei territori a rischio di dissesto idrogeologico e di particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale (denominati « agrumeti caratteristici storici ») e interventi per la promozione dei prodotti agrumari (articolo 1)

L'articolo 2 disciplina le modalità degli interventi di individuazione dei territori,

determinazione dei criteri per la corrispondenza dei contributi e le percentuali dei contributi erogabili, nonché definisce le relative competenze

Gli articoli 3 e 4 definiscono due tipologie di contributo: uno per gli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici storici; l'altro per gli interventi di ripristino degli agrumeti caratteristici storici abbandonati. Gli articoli 5, 6 e 7 riguardano l'attuazione degli interventi. L'articolo 6, in particolare, prevede l'istituzione del Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici storici, per l'assegnazione dei predetti contributi. L'articolo 7 disciplina la procedura per l'assegnazione dei contributi medesimi.

Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, si segnala l'articolo 8, relativo ai controlli e alle sanzioni.

Il comma 1 precisa che sono le regioni a definire le modalità per l'effettuazione dei controlli sull'effettiva e puntuale realizzazione degli interventi per i quali sono stati erogati i contributi e che le stesse provvedono anche allo svolgimento dei controlli, anche avvalendosi dei comuni competenti per territorio.

Il comma 2 stabilisce che le regioni possono dettare « ulteriori sanzioni amministrative » per la violazione delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali in materia, e che le stesse disciplinano altresì le modalità per l'applicazione delle sanzioni e provvedono all'applicazione.

Il comma 3, stabilisce che le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni « di cui al presente articolo » sono destinate esclusivamente alla realizzazione delle finalità previste dalla presente legge, secondo le modalità determinate da ciascuna regione.

I commi 4 e 5 provvedono invece a delineare direttamente due fattispecie sanzionatorie

Il comma 4 prevede che, nel caso in cui il proprietario o il conduttore dell'agrumeto caratteristico storico al quale sono stati erogati i contributi di cui agli articoli

3 e 4 realizzi gli interventi in modo parziale o carente rispetto a quanto indicato nella relativa domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad una somma da un terzo a quattro quinti del contributo erogato. Il proprietario o il conduttore sono altresì esclusi dall'assegnazione dei contributi.

Il comma 5 prevede, invece, che, nel caso in cui il proprietario o il conduttore dell'agrumeto caratteristico storico al quale sono stati erogati i contributi non realizzi affatto gli interventi indicati nella relativa domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo dei contributi erogati, aumentato di un terzo. Il proprietario o il conduttore sono altresì esclusi dall'assegnazione dei contributi.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 9 novembre 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.30.

Disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili.

C. 2661 Antonio Pepe.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 19 ottobre 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che la Commissione Affari costituzionali ha espresso il parere sull'ulteriore nuovo testo risultante dall'emendamento approvato.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Manlio Contento, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Norme per il contrasto dell'omofobia e transfobia. C. 2802 Soro e C. 2807 Di Pietro.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 5 ottobre 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che il relatore, onorevole Concia, ha presentato una proposta di testo unificato *(vedi allegato 1)*.

Anna Paola CONCIA (PD), *relatore*, ricorda che da quasi due mesi sollecita i colleghi, soprattutto quelli della maggioranza, ad intervenire sui provvedimenti in esame che si trovano all'ordine del giorno della Commissione dal mese di dicembre. Questo invito è stato solo parzialmente accolto, in quanto non vi sono stati interventi da parte dei gruppi del Popolo della libertà, di Futuro e Libertà e dell'Unione di centro. Ricorda di aver dato conto di un incontro che, in veste di relatrice, ha svolto con le rappresentanze delle associazioni LGBT nel corso del quale sono state evidenziate le diverse posizioni sul testo che la Commissione si appresta ad elaborare. Successivamente vi sono state le affermazioni del Presidente del Consiglio, che hanno suscitato un forte sdegno in tutta la società civile a causa della loro connotazione omofobica. Sottolinea, ai fini di una accelerazione dell'iter parlamentare sulle proposte di legge in esame, le dichiarazioni dei Ministri Mara Carfagna e Franco Frattini, con le quali è stato assi-

curato l'appoggio del Governo alle iniziative parlamentari su tale tema. Lo stesso Daniele Capezzone ha esplicitamente dichiarato che il Popolo della libertà, del quale è portavoce, non ha assolutamente posizioni omofobe.

Ritiene che pertanto sia giunto il momento di confrontarsi in Parlamento per verificare concretamente se l'atteggiamento omofobico che finora ha rallentato i lavori parlamentari sia venuto meno. Per questa ragione presenta oggi una proposta di testo unificato, che passa ad illustrare.

La proposta di testo unificato si compone di due articoli.

Il primo è diretto a modificare il codice penale introducendovi delle circostanze aggravanti per determinati reati qualora questi siano commessi in ragione della omosessualità o transessualità della persona offesa.

Il secondo prevede che la sospensione condizionale per i reati aggravati da tali circostanze possa essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita in favore di enti o associazioni che hanno lo scopo di tutelare le persone omosessuali o transessuali contro le discriminazioni, per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Per quanto personalmente ritenga che le nozioni di orientamento sessuale e di identità di genere siano conformi ai principi del diritto penale ed, in particolare, al principio di determinatezza, tenendo conto che la Camera ha comunque approvato una pregiudiziale di costituzionalità secondo la quale queste nozioni non potrebbero essere utilizzate in fattispecie penali, ho preferito fare riferimento alle nozioni, il cui significato è sicuramente a tutti noto, di omosessualità e transessualità. In fase emendativa ci si potrà comunque soffermare sulla soluzione migliore da adottare, verificando eventualmente se vi siano le condizioni per ritornare alle nozioni di orientamento sessuale e identità di genere, già utilizzate da normative nazionali, comunitarie ed internazionali.

Altra differenza rispetto al testo che la Commissione giustizia aveva già approvato per l'Aula è quella della previsione di due circostanze aggravanti, di identico tenore, da applicare ciascuna ad una serie di reati. Si tratta per lo più di una differenza sistematica, in quanto il predetto testo prevedeva una circostanza aggravante di carattere generale inserita nell'elenco delle altre circostanze generali di cui all'articolo 61 del codice penale, ma limitava l'applicazione della medesima circostanza a determinati reati. Nel testo in esame vi è comunque un ampliamento dei reati, in quanto sono stati inseriti anche i delitti contro l'onore.

Le circostanze di cui all'articolo 1 si applicherebbero, pertanto, ai delitti di cui al Titolo XII del codice penale (Delitti contro la persona) e in particolare a quelli previsti dai Capi I (Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale) e II (Dei delitti contro l'onore) e nell'ambito del Capo III (Delitti contro la libertà individuale) a quelli previsti dalle sezioni I (delitti contro la personalità individuale), II (delitti contro la libertà personale), III (delitti contro la libertà morale) e IV (delitti contro l'inviolabilità del domicilio).

Ritiene che la questione dell'ambito applicativo debba essere eventualmente approfondita, con riferimento ai singoli reati, quando si passerà alla fase emendativa, pur essendo consapevole che su alcuni di questi reati non vi è condivisione da parte di alcuni gruppi.

Per entrambe le circostanze è stata poi prevista la disciplina speciale che il legislatore adotta quando intende sottrarre al bilanciamento alcune circostanze che meritano comunque di trovare applicazione e di non essere « cancellate » da altre circostanze attenuanti concorrenti, come ad esempio, le circostanze attenuanti generiche.

È importante anche l'articolo 2 avente ad oggetto i lavori di pubblica utilità. Esso in realtà è una specificazione di quanto già previsto in generale dal primo comma dell'articolo 165 del codice penale che prevede la possibilità di subordinare la sospensione condizionale alla prestazione di attività non retribuite a favore della

collettività. Con l'articolo in esame si prevede che qualora ricorrano le circostanze aggravanti in materia di omofobia e transfobia tale prestazione sia fatta a favore di enti o associazioni che hanno lo scopo di tutelare le persone omosessuali o transessuali contro le discriminazioni.

Federico PALOMBA (IdV) ricorda che anche il suo gruppo ha più volte invocato una forte accelerazione dell'iter, trattandosi di proposte di legge che hanno ad oggetto un tema di drammatica gravità a causa della diffusa cultura omofoba che si sta diffondendo nel Paese, come è testimoniato dai continui episodi di violenza a danno di omosessuali. Ritiene che per porre rimedio a tale fenomeno sia necessario intervenire sia in campo sociale che attraverso una forte e severa reazione di carattere penale. In merito alla proposta di testo presentata, ribadisce che il suo gruppo avrebbe preferito un intervento più drastico prevedendo eventualmente anche nuovi reati volti a sanzionare i comportamenti discriminatori a danno di omosessuali e transessuali, come previsto dalla proposta di legge presentata diretta a modificare la cosiddetta legge Mancino.

Enrico COSTA (PdL), dopo aver ricordato l'iter travagliato che ha portato alla presentazione della proposta di testo in esame a seguito della bocciatura da parte dell'Assemblea del testo già approvato dalla Commissione giustizia e dopo aver espresso apprezzamenti per l'attento lavoro svolto dalla relatrice, invita la Presidenza a non procedere nella seduta odierna all'adozione del testo base, ritenendo che una votazione su tale testo implichi una serie di considerazioni sul medesimo che al momento i gruppi non sono in grado di effettuare in maniera compiuta. Ad esempio, vi sono delle scelte adottate dal relatore, come quella di estendere l'applicazione delle nuove circostanze aggravanti ai reati contro l'onore, sulle quali bisogna riflettere attentamente.

A titolo personale dichiara di essere favorevole a quelle fattispecie penali che abbiano un substrato oggettivo, non pu-

nendo mere intenzioni, e che siano formulate in maniera sufficientemente determinata.

Nicola MOLTENI (LNP) a titolo personale esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice. Ritiene peraltro, anche al fine di non alimentare inutilmente illusioni ed aspettative, che il gruppo della Lega debba ribadire con estrema chiarezza la propria posizione. Precisa, in particolare, che, indipendentemente dalla formulazione del testo, la Lega non voterà mai un provvedimento che abbia ad oggetto l'introduzione di norme specifiche in tema di omofobia e transfobia. Rifiuta inoltre di riconoscere alcuna validità all'equazione secondo la quale chi non vota questo provvedimento sarebbe omofobico o insensibile. Pur non essendo assolutamente omofobico, ritiene infatti che l'ordinamento vigente appresti delle forme di tutela adeguate che rendono del tutto superflua una disciplina specifica *ad hoc*. Si richiama, infine, agli interventi precedentemente svolti dall'onorevole Follegot, dichiarando, a nome del gruppo, di condividerli pienamente.

Rita BERNARDINI (PD) sottolinea come lo sforzo compiuto dalla relatrice per cercare un punto di mediazione sia notevole. Ricorda peraltro come l'Italia rischi di rimanere troppo indietro rispetto agli altri paesi europei sul complessivo fronte del riconoscimento e della tutela dei diritti umani e civili. Ritiene ormai ineluttabile che si prenda atto dei cambiamenti avvenuti nella società ed ammettere come ormai non esista più un solo tipo di famiglia, ma più tipi di famiglia tutti meritevoli di tutela. In tale contesto ritiene indispensabile porre mano, dopo ben 35 anni, ad una seria riforma del diritto di famiglia, che garantisca la libertà di scelta del tipo di famiglia e quindi riconosca il matrimonio tra omosessuali.

Per quanto riguarda l'omofobia, sottolinea come la mancanza di una specifica regolamentazione anche in questa materia si ripercuota indirettamente sul comportamento di alcuni cittadini che ritengono di poter discriminare chi è diverso.

Fabio GARAGNANI (PdL) dichiara di condividere l'intervento dell'onorevole Costa. Inoltre, pur riconoscendo di non possedere la specifica preparazione tecnica del giurista, esprime la forte preoccupazione che provvedimenti come quelli in esame, anche nella formulazione contenuta nella proposta oggi presentata dal relatore, non siano idonei a contrastare il fenomeno, assolutamente deprecabile, dell'intolleranza omofobica ma rischiano di generare diverse ed ulteriori forme di discriminazione.

Rileva come il codice penale vigente sanziona adeguatamente il fenomeno e come disposizioni come quelle in esame potrebbero essere anche strumentalizzate da taluni magistrati faziosi e settari. Sottolinea, in particolare, la fondamentale importanza di tutelare la libertà di espressione del pensiero anche con riferimento alle posizioni ufficiali della Chiesa Cattolica, precisando come l'espressione dei principi della dottrina tradizionale in tema di omosessualità non possa essere considerata una forma di denigrazione. A suo giudizio, pertanto, provvedimenti come quelli in esame, fatti per tutelare alcuni soggetti, finiscono per penalizzarne ingiustamente altri. In particolare, il testo oggi proposto dalla relatrice lascia ai magistrati una libertà di interpretazione troppo ampia e, perciò, pericolosa.

Pur condannando con fermezza il fenomeno dell'omofobia ed attribuendo valore primario alla tolleranza, ritiene che il codice penale preveda già forme di tutela adeguate.

Angela NAPOLI (FLI) riservandosi di intervenire sul merito nel prosieguo dell'esame, ritiene che una seria discussione sul tema in esame, con conseguente assunzione di responsabilità da parte dei gruppi politici e dell'intero Parlamento, non possa essere ulteriormente rinviata.

Donatella FERRANTI (PD) riconosce alla relatrice di avere svolto un lavoro serio ed approfondito per cercare di raggiungere un punto di mediazione. Ricorda quindi le travagliate vicende che hanno riguardato i provvedimenti relativi al-

l'omofobia e transfobia, ricordando come la questione pregiudiziale presentata dall'UdC ed approvata dall'Assemblea riguardasse l'asserita indeterminatezza di una fattispecie penale nella quale si faccia riferimento al concetto di identità di genere. Concetto questo non più presente nelle fattispecie oggi in esame. Ricorda, inoltre, come in quell'occasione il Ministro Carfagna avesse ritenuto che il provvedimento potesse essere rinviato in Commissione per adeguarne la formulazione al Trattato di Lisbona.

Sottolinea quindi come la Commissione abbia quindi iniziato l'esame di un nuovo testo e come questo esame duri ormai da quasi un anno. Ritiene pertanto l'iter debba essere accelerato e che si debba adottare quanto prima il testo base.

Dichiara inoltre di non condividere affatto l'intervento dell'onorevole Garagnani, ritenendolo inconferente, in quanto la configurazione di una specifica circostanza aggravante presuppone la commissione di un fatto-reato e non vi è alcun pericolo di limitare la libertà di manifestazione del pensiero. Sottolinea d'altra parte come il semplice esame comparativo della normativa degli altri Paesi europei in materia dimostri, da un lato, la necessità di una previsione normativa specifica e, dall'altro, come l'introduzione di una simile circostanza aggravante non sia assolutamente né una novità né un fatto eversivo.

Fulvio FOLLEGOT (LNP), dopo aver condiviso pienamente l'intervento dell'onorevole Nicola Molteni, ribadisce la propria contrarietà al testo che come risulta chiaramente anche dall'intervento dell'onorevole Bernardini ha la funzione di mettere una « bandierina » nell'ordinamento introducendovi le nozioni di omosessualità e transessualità in vista di iniziative legislative ben più rilevanti, come ad esempio quelle volte al matrimonio tra soggetti omosessuali.

Anna ROSSOMANDO (PD) sottolinea preliminarmente come il diritto penale delineato dalla costituzione sia il « diritto penale del fatto » e come il testo in esame

sia conforme a tale diritto penale, non essendovi alcuna possibilità di punire delle persone solo in ragione delle loro opinioni. In particolare, il testo stabilisce un aggravamento di pena relativamente a reati già previsti dall'ordinamento, qualora questi siano stati compiuti in ragione della omosessualità o transessualità della persona vittima del reato. Non sono pertanto assolutamente condivisibili tutte quelle critiche che vengono fatte al testo riportando questo nell'ambito dei reati di opinione.

Giancarlo LEHNER (Pdl) nell'esortare i colleghi ed il Parlamento intero ad usare termini corretti ed appropriati, rileva come il termine « omofobia » abbia un significato etimologico esattamente contrario rispetto alla natura del fenomeno che si vuole reprimere. « Omofobia », infatti, non significa paura del diverso, bensì « paura dell'uguale ». Inoltre, la « fobia » è un termine con il quale si indicano malattie e sindromi psichiche anche molto gravi. Quindi definire qualcuno « omofobo », oltre ad essere scorretto dal punto di vista terminologico, può avere anche una valenza discriminatoria. Per questo motivo il provvedimento in esame rischia di essere illiberale e di generare intolleranza.

Al fine di rendere ben chiaro che da parte sua non vi è alcuna posizione preconcetta contro discipline legislative adottate a tutela di soggetti omosessuali, tiene a precisare di essere contrario a qualsiasi legge che introduca nuovi reati diretti a punire forme di manifestazione del pensiero. Ad esempio, pur essendo ebreo non vorrebbe assolutamente sanzionare penalmente i negazionisti. Ritiene infatti che chi manifesta il proprio pensiero negando la *shoah* possa essere criticato e giudicato negativamente, ma certamente non colpito da una sanzione penale. Analogamente, in tema di omofobia, occorre garantire il rispetto della libertà di manifestazione del pensiero.

Cinzia CAPANO (PD) sottolinea come si stia discutendo di un provvedimento che intende reprimere in maniera più severa, tramite la previsione di una circostanza

aggravante, delle condotte già penalmente rilevanti, e non di introdurre un reato di opinione. Di ciò non sembrano tenere conto gli interventi di molti dei colleghi di maggioranza e per questo motivo il dibattito tende spesso a soffermarsi, a volte con argomentazioni pretestuose, su questioni ormai da molto tempo superate e risolte.

Con particolare riferimento all'intervento dell'onorevole Lehner, osserva come il termine « omofobia » sia contenuto nel titolo della proposta di testo unificato e non nell'articolato. Ritiene, in ogni caso, che il termine abbia il significato comune di paura della relazione, sentimentale e sessuale, tra uguali. In tal senso appare del tutto idoneo a descrivere il fenomeno in questione.

Sottolinea quindi come non si debba dimenticare che si sta discutendo non dei diritti degli omosessuali e transessuali, ma dei torti e dei delitti che costoro subiscono. Il provvedimento in esame, pertanto, non potrebbe mai essere considerato illiberale.

Anna Paola CONCIA (PD), *relatore*, svolge alcune considerazioni alla luce degli interventi svolti.

In primo luogo, riferendosi all'onorevole Costa, sottolinea come la Commissione oggi debba eventualmente adottare un testo al quale poi poter riferire gli emendamenti che saranno presentati e che pertanto non vi è alcun testo da dover approvare oggi in via definitiva. Tuttavia, considerata la richiesta del rappresentante del gruppo Pdl, ritiene che si possa procedere all'adozione del testo base nella prossima seduta della Commissione. L'importante è non rimanere in quell'ottica dilatoria che ha finora bloccato il provvedimento.

In relazione all'intervento dell'onorevole Molteni, rileva di non aver mai dichiarato che chi voterà contro il suo testo sarà da considerare un omofobo, ritenendo che saranno gli italiani a dare il significato al voto contrario.

All'onorevole Palomba replica che il testo da lei presentato è il risultato di una mediazione politica che è condizionata dalla circostanza che il centrosinistra si

trova all'opposizione e che, quindi, non ha i numeri per poter approvare il testo ritenuto migliore.

Agli onorevoli Bernardini e Follegot tiene a precisare che il testo in esame non ha alcuna correlazione con tematiche ben più complesse quali ad esempio quelle relative al matrimonio tra omosessuali. Invita pertanto l'onorevole Follegot a non indugiare in polemiche pretestuose.

Condivide pienamente l'intervento dell'onorevole Capano che ha evidenziato come il tema in esame non sia quello dei diritti da riconoscere agli omosessuali quanto quello dei torti e degli illeciti subiti dai medesimi in ragione del loro orientamento sessuale.

All'onorevole Garagnani replica che anche la legge Mancino, sulla cui costituzionalità non vi è dubbio alcuno, prevede delle circostanze aggravanti qualora i reati siano commessi per motivi discriminatori. Così come non è incostituzionale tale legge non può essere considerata incostituzionale la normativa che il testo in esame mira a introdurre nell'ordinamento. Non ritiene inoltre che uno Stato civile debba condizionare le proprie scelte legislative alle posizioni assunte dalla Chiesa cattolica in materia di omofobia. A tale proposito ricorda come il Vaticano si sia opposto ad una proposta francese presentata all'Onu volta a depenalizzare l'omosessualità in tutto il mondo ed in particolare per cancellare la pena di morte prevista in alcuni paesi.

All'onorevole Lehner sottolinea come nell'articolato non vi sia alcun riferimento alle nozioni di omofobia e transfobia. Invita quindi a valutare la proposta da lei presentata tenendo conto della formulazione in essa contenuta delle disposizioni penali.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dopo aver rilevato che la proposta di testo presentata è diretta a eliminare quei dubbi di costituzionalità che avevano caratterizzato il testo precedentemente approvato dalla Commissione giustizia, ritiene che siano oramai maturi i tempi per procedere alla fase emendativa, considerato che l'esame dei provvedimenti all'ordine del

giorno è stato avviato dalla Commissione nel mese di dicembre e che il tema della omofobia sia trattato dalla Commissione sin dal settembre del 2008. Per tale ragione avverte che la proposta di testo unificato sarà posta in votazione entro la prossima settimana, auspicando che sugli emendamenti si possa procedere ad un proficuo confronto tra i gruppi.

Enrico COSTA (PdL) ribadisce l'esigenza di poter riflettere in maniera adeguata sulla proposta di testo appena presentata dal relatore, rilevando come in caso contrario il suo gruppo potrebbe trovarsi nella condizione di votare contro tale testo.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.

C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 6 ottobre 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti al nuovo testo unificato (*vedi allegato 2*).

Enrico COSTA (PdL), dopo aver ricordato che il nuovo testo unificato è il risultato di un lavoro condiviso da tutti i gruppi svolto nell'ambito del Comitato ristretto, sottolinea l'esigenza di procedere alla votazione degli emendamenti dopo che i gruppi abbiano meglio approfondito.

Marilena SAMPERI (PD), *relatore*, condivide la richiesta dell'onorevole Costa ritenendo che questa abbia la finalità di approvare un testo che sia il più possibile condiviso.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, alla luce degli interventi svolti rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle

disposizioni in attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento.

Atto n. 242.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità.

Atto n. 249.

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO 1

**Norme per il contrasto dell'omofobia e transfobia.
C. 2802 Soro e C. 2807 Di Pietro.**

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DEL RELATORE

ART. 1.

(Modifiche al codice penale).

1. Dopo l'articolo 599 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

« ART. 599-bis. *(Circostanza aggravante).* La pena è aumentata quando i delitti di cui ai Capi I (Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale) e II (Dei delitti contro l'onore) sono commessi in ragione della omosessualità o transessualità della persona offesa.

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante. »

2. Dopo l'articolo 615-quinquies del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

« ART. 615-sexies. *(Disposizione comune).* La pena è aumentata quando i delitti di cui alle sezioni I (delitti contro la personalità individuale), II (delitti contro la libertà personale), III (delitti contro la

libertà morale) e IV (delitti contro l'inviolabilità del domicilio) sono commessi in ragione della omosessualità o transessualità della persona offesa.

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante. »

ART. 2.

(Lavoro di pubblica utilità).

1. Nel caso di reati aggravati ai sensi degli articoli 599-bis o 615-sexies del codice penale, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita in favore di enti o associazioni che hanno lo scopo di tutelare le persone omosessuali o transessuali contro le discriminazioni, per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

ALLEGATO 2

**Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.
C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini.**

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, nel quale caso è disposta la custodia cautelare presso case famiglia protette. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia madre di prole di età compresa tra i tre e i sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, la custodia cautelare, laddove ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, è disposta presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha superato l'età di settanta anni ».

1. 2. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le seguenti parole: « donna incinta o ».

Conseguentemente, nel medesimo comma, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputati siano donna incinta o persona che ha superato l'età di settanta anni. Qualora sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza nei confronti di una donna incinta, il giudice – prima di disporre la custodia cautelare in carcere – valuta l'idoneità della custodia cautelare presso una casa famiglia protetta.

1. 1. Rao, Ria.

Al comma 1, capoverso sostituire le parole: non superiore a sei anni con le seguenti: non superiore a dieci anni.

1. 11. Brugger, Zeller.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole aggiungere le seguenti: e tale impossibilità ha carattere assoluto.

Conseguentemente ovunque nel testo ricorrano le parole: o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole aggiungere le seguenti: e tale impossibilità ha carattere assoluto.

1. 4. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole *aggiungere le seguenti:* e l'impedimento della madre non sia costituito dalla sua attività lavorativa.

Conseguentemente, ovunque nel testo ricorrono le parole: o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole *inserire le seguenti:* e l'impedimento della madre non sia costituito dalla sua attività lavorativa.

1. 5. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere *con le seguenti:* può essere disposta o mantenuta la custodia cautelare diversa da quella del carcere.

1. 7. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il secondo periodo.

1. 6. Di Pietro, Palomba.

Al comma 3, sostituire le parole: può disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri *con le seguenti:* può essere disposta o mantenuta la custodia cautelare diversa da quella del carcere.

1. 8. Di Pietro, Palomba.

Al comma 3, capoverso, sopprimere le parole: non superiore a sei anni *con le seguenti:* non superiore a dieci anni.

1. 10. Brugger, Zeller.

Al comma 3, capoverso, sostituire la parola: può, *con la seguente:* deve.

1. 3. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Al quarto comma dell'articolo 147 del codice penale sono premesse le seguenti parole: «Tranne che nei casi previsti dal primo comma, numero 3)».

1. 01. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

ART. 2.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: In caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute, *aggiungere le seguenti:* o comunque di ricovero in una struttura ospedaliera.

2. 1. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

ART. 3.

Sopprimere il comma 2.

3. 1. Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini, Zaffini.

Al comma 2, sopprimere le parole: al di fuori delle ipotesi di applicazione dell'articolo 4-bis.

3. 2. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 2, capoverso, dopo le parole: al di fuori delle ipotesi di applicazione dell'articolo 4-bis, *aggiungere le seguenti:* comma 1,.

3. 3. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 2, capoverso, sopprimere le parole: se non sussiste in concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o concreto pericolo che si diano alla fuga.

3. 4. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 2, sostituire la parola: possono con la seguente: devono.

Conseguentemente al medesimo comma, sostituire la parola: può, ovunque ricorra, con la seguente: deve.

3. 5. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Al comma 1 dell'articolo 58-*quater* della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: la detenzione domiciliare », sono aggiunte le seguenti: « , ad esclusione di quella speciale di cui all'articolo 47-*quinquies*, ».

3. 6. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Al comma 7-*bis* dell'articolo 58-*quater* della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: « la detenzione domiciliare », sono aggiunte le seguenti: « , ad esclusione di quella speciale di cui all'articolo 47-*quinquies*, ».

3. 7. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

ART. 4.

Al comma 2, sostituire le parole: può individuare con le seguenti: individua.

4. 2. Brugger, Zeller.

Al comma 2 sopprimere le parole: enti pubblici o.

4. 1. Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini, Zaffini.

Dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:

ART. 4-*bis* (Ambito di applicazione) – 1. La presente legge si applica anche alle madri straniere i cui figli si trovano nel Paese di origine e per i quali è disposta, in ossequio al principio dell'unità familiare, la concessione di un apposito permesso di soggiorno.

4. 010. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:

ART. 4-*bis* (Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286). – 1. Al comma 1 dell'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

d-bis) al figlio minore della madre straniera ovvero del padre, se la madre è deceduta o impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre, nei casi in cui nei confronti della stessa sia stata disposta una misura cautelare o la stessa debba espiare una pena detentiva o una misura alternativa, per poter garantire l'unità familiare. Il permesso di soggiorno è rilasciato per una durata pari a quella della misura cautelare o detentiva o alternativa.

4. 011. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Azerbaigian per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatti a Baku il 21 luglio 2004. C. 3835 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	42
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo d'intesa, fatta ad Ottawa il 3 giugno 2002. C. 3836 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	43
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale per la revisione della tabella relativa agli enti a carattere internazionalistico ammessi al contributo annuale ordinario dello Stato per il triennio 2010-2012. Atto n. 264 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	45
ALLEGATO (<i>Parere proposto dal Relatore</i>)	48
AVVERTENZA	47

SEDE REFERENTE

Martedì 9 novembre 2010. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Alfredo Mantica.

La seduta comincia alle 14.10.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Azerbaigian per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatti a Baku il 21 luglio 2004. C. 3835 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Stefano STEFANI (PdL), *presidente e relatore*, illustra il provvedimento in titolo, ricordando che la Convenzione e l'annesso Protocollo in esame, firmati nella capitale azera il 21 luglio 2004, pongono le basi per una più proficua collaborazione economica tra Italia e Azerbaigian, rendendo possibile un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e lo Stato di residenza dei beneficiari dello stesso.

Sottolinea come l'Azerbaigian rappresenti una realtà molto importante per la nostra sicurezza energetica: nel 2009, secondo i dati forniti dall'ICE, Baku ha esportato merci verso l'Italia per un totale di 3.788,4mln di dollari, in larga parte rappresentate da barili di greggio.

La Convenzione, costituita da 32 articoli e da un Protocollo aggiuntivo, mantiene la struttura fondamentale del modello dell'OCSE.

Gli articoli 1 e 2 delimitano il campo d'applicazione della Convenzione mentre gli articoli da 3 a 5 si procede alle definizioni.

L'articolo 23 concerne la tassazione del patrimonio, oggi presente solo nella legislazione fiscale azera.

All'articolo 24 vengono definiti i metodi per evitare le doppie imposizioni: la scelta cade sul credito d'imposta, in accordo con tutte le altre Convenzioni negoziate dall'Italia nella stessa materia.

All'articolo 30, è prevista l'introduzione di una importante disposizione antiabuso e antievasiva di carattere generale; in tale contesto viene salvaguardata la potestà di uno Stato contraente di disconoscere benefici, ovvero le riduzioni o le esenzioni d'imposta previste dalla Convenzione, nel caso in cui lo stesso Stato possa dimostrare che lo scopo principale, o uno degli scopi principali della creazione o esistenza di tale residenza, sia stato quello di beneficiare dei vantaggi legati alla Convenzione, altrimenti non ottenibili.

Il disegno di legge di ratifica, approvato dal Senato il 27 ottobre scorso, consta di tre articoli, recanti l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione (articolo 1), l'ordine di esecuzione (articolo 2) e l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (articolo 3).

Quanto agli eventuali oneri finanziari, evidenzia che, secondo la relazione tecnica che correda il disegno di legge di ratifica presentato al Senato, in considerazione del numero esiguo di soggetti operanti in Italia e residenti in Azerbagian, l'impatto complessivo delle disposizioni relative alla Convenzione non darebbe luogo a significative variazioni di gettito in conseguenza della sua applicazione.

Ricorda, infine, che nei giorni scorsi si sono tenute le elezioni per il rinnovo del Parlamento azero, svoltesi, secondo gli osservatori internazionali, in un clima pacifico e con la partecipazione di tutti i partiti ma senza rappresentare un significativo progresso nello sviluppo democratico del Paese. Secondo i primi risultati il

partito del Presidente Aliyev dovrebbe aver conquistato la maggioranza assoluta dei seggi.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo d'intesa, fatta ad Ottawa il 3 giugno 2002.

C. 3836 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Francesco TEMPESTINI (PD), illustra il provvedimento in titolo, rilevando che la Convenzione e l'annesso Protocollo, firmati a Ottawa il 3 giugno 2002, pongono le basi per una più proficua collaborazione economica tra l'Italia ed il Canada, rendendo possibile un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e lo Stato di residenza dei beneficiari dello stesso.

La Convenzione, destinata a sostituire quella firmata il 17 novembre 1977 ed entrata in vigore il 24 dicembre 1980, ha un campo di applicazione limitato alla sola imposizione sui redditi essendo stata esclusa, sulla base del criterio della reciprocità, la tassazione del patrimonio. Essa è in gran parte conforme al tradizionale modello OCSE, tenendo conto delle speci-

ficità dei sistemi fiscali vigenti, nonché della situazione economico-finanziaria.

L'esigenza di procedere alla negoziazione della nuova Convenzione è sorta sia in relazione alle riforme fiscali introdotte dai due Stati, sia al fine di tenere conto dei mutati presupposti economico-finanziari.

La sfera oggettiva di applicazione della Convenzione, con riferimento alla parte italiana riguarda l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche (da intendersi ora sostituita dall'IRES), nonché l'imposta regionale sulle attività produttive.

Per quanto attiene alla disciplina dei redditi di impresa, è stato accolto il principio generale in base al quale gli stessi sono imponibili nel Paese di residenza, a meno che non siano attribuibili ad una stabile organizzazione.

Il trattamento dei redditi di capitale è stato definito in base al bilanciamento di interesse dei due partner negoziali. Per i dividendi (articolo 10), è stato stabilito il criterio impositivo concorrente della residenza e della fonte, fissando un'aliquota del 5 per cento per partecipazioni caratterizzate, per almeno il 10 per cento, dai diritti di voto detenuti dalla società distributrice ed un'aliquota del 15 per cento negli altri casi.

In tema di *capital gains* è stata inclusa una disposizione (paragrafo 5) riguardante i riflessi fiscali delle operazioni di organizzazione o riorganizzazione, fusioni o scissioni di due o più società nazionali (a seconda del caso italiane o canadesi), che possiedono proprietà immobiliari o mobiliari nell'altro Stato.

Con tale disposizione viene data al contribuente la possibilità di beneficiare di un *tax deferral* vale a dire un rinvio del momento impositivo nel Paese ove sono situati i cespiti influenzati dalle suddette operazioni, sulla base di un accordo da stipulare tra l'autorità competente dello Stato contraente ove i beni sono situati ed il soggetto che acquisisce la proprietà dei beni stessi.

Nell'articolo 18, relativo alle pensioni è stata introdotta una disciplina molto det-

tagliata che, soprattutto nell'ottica di semplificare la disciplina vigente (anche su segnalazione dell'INPS, chiamato a gestire un notevole flusso di pensioni in entrata ed in uscita, conseguenza del fenomeno migratorio registratosi verso il Canada), prevede regole specifiche in relazione alla diversa tipologia di pensioni.

La Convenzione ha inoltre definito la problematica dei contrattisti (in servizio presso la rete diplomatico-consolare italiana in Canada e viceversa), in ordine ai quali si sono verificate situazioni di incertezza sulla ripartizione del potere impositivo tra i due Stati. Si attribuisce la potestà impositiva esclusiva allo Stato che eroga i compensi a detto personale. Tale disciplina, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, retroagisce di tre anni rispetto all'anno di entrata in vigore della nuova Convenzione.

Quanto al trattamento delle altre categorie reddituali, nella Convenzione sono stati condivisi i principi suggeriti dall'OCSE e generalmente presenti negli accordi stipulati dal nostro Paese.

Per quanto riguarda il metodo per evitare le doppie imposizioni, è stato previsto il metodo di imputazione ordinaria.

Ricorda che nel corso della XV legislatura era stato presentato alla Camera dei deputati un disegno di legge di ratifica della Convenzione firmata a Ottawa il 3 giugno 2002 (A.C. 3023); l'iter del provvedimento non era giunto a conclusione.

Il disegno di legge di ratifica, approvato dal Senato il 27 ottobre scorso, consta di quattro articoli, recanti l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione (articolo 1), l'ordine di esecuzione (articolo 2) e l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (articolo 4).

L'articolo 3 reca la clausola di copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della Convenzione, valutati in 1,51 milioni di euro annui, a decorrere dal 2010, reperiti tramite riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nel programma « Fondi di ri-

serva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri (comma 1).

Il sottosegretario Alfredo MANTICA si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

Franco NARDUCCI (PD) ringrazia il relatore per l'illustrazione compiuta del provvedimento che è molto atteso dai numerosissimi cittadini italiani residenti in Canada.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti.

La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 9 novembre 2010. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Alfredo Mantica.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto ministeriale per la revisione della tabella relativa agli enti a carattere internazionale ammessi al contributo annuale ordinario dello Stato per il triennio 2010-2012.

Atto n. 264.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale, iniziato nella seduta del 12 ottobre scorso.

Stefano STEFANI, *presidente*, nell'invitare il relatore a formulare la sua proposta di parere, ricorda che la Commissione ha proceduto, congiuntamente all'omologa Commissione del Senato, ad audire informalmente i rappresentanti di tutti gli enti interessati dal provvedimento.

Gennaro MALGIERI (Pdl), *relatore*, sottolinea in primo luogo l'importanza dell'esauritivo approfondimento compiuto sulle attività e la situazione finanziaria degli enti internazionalistici tramite un denso ciclo di audizioni. Ritiene che dagli incontri avuti emerga, da una parte, una valutazione complessivamente positiva dell'attività di tali enti e della loro rilevanza per l'elaborazione della politica estera dell'Italia, che in alcuni casi non riceve la dovuta considerazione, mentre appaiono assai preoccupanti le difficoltà connesse alla continua riduzione del contributo erogato dal Ministero degli esteri.

Invita inoltre a tenere in debito conto l'attività di prestigiose istituzioni — come l'ISIAO e la Società Dante Alighieri — con numerosissimi anni di attività alle spalle, che, operando prevalentemente sul versante culturale, contribuiscono alla diffusione della cultura del dialogo in ambito internazionale.

Alla luce della situazione presente, rilevando come la Commissione si sia fatta carico di fornire spunti di riflessione per individuare diversi criteri di ripartizione delle scarse risorse disponibili, da adottare modificando la legislazione vigente, formula una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Alfredo MANTICA, rilevando come il problema di assicurare i necessari finanziamenti agli enti internazionalistici si presenti ormai da molti anni, manifesta apprezzamento per la grande attenzione che la Commissione ha voluto rivolgere a questa tematica e per lo stimolo che essa rappresenta per l'attività del Governo. Dichiara di condividere l'impostazione complessiva del parere del relatore, tranne alcuni aspetti specifici che passa ad illustrare.

In primo luogo il Governo ritiene che la mancata trasmissione alle Camere del decreto ministeriale di ripartizione del capitolo 1163 non corrisponda ad un'interpretazione errata di quanto previsto dal Decreto Legge n. 78 del 2010, ma ne rappresenti anzi l'attuazione.

Quanto all'auspicio, contenuto nella bozza di parere, di individuazione delle poste di bilancio più adeguate per la Società Dante Alighieri, l'ISIAO ed altri, fa presente che andrebbe accompagnato da un approfondimento sulla missione e l'organizzazione di tali enti. Ricorda in ogni caso che la Dante Alighieri svolge una insostituibile funzione di supporto all'attività del Ministero degli esteri in ambito educativo, peraltro con pochi oneri a carico del bilancio statale.

In relazione alle condizioni contenute nella bozza di parere propone, soprattutto per evitare eccessivi ritardi nella concessione dei contributi a tutti gli enti interessati, di differire al 2011 l'erogazione dei finanziamenti agli enti non confermati, prevedendo eventualmente in tale anno una sorta di recupero di quanto non versato nel 2010, attingendo alla fonte dei contributi straordinari.

Gennaro MALGIERI, *relatore*, sottoponendo ai colleghi l'opportunità di una sua risposta immediata ai rilievi avanzati dal rappresentante del Governo per consentire un successivo dibattito che tenga conto di tutti i punti di vista, ribadisce l'interpretazione assunta dal parere per cui continua a sussistere l'obbligo di presentazione alle Camere del decreto ministeriale di ripartizione del capitolo 1163, in quanto non è intervenuta un'abrogazione esplicita della norma previgente come diretta conseguenza delle novelle introdotte con il Decreto Legge n. 78 del 2010.

Riconoscendo l'impegno mostrato in più occasioni dal sottosegretario Mantica a favore della Società Dante Alighieri e dell'ISIAO, ribadisce che il Ministero degli esteri nel suo complesso, prendendo esempio da quanto accade in altri Paesi a cominciare dall'esperienza dell'*Institut du*

Monde Arabe francese, dovrebbe porre maggiore attenzione alla dimensione culturale della politica estera.

Mario BARBI (PD) si congratula con il relatore per l'esauritivo parere da lui formulato e sottolinea l'importanza del lavoro di approfondimento, svolto insieme alla Commissione esteri del Senato, che ha permesso di avere un quadro preciso della situazione.

Rileva come il parere contenga sia indicazioni immediate che auspici per future riforme ed invita quindi il rappresentante del Governo ad osservare da quest'ultima prospettiva le considerazioni svolte circa il finanziamento di enti quali la Società Dante Alighieri e l'ISIAO.

Ritiene invece che si debba procedere immediatamente al reintegro in tabella degli enti non confermati, la cui esclusione altrimenti assumerebbe un carattere punitivo, giudicando non accettabili differimenti motivati da possibili lentezze procedurali.

Franco NARDUCCI (PD) ringrazia il relatore per il lavoro svolto e si dichiara colpito dalla capacità e dalla dignità mostrata nel corso delle audizioni che si sono tenute, sottolineando come un Paese che mantiene tuttora una posizione importante nello scenario economico internazionale non possa destinare risorse così esigue all'analisi delle relazioni internazionali e soprattutto alla diffusione della propria lingua e cultura.

Ritiene che per garantire le risorse per gli enti non confermati e per innalzare il contributo minimo si possano utilizzare le somme non ancora impiegate per i contributi straordinari. Auspica in ogni caso che si possano reperire fondi aggiuntivi attraverso le modifiche che si prospettano alla legge di stabilità.

Francesco TEMPESTINI, chiede chiarimenti al relatore circa la sua posizione rispetto alla proposta del Governo relativa agli enti non confermati. Rinunciando a ogni spunto polemico, invita in particolare il relatore a chiarire se mantiene o meno

le condizioni poste nel parere testé formulato.

Gennaro MALGIERI (PdL), *relatore*, condividendo l'esigenza di assicurare tempestività all'erogazione dei fondi segnalata dal rappresentante del Governo, si dichiara disponibile a riformulare le prime due condizioni nel senso di rinviarne l'attuazione all'esercizio 2011.

Gianpaolo DOZZO (LNP), in attesa di conoscere la valutazione del Governo su tale ultima opzione prospettata dal relatore, osserva in generale come sarebbe stata opportuna una maggiore cautela nella predisposizione della tabella in esame e soprattutto una maggiore attenzione in relazione ai criteri di inclusione, considerando che molti enti di cui allo stato attuale è previsto il finanziamento non rivestono alcuna importanza come supporto all'elaborazione della politica estera italiana. Nel ribadire la sua piena fiducia nella buona fede del sottosegreta-

rio Mantica, giudica comunque insostenibile la situazione risultante.

Stefano STEFANI, *presidente*, essendo ripresi i lavori in Assemblea, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

DELIBERAZIONE DI RILIEVI

Progetto di Programma nazionale di riforma per l'attuazione della Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva – Europa 2020.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO

Schema di decreto ministeriale per la revisione della tabella relativa agli enti a carattere internazionalistico ammessi al contributo annuale ordinario dello Stato per il triennio 2010-2012. (Atto n. 264).

PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

La III Commissione,

esaminato lo schema di decreto ministeriale per la revisione della tabella relativa agli enti a carattere internazionalistico ammessi al contributo annuale ordinario dello Stato per il triennio 2010-2012 (atto n. 264);

valutate le risultanze degli approfondimenti istruttori effettuati con i rappresentanti di tutti gli enti di cui allo schema in esame, nonché degli enti esclusi rispetto alla precedente tabella;

rilevato che il drastico taglio di bilancio introdotto dal DL n. 78/2010 ha ulteriormente messo in evidenza l'inadeguatezza della disciplina vigente, in quanto natura, finalità ed attività degli enti finanziati sul capitolo 1163 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri evidenziano una tale disparità da non consentirne un trattamento coerente;

osservato che l'esame dello schema di decreto in oggetto è inscindibile dal preventivo decreto ministeriale di ripartizione del predetto capitolo, emanato il 30 giugno 2010 e, differentemente dal passato, non trasmesso alle Camere sulla base di un'interpretazione della novella di cui al summenzionato DL che si ritiene infondata e comunque si esclude possa fare da precedente;

richiamata l'assoluta inadeguatezza dello stanziamento in tal modo assegnato alla Società Dante Alighieri rispetto alla

straordinaria funzione di promozione della lingua e della cultura italiana che essa svolge in ogni continente;

ribadita la preoccupazione per le condizioni finanziarie dell'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente, condotto dall'ennesimo taglio di bilancio sull'orlo del fallimento, con il rischio della perdita secca del patrimonio della sua esperienza storico-culturale universalmente riconosciuto come una risorsa per la politica estera italiana;

evidenziato, con stretto riferimento alla tabella di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 948 del 1982, che il relativo inserimento, comportante di fatto la qualificazione ministeriale di «ente internazionalistico», rappresenta la motivazione prevalente per gli enti che ne fanno domanda, anche ai fini di un accreditamento presso altre fonti di finanziamento;

osservato che, rispetto alla legge istitutiva, i criteri di inclusione sono stati interpretati in modo spesso estensivo, contribuendo a determinare l'attuale stato di disomogeneità;

sottolineata al riguardo l'esigenza prioritaria di sostenere le attività squisitamente indirizzate alla ricerca ed alla formazione in quanto maggiormente caratterizzanti per la finalizzazione del contributo ministeriale;

valutata positivamente la tendenza alla differenziazione delle fonti di finanziamento, per molti enti direttamente pro-

porzionale alla riduzione del contributo ministeriale, con particolare apprezzamento per l'utilizzazione dei fondi comunitari;

preso atto che il contributo ministeriale ordinario viene largamente destinato alle spese generali di funzionamento;

rimarcata l'opportunità di un trattamento separato per le organizzazioni internazionali aventi sede in Italia, quali l'UNIDROIT e l'Istituto internazionale di diritto umanitario, per cui la relativa contribuzione dovrebbe essere inserita in altro capitolo di bilancio sul modello dell'IILA (Istituto italo-latinoamericano), stante la persistente validità della loro collocazione nel nostro paese;

ritenuto che gli enti esclusi rispetto alla precedente tabella svolgano attività non meno significative rispetto a quelli inclusi, anche con riferimento all'aggiunta intervenuta di altri sei enti per il nuovo triennio, da considerarsi peraltro come segnale di apertura e di vitalità dell'ambito internazionalistico nel nostro paese;

auspicata, pertanto, la predisposizione di una modifica legislativa che sia ispirata ai seguenti criteri:

a) riconoscimento della qualifica di ente internazionalistico indipendente dalla contribuzione finanziaria;

b) abrogazione della tabella dei contributi ordinari;

c) introduzione dei contributi a programmi pluriennali di servizi aventi carattere continuativo per l'intero periodo, da sottoporsi al previo parere parlamentare, ferma restando al loro interno una percentuale fissa da destinarsi, sul modello europeo, alle spese amministrative;

d) contenimento delle duplicazioni e promozione di sinergie tra enti affini;

e) precisazione e puntualizzazione delle finalità dei contributi ai programmi esclusivamente per la ricerca e la formazione, in via prioritaria (pari ai 3/4 della dotazione), e quindi per la comunicazione e la pubblicazione a mezzo stampa e *on line*;

f) individuazione delle poste di bilancio più adeguate per la Società Dante Alighieri, l'ISIAO, l'UNIDROIT e l'Istituto internazionale di diritto umanitario;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) siano inclusi nella tabella gli enti già presenti in quella precedente e non confermati;

b) l'importo minimo del contributo sia non inferiore a diecimila euro, provvedendo ad attingere i fondi necessari attraverso una rimodulazione di altri capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per il 2010 ovvero una decurtazione corrispondente delle risorse destinate ai contributi straordinari;

c) il Ministero degli affari esteri riferisca annualmente alle Commissioni parlamentari nel dettaglio circa l'assegnazione dei contributi straordinari;

d) i prossimi schemi di decreti ministeriali di ripartizione del capitolo 1163 siano trasmessi alle Camere per il parere di competenza.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2010, relativo all'acquisizione del nuovo siluro pesante per sommergibili U-212A. Atto n. 269 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	51
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	56
Programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2010, relativo all'acquisizione di una unità navale di supporto subacqueo polivalente di ARS/NAI e del relativo supporto logistico. Atto n. 270 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	53
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	58
Programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2010, relativo all'acquisizione e all'integrazione di trentadue (più sedici opzionali) sistemi di osservazione e acquisizione obiettivi (OTS) e di trentadue sistemi completi controcarrò (c/c) di terza generazione con sedici ulteriori predisposizioni e relativo munizionamento operativo, per l'elicottero A129 EES. Atto n. 271 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	53
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	60
Programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2010, relativo all'acquisizione di mortai da 81 millimetri di nuova generazione e del relativo munizionamento, calcolatore balistico per la determinazione dei dati da tiro e supporto logistico. Atto n. 272 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	53
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	62
Programma pluriennale di A/R n. SMD 05/2010, relativo all'acquisizione di dieci nuovi elicotteri di categoria media per l'espletamento della funzione di SAR (<i>search and rescue</i>) militare nazionale (<i>interim solution</i>). Atto n. 273 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	54
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	64
Programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2010, relativo alla realizzazione di un <i>hub</i> aereo nazionale dedicato alla gestione dei flussi, via aerea, di personale e di materiale dal territorio nazionale per i teatri operativi, e viceversa, con tempestività e efficacia. Atto n. 274 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	54
<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	66
Programma pluriennale di A/R n. SMD 07/2010, relativo alla realizzazione di una infrastruttura evoluta (<i>Defence Information Infrastructure – DII</i>) attraverso il parziale sviluppo di sette pacchetti capacitivi nella sola aerea di vertice della Difesa (progetto pilota). Atto n. 275 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	55
<i>ALLEGATO 7 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	68
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	55

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 9 novembre 2010. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 14.05.

Programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2010, relativo all'acquisizione del nuovo siluro pesante per sommergibili U-212A.

Atto n. 269.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo rinviato nella seduta del 27 ottobre 2010.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA, precisa che il suo intervento sarà riferito al complesso dei programmi d'arma in esame. Ciò in quanto alcune osservazioni formulate dai relatori dei programmi all'ordine del giorno appaiono comuni e si riferiscono alle problematiche evidenziate nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sull'acquisizione dei sistemi di armamento, recentemente approvato dalla Commissione Difesa.

Evidenzia, al riguardo, che tali osservazioni potranno trovare una più completa e puntuale trattazione nel cosiddetto « *rolling document* », relativo agli aggiornamenti periodici sull'andamento dei programmi di acquisizione di armamenti, di cui tuttavia non è stata ancora prodotta la prima versione. È comunque nelle condizioni di produrre un documento riepilogativo — che mette a disposizione della Commissione — del totale delle risorse investite nel *procurement* dalla Difesa nel periodo 2010-2020. In esso compare, con riferimento ai programmi presentati alle Commissioni parlamentari, un impegno di spesa nell'anno 2010 molto esiguo, in considerazione del fatto che tali programmi, lanciati nel 2010, non dispiegheranno ef-

fetti di spesa rilevanti per l'anno in corso, ma la loro approvazione entro la fine dell'esercizio finanziario è necessaria proprio in ragione della necessità di attivarli concretamente nei primi mesi del prossimo anno. Ciò giustifica la loro presentazione in coincidenza con lo svolgimento delle procedure parlamentari di approvazione degli strumenti di bilancio. Il documento mira altresì a dar conto, in termini dinamici, delle risorse disponibili, delle capacità di spesa del ministero nel settore, della modulazione delle spese e degli oneri su base annuale e pluriennale, delineando in tal modo l'impiego da parte della Difesa di un modello di pianificazione a debito.

Per quanto riguarda, invece, l'eventuale necessità di ricorrere alla deroga prevista dall'articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, evidenzia come in questa fase non sia possibile fornire chiarimenti ulteriori rispetto a quanto già precisato dal Sottosegretario Crosetto nella seduta del 27 ottobre scorso. Ricorda comunque che l'applicazione del citato articolo e la possibilità di esercitare la facoltà di deroga rientra nelle competenze del Segretario generale della Difesa.

Infine, sottolinea il comportamento di correttezza e rispetto istituzionale mantenuto dal proprio Dicastero nei confronti del Parlamento. Ne è testimonianza il fatto che alle competenti Commissioni sono stati trasmessi — secondo un'interpretazione estensiva della normativa vigente, che si riferisce ai soli programmi « direttamente destinati alla difesa nazionale » e non anche a quelli prettamente infrastrutturali — anche i programmi di tipo infrastrutturale, quando sono stati ritenuti comunque fondamentali per le esigenze strutturali di difesa nazionale. Ad esempio, è oggetto di esame quello relativo alla realizzazione di un Hub aereo nazionale dedicato alla gestione dei flussi, via aerea, di personale e di materiale dal territorio nazionale per i teatri operativi e viceversa. Inoltre, un'ulteriore esempio di rispetto del ruolo parlamentare si è avuto nel corso di quest'anno quando, a sua memoria per la prima volta, un programma già

sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari e successivamente tolto dalla pianificazione, è stato oggetto di un apposito decreto di annullamento da parte del Ministro, con la implicita conseguenza che, ove lo si intenda riproporre, esso dovrà nuovamente essere sottoposto al vaglio parlamentare.

Antonio RUGGHIA (PD), svolgendo valutazioni comuni a tutti gli atti posti in discussione, ricorda preliminarmente che sul tema dell'acquisizione dei sistemi d'arma si è svolta un'articolata indagine conoscitiva, i cui esiti sono adesso condensati in un documento conclusivo che, in modo condivisibile, è stato esplicitamente richiamato dai relatori anche nelle relazioni introduttive. In quel documento veniva essenzialmente manifestata l'esigenza di poter valutare i singoli programmi d'arma sulla base di ampi elementi conoscitivi e del più completo apparato informativo possibile. In ragione di una maggiore efficacia dei lavori parlamentari, si era anche ipotizzata la costituzione di un Comitato permanente all'interno della Commissione difesa, cui affidare, tra l'altro, compiti di controllo e monitoraggio nel settore dell'acquisizione dei sistemi d'arma.

Pur apprezzando l'intento di chiarificazione del rappresentante del Governo, a suo avviso non si sono però realizzate le condizioni per una consapevole deliberazione parlamentare in materia e, pertanto, dichiara l'intenzione del suo Gruppo, comprensivo della delegazione radicale all'interno del Partito democratico, di non partecipare alle votazioni.

Tale posizione non si connette ad una valutazione di merito sui singoli programmi – su ciascuno dei quali avrebbe peraltro specifiche considerazioni da formulare – quanto piuttosto ad una critica di portata generale in ordine all'assenza di una effettiva strategia governativa nel settore. Da parte sua vi è piena consapevolezza dell'opportunità di configurare un nuovo modello di difesa, che tenga anche conto della situazione di difficoltà economica del Paese e che, proprio per questo,

vadano operate scelte coraggiose e mirate. Riscontra, invece, una mancanza di reale programmazione e una palese incapacità di interloquire sul nuovo modello di difesa, proseguendo la discussione iniziata, ma poi interrotta, lo scorso mese di gennaio con le comunicazioni del Ministro della difesa sui lavori della Commissione governativa di alta consulenza per la ridefinizione del sistema di Difesa e sicurezza nazionale, i cui esiti furono già allora valutati deludenti dal suo Gruppo. Sottolinea come l'attenzione agli aspetti della programmazione sia essenziale per evitare uno spreco di denaro pubblico che invece rischia di avvenire quando si acquisiscono armamenti senza avere le risorse necessarie per la manutenzione e la formazione del personale.

Infine, con riferimento specifico ai programmi d'arma oggetto della seduta, censura l'assenza nella documentazione di accompagnamento della necessarie informazioni sulla ripartizione annua dell'onere finanziario. Né si precisa se si intenda ricorrere alla deroga prevista dall'articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in caso affermativo, quali ne siano le ragioni. Su quest'ultimo punto deve evidenziare che la scelta del soggetto attuatore è un momento particolarmente delicato della procedura di acquisizione e che l'ennesimo ricorso alla « deroga per ragioni di sicurezza » alla disciplina ordinaria richiede il massimo rigore per evitare censure sul piano del rispetto della normativa comunitaria.

Salvatore CICU (Pdl), invita i colleghi dell'opposizione a rivalutare la loro posizione alla luce dei chiarimenti forniti dall'Esecutivo, cui si deve riconoscere di aver improntato un rapporto di corretta collaborazione con il Parlamento. È noto che il sistema di *procurement* militare non ha una semplice dimensione nazionale ma si riflette in contesti europei ed internazionali ed è un sistema ormai consolidato da numerosi anni. Non vi è stata da parte della maggioranza o del Governo la volontà di negare l'esigenza di intervenire su questo sistema consolidato, anche per as-

sicurare maggior trasparenza e un più serrato passaggio di informazioni tra l'Esecutivo e le Camere. Il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva, richiamato dall'onorevole Ruggia, afferma chiaramente quali rimedi adottare – ivi compresi l'attivazione di un Comitato permanente in seno alla Commissione Difesa ed il costante coinvolgimento della Commissione Attività produttive – per valutare in modo compiuto i programmi d'arma nella loro vera dimensione, non solo militare ma anche industriale. In questa sede, deve in ogni caso essere evidenziata la portata dei programmi d'arma presentati dal Governo che denotano un'attenta programmazione delle necessità nel quadro degli impegni militari nazionali ed internazionali.

Filippo ASCIERTO (PdL), *relatore*, nel ricordare che nella propria relazione introduttiva aveva posto specifici quesiti al Governo, sulla base dei chiarimenti forniti ritiene di formulare una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2010, relativo all'acquisizione di una unità navale di supporto subacqueo polivalente di ARS/NAI e del relativo supporto logistico.

Atto n. 270.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo rinviato nella seduta del 27 ottobre 2010.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA richiama i contenuti del suo intervento sull'atto n. 269.

Giulio MARINI (PdL), preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del

Governo formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2010, relativo all'acquisizione e all'integrazione di trentadue (più sedici opzionali) sistemi di osservazione e acquisizione obiettivi (OTS) e di trentadue sistemi completi controcarro (c/c) di terza generazione con sedici ulteriori predisposizioni e relativo munizionamento operativo, per l'elicottero A129 EES.

Atto n. 271.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo rinviato nella seduta del 27 ottobre 2010.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA richiama, anche in relazione al programma d'armi in oggetto, i contenuti del suo intervento sull'atto n. 269.

Gianfranco PAGLIA (FLI), *relatore*, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante dell'Esecutivo, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2010, relativo all'acquisizione di mortai da 81 millimetri di nuova generazione e del relativo munizionamento, calcolatore balistico per la determinazione dei dati da tiro e supporto logistico.

Atto n. 272.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo rinviato nella seduta del 27 ottobre 2010.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA richiama, anche in relazione al programma d'armi in oggetto, i contenuti del suo intervento sull'atto n. 269.

Giorgio HOLZMANN (PdL), *relatore*, nel ritenere esaurienti le delucidazioni fornite dal Governo, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Programma pluriennale di A/R n. SMD 05/2010, relativo all'acquisizione di dieci nuovi elicotteri di categoria media per l'espletamento della funzione di SAR (search and rescue) militare nazionale (interim solution).

Atto n. 273.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo rinviato nella seduta del 27 ottobre 2010.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA richiama, anche in relazione al programma d'armi in oggetto, i contenuti del suo intervento sull'atto n. 269.

Franco GIDONI (LNP), *relatore*, valutata positivamente la precisazione del sottosegretario Crosetto in merito alla non sovrapposizione tra il programma in oggetto e quello riferito alle Capitanerie di Porto – di cui all'articolo 3-bis, commi 1 e 2, della legge n. 166 del 2009, nonché gli ulteriori chiarimenti del sottosegretario Cossiga, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2010, relativo alla realizzazione di un hub aereo nazionale dedicato alla gestione dei flussi, via aerea, di personale e di materiale dal territorio nazionale per i teatri operativi, e viceversa, con tempestività e efficacia.

Atto n. 274.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo rinviato nella seduta del 27 ottobre 2010.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, chiede al Governo di esplicitare le ragioni per le quali si sia assunta la determinazione di sviluppare il progetto nell'aeroporto di Pisa.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA nel richiamare, anche in relazione al programma d'armi in oggetto, i contenuti del suo intervento sull'atto n. 269, precisa che su tale area sono già presenti infrastrutture specializzate per la gestione del trasporto di materiale e personale.

Roberto SPECIALE (PdL), *relatore*, prende atto con rammarico della decisione del gruppo del Partito democratico di non partecipare alla votazione su nessun programma d'armi, atteso che su quello in oggetto sarebbe stata auspicabile una larga convergenza delle forze parlamentari, riguardando importanti progetti infrastrutturali. Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 6*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Programma pluriennale di A/R n. SMD 07/2010, relativo alla realizzazione di una infostruttura evoluta (*Defence Information Infrastructure - DII*) attraverso il parziale sviluppo di sette pacchetti capacitivi nella sola area di vertice della Difesa (progetto pilota).

Atto n. 275.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo rinviato nella seduta del 27 ottobre 2010.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA richiama, anche in relazione al programma d'armi in oggetto, i contenuti del suo intervento sull'atto n. 269.

Luciano ROSSI (PdL), *relatore*, nel ritenere esaustive le informazioni rese dal sottosegretario Cossiga, e sottolineando l'importanza strategica del progetto pilota volto alla realizzazione di una infostruttura evoluta, formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 7*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

ALLEGATO 1

Programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2010, relativo all'acquisizione del nuovo siluro pesante per sommergibili U-212° (Atto n. 269).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IV Commissione Difesa,

esaminato il Programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2010, relativo all'acquisizione del nuovo siluro pesante per sommergibili U-212A, su cui è stato richiesto il parere delle competenti Commissioni parlamentari in virtù del disposto dell'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66;

premesso che:

il programma in oggetto è finalizzato all'acquisizione di un nuovo siluro pesante, comprensivo del correlato supporto logistico, ed all'integrazione dello stesso a bordo dei sommergibili classe U-212A;

il nuovo siluro pesante consentirà di sostituire la versione attualmente in linea, vale a dire il siluro A-184 mod. 3, concepito alla fine degli anni '70 e sottoposto ad aggiornamento tecnologico nel 2000, le cui capacità non sono suscettibili di ulteriore ammodernamento, non risultando più congruenti con le esigenze dettate dallo scenario attuale di riferimento caratterizzato dalla presenza di un tipo di minaccia tanto convenzionale quanto asimmetrica;

il costo stimato del programma ammonta complessivamente a circa 87,5 milioni di euro, per il periodo 2010-2019;

il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sull'acquisizione dei sistemi di armamento, approvato dalla Commissione Difesa, nella seduta del 13 ottobre 2010, ha evidenziato, tra l'altro, la necessità di ampliare il corredo informativo dei pro-

grammi d'arma con riferimento ad alcuni aspetti particolarmente utili ai fini della valutazione dei programmi stessi sotto il profilo finanziario e della loro conformità alla disciplina comunitaria, quali la ripartizione annua dell'onere, i tempi di consegna, l'eventuale ricorso alla deroga di cui all'articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

preso atto dei chiarimenti del Governo secondo cui:

la documentazione trasmessa in allegato al programma non contiene gli ulteriori elementi di valutazione richiesti dalla Commissione in ossequio ai contenuti del citato documento conclusivo dell'indagine conoscitiva in materia, in quanto predisposta prima dell'approvazione dello stesso;

non sono state fornite informazioni in ordine al riparto annuale dell'onere né sui tempi di consegna in quanto il processo di definizione degli impatti derivanti dalle consegne dei sistemi d'armamento può realisticamente trovare avvio solo in fasi successive rispetto all'approvazione politica preliminare dei programmi, ossia quando i fattori industriali, contrattuali ed amministrativi sono individuati e definiti, mentre la contabilizzazione delle spese avviene sulla base delle convenzioni fra la Ragioneria generale dello Stato, l'Istat e lo stato maggiore della Difesa, in attuazione delle disposizioni e direttive sull'argomento emanate da Eurostat;

solo nella fase di realizzazione – una volta definite le modalità tecnico-amministrative dirette all'individuazione del soggetto realizzatore – si avrà piena conoscenza dell'eventuale necessità di avvalersi della deroga prevista dal richiamato articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

preso atto della disponibilità dell'Esecutivo a fornire, in un momento successivo, le ulteriori informazioni che si ritengono necessarie, anche mediante l'aggiornamento del *rolling document*, strumento cui il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva effettuata sulla materia affida un ruolo determinante nelle procedure

parlamentari di controllo sui programmi di armamento;

ribadito che la Commissione, come espressamente indicato nelle conclusioni del citato documento, ritiene di prioritaria importanza che nella documentazione trasmessa sia precisato se si intenda ricorrere alla deroga prevista dall'articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, anche per esigenze di segretezza, indicandone le ragioni;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2010, relativo all'acquisizione di una unità navale di supporto subacqueo polivalente di ARS/NAI e del relativo supporto logistico (Atto n. 270).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa,

esaminato il Programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2010, relativo all'acquisizione di un'unità navale di supporto subacqueo polivalente di ARS/NAI e del relativo supporto logistico,

premesso che:

il programma in oggetto è finalizzato all'acquisizione di un'unità navale di supporto subacqueo polivalente con compiti di ricerca e soccorso e di appoggio incursori, nonché del relativo supporto logistico;

la moderna piattaforma è destinata a sostituire la Nave Anteo, attualmente in servizio e giunta, ormai, al termine della sua vita operativa;

il costo stimato del programma ammonta complessivamente a 125 milioni di euro, per il periodo 2010-2017, mentre la costruzione dell'unità navale dovrebbe essere avviata nel 2011 e concludersi nel 2015;

il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva svolta dalla IV Commissione della Camera dei deputati sui programmi d'arma e sull'attuazione della legge n. 436 del 1988, approvato nella seduta del 13 ottobre 2010, ha evidenziato la necessità di ampliare il corredo informativo dei programmi d'arma con riferimento ad aspetti quali la ripartizione annua dell'onore; l'eventuale articolazione del programma in diversi moduli di consegna; l'eventuale ricorso alla deroga prevista per ragioni di

sicurezza nazionale dell'articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

preso atto dei chiarimenti del Governo secondo cui:

la documentazione trasmessa in allegato al programma non contiene gli ulteriori elementi di valutazione richiesti dalla Commissione in ossequio ai contenuti del citato documento conclusivo dell'indagine conoscitiva in materia, in quanto predisposta prima dell'approvazione dello stesso;

non sono state fornite informazioni in ordine al riparto annuale dell'onere né sui tempi di consegna in quanto il processo di definizione degli impatti derivanti dalle consegne di sistemi d'armamento può realisticamente trovare avvio solo in fasi successive rispetto all'approvazione politica preliminare dei programmi, ossia quando i fattori industriali, contrattuali ed amministrativi sono individuati e definiti, mentre la contabilizzazione delle spese avviene sulla base delle convenzioni fra la Ragioneria generale dello Stato, l'Istat e lo stato maggiore della Difesa, in attuazione delle disposizioni e delle direttive sull'argomento emanante da Eurostat;

solo nella fase di realizzazione – una volta definite le modalità tecnico-amministrative dirette all'individuazione del soggetto realizzatore – si avrà piena conoscenza dell'eventuale necessità di avvalersi della deroga prevista dal richiamato articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

la previsione relativa all'inizio del programma nel 2010 ed alla sua conclusione nel 2017 implica che gli oneri finanziari previsti per l'anno 2010 si riferiscono alla sola fase di studio della riduzione del rischio, mentre l'acquisizione del supporto tecnologico sarà ultimata nel 2017;

preso atto della disponibilità dell'Esecutivo a fornire, in un momento successivo, le ulteriori informazioni che si ritengono necessarie, anche mediante l'aggiornamento del *rolling document*, strumento cui il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva effettuata sulla materia affida un ruolo determinante nelle procedure

parlamentari di controllo sui programmi di armamento;

ribadito che la Commissione, come espressamente indicato nelle conclusioni del citato documento, ritiene di prioritaria importanza che nella documentazione trasmessa sia precisato se si intenda ricorrere alla deroga prevista dall'articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, anche per esigenze di segretezza, indicandone le ragioni;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

Programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2010, relativo all'acquisizione e all'integrazione di trentadue (più sedici opzionali) sistemi di osservazione e acquisizione obiettivi (OTS) e di trentadue sistemi completi controcarro (c/c) di terza generazione con sedici ulteriori predisposizioni e relativo munizionamento operativo, per l'elicottero A129 EES (Atto n. 271).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa,

esaminato il Programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2010, relativo all'acquisizione di 32 sistemi di osservazione e acquisizione obiettivi (OTS) e di 32 sistemi contro-carro di terza generazione, per l'elicottero A129 con sedici ulteriori predisposizioni e relativo munizionamento operativo, per l'elicottero A129 EES;

premessi che:

il programma in oggetto è finalizzato all'acquisizione e all'integrazione, per l'elicottero A129 Mangusta, di 32 sistemi di osservazione e acquisizione obiettivi (OTS), con l'opzione per ulteriori 16, e di 32 sistemi completi contro-carro *Spike* di terza generazione, con 16 ulteriori predisposizioni e relativo munizionamento operativo;

secondo quanto riporta la nota illustrativa che accompagna il programma, il nuovo sistema di OTS dovrà corrispondere alle esigenze createsi nei nuovi scenari di impiego degli elicotteri, in situazioni caratterizzate da fluidità e indeterminazione della posizione delle forze amiche e nemiche, soprattutto in presenza di popolazione civile, consentendo di soddisfare i requisiti di discriminazione combattenti/non combattenti e obiettivi amici/non amici e di fornire capacità di scoperta, riconoscimento e identificazione, mantenendosi a distanza di sicurezza dai sistemi d'arma nemici;

il sistema controcarro *Spike* di terza generazione, invece, sempre secondo la citata nota illustrativa, dovrà sostituire l'attuale sistema *Tow* che, stando alla nota illustrativa allegata al programma, risulta superato per portata e per sistema di guida;

il costo stimato del programma ammonta complessivamente a circa 200 milioni di euro, per il periodo 2010-2014, mentre la Nota aggiuntiva per l'anno 2011 prevede che il programma sia completato nel 2017;

il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva svolta dalla IV Commissione della Camera dei deputati sui programmi d'arma e sull'attuazione della legge n. 436 del 1988, approvato nella seduta del 13 ottobre 2010, ha evidenziato la necessità di ampliare il corredo informativo dei programmi d'arma con riferimento ad aspetti quali la ripartizione annua dell'onore; i tempi di consegna; l'eventuale ricorso alla deroga prevista per ragioni di sicurezza nazionale dell'articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

preso atto dei chiarimenti del Governo secondo cui:

la documentazione trasmessa in allegato al programma non contiene gli ulteriori elementi di valutazione richiesti dalla Commissione in ossequio ai contenuti del citato documento conclusivo del-

l'indagine conoscitiva in materia, in quanto predisposta prima dell'approvazione dello stesso;

non sono state fornite informazioni in ordine al riparto annuale dell'onere né sui tempi di consegna in quanto il processo di definizione degli impatti derivanti dalle consegne di sistemi d'armamento può realisticamente trovare avvio solo in fasi successive rispetto all'approvazione politica preliminare dei programmi, ossia quando i fattori industriali, contrattuali ed amministrativi sono individuati e definiti, mentre la contabilizzazione delle spese avviene sulla base delle convenzioni fra la Ragioneria generale dello Stato, l'Istat e lo stato maggiore della Difesa, in attuazione delle disposizioni e direttive sull'argomento emanate da Eurostat;

il termine previsto per la conclusione del programma si riferisce all'acquisizione del bene, e non alla disponibilità operativa che potrebbe essere suscettibile di aggiornamenti discendenti dal perfezionamento dell'attività tecnico-amministrativa, mentre il termine riportato nella Nota aggiuntiva considera anche il supporto logistico, per complessivi cinque anni dalla consegna dei primi mezzi;

solo nella fase di realizzazione – una volta definite le modalità tecnico-amministrative dirette all'individuazione del soggetto realizzatore – si avrà piena conoscenza dell'eventuale necessità di avvalersi della deroga prevista dal richiamato articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

preso atto della disponibilità dell'Esecutivo a fornire, in un momento successivo, le ulteriori informazioni che si ritengono necessarie, anche mediante l'aggiornamento del *rolling document*, strumento cui il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva effettuata sulla materia affida un ruolo determinante nelle procedure parlamentari di controllo sui programmi di armamento;

ribadito che la Commissione, come espressamente indicato nelle conclusioni del citato documento, ritiene di prioritaria importanza che nella documentazione trasmessa sia precisato se si intenda ricorrere alla deroga prevista dall'articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, anche per esigenze di segretezza, indicandone le ragioni;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 4

Programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2010, relativo all'acquisizione di mortai da 81 millimetri di nuova generazione e del relativo munizionamento, calcolatore balistico per la determinazione dei dati da tiro e supporto logistico (Atto n. 272).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa,

esaminato il Programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2010, relativo all'acquisizione di mortai da 81 millimetri di nuova generazione e del relativo munizionamento, calcolatore balistico per la determinazione dei dati da tiro e supporto logistico,

premesso che:

il programma in oggetto è finalizzato all'acquisizione di 271 mortai da 81 millimetri di nuova generazione, nonché del relativo munizionamento, calcolatore balistico per la determinazione dei dati da tiro e supporto logistico;

lo scopo del programma, come risulta dalla nota illustrativa che accompagna la richiesta di parere, è quello di elevare le capacità operative delle unità terrestri attualmente impiegate nei diversi teatri operativi, dotandole di materiali idonei a soddisfare le esigenze operative tipiche sia degli scenari di guerra, sia di operazioni in risposta alle crisi, in operazioni difensive, offensive, convenzionali e/o speciali;

il costo stimato del programma ammonta complessivamente in 22,3 milioni di euro, per il periodo 2010-2013;

il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva svolta dalla IV Commissione della Camera dei deputati sui programmi d'arma e sull'attuazione della legge n. 436 del 1988, approvato nella seduta del 13 ottobre 2010, ha evidenziato la necessità di

ampliare il corredo informativo dei programmi d'arma con riferimento ad aspetti quali la ripartizione annua dell'onore, i tempi di consegna del sistema di armamento, l'eventuale ricorso alla deroga prevista per ragioni di sicurezza nazionale dell'articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

preso atto dei chiarimenti del Governo secondo cui:

la documentazione trasmessa in allegato al programma non contiene gli ulteriori elementi di valutazione richiesti dalla Commissione in ossequio ai contenuti del citato documento conclusivo dell'indagine conoscitiva in materia, in quanto predisposta prima dell'approvazione dello stesso;

non sono state fornite informazioni in ordine al riparto annuale dell'onere né sui tempi di consegna in quanto il processo di definizione degli impatti derivanti dalle consegne di sistemi d'armamento può realisticamente trovare avvio solo in fasi successive rispetto all'approvazione politica preliminare dei programmi, ossia quando i fattori industriali, contrattuali ed amministrativi sono individuati e definiti, mentre la contabilizzazione delle spese avviene sulla base delle convenzioni fra la Ragioneria generale dello Stato, l'Istat e lo stato maggiore della Difesa, in attuazione delle disposizioni e direttive sull'argomento emanate da Eurostat;

il programma in oggetto è ricompreso, unitamente agli oneri iniziali per il

relativo avvio, nel complessivo stanziamento di 88,5 milioni di euro, previsto dalla Nota aggiuntiva 2010, destinato all'« Armamento ed equipaggiamento per unità e forze » (pagina II-1.D/8), nei termini compiutamente espressi, su base pluriennale, nella documentazione allegata;

solo nella fase di realizzazione – una volta definite le modalità tecnico-amministrative dirette all'individuazione del soggetto realizzatore – si avrà piena conoscenza dell'eventuale necessità di avvalersi della deroga prevista dal richiamato articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

preso atto della disponibilità dell'Esecutivo a fornire, in un momento successivo, le ulteriori informazioni che si ritengono necessarie, anche mediante l'aggior-

namento del *rolling document*, strumento cui il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva effettuata sulla materia affida un ruolo determinante nelle procedure parlamentari di controllo sui programmi di armamento;

ribadito che la Commissione, come espressamente indicato nelle conclusioni del citato documento, ritiene di prioritaria importanza che nella documentazione trasmessa sia precisato se si intenda ricorrere alla deroga prevista dall'articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, anche per esigenze di segretezza, indicandone le ragioni;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 5

Programma pluriennale di A/R n. SMD 05/2010, relativo all'acquisizione di dieci nuovi elicotteri di categoria media per l'espletamento della funzione di SAR (*search and rescue*) militare nazionale (*interim solution*) (Atto n. 273).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa,

esaminato il Programma pluriennale di A/R n. SMD 05/2010, relativo all'acquisizione di 10 elicotteri di categoria media con funzioni SAR (*search and rescue*) militare nazionale (*interim solution*),

premesso che:

il programma in oggetto è finalizzato all'acquisizione, per l'Aeronautica militare, di 10 nuovi elicotteri di categoria media nel ruolo SAR (*Search and rescue* – Ricerca e soccorso), da utilizzarsi in ambienti operativi caratterizzati dall'assenza di minaccia e circoscritti al teatro nazionale o limitrofo;

secondo quanto riporta la nota illustrativa che lo correda, il citato programma costituisce una soluzione ponte (*ad interim*), nell'attesa che sia definito un programma relativo ad un futuro elicottero che, ferme restando le capacità operative già implementate, sia militarmente impiegato *ad hoc* nei moderni scenari, nonché dotato di più ampie dotazioni capacitive;

la durata di tale soluzione ponte non viene precisata dalla nota illustrativa che non fornisce alcuna indicazione in merito al momento in cui sarà presumibilmente definito il programma relativo al nuovo elicottero, ma si limita incidentalmente a sottolineare che nello scenario di un possibile futuro *buy-back* delle macchine a favore di un nuovo elicottero, il supporto logistico dell'elicottero in argomento dovrà

essere assicurato dalla ditta almeno fino ai cinque anni successivi alla consegna dei singoli elicotteri;

il costo stimato del programma ammonta complessivamente a 200 milioni di euro, per il periodo 2010-2018, mentre la nota aggiuntiva si riferisce ad una spesa da realizzarsi entro il 2016;

il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva svolta dalla IV Commissione della Camera dei deputati sui programmi d'arma e sull'attuazione della legge n. 436 del 1988, approvato nella seduta del 13 ottobre 2010, ha evidenziato la necessità di ampliare il corredo informativo dei programmi d'arma con riferimento ad aspetti quali la ripartizione annua dell'onore; l'eventuale ricorso alla deroga prevista per ragioni di sicurezza nazionale dell'articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

preso atto dei chiarimenti del Governo secondo cui:

la documentazione trasmessa in allegato al programma non contiene gli ulteriori elementi di valutazione richiesti dalla Commissione in ossequio ai contenuti del citato documento conclusivo dell'indagine conoscitiva in materia, in quanto predisposta prima dell'approvazione dello stesso;

non sono state fornite informazioni in ordine al riparto annuale dell'onere in quanto il processo di definizione degli impatti derivanti dalle consegne di sistemi

d'armamento può realisticamente trovare avvio solo in fasi successive rispetto all'approvazione politica preliminare dei programmi, ossia quando i fattori industriali, contrattuali ed amministrativi sono individuati e definiti;

il presente programma risulta digiunto da quello finanziato dall'articolo 3-bis, commi 1 e 2, della legge n. 166 del 2009, che attiene allo svolgimento di compiti istituzionali della Capitaneria di Porto, esclusivamente riferiti alle attività in mare (ricerca, soccorso, monitoraggio pesca e traffico mercantile, eccetera) e non al servizio di soccorso aereo per attività militari su tutta l'area delimitata dallo spazio aereo di competenza nazionale nonché per il concorso alle attività di salvaguardia della vita umana (trasporto ammalati in imminente pericolo di vita, ricerca e soccorso di dispersi, eccetera) e di protezione civile in caso di pubbliche calamità.

solo nella fase di realizzazione – una volta definite le modalità tecnico-amministrative dirette all'individuazione del soggetto realizzatore – si avrà piena cono-

scenza dell'eventuale necessità di avvalersi della deroga prevista dal richiamato articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

preso atto della disponibilità dell'Esecutivo a fornire, in un momento successivo, le ulteriori informazioni che si ritengono necessarie, anche mediante l'aggiornamento del *rolling document*, strumento cui il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva effettuata sulla materia affida un ruolo determinante nelle procedure parlamentari di controllo sui programmi di armamento;

ribadito che la Commissione, come espressamente indicato nelle conclusioni del citato documento, ritiene di prioritaria importanza che nella documentazione trasmessa sia precisato se si intenda ricorrere alla deroga prevista dall'articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, anche per esigenze di segretezza, indicandone le ragioni;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 6

Programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2010, relativo alla realizzazione di un *hub* aereo nazionale dedicato alla gestione dei flussi, via aerea, di personale e di materiale dal territorio nazionale per i teatri operativi, e viceversa, con tempestività e efficacia (Atto n. 274).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa,

esaminato il Programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2010, relativo alla realizzazione di un *hub* aereo nazionale dedicato alla gestione dei flussi, via aerea, di personale e di materiale dal territorio nazionale per i teatri operativi, e viceversa, con tempestività e efficacia,

premessi che:

il programma in esame prevede la realizzazione di un *hub* aereo nazionale dedicato alla gestione dei flussi, via aerea, di personale e di materiale dal territorio nazionale per i teatri operativi, e viceversa;

come precisato dalla nota illustrativa che correda il programma, l'*hub* aereo nazionale dovrà essere in grado di assicurare il collegamento con le principali linee di viabilità (navale, ferroviaria e stradale); ricevere e gestire vettori da trasporto aereo, militari e civili, sia cargo sia passeggeri, di grandi e medie dimensioni; gestire la ricezione, stoccaggio e smistamento dei materiali da movimentare; preparare e curare l'allestimento del carico, incluso i carichi di merci pericolose, nonché la ricezione, il controllo, lo stazionamento, il transito e la movimentazione di passeggeri e bagagli; applicare e vigilare sul rispetto dei protocolli nazionali e internazionali in campo doganale e sanitario;

il costo stimato del programma ammonta complessivamente a 63 milioni di

euro, di cui 37 per le infrastrutture e 26 per i mezzi e i materiali, per il periodo 2010-2013;

il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva svolta dalla IV Commissione della Camera dei deputati sui programmi d'arma e sull'attuazione della legge n. 436 del 1988, approvato nella seduta del 13 ottobre 2010, ha evidenziato la necessità di ampliare il corredo informativo dei programmi d'arma con riferimento ad aspetti quali la ripartizione annua dell'onore; l'eventuale articolazione del programma in diversi moduli di consegna; le modalità con le quali si procederà all'individuazione dei soggetti realizzatori dell'*hub*; l'eventuale ricorso alla deroga prevista per ragioni di sicurezza nazionale dell'articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

preso atto dei chiarimenti del Governo secondo cui:

la documentazione trasmessa in allegato al programma non contiene gli ulteriori elementi di valutazione richiesti dalla Commissione in ossequio ai contenuti del citato documento conclusivo dell'indagine conoscitiva in materia, in quanto predisposta prima dell'approvazione dello stesso;

non sono state fornite informazioni in ordine al riparto annuale dell'onere né sui tempi di consegna in quanto il processo di definizione degli impatti derivanti dalle consegne di sistemi d'armamento

può realisticamente trovare avvio solo in fasi successive rispetto all'approvazione politica preliminare dei programmi, ossia quando i fattori industriali, contrattuali ed amministrativi sono individuati e definiti, mentre la contabilizzazione delle spese avviene sulla base delle convenzioni fra la Ragioneria generale dello Stato, l'Istat e lo stato maggiore della Difesa, in attuazione delle disposizioni e direttive sull'argomento emanate da Eurostat;

solo nella fase di realizzazione – una volta definite le modalità tecnico-amministrative dirette all'individuazione del soggetto realizzatore – si avrà piena conoscenza dell'eventuale necessità di avvalersi della deroga prevista dal richiamato articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

preso atto della disponibilità dell'Esecutivo a fornire, in un momento succes-

sivo, le ulteriori informazioni che si ritengono necessarie, anche mediante l'aggiornamento del *rolling document*, strumento cui il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva effettuata sulla materia affida un ruolo determinante nelle procedure parlamentari di controllo sui programmi di armamento;

ribadito che la Commissione, come espressamente indicato nelle conclusioni del citato documento, ritiene di prioritaria importanza che nella documentazione trasmessa sia precisato se si intenda ricorrere alla deroga prevista dall'articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, anche per esigenze di segretezza, indicandone le ragioni;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 7

Programma pluriennale di A/R n. SMD 07/2010, relativo alla realizzazione di una infostruttura evoluta (*Defence Information Infrastructure* – DII) attraverso il parziale sviluppo di sette pacchetti capacitivi nella sola area di vertice della Difesa (progetto pilota) (Atto n. 275).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa,

esaminato il Programma pluriennale di A/R n. SMD 07/2010, relativo alla realizzazione di una infostruttura evoluta (DII) attraverso il parziale sviluppo di sette pacchetti capacitivi nella sola area di vertice della Difesa (progetto pilota),

premesso che:

il programma in esame ha lo scopo di realizzare, attraverso il parziale sviluppo di sette pacchetti capacitivi individuati degli obiettivi di forza della NATO, una infostruttura evoluta e interoperabile con le reti degli altri paesi alleati (*Defence Information Infrastructure* – DII);

la costituzione di una infostruttura evoluta «*Network Enabled*», che supporterà i sistemi C4ISTAR, si rende necessaria per la trasformazione net-centrica dello strumento militare, elemento essenziale ed abilitante per la pianificazione e la condotta delle operazioni;

il costo stimato del programma ammonta complessivamente a 236 milioni di euro, per il periodo 2010-2014;

il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva svolta dalla IV Commissione della Camera dei deputati sui programmi d'arma e sull'attuazione della legge n. 436 del 1988, approvato nella seduta del 13 ottobre 2010, ha evidenziato la necessità di ampliare il corredo informativo dei programmi d'arma con riferimento ad aspetti quali la ripartizione annua dell'onore;

l'eventuale ricorso alla deroga prevista per ragioni di sicurezza nazionale dell'articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

preso atto dei chiarimenti del Governo secondo cui:

la documentazione trasmessa in allegato al programma non contiene gli ulteriori elementi di valutazione richiesti dalla Commissione in ossequio ai contenuti del citato documento conclusivo dell'indagine conoscitiva in materia, in quanto predisposta prima dell'approvazione dello stesso;

non sono state fornite informazioni in ordine al riparto annuale dell'onere né sui tempi di consegna in quanto il processo di definizione degli impatti derivanti dalle consegne di sistemi d'armamento può realisticamente trovare avvio solo in fasi successive rispetto all'approvazione politica preliminare dei programmi, ossia quando i fattori industriali, contrattuali ed amministrativi sono individuati e definiti, mentre la contabilizzazione delle spese avviene sulla base delle convenzioni fra la Ragioneria generale dello Stato, l'Istat e lo stato maggiore della Difesa, in attuazione delle disposizioni e direttive sull'argomento emanate da Eurostat;

solo nella fase di realizzazione – una volta definite le modalità tecnico-amministrative dirette all'individuazione del soggetto realizzatore – si avrà piena conoscenza dell'eventuale necessità di avvalersi

della deroga prevista dal richiamato articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

preso atto della disponibilità dell'Esecutivo a fornire, in un momento successivo, le ulteriori informazioni che si ritengano necessarie, anche mediante l'aggiornamento del *rolling document*, strumento cui il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva effettuata sulla materia affida un ruolo determinante nelle procedure parlamentari di controllo sui programmi di armamento;

ribadito che la Commissione, come espressamente indicato nelle conclusioni del citato documento, ritiene di prioritaria importanza che nella documentazione trasmessa sia precisato se si intenda ricorrere alla deroga prevista dall'articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, anche per esigenze di segretezza, indicandone le ragioni;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/111/CE, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati ad organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi. Atto n. 286 (Rilievi alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	71
Schema di regolamento ministeriale recante istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici. Atto n. 283 (Rilievi alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Rilievi</i>)	71
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di deliberazione approvata)</i>	81
Schema di regolamento recante modifiche al regolamento di istituzione del fondo per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, di cui al decreto ministeriale 20 settembre 2000, n. 351. Atto n. 280 (Rilievi alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	73
Schema di regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43. Atto n. 281 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	74

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di delibera del CIPE n. 31/2010, concernente « Decreto-legge n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008, articolo 6- <i>quinquies</i> . Riprogrammazione del Fondo infrastrutture ». Atto n. 268 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	76
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province, ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42. Atto n. 240 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	79
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di parere predisposta dal relatore)</i>	82
<i>ALLEGATO 3 (Proposta di parere alternativo presentata dagli onorevoli Ciccanti e Occhiuto)</i>	88
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	80

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 9 novembre 2010. — Presidenza
del presidente Giancarlo GIORGETTI. —

Interviene il sottosegretario per l'economia
e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 13.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/111/CE, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati ad organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi.

Atto n. 286.

(Rilievi alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Valutazione favorevole).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, illustra il contenuto dello schema di decreto legislativo, il quale, in esecuzione della contenuta nella legge comunitaria per il 2009, dà attuazione alla direttiva 2009/111/CE del 16 settembre 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE, 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati ad organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi. Nel segnalare che lo schema reca una clausola di invarianza ed è corredato di relazione tecnica, ritiene che il provvedimento non presenti profili finanziari problematici.

Osserva, infatti, che lo schema prevede, fra l'altro, che la Banca d'Italia istituisca collegi di supervisori e partecipi a collegi istituiti dalle autorità di vigilanza europee e di altri Stati membri, segnalando che la Banca d'Italia non fa parte degli enti inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche i cui bilanci rilevano ai fini della compilazione del conto economico consolidato.

Propone, pertanto, di esprimere una valutazione favorevole sullo schema.

Il sottosegretario Sonia VIALE concorda con la proposta del presidente.

La Commissione approva la proposta formulata dal presidente in sostituzione del relatore.

Schema di regolamento ministeriale recante istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici.

Atto n. 283.

(Rilievi alla XI Commissione).

(Esame e conclusione – Rilievi).

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore*, illustra lo schema di regolamento, che reca l'istituzione, presso l'INPS, del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici. Per quanto attiene ai profili finanziari del provvedimento, segnala, con riferimento all'articolo 3, l'opportunità di acquisire un chiarimento da parte del Governo circa l'eventualità che ai membri del comitato amministratore sia corrisposta una forma di compenso per la partecipazione alle sedute del comitato medesimo. Sottolinea, in particolare, l'opportunità di acquisire conferma che tali emolumenti siano posti a carico del Fondo medesimo e non comportino comunque oneri per la finanza pubblica. Relativamente agli articoli 5 e 10, in materia di prestazioni erogate dal Fondo, fa presente come, con riferimento ai lavoratori che, ai sensi dell'articolo 5, possono optare per l'erogazione in un'unica soluzione dell'assegno straordinario, la norma escluda il versamento della contribuzione correlata a carico del Fondo. Ritiene pertanto opportuno acquisire un chiarimento del Governo in merito alle modalità di calcolo del trattamento pensionistico di tali lavoratori, al fine di accertare che la contribuzione correlata non venga accreditata figurativamente. Considera inoltre necessario che il Governo precisi se, analogamente a quanto esplicitamente affermato in relazione alle prestazioni straordinarie, il Fondo si faccia carico della contribuzione correlata anche per quanto riguarda le prestazioni ordinarie. Infatti, mentre l'articolo 5 non menziona tale onere, il

successivo articolo 10 sembra invece confermarlo nella parte in cui fa riferimento ad una contribuzione correlata versata a carico del Fondo nei casi sia degli assegni ordinari sia degli assegni straordinari. In merito all'articolo 6, recante modalità di finanziamento del Fondo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se ai contributi in esame sia applicabile il regime della deducibilità a fini fiscali, alla stregua dei contributi obbligatori. In tale caso, infatti, si determinerebbe una riduzione del gettito fiscale che andrebbe quantificata, indicando le risorse con cui farvi fronte. Relativamente agli articoli 9 e 11, ritiene che non vi sia nulla da osservare, dal momento che tali misure appaiono preordinate al mantenimento dell'equilibrio economico e gestionale del Fondo.

Il sottosegretario Sonia VIALE fa presente, in ordine alla richiesta di chiarimenti circa l'eventualità che ai membri del comitato amministratore di cui all'articolo 3 venga corrisposta una forma di compenso per la partecipazione alle relative sedute e circa l'opportunità, in caso affermativo, di acquisire la conferma che tali emolumenti siano posti a carico del fondo, che occorrerebbe espressamente escludere tale eventualità. In relazione alla richiesta di chiarimenti in merito alle modalità di calcolo del trattamento pensionistico dei lavoratori che, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, optino per l'erogazione in unica soluzione dell'assegno straordinario, al fine di escludere che la retribuzione correlata sia accreditata figurativamente, fa presente che, in assenza di contribuzione, va da sé che detto calcolo non terrà conto dei periodi non coperti. In ordine alla richiesta di chiarire se il fondo si faccia carico della contribuzione correlata anche per quanto riguarda le prestazioni ordinarie, rappresenta che la disposizione testuale dell'articolo 10, comma 12, citando espressamente anche dette prestazioni, non lascia spazio a dubbi in senso contrario. Con riguardo alla richiesta di chiarimenti in merito alla deducibilità ai fini fiscali dei contributi di cui all'articolo 6, fa presente che il minore gettito fiscale, pe-

raltro di modesta entità, risulterebbe compensato dalle maggiori entrate fiscali sulle prestazioni erogate dal fondo.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore*, formula la seguente proposta:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di regolamento ministeriale recante istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di regolamento ministeriale e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

all'articolo 3, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« 5-bis. Ai componenti del Comitato di cui al presente articolo non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese. »

Maino MARCHI (PD) alla luce della risposta fornita dal rappresentante del Governo in ordine alle considerazioni svolte dal relatore, ed in particolare circa l'affermazione secondo la quale il minore gettito fiscale risulterebbe compensato dalle maggiori entrate fiscali sulle prestazioni erogate dal fondo, ritiene che occorrerebbe un ulteriore approfondimento ed una maggiore precisione nella quantificazione da parte del Governo. Osserva in proposito che per questioni analoghe, anche relative ad importi molto ridotti, si sono bloccati o rallentati provvedimenti di rilevante valenza sociale. Chiede quindi un rinvio dell'esame, al fine di consentire al rappresentante del Governo di fornire ulteriori elementi.

Renato CAMBURSANO (IdV) si associa alle considerazioni del collega Marchi.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene che nella proposta di parere del relatore potrebbe essere inserito uno specifico richiamo all'esigenza di acquisire più puntuali elementi di quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'articolo 6, che dovrebbero essere compensati.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore*, propone una nuova formulazione della proposta di deliberazione (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta del relatore.

Schema di regolamento recante modifiche al regolamento di istituzione del fondo per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, di cui al decreto ministeriale 20 settembre 2000, n. 351.

Atto n. 280.

(Rilievi alla XI Commissione).

(Esame e conclusione – Valutazione favorevole).

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore*, illustra il contenuto dello schema di regolamento, che reca modifiche al regolamento che istituisce il fondo per agevolare l'esodo dei lavoratori delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa. Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione bilancio, segnala l'opportunità che il Governo chiarisca se il contributo di finanziamento sia deducibile, osservando che, in tale caso, la proroga di un anno dell'obbligo di versamento, disposta dal provvedimento in esame, comporterebbe effetti di gettito, dei quali andrebbe accertata l'entità.

Il sottosegretario Sonia VIALE fa presente che il minor gettito fiscale, peraltro

di modesta entità, risulterebbe compensato dalle maggiori entrate fiscali sulle prestazioni erogate dal fondo medesimo. In particolare, segnala che il contributo non concorre alla formazione del reddito del lavoratore dipendente, mentre la parte a carico del datore di lavoro è deducibile dal reddito di impresa, osservando che il provvedimento in esame, incidendo soltanto sulla redditività del soggetto imprenditore, genera effetti di natura indiretta che, per prassi, non sono considerati in sede di relazione tecnica.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di regolamento recante modifiche al regolamento di istituzione del fondo per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, di cui al decreto ministeriale 20 settembre 2000, n. 351;

rilevato che il meccanismo di finanziamento del Fondo per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, come disciplinato dal decreto ministeriale n. 351 del 2000 è idoneo a garantire l'invarianza finanziaria prevista ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 140 del 1999;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di regolamento.»

Maino MARCHI (PD), pur rilevando aspetti analoghi a quelli segnalati in ordine all'atto n. 283, ritiene che la proposta formulata dal relatore possa essere condivisibile.

La Commissione approva la proposta del relatore.

Schema di regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43.

Atto n. 281.

(Rilievi alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente e relatore*, ricorda che lo schema di regolamento in esame apporta modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze. Rileva che, come si evince dalla relazione tecnica allegata, il provvedimento trova fondamento – da ultimo – nell'articolo 2, comma 8-*bis*, del decreto-legge n. 194 del 2009. Con riferimento all'articolo 1, per quanto concerne i posti di livello dirigenziale generale determinati, nella tabella allegata allo schema di regolamento, in 59 unità, rileva che il medesimo organico era stato fissato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2008 in 61 unità, mentre il decreto del Presidente del Consiglio 28 novembre 2008, del quale il provvedimento in esame dovrebbe ribadire il contenuto normativo, individua una dotazione originaria di 65 unità che, per effetto della disposta riduzione, verrebbe dimensionata a 59 unità, con una soppressione di 6 posti complessivi. In proposito, rileva che, contrariamente a quanto affermato nella relazione tecnica, le norme in esame sopprimono esclusivamente 2 posti di consulenza, studio e ricerca rispettivamente allocati presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui al comma 1, lett. *f*), n. 4, e presso il Dipartimento delle

finanze, di cui al comma 1, lett. *l*), n. 3. Quanto agli ulteriori 4 posti dirigenziali generali, che sarebbero stati, secondo la relazione tecnica, decurtati, rileva che tale taglio sarebbe plausibile solo qualora fosse riferito alla dotazione organica originaria individuata, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2008, in 65 unità. Segnala, tuttavia, che l'organico effettivo sembrerebbe quello di 61 unità individuato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2008 visto che, a normativa vigente, alle 4 unità residue non corrisponde alcuna imputazione funzionale. Sul punto, considerati gli effetti di risparmio ascritti alla riduzione dei posti di dirigente di prima fascia di cui all'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008 e considerato che la relazione tecnica del provvedimento in esame quantifica puntualmente i risparmi attesi in attuazione di tale disposizione in funzione della soppressione delle suddette 6 unità, ritiene opportuno che il Governo fornisca dei chiarimenti, pur rilevando che a tale misura di riduzione si è già dato attuazione con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2008. In merito alla modifica dell'articolazione territoriale del Ministero, rileva che il testo prevede che le Ragionerie territoriali dello Stato possono essere costituite in numero complessivo non inferiore a 63 unità, contrariamente a quanto indicato dalla relazione tecnica. Rileva che, a normativa vigente, il medesimo valore numerico è configurato, altresì, come limite massimo e che, pertanto, in base al testo proposto, potrebbe realizzarsi un incremento delle strutture. Sul punto, anche al fine di dare conferma alla generale previsione di invarianza finanziaria di cui al comma 5, considera opportuno che il Governo fornisca dati ed elementi di valutazione volti ad escludere l'insorgenza di oneri per il bilancio dello Stato connessi alle dotazioni infrastrutturali che si renderà eventualmente necessario approntare per consentire l'operatività delle ulteriori sedi territoriali. Non ha osservazioni da formulare, per i profili di quantificazione, in merito alle modifiche apportate alla struttura or-

ganizzativa di secondo livello del Ministero dell'economia e delle finanze, considerato che tale ristrutturazione, che riduce del 10 per cento il numero degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni organiche, da 875 a 789 unità, è effettuata in applicazione dell'articolo 2, comma 8-bis, lett. a), del decreto-legge n. 194 del 2009, disposizione alla quale non sono ascritti effetti di risparmio sui saldi di finanza pubblica.

Il sottosegretario Sonia VIALE con riferimento alla richiesta di chiarimento in ordine alla riduzione delle posizioni dirigenziali di livello generale, tenuto conto che lo schema di regolamento all'esame individua una dotazione organica di partenza pari a sessantacinque posti mentre il decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2008 rilevava una dotazione organica di partenza pari a sessantuno posti, fa presente che il Ministero dell'economia e delle finanze, nelle more dell'adozione degli atti applicativi concernenti il ridimensionamento degli assetti organizzativi previsti dall'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, ha provveduto alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale mediante decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. In particolare, rileva che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 novembre 2008, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di livello dirigenziale generale, nell'indicazione della dotazione organica di partenza, pari a sessantacinque posti, ha tenuto conto dell'intervenuto incremento di quattro incarichi dirigenziali di livello generale istituiti presso il Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 1, comma 359, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Osserva quindi che lo schema di regolamento di riorganizzazione in esame ha inteso riallineare il numero degli uffici di livello dirigenziale generale alla dotazione organica già rideterminata con il richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 novembre 2008 e ha

provveduto all'individuazione dei posti di funzione dirigenziale soppressi, nonché a quantificare, conseguentemente, i relativi risparmi di spesa. Relativamente alle perplessità sollevate circa la possibilità di un incremento delle strutture inerenti le Ragionerie territoriali dello Stato, rappresenta che l'intervento di riduzione verrà effettuato tenendo conto dell'ulteriore misura di riorganizzazione degli uffici periferici prevista dall'articolo 2, commi 1-bis, e 1-ter, del decreto-legge n. 40 del 2010, convertito dalla legge n. 73 del 2010, e sarà, comunque, effettivo. In ogni caso, assicura che la previsione contenuta nel regolamento non è suscettibile di determinare un incremento delle strutture medesime. Infine, con riferimento a quanto rappresentato in ordine alla riduzione delle posizioni dirigenziali di livello non generale, precisa che la misura di riduzione del 10 per cento è stata applicata sul numero delle posizioni indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2008, pari a ottocentotettantacinque, al netto delle diciannove posizioni dirigenziali relative alle segreterie delle Commissioni tributarie e del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria che, in virtù della previsione di cui all'articolo 2, comma 8-quinquies del decreto-legge n. 194 del 2009, convertito dalla legge n. 25 del 2010, sono escluse dal taglio previsto dal comma 8-bis. Pertanto, fa presente che la riduzione risulta computata sul numero delle posizioni di livello dirigenziale non generale al netto delle citate diciannove posizioni. Ciò posto, osserva che la riduzione nella misura del 10 per cento parti a 86 posti, proposta dal regolamento in esame, risulta correttamente operata.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, al fine di approfondire i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame dello schema di regolamento ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 9 novembre 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 13.20.

Schema di delibera del CIPE n. 31/2010, concernente «Decreto-legge n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008, articolo 6-quinquies. Riprogrammazione del Fondo infrastrutture».

Atto n. 268.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione — Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di delibera, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 ottobre 2010.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, alla luce del dibattito svoltosi nelle precedenti, formula la seguente nuova proposta di parere:

La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di delibera del CIPE n. 31/2010, concernente «Decreto-legge n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008, articolo 6-quinquies. Riprogrammazione del Fondo infrastrutture» (atto n. 268);

considerata la necessità di rispettare le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ai sensi del quale, per le risorse derivanti dal Fondo per le aree sottoutilizzate, l'85 per cento delle risorse deve essere destinato alle regioni del Mezzogiorno ed il restante 15 per cento a quelle del centro-nord,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

a valere sulle risorse ancora da ripartire, con la delibera in esame o con altra delibera da adottare quanto prima, sia garantita, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, l'assegnazione di una quota pari al 15 per cento delle risorse destinate agli interventi per il risanamento ambientale dalla legge finanziaria per il 2010 alla realizzazione di piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico nelle regioni del centro-nord.»

Il sottosegretario Sonia VIALE concorda con la proposta di parere del relatore.

Massimo VANNUCCI (PD) ricorda come la destinazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 240, della legge finanziaria per l'anno 2010 sia stato oggetto di vivace dibattito nell'ultima riunione del Consiglio dei ministri, sottolineando come non sia ancora stato avviato alcun programma di spesa a valere sulle risorse assegnate per interventi diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, che ammontavano a un miliardo di euro. In proposito, osserva come il ritardo nell'utilizzo di tali risorse sia da attribuire essenzialmente alla cattiva gestione da parte del Governo delle disponibilità finanziarie rivenienti dal Fondo per le aree sottoutilizzate, la cui programmazione è affidata al CIPE, il quale, in più circostanze, ha dimostrato una insufficiente capacità di programmazione degli interventi, adottando troppo spesso delibere dai contenuti generici, destinate, peraltro, ad essere continuamente superate da successivi interventi integrativi e correttivi. Nel sottolineare come il mancato utilizzo delle risorse stanziata abbia contribuito al prodursi di gravi tragedie, come quelle verificatesi in questi giorni in Veneto, osserva come la ripartizione delle risorse tra interventi da realizzare nel

Mezzogiorno e nelle regioni del centro-nord discenda dall'esigenza di tenere ferma la ripartizione prevista in via generale per le risorse derivanti dal Fondo per le aree sottoutilizzate, rilevando che sussistono comunque margini finanziari per prevedere interventi nell'ambito della quota delle residue disponibilità ancora da assegnare. Nel ribadire come la gestione approssimativa delle risorse derivanti dal Fondo per le aree sottoutilizzate rappresenti un gravissimo problema, osserva che sarebbe opportuno attribuire al parere un carattere più stringente, rilevando come, per molti versi, sarebbe preferibile che la Commissione non esprimesse il parere su una delibera già adottata dal CIPE. A tale ultimo riguardo, reitera la richiesta già formulata in precedenti occasioni di provvedere con urgenza a convocare una audizione del sottosegretario Micciché, segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica, anche al fine di chiarire finalmente i rapporti tra il Comitato e il Parlamento.

Roberto OCCHIUTO (UdC) rileva che la proposta di parere formulata dal relatore può considerarsi idonea a riassumere i termini della discussione e le posizioni emerse. Con riferimento alle osservazioni dell'onorevole Vannucci, ricorda che i 900 milioni già stanziati insistevano integralmente su risorse del FAS, relative ad interventi per il Mezzogiorno. Ritiene comunque legittimo che si chiedano interventi in favore di altre aree del Paese, ma sottolinea che essi devono essere finanziati con risorse aggiuntive rispetto a quelle provenienti dal FAS e già assegnate alle regioni del Mezzogiorno.

Renato CAMBURSANO (IdV) osserva che i recenti avvenimenti e le polemiche ingeneratesi all'interno del Consiglio dei ministri testimoniano che le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate si sono dimostrate una coperta troppo corta per assicurare la copertura finanziaria ai diversi interventi via via individuati dal Governo. Sottolinea, inoltre, come, sul piano del metodo, non abbia particolare signifi-

cato l'espressione di un parere su una delibera già adottata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, rilevando in ogni caso l'opportunità che il parere sia più stringente di quello proposto dal relatore. Rileva, peraltro, come sia inopportuno continuare a prevedere la riprogrammazione di risorse già assegnate o destinate per far fronte alle esigenze finanziarie che si presentano di volta in volta, osservando, in particolare, come sia necessario prevedere lo stanziamento di risorse aggiuntive per fare fronte alla recente emergenza ambientale verificatasi nella regione Veneto, eventualmente a valere sulle maggiori disponibilità, a suo tempo indicate in misura pari a 7 miliardi di euro, destinate alla copertura finanziaria degli interventi da realizzare nell'ambito della prossima manovra finanziaria e del preannunciato decreto-legge.

Giuseppe FALLICA (Pdl) nel richiamare gli interventi svolti, sottolinea che si tratta di risorse provenienti dal FAS, destinate a territori con dissesti idrogeologici. Conferma la massima solidarietà rispetto a quanto sta accadendo in Veneto, a seguito degli eventi alluvionali, ma ritiene che eventuali interventi in favore di quella regione non possano essere previsti in questa sede. Ricorda che il CIPE provvede a raccordare i progetti presentati dalle diverse autorità. Condivide quindi le affermazioni dell'onorevole Cambursano in merito alla necessità di reperire risorse aggiuntive da destinare al dissesto idrogeologico.

Francesco BOCCIA (PD) ritiene che, al fine di evitare possibili interpretazioni erranee del parere della Commissione, dovrebbe chiarirsi in modo univoco se la destinazione alle regioni del centro nord del 15 per cento delle risorse stanziati si riferisca al complesso delle somme derivanti dal Fondo per le aree sottoutilizzate, come previsto dalla legislazione vigente, ovvero si preveda la destinazione alle regioni del centro nord, e in particolare alla regione Veneto, di recente colpita dai gravi eventi atmosferici, di risorse già destinate al Mezzogiorno.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL) ritiene che si debba passare immediatamente alla votazione della proposta avanzata dal relatore. Rileva che talune delle posizioni espresse nel dibattito siano animate da uno spirito costruttivo e, pur sottolineando come sia fuori discussione la massima solidarietà verso le regioni che oggi versano in particolari situazioni di necessità, ritiene che tali aspetti debbano essere affrontati nella sede opportuna.

Pier Paolo BARETTA (PD) ritiene necessario che, prima dell'espressione del parere, il rappresentante del Governo risponda al quesito posto dal collega Boccia.

Claudio D'AMICO (LNP), con riferimento al quesito posto dall'onorevole Boccia, osserva che la previsione di assegnare una quota pari al 15 per cento delle risorse destinate agli interventi per il risanamento ambientale dalla legge finanziaria per il 2010 alla realizzazione di piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico nelle regioni del centro-nord non è in alcun modo da ricondursi ai recenti eventi calamitosi che hanno interessato la Regione Veneto, sottolineando come tali eventi abbiano determinato danni ingentissimi, ai quali occorrerà fare fronte con nuove risorse finanziarie. Segnala, invece, che i piani indicati nella proposta di parere sono destinati a rimuovere eventuali situazioni di rischio idrogeologico nelle diverse aree del Paese, sottolineando, peraltro, che i recenti accadimenti dimostrano la necessità di realizzare interventi a carattere preventivo anche nelle regioni del centro nord. Con riferimento all'alluvione che ha colpito il nord est del Paese, si dichiara in ogni caso certo che il Governo, alla stregua di quanto avvenuto per analoghi eventi calamitosi che in passato hanno interessato le regioni del centro sud, individuerà risorse aggiuntive da destinare agli interventi di soccorso e di ricostruzione, sostenendo in tal modo la ripresa in aree essenziali per il sistema produttivo del nostro Paese.

Massimo VANNUCCI (PD) ribadisce che, rispetto alle previsioni di cui all'articolo 2, comma 240, della legge finanziaria per il 2010, che stanziavano un miliardo di euro per gli interventi di risanamento ambientale, oggi si capisce che tali risorse non erano aggiuntive, ma provenienti dal FAS. Osserva come l'utilizzo di tale fondo comporti la necessità di applicare relative modalità di ripartizione nell'assegnazione delle predette risorse, senza che nella citata disposizione della legge finanziaria per il 2010 vi sia alcun vincolo geografico di destinazione. Ritiene che, quanto meno, occorrerebbe portare la cifra complessiva ad un miliardo di euro e rispettare la ripartizione di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Ritiene che sia stata stravolta una disposizione della legge finanziaria, che si sia perso un anno e che il Ministro Prestigiacomo abbia correttamente inquadrato la problematica. Sottolinea che il CIPE ha interpretato in maniera distorta la richiamata disposizione della legge finanziaria per il 2010.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, nell'osservare che l'articolo 1, comma 240, della legge finanziaria per il 2010 prevedeva la destinazione di un miliardo di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture e del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, a piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, rileva che l'eventuale destinazione di nuove risorse ad ulteriori interventi da realizzare nelle regioni del centro nord dovrebbe passare necessariamente per una riprogrammazione degli interventi programmati nelle medesime regioni, al fine di non alterare la ripartizione delle risorse prevista a legislazione vigente, in base alla quale l'85 per cento delle risorse deve essere destinato alle regioni del Mezzogiorno ed il restante 15 per cento a quelle del centro-nord ovvero per lo stanziamento di nuove risorse.

Pietro FRANZOSO (PdL) evidenzia come, indipendentemente dall'emergenza

relativa agli eventi alluvionali che hanno colpito la regione Veneto, alla quale, come ad altre regioni in analoghe situazioni, ritiene che occorra fornire prontamente risposte concrete, la Commissione debba deliberare sull'utilizzo di una parte delle risorse del FAS, per le quali occorre comunque rispettare i vincoli di destinazione previsti dalla legge.

Pier Paolo BARETTA (PD) ribadisce l'esigenza che, prima dell'espressione del parere, il sottosegretario Viale risponda al quesito posto dal collega Boccia, rilevando come il riferimento contenuto nella condizione formulata nella proposta di parere in relazione alla realizzazione di piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico nelle regioni del centro-nord possa, nell'attuale congiuntura, legittimamente interpretarsi come motivata dalla volontà di destinare risorse necessarie a fronteggiare l'emergenza determinatasi nella regione Veneto. Ritiene che, se questo fosse l'intendimento del Governo, si tratterebbe di un meccanismo ingannevole, che non stanzierebbe nuove risorse, ma si limiterebbe a modificare la destinazione di somme già stanziata.

Il sottosegretario Sonia VIALE si associa alle considerazioni da ultimo svolte dal relatore in ordine ai criteri di ripartizione dei fondi, facendo presente che rispetto ai fenomeni alluvionali verificatisi in Veneto si provvederà con un diverso canale di finanziamento.

La Commissione approva la proposta di parere da ultimo presentata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province, ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Atto n. 240.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 28 ottobre 2010.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, deposita una proposta di parere, predisposta dal relatore (*vedi allegato 2*), che riprende i contenuti della proposta presentata dall'onorevole Leone alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

Amedeo CICCANTI (UdC) a nome del suo gruppo, presenta una proposta di parere (*vedi allegato 3*) che auspica possa contribuire alla discussione e consentire poi all'espressione di un parere condiviso.

Renato CAMBURSANO (IdV) nel richiamare l'intervento dell'onorevole Ciccanti, si riserva di presentare le osservazioni del suo gruppo sulla proposta di parere depositata dal presidente, in sostituzione del relatore, ovvero un'autonoma proposta di parere. Chiede, quindi, se corrisponda a verità la notizia in base alla quale il Governo avrebbe presentato un nuovo testo del provvedimento da sottoporre al parere delle Camere.

Maino MARCHI (PD) osserva che, presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, su ogni provvedimento vengono nominati due relatori, uno appartenente ai gruppi di maggioranza e uno a quelli di opposizione, e chiede, pertanto, se non sia opportuno che la proposta di parere del relatore presso la Commissione bilancio riprenda i contenuti anche della proposta di parere formulata presso la Commissione bicamerale dal senatore Stradiotto.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, pur non ravvisando problemi alla distribuzione del testo della proposta di parere presentata dal senatore Stradiotto, fa presente che il relatore ha ritenuto di predisporre una proposta di contenuto analogo a quella presentata presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale dal relatore, appartenente alla maggioranza, onorevole Leone. Fa inoltre presente al deputato Cambursano che non risulta presentato alcun nuovo testo da parte del Governo.

Francesco BOCCIA (PD), associandosi alle considerazioni del collega Marchi, sottolinea l'opportunità di acquisire la proposta di parere formulata dal senatore Stradiotto nell'ambito della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ribadisce che la proposta di parere predisposta dal relatore recepisce l'orientamento della maggioranza.

Massimo VANNUCCI (PD) osserva come la circostanza che il presidente, in sostituzione del relatore, abbia presentato una proposta di parere coincidente con quella presentata dal relatore di maggioranza presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale dimostra in modo evidente le problematiche poste dalla procedura consul-

tiva prevista dalla legge n. 42 del 2009, ribadendo l'esigenza, da lui più volte prospettata nel corso dell'esame dei decreti legislativi di attuazione del federalismo fiscale, di garantire il riconoscimento del ruolo di equiordinazione della Commissione bilancio rispetto alla Commissione bicamerale.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo alla seduta di domani.

La seduta termina alle 13.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.20.

ALLEGATO 1

Schema di regolamento ministeriale recante istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici. Atto n. 283.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE APPROVATA

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di regolamento ministeriale recante istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, il quale ha evidenziato che il minor gettito fiscale derivante dalla deducibilità fiscale dei contributi di cui all'articolo 6 risulterebbe compensato dalle maggiori entrate fiscali sulle prestazioni erogate dal fondo stesso;

rilevato che le assicurazioni fornite in ordine alla compensatività degli effetti finanziari dell'articolo 6 dovrebbero essere corroborate dall'indicazione di più precisi elementi informativi;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di regolamento ministeriale e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

all'articolo 3, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« 5-bis. Ai componenti del Comitato di cui al presente articolo non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese. »

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province, ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42. Atto n. 240.

PROPOSTA DI PARERE PREDISPOSTA DAL RELATORE

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province, ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42 (atto n. 240),

premesso che:

il processo di determinazione dei fabbisogni standard delle amministrazioni locali costituisce un passaggio fondamentale nel percorso di attuazione del federalismo fiscale, che potrà consentire, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera f), della legge n. 42 del 2009, di valorizzare i canoni dell'efficienza e dell'efficacia, attraverso l'individuazione di un sistema di indicatori significativi per valutare l'adeguatezza dei servizi e consentire agli enti locali di migliorarli a vantaggio di cittadini ed imprese;

in tale processo, particolare riguardo deve essere posto nella individuazione degli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali loro assegnate;

a tal fine, fermo restando che, fino a nuova determinazione dei livelli essenziali in virtù della legge statale, dovranno essere considerati livelli essenziali quelli già fissati in base alla legislazione statale vigente, appare opportuno ribadire che è nell'ambito del sistema delle decisioni di bilancio delineato dalla legge di contabilità e fi-

nanza pubblica n. 196 del 2009 che dovranno essere definite le norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo, nonché il percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle predette funzioni fondamentali;

analogamente, in un'ottica di piena attuazione del federalismo fiscale, appare opportuno procedere sollecitamente, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 42 del 2009, alla istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, cui dovrebbe essere riservato, tra gli altri, il compito di effettuare il monitoraggio degli obiettivi di servizio;

rilevata, in via preliminare, la necessità di salvaguardare gli equilibri complessivi di bilancio, precisando, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera d) della legge n. 42 del 2009, che, ai fini del finanziamento integrale della spesa relativa alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni, il complesso delle maggiori entrate devolute e dei fondi perequativi non può eccedere l'entità dei trasferimenti soppressi;

valutato positivamente l'innovativo approccio seguito per la definizione del procedimento di determinazione dei fabbisogni standard, ed in particolare la scelta di affidare alla Società per gli studi

di settore-Sose s.p.a, con la collaborazione di altri soggetti qualificati, le connesse attività tecniche di carattere metodologico e statistico, nonché quella di prevedere un coinvolgimento ed una partecipazione diretta degli enti interessati al procedimento anche attraverso la compilazione di appositi questionari, che possono peraltro risultare funzionali nella prospettiva di una riclassificazione ed integrazione delle informazioni contenute nei certificati contabili;

considerata l'opportunità, anche alla luce dei criteri di delega di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *f*), della legge n. 42, di definire con maggiore dettaglio le previsioni recate dall'articolo 3 in tema di metodologia per la determinazione dei fabbisogni standard, introducendo anche un riferimento all'esigenza di tenere conto in tale ambito delle specificità legate ai recuperi di efficienza ottenuti attraverso le unioni di comuni, nonché precisando che il fabbisogno standard può essere determinato con riferimento a ciascuna funzione fondamentale, a singoli servizi o ad aggregati di servizi, in relazione alla natura delle singole funzioni fondamentali;

considerata altresì l'opportunità, allo scopo di una più puntuale determinazione della metodologia disciplinata dall'articolo 3, di prevedere che l'individuazione del modello di stima di fabbisogni sia effettuata sulla base di criteri di rappresentatività attraverso la sperimentazione di diverse tecniche statistiche, nonché, conseguentemente, l'esigenza di prevedere che la Società per gli studi di settore-Sose s.p.a possa avvalersi, per l'assolvimento dei compiti ad essa affidati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), della collaborazione dell'ISTAT quale organo tecnico dotato di banche dati territoriali non solo sui conti economici, ma anche sugli obiettivi di servizio;

rilevato che l'articolazione della fase transitoria dovrebbe fondarsi sulla concreta determinazione dei fabbisogni standard e che tale determinazione dovrebbe riguardare l'anno successivo a quello in

cui è compiuta, ferma restando la graduale entrata a regime nel triennio successivo prevista dallo schema in esame;

sottolineata, infine, l'esigenza di rispettare lo spirito della legge n. 42 del 2009 – che valorizza il ruolo del Parlamento, delineando un percorso di attuazione del federalismo fiscale segnato da peculiari passaggi parlamentari dei relativi provvedimenti di attuazione – prevedendo a tal fine che lo schema di D.P.C.M. recante la concreta determinazione del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia sia trasmesso alla Conferenza Stato-città e autonomie locali e alle Camere, per l'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, prevedendo altresì che qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, esso sia tenuto a trasmettere alle Camere una relazione per spiegarne le ragioni; al fine di consentire al Parlamento una compiuta istruttoria ai fini dell'espressione del parere, lo schema di D.P.C.M. recante la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo ed i relativi fabbisogni standard per ciascun ente locale dovrebbe inoltre essere corredato da una relazione del Ministro dell'economia e delle finanze che ne evidenzii gli effetti finanziari;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, comma 2, le parole « eventualmente da esse implicate » siano sostituite dalle seguenti « , fermo restando che, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera *d*), della legge 5 maggio 2009, n. 42, ai fini del finanziamento integrale, il complesso delle maggiori entrate devolute e dei fondi perequativi non può eccedere l'entità dei trasferimenti soppressi. Fino a nuova determinazione dei livelli essenziali in

virtù della legge statale, sono livelli essenziali quelli già fissati in base alla legislazione statale vigente»;

2) dopo l'articolo 1 sia aggiunto il seguente articolo « Art. 1-bis. (Obiettivi di servizio). 1. Conformemente a quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, il Governo, nell'ambito del disegno di legge di stabilità ovvero con apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da parte della decisione di finanza pubblica, previo confronto e valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata, propone norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo nonché un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m*) e *p*), della Costituzione. Il monitoraggio degli obiettivi di servizio è effettuato in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, da istituire ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 42 del 2009.

1-bis. Ai fini di cui al comma 1, il Governo tiene conto delle informazioni e dei dati raccolti, ai sensi dell'articolo 3, sulle funzioni fondamentali effettivamente esercitate e i servizi resi o non resi, in tutto o in parte, da ciascun ente locale. Tiene altresì conto dell'incrocio tra i dati relativi alla classificazione funzionale delle spese e quelli relativi alla classificazione economica.

2. Gli obiettivi di servizio sono stabiliti in modo da garantire il rispetto della tempistica di cui ai commi 3 e 4.

3. L'anno 2012 è individuato quale anno di avvio della fase transitoria comportante il superamento del criterio della spesa storica.

4. La fase transitoria si struttura secondo la seguente modalità e tempistica:

a) nel 2011 verranno determinati i fabbisogni *standard*, che entreranno in vigore nel 2012, riguardo ad almeno un

terzo delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a*) e *b*), del presente decreto, con un processo di gradualità diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo;

b) nel 2012 verranno determinati i fabbisogni *standard*, che entreranno in vigore nel 2013, riguardo ad almeno due terzi delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a*) e *b*), del presente decreto, con un processo di gradualità diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo;

c) nel 2013 verranno determinati i fabbisogni *standard*, che entreranno in vigore nel 2014, riguardo a tutte le funzioni fondamentali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a*) e *b*), del presente decreto, con un processo di gradualità diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo.»;

3) All'articolo 2, comma 1, lettera *a*), punto 1), e lettera *b*), punto 1), siano aggiunte, in fine, le parole « , nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della legge 5 maggio 2009, n. 42 »;

4) All'articolo 3, comma 1, prima della lettera *a*) sia inserita la seguente lettera « *0a*) l'identificazione delle informazioni e dei dati di natura strutturale e contabile necessari, acquisiti sia da banche dati ufficiali esistenti sia tramite rilevazione diretta con appositi questionari da inviare ai Comuni e alle Province, anche ai fini di una riclassificazione o integrazione delle informazioni contenute nei certificati contabili; »

5) All'articolo 3, comma 1, alla lettera *a*), dopo le parole « modelli organizzativi » siano aggiunte le seguenti « e dei livelli quantitativi delle prestazioni, determinati sulla base di un sistema di indicatori » e dopo le parole « in relazione » siano inserite le seguenti « a ciascuna »;

6) All'articolo 3, comma 1, la lettera *c*), sia sostituita dalla seguente « *c*) l'individuazione di un modello di stima dei

fabbisogni *standard* sulla base di criteri di rappresentatività attraverso la sperimentazione di diverse tecniche statistiche; »;

7) All'articolo 3, comma 1, dopo la lettera *c*), sia aggiunta la seguente: « *c-bis*) la definizione di un sistema di indicatori, anche in riferimento ai diversi modelli organizzativi ed agli obiettivi definiti, significativi per valutare l'adeguatezza dei servizi e consentire agli enti locali di migliorarli.

8) All'articolo 3, dopo il comma 1, siano aggiunti, in fine, i seguenti commi « 2. Il fabbisogno *standard* può essere determinato con riferimento a ciascuna funzione fondamentale, ad un singolo servizio o ad aggregati di servizi, in relazione alla natura delle singole funzioni fondamentali e tenendo presenti le esclusioni previste dalla legge 5 maggio 2009, n. 42.

3. La metodologia dovrà tener conto delle specificità legate ai recuperi di efficienza ottenuti attraverso le unioni di Comuni, ovvero le altre forme di esercizio di funzioni in forma associata.

4. Il fabbisogno standard è fissato anche con riferimento ai livelli di servizio determinati in base agli indicatori di cui al comma 1, lettera *c-bis*). »

9) All'articolo 4, comma 1, lettera *a*), dopo le parole « Società per gli studi di settore-Sose s.p.a » siano inserite le seguenti « , la cui attività, ai fini del presente decreto, ha carattere esclusivamente tecnico, »;

10) All'articolo 4, comma 1, lettera *a*), dopo le parole « singoli Comuni e Province, » siano inserite le seguenti « conformemente a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera *d*), della legge 5 maggio 2009, n. 42, »;

11) All'articolo 4, comma 1, lettera *a*), dopo le parole « utilizzando i dati di spesa storica » siano inserite le seguenti « tenendo conto dei gruppi omogenei »;

12) All'articolo 4, comma 1, lettera *a*), dopo le parole « con particolare riferimento » inserire le seguenti « al livello di

infrastrutturazione del territorio, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 21 e 22 della legge 25 maggio 2009, n. 42 »;

13) All'articolo 4, comma 1, lettera *d*), secondo periodo, dopo le parole « processo di attuazione dei fabbisogni *standard* » siano aggiunte le seguenti « ; propone correzioni e modifiche alla procedura di attuazione dei fabbisogni standard »;

14) All'articolo 4, comma 1, lettera *d*), siano aggiunte, in fine, le seguenti parole « la Società per gli studi di settore-Sose s.p.a può avvalersi altresì della collaborazione dell'ISTAT per i compiti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del presente articolo;

15) All'articolo 4, comma 1, sostituire la lettera *e*) con la seguente « *e*) le metodologie predisposte ai sensi della lettera *a*) sono sottoposte, per l'approvazione, alla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, dopo la sua istituzione, alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica; in assenza di osservazioni, le metodologie si intendono approvate decorsi quindici giorni dal loro ricevimento. La Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, dopo la sua istituzione, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica segue altresì il monitoraggio della fase applicativa e l'aggiornamento delle elaborazioni di cui alla lettera *b*). I risultati predisposti con le metodologie di elaborazione di cui alle lettere precedenti sono trasmessi dalla Società per gli studi di settore-Sose s.p.a. ai Dipartimenti delle finanze e, successivamente, della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché alla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, dopo la sua istituzione, alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica;

16) All'articolo 4, comma 1, dopo la lettera *e*), sia aggiunta la seguente « *f*) i dati raccolti ed elaborati per le attività di cui al presente articolo confluiscono nella banca dati delle amministrazioni pubbli-

che di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché in quella di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42. »

17) All'articolo 5, il comma 1 sia sostituito dai seguenti commi « 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono adottati la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo di cui agli articoli precedenti e il fabbisogno *standard* per ciascun Comune e Provincia, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del rispetto dell'articolo 1, comma 3. Sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Decorsi quindici giorni, lo schema è comunque trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale e da parte delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. Lo schema di decreto è corredato da una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che ne evidenzia gli effetti finanziari. Decorsi quindici giorni dalla trasmissione alle Camere da parte del Governo, il decreto può essere comunque adottato, previa deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Il Governo, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette alle Camere una relazione con cui indica le ragioni per le quali non si è conformato ai citati pareri. Ciascuno dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recante determinazione dei fabbisogni *standard* per Comuni e Province indica in allegato gli elementi considerati ai fini di tale determinazione.

1-bis. Al fine di garantire la verifica di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato, secondo le proprie

competenze, partecipa direttamente alle attività di cui all'articolo 4. »

18) Sia soppresso l'articolo 6;

19) All'articolo 7, comma 1, dopo le parole « i fabbisogni *standard* vengono » siano inserite le seguenti « sottoposti a monitoraggio e »;

20) All'articolo 7, comma 1, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole « , con le modalità previste nel presente decreto »;

21) All'articolo 8, comma 1, sostituire le parole « comma 5 » con le seguenti parole « comma 6 »;

22) All'articolo 8, dopo il comma 1 sia inserito il seguente « 1-bis. Fermo restando il rispetto degli obiettivi di servizio e di erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni, la differenza positiva, eventualmente realizzata in ciascun anno finanziario, fra il fabbisogno *standard* come determinato ai sensi del presente decreto e la spesa effettiva così come risultante dal bilancio dell'ente locale, è acquisita dal bilancio dell'ente locale medesimo. Nel caso di esercizio delle funzioni in forma associata, la differenza positiva di cui al primo periodo è ripartita fra i singoli enti partecipanti in ragione degli oneri e degli obblighi gravanti su ciascuno di essi in base all'atto costitutivo. »;

23) All'articolo 8, dopo il comma 2 sia inserito il seguente « 2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, ed in particolare in ordine al rispetto dei tempi ivi previsti, il presente decreto legislativo non si applica agli enti locali appartenenti ai territori delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. ».

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di tener conto nella attuazione del decreto dei servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in particolare

dei servizi digitali in banda larga, al fine di accrescere l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa in tutto il territorio nazionale;

b) all'articolo 4 valuti il Governo le modalità per assicurare, nella determinazione dei fabbisogni standard, la piena valorizzazione delle funzioni di tutela e assistenza all'infanzia;

c) valuti il Governo le modalità più idonee affinché, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), della legge 5 maggio 2009, n. 42, si tenga conto nella fase transitoria dell'esigenza di riequilibrio delle risorse in favore degli enti locali sottodotati in termini di trasferimenti erariali ai sensi della normativa vigente rispetto a quelli sovradotati. »

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province, ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42. Atto n. 240.

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATA
DAGLI ONOREVOLI CICCANTI E OCCHIUTO**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, considerato che la finalità del provvedimento consiste nel graduale superamento della spesa storica nel finanziamento degli enti locali mediante la determinazione del fabbisogno standard, inteso quale livello di finanziamento integrale della spesa relativa alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni ad esse riferibili;

rilevato che lo schema di decreto risulta in contrasto con l'articolo 21 della legge 5 maggio 2009, n. 42, laddove non specifica tra le funzioni fondamentali da prendere in considerazione in via provvisoria quelle generali di amministrazione, di gestione e di controllo nella misura complessiva del 70 per cento delle spese;

constatato che lo schema di decreto nell'individuare le funzioni fondamentali non considera i beni e i servizi riferibili a tali funzioni, né i relativi obiettivi di servizio espressamente previsti come criterio di delega ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera f) della legge 5 maggio 2009, n. 42;

rilevato che la tipologia dei criteri indicati ai fini della determinazione dei fabbisogni standard risulta particolarmente generica e priva di elementi specifici e non risulta chiaro se essi debbano essere calcolati per singolo bene o servizio prodotto, oppure per ciascuna funzione o per particolari aggregati di spesa di ciascun comune e provincia;

ritenuto necessario coinvolgere le Commissioni parlamentari competenti nell'espressione del parere preliminare per le conseguenze di carattere finanziario sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di adozione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia;

considerato altresì che sul medesimo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri risulta necessario prevedere l'obbligo di redazione della relazione tecnica, così come previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42 per i soli schemi di decreti legislativi;

osservato che le metodologie per la determinazione dei fabbisogni standard non risultano determinate e non risulta altresì specificato il peso da attribuire a ciascuna delle diverse caratteristiche elencate al comma 1, lettera a) dell'articolo 4 dello schema di decreto nella predisposizione delle metodologie medesime;

rilevato che viene eluso il controllo parlamentare sulla scelta delle metodologie di calcolo dei fabbisogni standard;

constatato opportuno introdurre l'obbligatorietà dell'invio dei questionari da parte della SOSE Spa ai comuni e alle province per la raccolta dei dati contabili e strutturali;

considerato appropriato prevedere una qualche forma di controllo da parte

degli organismi parlamentari nella procedura di individuazione dei fabbisogni standard e in quella del loro aggiornamento;

ritenuto opportuno il coinvolgimento dell'ISTAT quale organo tecnico dotato di complete banche dati sia con riferimento ai conti economici che agli obiettivi di servizio;

considerato necessario effettuare un coordinamento del contenuto dello schema di decreto legislativo in titolo con le disposizioni riguardanti il disegno di legge AS 2259 (carta delle autonomie);

rilevato utile che il Governo si attivi per definire un procedimento organico che renda più razionale l'esame parlamentare degli schemi dei decreti legislativi attuativi del federalismo fiscale atteso il loro numero e il coinvolgimento di diverse sedi istituzionali;

constatato quanto affermato dall'IFEL, presso le commissioni riunite V Bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati e 5^a Programmazione economica, bilancio del Senato della Repubblica il 13 ottobre 2010, relativamente:

a) alla necessità che la scelta metodologica da adottare deve prendere in considerazione grandezze che siano in grado sia di contribuire alla stima dei fabbisogni standard, sia di elaborare indicatori sintetici che possano restituire informazioni circa le quantità e la qualità del servizio erogato o del bene prodotto;

b) alla esigenza di calcolare i fabbisogni standard per singola funzione e non con riferimento a tutta la spesa corrente;

c) alla opportunità di individuare il riferimento contabile da assumere per il calcolo del fabbisogno standard nelle grandezze di competenza finanziaria;

d) alla opportunità di considerare tutta una serie di variabili strutturali, di contesto e attinenti la qualità e la quantità dei servizi erogati, che siano in grado di consentire un accurato posizionamento di ciascun ente all'interno di intervalli di

normalità, nonché di calibrare la stima dei fabbisogni standard sulla base delle specifiche caratteristiche e condizioni anche organizzative con cui viene erogato un servizio;

e) alla necessità di arricchire il set di informazioni disponibili ipotizzando un percorso quinquennale che consenta di assoggettare a stima di fabbisogno standard quelle funzioni per le quali nel corso del quinquennio sia possibile disporre di informazioni sufficienti a garantire stime robuste e condivise;

f) alla esigenza di riclassificare le poste di bilancio degli enti in modo che esse possano essere idonee a restituire informazioni circa il costo effettivamente sostenuto per l'erogazione del servizio, ossia adattare la contabilità finanziaria a funzioni informative di tipo economico;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

che, in merito all'articolo 1, comma 1, sia previsto che il provvedimento è diretto a disciplinare la determinazione del fabbisogno standard per Comuni e province, con riguardo alla spesa corrente, ancorché derivante dalla spesa in conto capitale;

che in merito all'articolo 1, comma 2, sia precisato che fino a nuova determinazione dei livelli essenziali in virtù della legge statale, sono livelli essenziali quelli già fissati in base alla legislazione vigente;

che, in merito all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, punto 1), si tenga conto delle funzioni generali, di amministrazione, di gestione e di controllo nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della legge 5 maggio 2009, n. 42;

che, in merito all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, punto 1), si tenga conto delle funzioni generali, di amministrazione, di

gestione e di controllo nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della legge 5 maggio 2009, n. 42;

che, in merito all'articolo 3, dopo la lettera *c*), sia inserita la previsione di un meccanismo di premialità, consistente nella possibilità di recuperare le maggiori risorse per il finanziamento delle altre funzioni fondamentali, in favore degli enti locali che, anche mediante forme virtuose di esercizio associato di funzioni, presentano un livello di spesa per le funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo inferiore al livello di finanziamento standard teoricamente spettante;

che, in merito all'articolo 3, comma 1, lettera *c*), sia specificato che l'individuazione di un modello di stima dei fabbisogni standard avvenga sulla base di criteri di rappresentatività attraverso la sperimentazione di diverse tecniche statistiche;

che, in merito all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera *c*) sia inserita la previsione dell'identificazione delle informazioni e dei dati di natura strutturale e contabile necessari, acquisiti sia da banche dati ufficiali esistenti sia tramite rilevazione diretta con appositi questionari da inviare ai Comuni e alle Province, anche ai fini di una riclassificazione delle informazioni contenute nei certificati contabili;

che, in merito all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera *c*) sia inserita la previsione della definizione di un sistema di indicatori, anche in riferimento ai diversi modelli organizzativi ed agli obiettivi definiti, significativi per valutare l'adeguatezza dei servizi e consentire agli enti locali di migliorarli;

che, in merito all'articolo 3, sia inserita la previsione che il fabbisogno standard possa essere determinato con riferimento a ciascuna funzione fondamentale, ad un singolo servizio o ad aggregati di servizi, in relazione alla natura delle sin-

gole funzioni fondamentali e tenendo presenti le esclusioni previste dalla legge 5 maggio 2009, n. 42;

che, in merito all'articolo 3, sia previsto che la metodologia per la determinazione dei fabbisogni standard dovrà tener conto delle specificità legate ai recuperi di efficienza ottenuti attraverso le unioni di Comuni, ovvero le altre forme di esercizio di funzioni in forma associata;

che, in merito all'articolo 4, comma 1, lettera *a*, si specifichi che la predisposizione, da parte della Società per gli studi di settore-SOSE spa, delle metodologie occorrenti alla individuazione dei fabbisogni standard e la determinazione dei valori con tecniche statistiche che danno rilievo alle caratteristiche individuali dei singoli comuni e province sia conforme a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera *d*), della legge 5 maggio 2009, n. 42;

che, in merito all'articolo 4, comma 1, lettera *a*), si dia altresì rilievo primario al livello di infrastrutturazione del territorio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 21 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

che, in merito all'articolo 4, comma 1, lettera *d*) sia prevista la possibilità che la Società per gli studi di settore-Sose spa di avvalersi della collaborazione dell'ISTAT per i compiti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del medesimo articolo;

che, in merito all'articolo 5, sia previsto che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, siano adottati la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo di cui agli articoli precedenti e il fabbisogno standard per ciascun comune e provincia, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del rispetto dell'articolo 1, comma 3. Sia altresì previsto che sul medesimo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sia sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali e decorsi quindici giorni, lo schema

sia comunque trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. Si preveda inoltre che lo schema di decreto sia corredato da una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009 che ne evidenzii gli effetti finanziari e decorsi quindici giorni dalla trasmissione alle Camere da parte del Governo, il decreto possa essere comunque adottato, previa deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Si preveda altresì che ciascuno dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recante determinazione dei fabbisogni standard per Comuni e province indichi in allegato gli elementi considerati ai fini di tale determinazione;

che, in merito all'articolo 6, si preveda che i fabbisogni standard determinati nel 2011 entreranno in vigore nell'anno 2012, che quelli determinati nel 2012 entreranno in vigore nell'anno 2013 e quelli determinati nel 2013 entreranno in vigore nell'anno 2014;

che, in merito all'articolo 7, sia previsto che i fabbisogni standard vengano sottoposti a monitoraggio e rideterminati non oltre il terzo anno successivo alla loro precedente adozione, con le modalità previste nel presente decreto;

che, in merito all'articolo 8, sia inserita la previsione che la differenza positiva, eventualmente realizzata in ciascun anno finanziario, fra il fabbisogno standard come determinato ai sensi del presente decreto e la spesa corrente effettiva così come risultante dal bilancio dell'ente locale, sia acquisita dal bilancio dell'ente locale medesimo. Sia altresì previsto che nel caso di esercizio delle funzioni in forma associata, la differenza positiva di cui al primo periodo sia ripartita fra i singoli enti partecipanti in ragione degli oneri e degli obblighi gravanti su ciascuno di essi in base all'atto costitutivo;

che, in merito all'articolo 8, sia stabilito che con successivo decreto legislativo integrativo e correttivo sia determinato il fabbisogno standard per ciascun comune e ciascuna provincia con riguardo alla spesa in conto capitale;

che sia inserito che conformemente a quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, il Governo nell'ambito del disegno di legge di stabilità ovvero con apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da parte della Decisione di finanza pubblica, previo confronto e valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata, proponga norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l'obiettivo della convergenza dei fabbisogni standard nonché un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni eventualmente implicate dalle spese per funzioni fondamentali, rispettivamente di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *p*) e *m*), della Costituzione. Si preveda altresì che il monitoraggio degli obiettivi di servizio sia effettuato in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, da istituire ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 42 del 2009;

che sia previsto che gli obiettivi di servizio siano stabiliti in modo da garantire il rispetto della tempistica di cui all'articolo 6;

che la scelta metodologica per il calcolo dei fabbisogni standard debba prendere in considerazione grandezze in grado di contribuire alla stima dei fabbisogni standard e di elaborare indicatori sintetici che possano restituire informazioni circa la quantità e la qualità del servizio erogato o del bene prodotto;

che il calcolo dei fabbisogni standard si riferisca alla singola funzione e non a tutta la spesa corrente;

che ai fini del calcolo del fabbisogno standard si assumano quale riferimento contabile le grandezze di competenza finanziaria;

che, al fine di consentire un accurato posizionamento di ciascun ente all'interno di intervalli di normalità, nonché di calibrare la stima dei fabbisogni standard sulla base delle specifiche caratteristiche e condizioni anche organizzative con cui viene erogato un servizio, debbano essere considerate tutta una serie di variabili strutturali, di contesto e attinenti la qualità e la quantità dei servizi erogati;

che, al fine di incrementare le informazioni disponibili, si ipotizzi un percorso quinquennale che consenta di assoggettare a stima di fabbisogno standard quelle funzioni per le quali nel corso del quinquennio sia possibile disporre di informazioni sufficienti a garantire stime robuste e condivise;

che si riclassifichino le poste di bilancio degli enti in modo che le stesse possano essere idonee a restituire informazioni circa il costo effettivamente sostenuto per l'erogazione del servizio, ov-

vero adattare la contabilità finanziaria a funzioni informative di tipo economico;

e con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di prevedere, in apposito allegato allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di adozione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo del fabbisogno standard per ciascun Comune e Provincia, una esplicita indicazione elencazione delle tipologie di beni e servizi degli elementi considerati ai fini della definizione dei fabbisogni standard per ciascuna fase del procedimento essenziali da garantire in tutti i territori;

valuti il Governo l'opportunità di tener conto, in merito all'articolo 1, comma 3, anche dei vincoli derivanti delle linee guida per la ripartizione degli obiettivi programmatici di finanza pubblica di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, Raffaele Ferrara, sulle problematiche relative al settore dei giochi (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	93
---	----

AUDIZIONI

Martedì 9 novembre 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 13.10.

Audizione del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, Raffaele Ferrara, sulle problematiche relative al settore dei giochi.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Raffaele FERRARA, *Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti i deputati Giampaolo FOGLIARDI (PD) e Silvana Andreina COMAROLI (LNP), ai

quali risponde Raffaele FERRARA, *Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato*.

Svolgono ulteriori considerazioni e quesiti i deputati Cosimo VENTUCCI (PdL), Francesco BARBATO (IdV) e Gianfranco CONTE, *presidente*, ai quali replica Raffaele FERRARA, *Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato*.

Pongono ulteriori quesiti i deputati Alberto FLUVI (PD) e Gianfranco CONTE, *presidente*, ai quali risponde Raffaele FERRARA, *Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato*.

Dopo un intervento di Sergio Antonio D'ANTONI (PD), riprende la sua replica Raffaele FERRARA, *Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato*.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ringrazia il dottor Ferrara e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-02297 Ghizzoni: Sull'inquadramento del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) trasferito dagli enti locali allo Stato	94
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	97
5-02722 De Pasquale: Sui tagli agli organici nelle scuole primarie	95
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	99
5-03343 Fugatti: Sul progetto di ripristino del « trincerone » del Monte Zugna, in provincia di Trento	95
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	101
5-03509 Di Centa: Deroga alla normativa sul numero massimo di assenze annuali per gli studenti che praticano discipline sportive invernali a livello agonistico	95
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	103
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulle problematiche connesse all'accoglienza degli alunni con cittadinanza non italiana nel sistema scolastico italiano (Esame della proposta di documento conclusivo e rinvio)	96
ALLEGATO 5 (Proposta di documento conclusivo)	104

INTERROGAZIONI

Martedì 9 novembre 2010. — Presidenza del vicepresidente Luigi NICOLAIS. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Guido Viceconte ed il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 14.15.

5-02297 Ghizzoni: Sull'inquadramento del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) trasferito dagli enti locali allo Stato.

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Manuela GHIZZONI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, pur apprezzando, rispetto al passato, che in questa occasione l'Esecutivo è entrato nel merito della vicenda. Rileva peraltro esservi stato un sovvertimento nella ricostruzione normativa, che tiene a sottolineare. Ricorda infatti che la legge n. 124 del 1999, certamente approvata dal Governo di centro-sinistra, garantiva i diritti di transito del personale trasferito dagli Enti locali allo Stato, con particolare riferimento alle prerogative legate alla retribuzione e ai regimi previdenziali e assistenziali. Non è corretto quindi affermare che è quella legge ad aver ingenerato dubbi e problematicità. Evidenzia infatti che è stata la legge finanziaria per il 2006, legge n. 266 del

2005, ad aver previsto una interpretazione autentica che ha stravolto invece la reale portata della legge n. 144 del 1999. Aggiunge che la legge finanziaria per il 2008 stabiliva che in sede di rinnovo contrattuale del personale della scuola relativo al biennio economico 2008-2009 fosse esaminata anche la posizione giuridica economica del personale ATA trasferito dagli Enti locali allo Stato, in attuazione della legge n. 124 citata. Rileva, a tale proposito, che la risposta del rappresentante del Governo si limita a riconoscere che occorrono risorse per l'attuazione della legge finanziaria per il 2008, evidenziando quindi un'ovvietà. Ribadisce quindi che vi è la necessità di porre rimedio a una situazione iniqua che è stata tra l'altro fatta oggetto anche di una interrogazione, da lei sottoscritta, presentata dalla collega Giammanco. Ritiene che se la risposta del Governo a quest'ultimo atto di sindacato ispettivo dovesse essere dello stesso tenore di quella espressa nella seduta odierna, la collega Giammanco non potrà che dichiararsi insoddisfatta.

5-02722 De Pasquale: Sui tagli agli organici nelle scuole primarie.

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Rosa DE PASQUALE (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta del rappresentante del Governo che si limita a riepilogare le note problematiche relative al taglio delle risorse della scuola, introdotte a partire dal decreto-legge n. 112 del 2008. Evidenzia, inoltre, che in essa si afferma una « non verità », nel momento in cui si dice che la dotazione organica della scuola primaria è stata calcolata su una media di 30 ore settimanali per classe, in base alle richieste delle famiglie. Precisa, invece, che le assegnazioni sono definite sul territorio nazionale in base a 27 ore settimanali, nonostante le famiglie abbiano avanzato, per la maggior parte, richieste di 30 o 40 ore. Stigmatizza quindi

ancora una volta l'atteggiamento di un Governo che non solo fornisce risposte non corrispondenti ai dati reali, ma continua a penalizzare la scuola primaria che in passato godeva, anche in ambito europeo, di una fama di eccellenza. Auspica quindi che per gli anni 2011-2012 l'Esecutivo mantenga fede alla promessa di non procedere ad ulteriori riduzioni degli organici nelle scuole primarie.

5-03343 Fugatti: Sul progetto di ripristino del « trincerone » del Monte Zugna, in provincia di Trento.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Maurizio FUGATTI (LNP), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo nella quale si evince l'incompetenza del Ministero a decidere sulla vicenda, auspicando peraltro che i soggetti competenti addivengano in tempi brevi ad una soluzione del problema.

5-03509 Di Centa: Deroga alla normativa sul numero massimo di assenze annuali per gli studenti che praticano discipline sportive invernali a livello agonistico.

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Manuela DI CENTA (PdL), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo. Riterrebbe opportuno, peraltro, che il Ministro adottasse una circolare interpretativa per precisare a tutti i dirigenti scolastici che, nel rispetto dell'autonomia scolastica, siano previsti all'avvio di ogni anno scolastico incontri tra le famiglie dei ragazzi che praticano lo sport e i rappresentanti della dirigenza degli istituti. In tal modo, l'istituzione scolastica potrà essere preventiva-

mente informata dell'attività agonistica svolta dagli allievi.

Erica RIVOLTA (LNP), replicando in qualità di cofirmataria, concorda con la collega Di Centa. Ribadisce che, nell'ambito dell'autonomia scolastica, i dirigenti debbano con chiarezza e serietà dare la possibilità ai ragazzi che praticano sport agonistico di ottimizzare il proprio tempo scolastico e quello dedicato all'impegno sportivo. Si tratta di misure molto attese, soprattutto nei territori montani delle regioni italiane come, ad esempio, la Valtellina.

Luigi NICOLAIS, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 9 novembre 2010. — Presidenza della vicepresidente Paola FRASSINETTI.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulle problematiche connesse all'accoglienza degli alunni con cittadinanza non italiana nel sistema scolastico italiano.

(Esame della proposta di documento conclusivo e rinvio).

Paola FRASSINETTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Maria Letizia DE TORRE (PD) presenta una proposta di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva, che illustra (*vedi allegato 5*).

Paola FRASSINETTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

5-02297 Ghizzoni: Sull'inquadramento del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) trasferito dagli enti locali allo Stato.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'atto in discussione riguarda il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) degli enti locali in servizio nelle istituzioni scolastiche e transitato nei ruoli del personale dello Stato in base alle disposizioni contenute nell'articolo 8 della legge n. 124 del 3 maggio 1999.

Come è evidenziato nell'interrogazione, questa legge, approvata dalla maggioranza di centro sinistra dell'epoca, non ha offerto la possibilità di opzione al personale interessato ed ha ingenerato molteplici problematiche nonché un diffuso contenzioso per quanto si riferisce, in particolare, all'attuazione del secondo comma dell'articolo 8, riguardante l'inquadramento nei ruoli statali del personale in argomento.

Per superare le incertezze interpretative insorte, è intervenuto il legislatore con la norma di interpretazione autentica contenuta nell'articolo 1, comma 218, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005, che testualmente recita: « Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale è inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento, con l'attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità nonché da eventuali indennità, ove spettanti, previste dai

contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data dell'inquadramento. L'eventuale differenza tra l'importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, viene corrisposta *ad personam* e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Successivamente, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 234 del 2007, ha dichiarato a manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate circa la norma di interpretazione autentica sopra riportata.

Ciò non di meno, come ricordato nell'interrogazione, sulla questione è intervenuto nella scorsa legislatura il Governo Prodi, che ha promosso l'approvazione della disposizione recata dall'articolo 3, comma 147, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007. Come è noto, questa disposizione ha previsto che in sede di rinnovo contrattuale del personale della scuola, relativo al biennio economico 2008/2009, « ...dovrà essere esaminata anche la posizione giuridico-economica del persona/e ausiliario, tecnico e amministrativo trasferito dagli enti locali al/o Stato, in attuazione della legge 3 maggio 1999, n. 124 ».

Tuttavia, come fatto anche presente dal Ministero dell'economia e delle finanze con comunicazione in data 8 novembre scorso riferita all'atto in discussione, in sede di rinnovo contrattuale del

personale della scuola relativo al biennio economico 2008/2009, l'ARAN e i rappresentanti delle Confederazioni e Organizzazioni sindacali non hanno preso in esame la posizione giuridico-economica del suddetto personale, così come previsto dalla citata disposizione della legge

n. 244 del 2007. Il medesimo Dicastero ha inoltre fatto presente che l'adesione alla proposta contenuta nell'interrogazione comporterebbe la necessità di acquisire nuove risorse finanziarie con conseguenti nuovi maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

ALLEGATO 2

5-02722 De Pasquale: Sui tagli agli organici nelle scuole primarie.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2009, regolamento recante la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del primo ciclo di istruzione, per la scuola primaria prevede 4 modelli orario che, compatibilmente con le risorse di organico, possono essere scelti dalle famiglie: 24, 27, 30 e 40 ore settimanali. Il modello delle 24 ore può essere attivato solo in presenza di un numero di richieste tale da consentire la costituzione di una classe. Il predetto regolamento prevede che a regime, l'organico venga determinato tenendo conto delle 27 e delle 40 ore settimanali.

Nel corrente anno scolastico le risorse di organico assegnate alle classi prime e seconde sono state calcolate in ragione di 27 ore settimanali per classe elevabili, nei limiti delle risorse dell'organico, sino a 30 ore. Dai dati in possesso risulta che per tutte le classi è stato possibile ampliare l'offerta formativa della scuola fino a 30 ore settimanali attraverso l'utilizzo delle eventuali economie derivanti dalle scelte effettuate dalle famiglie del modello orario di 24 ore settimanali o dalla mancata effettuazione dell'intero orario da parte del docente della classe, per effetto dell'impiego del docente di religione (2 ore per classe) e/o del docente specialista di lingua inglese (3 ore per classe), nonché da eventuali risorse di organico reperibili a livello regionale (es. utilizzo delle ore di contemporaneità previste nelle classi a tempo pieno - 40 ore).

Le classi successive alla seconda continuano a funzionare, fino alla graduale messa a regime del predetto modello, secondo gli orari attualmente previsti di 27 e 30 ore settimanali. La dotazione orga-

nica è comunque fissata sulla base di 30 ore settimanali per classe. Anche in questo caso è stato possibile incrementare l'offerta formativa delle scuole attraverso l'utilizzo delle economie derivanti dalle scelte delle famiglie del modello orario di 24 ore settimanali nelle classi prime o dalla mancata effettuazione dell'intero orario da parte del docente della classe, per effetto dell'impiego del docente di religione e/o del docente specialista di lingua inglese, nonché da eventuali risorse di organico disponibili a livello regionale. Tali risorse, infatti, come previsto dalla circolare ministeriale n. 37/2010, concorrono prioritariamente ad assicurare il tempo mensa per le classi organizzate con rientri pomeridiani e, successivamente, per programmare e organizzare le attività educative e didattiche in base al piano dell'offerta formativa.

Nulla è innovato per quanto riguarda il tempo pieno. Restano, pertanto, confermati l'orario di 40 ore settimanali per classe, comprensive del tempo dedicato alla mensa, l'assegnazione di due docenti per classe e l'obbligo dei rientri pomeridiani. Le quattro ore residue rispetto alle 40 settimanali per classe (44 ore di docenza a fronte delle 40 di lezioni e di attività), comunque disponibili nell'organico di istituto, potranno essere utilizzate prioritariamente per l'ampliamento del tempo pieno sulla base delle richieste delle famiglie e, in subordine, per la realizzazione di altre attività volte a potenziare l'offerta formativa (compreso il tempo mensa per le classi che attualmente praticano i rientri pomeridiani).

Relativamente al tempo pieno vorrei precisare che, pur in presenza di una

azione di contenimento degli organici, negli ultimi due anni sono state notevolmente incrementate le classi a tempo pieno e ciò per venire incontro alle richieste delle famiglie. Le classi a tempo pieno, infatti, sono passate dalle 34.317 dell'a.s. 2008/09 alle 37.275 del corrente anno con un incremento di 2.958 unità. Si è consapevoli che la richiesta delle famiglie « di classi a tempo pieno » è da anni superiore alle possibilità di soddisfacimento; peraltro nessun governo ha mai potuto corrispondere in toto alle esigenze in quanto le risorse da assegnare a tale modello rientrano nella complessiva dotazione organica stabilita annualmente di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Per quanto riguarda le riduzioni per l'a.s. 2011/12, l'articolo 64 della legge 133 del 2008 prevede, per il citato anno, la

riduzione di 19.700 posti, ultima franche del triennio di contenimento dei posti. Quota parte di detta riduzione, per la verità molto limitata, come previsto dal piano programmatico, investirà anche la scuola primaria.

Come sopra ricordato, con l'a.s. 2011/12 ha termine il triennio di riduzioni previsto dall'articolo 64 e pertanto, nessuna ulteriore riduzione verrà effettuata sugli organici della scuola primaria. Ciò consentirà di mantenere non solo gli orari di 27 e 40 ore come l'interrogante ritiene, ma anche l'orario intermedio di 30 ore, come peraltro accade attualmente nella stragrande maggioranza delle classi. Non si è ancora in possesso del dato definitivo relativo alle scelte operate dal famiglie, ma da quanto è dato rilevare, tale dato non dovrebbe discostarsi di molto da quello rilevato nel decorso anno.

ALLEGATO 3

5-03343 Fugatti: Sul progetto di ripristino del « trincerone » del Monte Zugna, in provincia di Trento.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione dell'Onorevole Fugatti relativa al cosiddetto « trincerone » del Monte Zugna, punto di grande importanza storica ove correva la linea, in corrispondenza del confine di Stato tra Regno d'Italia e Impero Austro-Ungarico, sul quale è stato operato un intervento di restauro che ha determinato una serie di proteste e discussioni per la metodologia utilizzata e per l'impatto visivo che ne è derivato.

Riassumo brevemente l'ambito legislativo di competenza della mia Amministrazione. Con la legge 7 marzo 2001, n. 78, richiamata anche dall'On.le interrogante, lo Stato, nel dettare norme sulla tutela e valorizzazione del patrimonio storico della Grande Guerra, aveva previsto, tra l'altro, uno stanziamento di risorse per il restauro delle vestigia della prima guerra mondiale e la stesura di un apposito decreto del Ministro per i beni e le attività culturali per la definizione dei criteri tecnico-scientifici per la realizzazione dei restauri stessi (previsione attuata con l'emanazione del decreto ministeriale 4 ottobre 2002).

La legge 78/2001 disponeva anche l'istituzione di un Comitato tecnico scientifico presso il Ministero per i beni e le attività culturali, incaricato di definire, tra l'altro, i criteri per l'assegnazione delle risorse sopra richiamate.

Ed invero sono stati numerosi i restauri e gli interventi realizzati secondo i criteri dettati dal decreto ministeriale 4 ottobre 2002, finanziati con le risorse previste dalla legge 78/2001 e vigilati, nel merito della loro attuazione, dal Ministero per i

beni culturali, così come previsto dall'articolo 4 comma 1 lettera g) della legge stessa.

L'intervento oggetto dell'interrogazione e denominato il « trincerone » di Monte Zugna, non è tuttavia uno di questi.

Le ricerche svolte con la collaborazione del Ministero della Difesa hanno accertato che il progetto è stato approvato dal Comune di Rovereto ed è fornito dei pareri e delle autorizzazioni previste dalle norme civiche, inoltre, dall'atto autorizzatorio e dalla relazione della Soprintendenza ai beni architettonici della Provincia Autonoma di Trento il progetto risulta essere conforme alla normativa vigente, sia per quanto riguarda l'iter autorizzatorio seguito che per le scelte progettuali.

A tale proposito il provvedimento della Soprintendenza elenca le normative nel rispetto delle quali esso è stato emanato (Legge 7 marzo 2001; decreto ministeriale 4 ottobre 2002; Legge Prov. n. 01 del 17 febbraio 2003; decreto-legge 15 marzo 2010) e precisa che il progetto è in linea con « il materiale utilizzato in passato per realizzare le opere e per il ripristino di molti tratti del trincerone esistente (calcestruzzo « povero ») anche se quello impiegato per il nuovo manufatto risulta essere « più ricco », per cui l'impatto visivo conseguente a tale ultimo intervento è certamente più accentuato e sarà presumibilmente mitigato con il trascorrere del tempo integrandosi progressivamente con quello preesistente ».

Ho ricostruito l'iter del progetto per evidenziare il fatto che esso è stato auto-

rizzato e realizzato nell'ambito della piena competenza scientifica ed istituzionale della Provincia di Trento.

L'On.le Fugatti chiede se il Ministro per i beni e le attività culturali intenda esercitare le proprie prerogative a tutela dell'importante sito militare.

Prima di rispondere alla domanda diretta vorrei evidenziare che, come noto, dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernente tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare», le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di ordinamento, tutela, vigilanza, conservazione, custodia e manutenzione del patrimonio storico artistico e popolare sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e di Bolzano.

Come parimenti noto, per effetto delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973,

n. 48 (allegati A e B), i beni del patrimonio storico ed artistico di interesse nazionale per il Trentino-Alto Adige, esclusi dalla competenza provinciale e quindi rimasti nella competenza statale, sono solamente il Mausoleo di Cesare Battisti (c.d. Doss Trento), il Monumento alla Vittoria di Bolzano ed il Monumento all'Alpino di Brunico.

Le prerogative del Ministero avrebbero avuto una possibilità di estrinsecarsi, nell'ambito della potestà di controllo attribuita al Ministero dalla legge 78/2001, se l'intervento fosse stato realizzato senza le prescritte autorizzazioni o se esso fosse stato finanziato con risorse statali. Nessuna delle due ipotesi si è realizzata nella fattispecie.

Rilevo, da ultimo, che la legge 78 del 2001 è stata di recente abolita per espressa disposizione dell'articolo 2268 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice dell'ordinamento militare che ne ha ridisciplinato, al suo interno, il contenuto.

ALLEGATO 4

5-03509 Di Centa: Deroga alla normativa sul numero massimo di assenze annuali per gli studenti che praticano discipline sportive invernali a livello agonistico.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole interrogante nella interrogazione parlamentare in discussione chiede che vengano assunte iniziative per introdurre deroghe relativamente al numero massimo di assenze nell'anno dalla scuola per gli studenti che svolgono sport invernali a livello agonistico.

Si fa presente al riguardo che il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, recante norme di coordinamento delle norme vigenti in materia di valutazione degli alunni, dispone, all'articolo 14, che « a decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è

prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati ».

Ai sensi della disposizione normativa sopra riportata, pertanto, a partire dal corrente anno scolastico, agli studenti della scuola secondaria di II grado è richiesta una frequenza minima corrispondente ai tre quarti dell'orario annuale.

È consentito, comunque, derogare a tale limite a seguito di specifica delibera degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche i quali potranno stabilire se considerare giustificate le assenze effettuate dagli studenti che svolgono sport invernali a livello agonistico e, quindi, escluderle dal computo dei giorni di mancata frequenza, sempre che sussistano i presupposti per poter valutare gli apprendimenti conseguiti in tutte le discipline di studio.

ALLEGATO 5

Indagine conoscitiva sulle problematiche connesse all'accoglienza degli alunni con cittadinanza non italiana nel sistema scolastico italiano.**PROPOSTA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO**1. *Premesse.*

La VII Commissione, cultura, scienza e istruzione della Camera dei deputati, intendendo approfondire le complesse problematiche connesse all'accoglienza di alunni con cittadinanza non italiana nel sistema scolastico italiano, ha deliberato in data 5 maggio 2009 lo svolgimento di una specifica indagine conoscitiva, volta ad approfondire le principali problematiche connesse alla materia.

Sulla base del programma deliberato dalla Commissione, si è inteso così svolgere una profonda e documentata riflessione sulla presenza di studenti immigrati o di figli di immigrati nella scuola italiana; studenti che ormai da diversi anni rappresentano per il sistema scolastico nazionale una realtà costante e rilevante, soprattutto in alcune regioni della penisola. Anche se la percentuale di alunni con cittadinanza non italiana, circa 630.000, secondo le stime del Ministero dell'istruzione al dicembre 2009, non rappresenta una percentuale altissima rispetto a molti Paesi europei, un grande impatto ha avuto in Italia l'aumento consistente di circa 70.000 alunni all'anno, registratosi nell'ultimo quinquennio che si è concentrato in alcune scuole e territori. La VII Commissione cultura, scienza ed istruzione ha ritenuto che fossero maturi i tempi per svolgere un'indagine conoscitiva che tenesse conto delle cifre e delle attuali problematiche ma anche degli sviluppi possibili, partendo dal presupposto che la scuola è il primo luogo per l'integrazione, la coesione sociale e la formazione dei cittadini futuri. L'indagine conoscitiva ha

mirato ad acquisire un'obbiettiva e completa conoscenza del fenomeno da parte del Parlamento in modo che la conseguente attività legislativa e ispettiva venisse suffragata da competenze specifiche e non improvvisate ai fini dell'attività di indirizzo che le Camere sono tenute a dare al Governo.

In relazione alle audizioni svolte, e in considerazione degli elementi emersi nel corso dell'indagine, è stato quindi ritenuto necessario procedere a successive proroghe del termine per la sua conclusione, avvenuta il 31 marzo 2010.

L'indagine si è articolata in un numero consistente di audizioni, con la partecipazione di un numerosi soggetti interessati all'applicazione della normativa relativa all'inserimento degli alunni stranieri nelle scuole italiane; un'ampia gamma di rappresentanti del settore, di diversa estrazione professionale e nazionalità, con una specifica e acclarata competenza in materia. L'indagine conoscitiva, che ha avuto quindi la durata di circa sei mesi, si è articolata, tra il secondo semestre del 2009 e il marzo 2010 in sette sedute, per un totale di 7 ore e 20 minuti, con l'audizione di 25 soggetti diversi. Durante l'indagine sono stati auditi, in particolare: docenti universitari di sociologia dell'educazione e pedagogia; rappresentanti di centri e associazioni interculturali; rappresentanti dell'UPI e dell'ANCI; il Capo Dipartimento per la programmazione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca; assessori competenti di enti locali; docenti e dirigenti scolastici; rappresentanti dei mediatori culturali e delle associazioni degli immigrati in Italia, quali Associna, Asso-

ciazione *Age extra*, Associazione Rete G2 seconde generazioni e la Federazione Romani; il Vicepresidente dell'Unicef Italia e il direttore del Consiglio italiano per i rifugiati.

Le considerazioni emerse nel corso delle audizioni hanno permesso di approfondire e sviluppare gli obiettivi che la Commissione cultura della Camera dei deputati intendeva realizzare con lo svolgimento dell'indagine.

2. Obiettivi dell'indagine.

L'indagine conoscitiva ha inteso quindi innanzitutto approfondire i seguenti aspetti: analisi del fenomeno immigratorio nel sistema scolastico del Paese; studio delle modalità e delle condizioni di accoglienza dei minori stranieri, in particolare laddove la loro numerica incidenza o l'arrivo ad anno scolastico avanzato rischi di rallentare i Piani dell'offerta formativa e di modificare le modalità di attuazione, definiti dai consigli di classe; presupposti per la realizzazione di un progetto scolastico consolidato per alunni non italo-foni, come esistente in altri Paesi, sulla base di quanto indicato dall'indagine *Eurydice* sui bisogni educativi speciali 2004. Si è inteso altresì verificare la possibilità di realizzare ottime pratiche di accoglienza, spesso in rete con enti locali, Università e privato sociale, attraverso la messa in circuito a beneficio dell'intero sistema scolastico italiano, nonché conoscere le modalità praticate per l'accoglienza degli alunni immigrati, comprese le iniziative volte a far apprendere la lingua italiana come seconda lingua. Sono quindi state verificate le possibili ricadute sulla problematica, in presenza della riduzione dei docenti nell'anno scolastico 2009/2010, e sulla presenza di un unico docente nelle scuole primarie, soprattutto negli istituti scolastici che hanno accolto per la prima volta alunni non italo-foni. Altre problematiche sono state quelle connesse alla formazione di dirigenti scolastici, docenti e tecnici, in merito agli aspetti specifici affrontati dall'indagine; il confronto con le politiche

scolastiche adottate da altri Paesi dell'Unione europea che hanno già affrontato da tempo le criticità e le opportunità legate alla scuola multiculturale di oggi, in modo da trarre profitto dalle buone pratiche messe in opera dagli altri Paesi, evitando di ripetere errori già fatti; la rilevanza dei *curricula* che, in tempi di globalizzazione, debbano avere l'obiettivo di educare una generazione pienamente inserita nella vita civile e culturale del proprio luogo di vita e, contemporaneamente, capace di vivere una cittadinanza più ampia.

L'indagine conoscitiva ha avuto quindi, innanzitutto, l'obiettivo di fotografare la realtà esistente nell'ambito del sistema scolastico nazionale, con riferimento al fenomeno indicato. In base alle ultime elaborazioni di dati svolte nel dicembre 2009 dal Servizio Statistico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Direzione Generale per gli Studi e la Programmazione e per i Sistemi Informativi, è emerso infatti che l'incremento maggiore di presenze di alunni stranieri si è registrato nella scuola dell'infanzia (12,7 per cento), seguito da quello della scuola secondaria di primo grado (10,8) e da quello di secondo grado (9,3 per cento); nella scuola primaria invece l'incremento registrato è stato minore (7,6 per cento). Dal confronto con gli iscritti stranieri degli ultimi due anni, si è rilevato inoltre che il costante aumento è stato rallentato, visto che nell'anno scolastico 2007-2008 l'incremento era stato del 14,5 per cento, contro il 9,6 per cento registrato nel periodo 2008-2009.

La presenza degli alunni stranieri è quindi un dato strutturale del sistema scolastico italiano, facendo registrare un'incidenza pari al 7 per cento del totale degli studenti, con un valore assoluto di 629.360 unità, rispetto ad una popolazione scolastica complessiva di 8.945.978 unità. È aumentato così, in tutti gli ordini di scuola, anche il fenomeno degli alunni stranieri nati in Italia, che hanno superato nel periodo 2008-2009 le ventimila unità, con un incremento percentuale di 17 punti rispetto all'anno precedente. Il 26,2 per

cento delle scuole peraltro ancora non rileva la presenza di alunni stranieri: in circa il 47 per cento dei casi, infatti, la consistenza del fenomeno raggiunge il 10 per cento degli iscritti, mentre solo il 2,8 per cento delle scuole presenta un numero di studenti stranieri superiore al 30 per cento degli iscritti. Si riscontra inoltre che circa il 18 per cento delle istituzioni scolastiche ha una presenza straniera compresa tra l'11 e il 20 per cento, mentre nell'82,7 per cento degli istituti di secondo grado la percentuale di studenti non italiani è inferiore al 20 per cento. L'indagine ha avuto modo di confermare inoltre che a livello nazionale è ormai consolidata la maggior presenza degli studenti con cittadinanza rumena, che ha raggiunto il 16,8 per cento del totale degli alunni stranieri, con una numerosità pari a 105.682. La Romania insieme all'Albania e al Marocco contribuiscono inoltre per circa il 45 per cento al totale del contingente degli alunni stranieri. Un discorso a parte è invece quello relativo agli studenti di etnia cinese, con una presenza addensata in alcune precise aree, con tipologie comportamentali diverse dagli altri alunni stranieri.

Sulla base degli elementi emersi nel corso delle audizioni del 4 novembre 2009 e di quelle successive è quindi scaturita l'esigenza di verificare come le singole istituzioni scolastiche abbiano fino ad oggi affrontato autonomamente il tema.

3. Il quadro normativo.

L'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione cultura della Camera ha dovuto tenere conto d'altra parte del complesso quadro normativo di riferimento che nel corso degli anni si è arricchito di fonti normative interne e esterne, a tutti i livelli legislativi.

3.1. Riferimenti normativi internazionali e nazionali in generale.

Sul piano generale, la normativa di interesse relativa al settore specifico può

partire a livello internazionale dalla Dichiarazione Universale per i Diritti Umani del 1948, firmata dall'Italia nel 1955, che all'articolo 26 prevede che: «ogni individuo ha diritto all'istruzione...», nonché dalla Convenzione sui Diritti dell'Infanzia del 1989, firmata dall'Italia nel 1991, che agli articoli 28 e 29 vincola gli Stati a garantire l'istruzione primaria, obbligatoria e gratuita, con caratteristiche tali da sviluppare le capacità di ogni bambino.

Anche i riferimenti normativi nazionali in materia sono molteplici e si sono sviluppati in un arco temporale ormai ventennale. Nel 1989, anno in cui viene costituito per la prima volta un gruppo di lavoro per l'inserimento degli alunni stranieri nella scuola dell'obbligo, si hanno le prime due importanti circolari sul tema, la n. 301 dell'8 settembre 1989 e la n. 205 del 26 luglio 1990, aventi ad oggetto, rispettivamente, l'«Inserimento degli stranieri nella scuola dell'obbligo: promozione e coordinamento delle iniziative per l'esercizio del diritto allo studio» e «La scuola dell'obbligo e gli alunni stranieri: l'educazione interculturale». Proprio questo ultimo documento introduce per la prima volta il concetto di educazione interculturale, intesa come la forma più alta e globale di prevenzione e contrasto del razzismo e di ogni forma di intolleranza. Con la circolare ministeriale n. 73 del 2 marzo 1994, inoltre, si interviene anche sulle discipline e sui programmi, rivisti alla luce della dimensione interculturale. Si fa riferimento anche all'utilità di biblioteche e scaffali multiculturali nelle scuole e nelle biblioteche pubbliche; all'editoria per ragazzi; all'importanza di strumenti didattici adeguati, come i libri bilingui e plurilingui, tutti argomenti trattati nel corso dell'indagine. Una delle ultime circolari in merito, prima della circolare del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, del gennaio 2010, risale al 26 novembre 2008 e tratta delle «Misure incentivanti per le aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica», preceduta dalla visione complessiva offerta dalla normativa della Circolare n. 24 del 1° marzo 2006

recante le « Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri », che fornisce un quadro riassuntivo di azioni e misure finalizzate all'inserimento degli alunni stranieri.

Più volte, si è fatto riferimento in questo provvedimento che ha soprattutto finalità pratiche, all'offerta di un minimo comune denominatore operativo, concreto, ricavato dalle buone pratiche delle scuole e da proporre a tutto il sistema scolastico. La circolare, già citata nel programma dell'indagine conoscitiva, è stata ripresa nell'audizione del 4 novembre 2009 ed in particolare in quella del 4 febbraio 2010. Occorre inoltre ricordare il Testo Unico sull'Immigrazione, decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286, il cui articolo 38 specifica che i minori stranieri presenti sul territorio italiano sono soggetti all'obbligo scolastico. Ad essi, si applicano pertanto tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi e di partecipazione alla vita scolastica, senza distinzione tra minori regolari o irregolari, come pure tra minori i cui genitori dispongono o meno del permesso di soggiorno. L'obbligo scolastico deve pertanto ritenersi vigente per *tutti i minori* presenti sul territorio nazionale. Successivamente il Regolamento di attuazione del Testo Unico, decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394, all'articolo 45 dispone che i minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani, indipendentemente dalla regolarità del loro soggiorno. In sintesi, l'articolo 45 prevede per i minori stranieri l'iscrizione in qualunque periodo dell'anno; l'iscrizione con riserva per minori stranieri privi di documentazione, che non pregiudica il conseguimento dei titoli di studio delle scuole di ogni ordine e grado; l'iscrizione alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il Collegio dei docenti deliberi altrimenti in base all'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno/a; l'accertamento delle competenze dell'alunno/a, del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno/a nel

Paese di provenienza e del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno stesso; di evitare la composizione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri. Da ultimo, sempre l'articolo 45 dispone l'adattamento dei programmi di insegnamento.

« La via italiana alla scuola interculturale » è dunque l'ultimo documento organico pubblicato dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca che affronta in modo molto articolato le problematiche relative all'inserimento degli alunni stranieri nelle scuole italiane. Il documento, pubblicato nell'ottobre 2007, è stato redatto dall'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'educazione interculturale, istituito nel dicembre 2006 dal Ministero della pubblica istruzione e coordinato dall'allora sottosegretario Letizia De Torre. Il titolo del documento riunisce in modo programmatico due dimensioni irrinunciabili e speculari: *l'interculturale*, che coinvolge tutti gli alunni e tutte le discipline e che attraversa i saperi e gli stili di apprendimento e l'integrazione che rappresenta l'insieme delle misure e delle azioni specifiche per l'accoglienza e gli apprendimenti linguistici, in particolare per alunni di nuova immigrazione. Il documento è suddiviso in due parti: *i principi*, ovvero l'universalismo, la scuola comune, la centralità della persona in relazione con l'altro, *l'interculturale* e le azioni. Si tratta in particolare di 10 azioni che hanno caratterizzato il modello di integrazione interculturale italiano e che possono ancora esprimere potenzialità se accompagnate da un serio impegno di competenza, di continuità, di valutazione e miglioramento. Le azioni indicate nel documento sono in particolare: 1) pratiche di accoglienza e d'inserimento nella scuola; 2) italiano seconda lingua; 3) valorizzazione del plurilinguismo; 4) relazione con le famiglie straniere e orientamento; 5) relazioni a scuola e nel tempo extrascolastico; 6) interventi sulle discriminazioni e sui pregiudizi; 7) prospettive interculturali nei saperi e nelle competenze; 8) l'autonomia e le reti tra istituzioni scolastiche, società civile e territorio;

9) il ruolo dei dirigenti scolastici; 10) il ruolo dei docenti e del personale non scolastico. È da sottolineare che due di queste azioni, in particolare, erano state attivate e accompagnate da risorse economiche: la formazione dei dirigenti scolastici, a partire dalle scuole a forte concentrazioni di alunni stranieri, attraverso una serie di seminari nazionali svolti a Rimini, nel maggio 2007, a Torino, nel novembre 2007 e a Milano, ad aprile 2008. Come è scritto in particolare nel documento: « Si rende indispensabile una formazione dei dirigenti mirata anche ad accrescere specifiche competenze gestionali e relazionali, sia interne alla scuola (dispositivi di accoglienza e promozione dell'inclusione, laboratori linguistici, procedure amministrative e di valutazione), sia esterne (rapporti con le altre scuole, gli enti locali, le risorse del territorio) ».

3.2 Una specifica riflessione sulla Circolare ministeriale n. 2 dell'8 gennaio 2010.

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha inviato, nel gennaio 2010, a tutte le scuole una nota contenente « indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana ». Con la nota inviata, si sono volute quindi fornire indicazioni sull'accoglienza e sull'assegnazione alle classi degli alunni stranieri. In particolare, la nota ha previsto che il Ministero assegnerà apposite risorse finanziarie destinate agli interventi di sostegno alle scuole per l'inserimento di bambini stranieri e ulteriori finanziamenti saranno previsti per le scuole dei territori con alta presenza di cittadini stranieri. La nota ribadisce che i minori stranieri sono soggetti all'obbligo d'istruzione e che le modalità di iscrizione alle scuole italiane seguono i modi e le condizioni previste per i minori italiani. Per evitare concentrazioni di iscrizioni di alunni stranieri si dovranno realizzare accordi di rete tra le scuole e gli Enti locali. Gli Uffici scolastici regionali, d'intesa con gli Enti territoriali, comunque, potranno autonomamente definire quanti

bambini stranieri per classe si potranno iscrivere alle scuole del proprio territorio. Le iscrizioni di minori non italiani non dovranno superare il 30 per cento degli iscritti e in particolare: il numero degli alunni stranieri presenti in ciascuna classe non potrà superare di norma il 30 per cento del totale degli iscritti, quale esito di un'equilibrata distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana tra istituti dello stesso territorio; il limite del 30 per cento entrerà in vigore dall'anno scolastico 2010-2011, in modo graduale. Si prevede, infatti, che tale ultimo limite verrà introdotto, a partire dalle classi prime sia della scuola primaria, sia della scuola secondaria di I e II grado, ma potrà essere innalzato – con determinazione del Direttore generale dell'ufficio scolastico regionale – a fronte della presenza di alunni stranieri, come frequentemente accade nel caso di quelli nati in Italia e già in possesso delle adeguate competenze linguistiche. Il citato limite del 30 per cento potrà invece essere ridotto, sempre con determinazione del Direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, a fronte della presenza di alunni stranieri che dimostrino all'atto dell'iscrizione una padronanza della lingua italiana ancora inadeguata a una compiuta partecipazione all'attività didattica, e comunque a fronte di particolari e documentate complessità.

Altro elemento fondamentale per l'integrazione degli alunni stranieri è il potenziamento della lingua italiana, indispensabile per poter andare di pari passo negli studi con i compagni di scuola italiani. Il regolamento di riordino del I ciclo prevede, infatti, che nella scuola secondaria di I grado (scuola media) una quota di ore di insegnamento della seconda lingua comunitaria possa essere utilizzata per potenziare l'italiano per gli alunni stranieri. L'assegnazione degli alunni non italiani nelle classi è autonomamente decisa dalle scuole che dovranno, comunque, procedere ad un accertamento delle competenze e dei livelli di preparazione dell'alunno per assegnarlo, di conseguenza, alla classe definitiva che potrà essere inferiore alla classe corrispondente all'età

anagrafica. Le scuole comunque possono prevedere che l'inserimento in una classe di un alunno straniero sia preceduto o accompagnato da una prima fase di approfondimento della conoscenza linguistica finalizzata ad un inserimento efficace dell'alunno nella classe stessa. Per migliorare la conoscenza della lingua italiana possono essere inoltre organizzati corsi di potenziamento tenuti, ove possibile, dagli insegnanti della scuola stessa. Per questo, nelle attività di formazione degli insegnanti, è opportuno riservare particolare attenzione alle metodologie di intervento e alle misure organizzative e didattiche di sostegno all'integrazione. La circolare dell'8 gennaio 2010 sul 30 per cento, dunque, non deve essere intesa come una protezione degli italiani dal rischio stranieri, ma come uno strumento di programmazione. Le indicazioni volte a non concentrare gli alunni stranieri per classe erano d'altra parte già presenti nel 1989, nel 1999 e, successivamente, nel decreto del Presidente della Repubblica n. 394 e nel 2006. Le scuole, compiendo interventi flessibili, possono, quindi, e devono gestire i flussi facendo prevalere il criterio della scolarità, tenendo presente il tipo di storia pregressa dei ragazzi da inserire. Non risultano invece allo stato ancora disponibili i dati relativi alle iscrizioni 2010/2011 che risulterebbero peraltro di interesse ai fini di una loro comparazione con i dati indicati.

4. *Il fenomeno della presenza dei minori stranieri nella scuola italiana.*

Dall'indagine conoscitiva sono emerse innanzitutto situazioni di esperienze in merito all'accoglienza scolastica di alunni stranieri molto diversificate e frammentate all'interno del territorio nazionale. Una situazione più volte definita « a macchia di leopardo », in cui convivono situazioni di estrema precarietà e disagio, accanto a situazioni di buone pratiche, con punte di eccellenza. In questo quadro, la maggioranza degli auditi ha sottolineato che integrare gli alunni immigrati non è un

compito speciale della scuola, ma è quello ordinario di una scuola che accetta e rispetta tutte le differenze, etniche, di età e di condizione sociale. Tale aspetto è da considerarsi molto importante, perché permette di inquadrare tutte le misure, in particolare quelle politiche, adottate in tal senso. Nel corso delle audizioni, in particolare dell'audizione dell'11 marzo 2010, è stato fatto rilevare che il problema della distribuzione, della *mixed school* o della *mixité scolaire* è all'ordine del giorno in tutti i Paesi, specialmente in quelli europei. In Francia, in Belgio o in Gran Bretagna è per esempio un argomento molto discusso e assai controverso. Come più volte sottolineato, in Italia il problema è complicato da una distribuzione degli alunni stranieri molto disomogenea e dipendente da regione a regione, da città a città, e, all'interno di queste, da scuola a scuola e da quartiere a quartiere.

Dalle audizioni effettuate, per esempio quelle di Graziella Favaro, Coordinatrice della rete dei centri interculturali italiani, o di Milena Santerini, professore di Pedagogia generale dell'Università cattolica di Milano, svolte rispettivamente il 4 novembre 2009 e l'11 marzo 2010, sono emersi, a questo proposito, diversi spunti di riflessione, alcuni riferibili al fenomeno della presenza e dell'accoglienza degli alunni stranieri nel suo complesso; altri, invece, riferibili a questioni specifiche e particolari per le quali occorrono soluzioni *ad hoc*. Dall'indagine è emerso che il fenomeno della presenza dei minori stranieri nella scuola italiana si configura come un fenomeno sociologico ormai stabilizzato ma, contemporaneamente, anche come un fenomeno in continuo movimento. Alcune variabili che vi si ravvisano presentano, infatti, una serie di caratteristiche ormai consolidate e riconosciute, quali la numerosità che è andata sempre crescendo in termini percentuali, e che però, pur continuando ad aumentare, in questi ultimi anni sembra registrare un rallentamento e alcune battute di arresto. Da differenti soggetti auditi, in particolare da Graziella Giovannini, Docente di sociologia presso l'Università di Bologna, è stato

fatto notare che, nonostante le diversità politiche dei vari Governi che si sono succeduti dal primo presentarsi del fenomeno migratorio ad oggi, è possibile rintracciare linee trasversali di indirizzo politico che hanno consentito di individuare una « via italiana » al fenomeno, che è quella dell'integrazione interculturale. Si è fatto osservare che la costruzione di un sistema volto all'educazione interculturale è andata avanti in modo per lo più lineare e progressivo, con indicazioni legislative disomogenee, ma non contraddittorie, che pur nell'alternarsi di amministrazioni politiche differenti, hanno portato avanti la prospettiva dell'educazione interculturale. A questo proposito, per esempio, la professoressa Giovannini ha sottolineato come tale prospettiva, nata come tendenza già negli anni '90, non appare mutata nella sostanza. Infatti, è stato sottolineato che nei provvedimenti del Ministro Gelmini, laddove si individuano gli orientamenti per l'insegnamento di *Costituzione e cittadinanza*, si evidenzia in maniera molto precisa che il significato della formazione alla cittadinanza non può non essere sviluppata in un contesto multiculturale. È stata dunque ribadita la continuità degli orientamenti in materia, già espressi in periodi precedenti.

Una prima grande questione emersa in merito alla presenza degli alunni stranieri sul territorio nazionale, che ha avuto anche una grande eco sui *mass media*, è stata poi quella che riguarda le situazioni relative alla cosiddetta « concentrazione » e « segregazione ». Questo è stato da più esperti indicato come un nodo della questione, oggetto di riflessione nella pubblica opinione e tra i più dibattuti negli ambienti politici e parlamentari. La concentrazione significa una presenza rilevante di bambini stranieri, talvolta anche superiore alla presenza dei bambini italiani. Al riguardo, tutte le circolari ministeriali sulle iscrizioni e le direttive hanno rilevato la necessità di mantenere l'eterogeneità all'interno dei contesti e delle scuole, giacché solo l'eterogeneità può permettere un buon dialogo interculturale e una buona integrazione. Del resto, come sottolineato

da più voci, in particolare dalla dottoressa Daniela Pompei, rappresentante della Comunità di Sant'Egidio, nella sua audizione del 17 marzo 2010, nonché dalla professoressa Milena Santerini, le cause dell'alta concentrazione di presenza di bambini immigrati nelle scuole dell'obbligo sono riconducibili solo in parte ad un'alta presenza di famiglie immigrate nella zona dove sono gli istituti scolastici. Tra le possibili spiegazioni, non va sottovalutato un processo che ha visto alcune scuole « specializzarsi » nell'accoglimento di bambini stranieri ed altre che hanno « delegato » e rinviato ad altri istituti l'onere del loro inserimento, ammettendo una propria impreparazione all'obiettivo da realizzare.

Da più parti, è stato fatto notare poi che sul territorio italiano si hanno alcuni casi di concentrazione per etnia, come ad esempio nella città di Prato, dove è stata svolta una missione specifica in relazione alla presenza dell'etnia cinese nel territorio. Risultano peraltro molto più numerosi i casi in cui la concentrazione coinvolge una pluralità di etnie e diverse nazionalità. Per quello che riguarda i Paesi di provenienza degli studenti stranieri accolti nelle strutture scolastiche italiane, i dati illustrati alla Commissione cultura, in particolare nell'audizione del 4 novembre 2009, fanno riferimento a 191 paesi. Tale ampiezza rappresenta un dato considerato unanimemente positivo in Europa. Viene infatti considerata maggiormente negativa la situazione in cui il complesso degli alunni seduti sui banchi di scuola provenga solamente da 2-3 contesti nazionali e geografici, mentre viene sempre considerata positiva la pluralità delle provenienze. Si tratta di una considerazione emersa anche nel corso delle audizioni del 4 novembre 2010, allorché si è evidenziato che in sede europea è considerata più negativa la situazione in cui i circa 700 alunni non italiani appartengono solo a 2 o 3 contesti.

L'altra importante questione sollevata rispetto alle analisi effettuate sul fenomeno generale e sul numero complessivo degli studenti stranieri nelle scuole del territorio è quella relativa al dato del 40

per cento degli alunni stranieri nati in Italia, il restante 50 per cento solo residenti nel territorio nazionale, seppure da un certo numero di anni; solamente il 10 per cento della cifra complessiva costituito invece dai cosiddetti « neoarrivati ». A tale proposito sono stati forniti dati relativi a Paesi europei che da più anni sono stati interessati dal fenomeno immigratorio e dalle sue ricadute sui sistemi scolastici nazionali. Si è fatto rilevare che, al dicembre 2009, sono presenti nella scuola italiana circa 630.000 alunni con cittadinanza straniera, mentre il dato dell'omologa situazione francese, per lo stesso periodo, ne indica 450.000. Il dato appare esiguo rispetto alla lunga storia di immigrazione della Francia, ma ciò accade poiché la maggior parte degli alunni, pur avendo un'origine straniera, ha la cittadinanza francese, così come succede in Gran Bretagna. Ad esempio, la Francia non ha un progetto generico per gli alunni stranieri, ma ha predisposto un progetto specifico per gli *Elèves nouveaux arrivants en France* (ENAF); la Gran Bretagna ha realizzato inoltre un progetto analogo per i *New arrivals excellence programme* (NAEP). Si tratta di progetti dedicati, in cui il dato di partenza non riguarda la nazionalità ma la padronanza, l'uso e l'esercizio della lingua del Paese in cui gli alunni si trovano a vivere e a studiare. Sono progetti che riguardano unicamente la quota reale dei non francofoni o dei non anglofoni.

5. Alcuni temi specifici: la cittadinanza e l'apprendimento linguistico.

Le analisi offerte alla Commissione da più esperti del settore, in base anche alle pluriennali sperimentazioni sul campo, hanno consentito, quindi, di evidenziare specificamente due problemi ritenuti unanimemente nodali e tra loro intrecciati: la cittadinanza e l'apprendimento della lingua.

5.1 Il tema della cittadinanza.

Il quadro dell'integrazione scolastica degli alunni stranieri si interseca profondamente con quello della cittadinanza. In particolare, la legge n. 91 del 5 febbraio 1992 recante « Nuove norme sulla cittadinanza » consente a chi nasce in Italia di presentare la domanda e, quindi, di diventare cittadino alla maggiore età, mentre altri Paesi concedono tale possibilità molto prima. Nello specifico, altri Paesi europei, per esempio Francia e Gran Bretagna, stabiliscono politiche, progetti e risorse solo per quella quota di alunni definiti « neoarrivati » o non parlanti la lingua del paese di accoglienza. Da più parti si è richiamata l'attenzione della Commissione sul dato ritenuto fondamentale in base al quale, rispetto ai minori stranieri residenti in Italia – 862.453 al primo gennaio 2009 – il 60 per cento di essi, 518.700, sono nati in Italia, quindi sono stranieri solo dal punto di vista della cittadinanza formale, mentre invece sono da considerare a tutti gli effetti, come i loro coetanei, cittadini italiani. Pur registrandosi un rallentamento dell'incremento, fra alcuni anni, gli alunni stranieri potrebbero essere più numerosi di quelli italiani. Un sorpasso che statistici e demografi prevedono nel 2050, che altri anticipano, e che pone degli interrogativi sui mutamenti e sugli effetti possibili. Il tema della cittadinanza rimane quindi fondamentale e, come sottolineato da molte associazioni interculturali, molti giovani, nati in Italia, vivono questa limitazione con estremo disagio. La cittadinanza in Italia non discende dallo *ius soli* ma dallo *ius sanguinis*, tale principio non aiuta l'integrazione in una nuova società multiculturale e globalizzata. Di contro, i criteri molto restrittivi per comprovare i requisiti per l'ottenimento della cittadinanza italiana o per l'ottenimento dei documenti per il soggiorno, divengono un ulteriore peso per molti giovani che ormai si sentono italiani, ma non sono riconosciuti come tali, scoraggiando la prosecuzione del percorso scolastico e d'istruzione dopo la scuola dell'obbligo.

5.2. *L'apprendimento della lingua italiana: L2 come fattore di successo.*

Un altro aspetto, più volte portato all'attenzione della Commissione, è quello del rendimento e del successo scolastico degli alunni stranieri, legato soprattutto all'apprendimento e alle abilità d'uso della lingua del Paese di accoglienza, come *conditio sine qua non* per una reale integrazione. Nel corso dell'indagine, è stato fatto notare che l'apprendimento della lingua italiana da parte degli alunni stranieri costituisce la chiave per un buon inserimento scolastico e, se l'acquisizione della lingua per comunicare richiede tempi relativamente veloci e può contare sulla situazione di *full immersion* nell'attività scolastica quotidiana, l'italiano dello studio rappresenta una barriera più difficile da sormontare. Inoltre, per quanto riguarda l'Italia, non diversamente dall'Europa, i bambini e i ragazzi di recente immigrazione presentano risultati scolastici che si discostano da quelli dei bambini italiani, presentando un ritardo in ingresso, per cui vengono inseriti non nella classe corrispondente alla giusta età anagrafica ma in classi composte da bambini o ragazzi di età inferiore di due o tre anni, anche se la legge raccomanda di tener conto del criterio dell'età.

Tale pratica, largamente diffusa, si configura come un tratto unificante ed è praticata in tutto il territorio e per tutte le diverse etnie. Com'è stato fatto rilevare nel corso dell'audizione della dottoressa Favaro, svolta il 4 novembre 2009, operare in questo modo significa far partire gli studenti stranieri da una condizione di penalizzazione: laddove non è positivo che un ragazzino di tredici anni stia con bambini di dieci, sia ai fini delle necessarie relazioni sociali e culturali che si debbono instaurare in classe sia per i conseguenti processi cognitivi e di apprendimento. Per un pieno inserimento è necessario, infatti, che l'alunno trascorra tutto il «tempo scuola» nel gruppo classe, fatta eccezione per progetti didattici specifici, come appunto per esempio l'apprendimento della

lingua italiana. L'immersione in un contesto di seconda lingua parlata da adulti e compagni facilita l'apprendimento del linguaggio funzionale. La centralità, dunque, dell'insegnamento e dell'apprendimento della lingua italiana, in termini di rapidità dei tempi e di efficacia, finalizzata all'uso corrente e allo studio per gli alunni stranieri, è venuta alla ribalta dei lavori della Commissione come questione centrale, come una delle priorità da affrontare decisamente da parte delle istituzioni preposte. È stata da più parti ribadita la necessità di sostenere in ambito scolastico l'apprendimento della lingua italiana L2 – o *lingua seconda*, termine tecnico di matrice universitaria – e che tale azione dovrebbe essere rivolta principalmente ai minori e agli adolescenti, i «neo arrivati», che giungono in Italia in seguito al ricongiungimento familiare o anche allo stesso percorso di adozione internazionale.

Come è stato ricordato, il problema è stato affrontato dal *Piano nazionale per l'insegnamento dell'Italiano Lingua Seconda*. Il Piano è stato elaborato dall'Osservatorio per l'integrazione degli alunni stranieri e finanziato per un importo di 6 milioni di euro all'interno del Programma Nazionale *Scuole aperte* per l'anno 2009, ai sensi della Circolare ministeriale n. 807 del 27 novembre 2008. Questa azione è destinata in particolare agli alunni di recente immigrazione – ovvero entrati nel sistema scolastico italiano nell'ultimo anno – delle scuole secondarie di primo e secondo grado che, secondo indicatori numerici più volte ripetuti e consolidati, rappresentano il 10 per cento dei circa 630.000 alunni stranieri con cittadinanza non italiana. I destinatari del Piano L2 sono quindi gli alunni «neoarrivati» in Italia, inseriti a scuola da meno di due anni. I laboratori di apprendimento linguistico si svolgono normalmente in orario extracurricolare, sono inoltre previsti moduli estivi, da metà giugno a metà luglio per i futuri alunni e moduli a settembre, prima dell'inizio delle lezioni. L'apprendimento della lingua rappresenta, come hanno sottolineato le associazioni di genitori immigrati con figli inseriti nella realtà

scolastica italiana, come ad esempio i rappresentanti dell'AGE extra di Fano nel corso dell'audizione del 28 gennaio 2010, uno dei problemi più drammatici per chi è di immigrazione recente, ancora di più per gli adulti che hanno maggiori difficoltà ad imparare. A questo proposito è stata avanzata anche la proposta di organizzare percorsi di apprendimento della lingua italiana per i genitori, in orari e giornate compatibili con il lavoro, che possa contemplare la partecipazione dei figli. Per ciò che riguarda i corsi d'italiano, è stata importante la testimonianza fornita dal dottor Maurizio Certini, rappresentante del *Centro Internazionale studenti G. La Pira* di Firenze, impegnato da oltre trenta anni in attività di didattica a giovani e adulti provenienti da tutto il mondo. Il *Centro La Pira* è stato nel tempo apprezzato dalle scuole fiorentine per i percorsi di educazione alla mondialità che ha proposto, con il coinvolgimento di studenti universitari stranieri, prima ancora che il Paese visse l'esperienza degli attuali flussi migratori, che ormai hanno una dimensione strutturale.

Di fronte al mutare della popolazione scolastica e alla presenza massiccia di alunni provenienti da altri luoghi, dagli anni Novanta molti insegnanti hanno chiesto aiuto al *Centro* per la loro formazione. È stato così adattato il metodo sperimentato con gli adulti attraverso lo svolgimento di esperienze, dirette sul campo, e proponendo alle scuole percorsi formativi dell'italiano come, in particolare, il corso L2, rivolto ad apprendenti minori per l'approfondimento, anzitutto, della lingua di comunicazione, passaggio obbligato prima di cominciare a operare sulla lingua di studio. Anche per tale presenza, si è osservato che vi sono situazioni, come quella di Firenze – in cui l'insegnamento dell'italiano come seconda lingua per la scuola dell'obbligo è pagato totalmente dal comune – molto avanzate rispetto ad altre in cui i comuni sono totalmente assenti e le scuole versano in condizioni di difficoltà. In questo contesto notevole importanza è stata data alla formazione dei docenti, perché solamente docenti alta-

mente formati possono dare efficacia ai moduli di lingua, che devono essere applicati nelle scuole non in modo episodico, ma costante e regolare. La responsabile dell'area socio-pedagogica del Centro COME, dottoressa Marina Carta Bussoli, nel corso della sua audizione del 4 febbraio 2010, ha illustrato, ad esempio, il progetto dei laboratori linguistici estivi, i primi realizzati sul territorio nazionale, costituiti grazie alla rete del privato sociale. Questi laboratori hanno realizzato dei doposcuola linguistici in estate e nei primi giorni di settembre per i ragazzi stranieri « neoarrivati » – sia presso le scuole, sia *on-line*, in grandi città come Milano – in modo da farli arrivare preparati all'inizio della scuola. In tutti i casi, la maggioranza dei soggetti e delle realtà auditi ha sottolineato l'importanza di poter dedicare allo studio della lingua italiana un periodo strutturato secondo metodi intensivi, possibilmente prima dell'avvio delle lezioni stesse, a cui affiancare altri moduli durante i quadrimestri. Tale sforzo deve essere portato avanti con il supporto degli enti locali e con l'utilizzo di nuovo materiali didattici che facilitino anche l'autoapprendimento.

È stato più volte sottolineato inoltre il forte legame che esiste tra apprendimento della lingua e successo scolastico. A tal proposito, è stato fatto notare che la scuola con alte percentuali di immigrati non necessariamente si configura come scuola di serie B o che registra minori tassi di successo. Si sono ricordate le ricerche internazionali in materia che rilevano come Paesi, per esempio il Canada, Israele o l'Australia, che hanno saputo coniugare alti tassi di rendimento, secondo il *Programme for International Student Assessment (PISA)*, con alti tassi di diminuzione del coefficiente della discriminazione sociale. Sono, cioè, riusciti a portare avanti insieme sia il successo di tutti, sia quello delle prime e delle seconde generazioni di studenti immigrati, in particolare di queste ultime. Tali scuole appartengono a quei Paesi che hanno investito intelligentemente nell'intercultura. Ricerche come quella della Banca d'Italia, non

indicano che gli alunni immigrati abbassano il tasso di successo o che le scuole che hanno più immigrati sono di minore qualità. Sostengono, invece, che, se non si investe maggiormente nella differenziazione, ciò potrebbe accadere, creando uno squilibrio verso gli alunni stranieri non in linea con la tradizione della scuola italiana e con la storia del Paese.

6. *Alcune considerazioni specifiche sulla presenza delle comunità cinesi, Rom e Sinti.*

L'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione ha permesso di approfondire alcune problematiche relative all'inserimento di studenti appartenenti alle comunità cinesi, Rom e Sinti. Si è avuto modo così di conoscere le problematiche particolari legate ad esse e al loro inserimento specifico nel sistema scolastico nazionale.

6.1. *La presenza dell'etnia cinese nel sistema scolastico nazionale.*

Un tema assai rilevante emerso nel corso dell'indagine conoscitiva è stato quello relativo alla presenza di studenti stranieri appartenenti alla comunità cinese. L'immigrazione cinese presenta caratteri tipologici diversi rispetto a quelli di immigrati provenienti da altre nazionalità, per modalità educative e per concentrazione territoriale. Non a caso alla realtà cinese sono state dedicate diverse sedute della Commissione, in particolare sono stati auditi: Marco Wong, presidente di *Associna*, nella seduta del 28 gennaio 2010; Giorgio Silli, assessore ai rapporti con l'Unione europea, alle relazioni con il pubblico e alle politiche d'integrazione del Comune di Prato, Rita Pieri, assessore all'istruzione pubblica, università e pari opportunità del Comune di Prato e Laura Papini, dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo statale «P. Mascagni» di Prato, nelle sedute dell'11 e 17 marzo 2010. Come già ricordato, è stata d'altra parte svolta un'interessante missione a Firenze e Prato il 18 maggio 2010 della quale la presidente della Commissione cultura, Valentina Aprea, ha dato conto nella seduta del 10 giugno 2010.

Gli alunni stranieri di etnia cinese sono stati definiti «una realtà dentro la realtà». La maggior parte di essi nasce in Italia. Tuttavia i genitori, proprio per non far perdere ai bambini le loro origini, la loro cultura, la loro lingua, dopo il primo anno di vita nel corso del quale i bambini vengono dati a balia addrittura a famiglie italiane del luogo, li rimandano in patria, dai nonni, in modo che si immergano nella loro lingua e nella loro cultura e non la perdano più. È questa la particolarità che caratterizza la maggioranza dei bambini di origine cinese nati in Italia, i quali sono poi fatti rientrare nel Paese, in situazione di ricongiungimento familiare, completamente digiuni della lingua. Il loro inserimento nelle classi di terza, quarta e quinta elementare o nella scuola media crea, infatti, numerosi problemi all'interno delle classi. Alla difficoltà linguistica, inoltre, si affianca il problema di ritrovarsi in un ambiente a loro completamente estraneo e di essere sradicati dagli affetti familiari che avevano ricostruito con la famiglia in Cina. Questi ragazzi, dunque, benché nati in Italia, non compiono qui il loro percorso formativo ma lo iniziano in Cina, con tutti i problemi linguistici del caso. La conseguenza è che si registrano gravi fenomeni di alienazione a causa di difficoltà nell'inserimento in Italia. Si tratta di giovani che in Cina potevano godere di un discreto tenore di vita e *status* sociale, grazie alle rimesse dei genitori, ma che si ritrovano invece in un Paese straniero con genitori sconosciuti e in una situazione di scarsa considerazione sociale. Tutto ciò è causa di abbandoni scolastici. Purtroppo, la fascia di popolazione scolastica più a rischio è rappresentata da questa tipologia di giovani cinesi che finiscono con l'isolarsi dagli altri studenti, arrivando a esprimere talvolta anche forte disagio sociale.

Pertanto, è stato fatto notare che su queste fasce più problematiche sarebbe opportuno operare con interventi *ad hoc* che possano rappresentare un investimento per il futuro della società italiana. Il Comune di Prato, che è la realtà italiana maggiormente interessata al fenomeno

dell'immigrazione cinese, è, infatti, come ha rilevato l'assessore Silli, una delle pochissime città ad aver firmato un protocollo d'intesa con altri enti, quali la provincia e la regione, per stanziare annualmente risorse importanti per i mediatori linguistici e culturali, proprio per la necessità di assistere questi minori durante il loro apprendimento; soprattutto coloro i quali arrivano già formati e in corso d'anno. È stata lamentata l'esiguità dei fondi non sufficienti a dare risposte alle effettive necessità delle scuole, sommerse da una realtà migratoria veramente numerosa. È stato fatto notare come gli enti locali da soli difficilmente possano far fronte a tali realtà. Si ritiene importante che vi sia quindi un intervento finanziario da parte del Governo per affrontare un fenomeno migratorio estremamente rilevante.

6.2. I Rom e i Sinti.

Altra etnia che si distacca per storia e tradizioni dal contesto generale è quella dei Rom, che necessita di tipologie e modalità di intervento specifiche, come è stato sottolineato dal signor Nazzareno Guarnieri, presidente della Federazione *Romani*, nel corso della sua audizione del 4 febbraio 2010. Nel suo intervento, è stato, infatti, osservato che con l'etnia Rom si fuoriesce dal discorso più generale concernente l'immigrazione, per affrontare un tema peculiare. È stato ricordato, infatti, che, dall'8 aprile 1971 quando si tenne a Vienna il primo congresso mondiale dell'*Union Romani*, l'organizzazione non governativa rappresentata all'ONU che racchiude in sé tutte le popolazioni rom, si è arrivati ad una popolazione di Rom e Sinti residente in Italia, che per il 70 per cento è costituita da cittadini italiani. Eppure la presenza di bambini rom nella scuola italiana è, in linea generale, condizionata da stereotipi e pregiudizi che conducono, insieme ad altri fattori, al fallimento del progetto educativo, con una gestione distante dalle normali dinamiche della diversità culturale e della

strategia interculturale. È stato osservato quindi che il bambino rom appartiene ad una cultura di tipo orale, totalmente diversa da quella italiana e presenta processi cognitivi e affettivi diversi dagli altri bambini. Partendo da tale assunto, si è quindi registrato l'insuccesso delle politiche per la popolazione *Romani* anche perché, è stato osservato, senza la partecipazione attiva, propositiva e qualificata di Rom e Sinti, ogni iniziativa è destinata al fallimento. È stato affermato, infatti, che senza un'adeguata conoscenza della cultura e dell'identità *Romani* e, quindi, una formazione specialistica per i docenti, i processi di acculturazione e inserimento non avranno mai successo. L'insuccesso delle politiche finora adottate è stato dimostrato anche dal fenomeno dell'elevata dispersione scolastica che investe i bambini rom: una frequenza elevata, in talune situazioni pari al 100 per cento, fino alla quarta e quinta elementare, cioè fino alla prima parte del secondo ciclo, con una frequenza successiva che tende invece rapidamente a diminuire fino all'abbandono totale della scuole nelle classi superiori.

È stato peraltro sottolineato che per la scolarizzazione dei bambini rom in Italia si è fatto molto, con diversi progetti avviati sul territorio, grazie anche alla collaborazione delle associazioni che operano nel settore e i relativi finanziamenti. Si è lamentata, però, l'inefficacia di tali progetti, in quanto i risultati o sono stati insufficienti o sono mancati del tutto. È stato portato l'esempio del Comune di Roma che, da oltre 15 anni, impegna circa 2,5 milioni di euro all'anno per scolarizzare circa 2.000 bambini, purtroppo con risultati quasi nulli. Dopo 15 anni di progetto a questi costi, infatti, non è stato raggiunto un numero di bambini con un buon livello di scolarizzazione, tale da giustificare l'alto investimento. È stata avanzata dunque la proposta di un piano nazionale di formazione dei docenti, preparati ad affrontare le problematiche legate alla cultura rom. Proprio questo, si è rivelato essere uno dei problemi più evidentemente legati all'insuccesso scolastico dei rom. È stato sottolineato, inoltre,

che occorre creare un filo diretto, costante e non episodico, tra le scuole e l'associazionismo rom e sinto in modo da facilitare l'inserimento dei bambini delle rispettive comunità nelle classi. Occorre inoltre produrre materiale didattico specifico, esperimento che ha dato buoni risultati in alcune città italiane, come Reggio Calabria o Padova, dove si sono portati i bambini rom e sinto a concludere la prima elementare, sapendo leggere e scrivere; quando con il materiale didattico normale il bambino non sarebbe stato in grado di leggere nemmeno in quinta elementare.

7. La valorizzazione delle origini di provenienza e il ruolo della mediazione culturale e della didattica interculturale.

L'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione cultura della Camera dei deputati ha permesso quindi di constatare come la piena integrazione degli alunni immigrati nel sistema scolastico nazionale rappresenti una delle sfide ordinarie della scuola italiana. Si tratta di una sfida che la scuola italiana potrà vincere, com'è già successo in passato per quella dell'integrazione degli alunni provenienti dalle regioni del Sud d'Italia che si trasferivano al Nord con le famiglie; o quella della grande democratizzazione di massa degli anni Settanta. Integrare gli alunni immigrati non è, quindi, un compito speciale della scuola, ma è quello ordinario di una scuola che accetta e rispetta le differenze etniche, di età e di condizione sociale. Per riuscire ad ottenere una reale integrazione, soprattutto per gli studenti di seconda generazione, occorre però l'apporto, ritenuto essenziale, dei mediatori linguistico-culturali, personale prezioso da utilizzare soprattutto nella fase dell'accoglienza, ma anche come supporto a richiesta. Lo stesso rappresentante dell'ANCI, Donato Gentile, sindaco di Biella, nel corso della sua audizione del 2 dicembre 2009, ha ricordato che l'ANCI vuole invitare il Governo a creare sportelli informativi che mettano l'istituzione comunale nelle condizioni di dialogare con le fami-

glie di alunni stranieri, tramite la presenza qualificata di un mediatore linguistico e culturale per avere, almeno una volta al mese, uno sportello aperto presso le scuole.

Dalla rappresentante dei mediatori linguistici e culturali, la signora Ribka Sibhatu, sono stati sottolineati inoltre, nel corso della sua audizione del 4 febbraio 2010, alcuni punti ritenuti di particolare rilievo, quali, innanzitutto: la valorizzazione delle culture e delle lingue di origine, considerati fattori di accrescimento culturale per i nuovi cittadini che nel vedere valorizzata e rispettata la loro identità e la loro lingua originarie si formano come cittadini migliori, a loro volta rispettosi delle tradizioni altrui e del paese ospitante. Altro elemento, considerato importante, è il lavoro profondamente culturale da svolgere per una reale inclusione dei bambini stranieri, onde evitare una loro « ghettizzazione ». È stato fatto notare che spesso, lavorando nelle scuole, si tocca con mano un forte disagio dei docenti, che effettivamente si trovano a dover affrontare situazioni nuove che non si aspettavano; in questo quadro, appare essenziale la figura dei mediatori culturali e linguistici. In proposito, si è fatto riferimento anche ai protocolli di accoglienza, che non possono risolversi in un documento posto sul sito di una scuola, ma vanno interpretati come un processo condiviso da tutto il personale della scuola, compreso il personale ATA, nonché dai genitori. Il protocollo deve, quindi, necessariamente prevedere, nelle sue disposizioni, l'intervento dei mediatori culturali, intesi non come semplici traduttori, ma come un *ponte* fra le due culture. Queste figure possono rappresentare una ricchezza nello spiegare la nuova realtà che genitori e bambini stranieri devono affrontare; per i docenti, viceversa, possono essere una fonte sicura di riferimento per evitare malintesi e incomprensioni. Inoltre, è stato rilevato come le figure professionali in questione appaiano importantissime per i bambini immigrati, perché rappresentano i soggetti che parlano la loro lingua e li possono aiutare, da un punto di vista socio-affet-

tivo e non solamente linguistico, ad affrontare l'inserimento scolastico nel migliore dei modi. La centralità di tali figure è stata ribadita da più parti, considerando anche che, a volte, una frase detta nella lingua d'origine o una filastrocca della tradizione culturale a cui appartiene il bambino, può essere più efficace, ai fini di un suo inserimento, rispetto a molti altri interventi.

Al discorso dei mediatori culturali va affiancata, com'è stato accennato, la questione della didattica interculturale. Nel corso dell'audizione dell'11 marzo 2010, sono stati portati ad esempio dati della regione Lombardia contenuti nella banca dei progetti relativi agli alunni stranieri immigrati. Si è notato che tra il 2002 e il 2008 vi è stato un incremento dal 32 al 62 per cento di progetti di didattica interculturale. Tuttavia, anche se l'aumento in termini percentuali è notevole, questo tipo di didattica, che ha come obiettivo quello di sviluppare i valori della tolleranza e del rispetto per la diversità culturale, richiede di essere ulteriormente implementata, soprattutto in altre regioni italiane. L'indagine conoscitiva ha permesso peraltro di evidenziare come, complementare al discorso sulla didattica interculturale, sia d'altra parte quello della « revisione » dei libri di testo. È stato fatto notare a questo proposito dalla professoressa Giovanna Cippolati – insegnante e ricercatrice di ANSAS Marche settore cultura, responsabile di progetti formativi per il personale della scuola della Comunità volontari per il mondo (CVM) – nel corso della sua audizione sempre dell'11 marzo 2010, che occorrerebbe tenere maggiormente conto della complessità del mondo che circonda, attraverso la definizione di nuovi paradigmi culturali, che assecondino il passaggio dalla società industriale a quella telematica.

È stata anche rappresentata l'esigenza di un approccio all'insegnamento storico « trasversale », che tenga conto della prospettiva mondiale, planetaria, nonché della *zoomata* sul locale. A tal proposito, il dottor Fabio Pipinato, direttore della *Fondazione Fontana Onlus*, nel corso della sua

audizione del 4 marzo 2010, ha presentato alla Commissione il progetto « *Atlante on line* », in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, università e ricerca. Un atlante geografico nuovo, diffuso su internet, non eurocentrico, ma in linea con quanto accennato in tema di didattica interculturale, volto a rivisitare gli strumenti didattici tradizionali. L'atlante coniuga in particolare le interazioni che caratterizzano la navigazione in internet con l'approccio dei circoli di apprendimento cooperativo, cosiddetto *cooperative learning*. L'idea di mondialità che l'atlante vuol trasmettere è affidata, perlomeno idealmente, alla rappresentazione cartografica che utilizza, tra le altre, anche la proiezione di Peters, nella consapevolezza che, come ogni rappresentazione, anche questa è una semplificazione della realtà.

8. *Ulteriori fattori di integrazione: il territorio e il ruolo delle famiglie.*

Un ulteriore tema affrontato dall'indagine è stato infine quello relativo al ruolo delle famiglie in questo particolare e delicato aspetto relativo all'inserimento degli alunni stranieri nelle classi nazionali.

Molti degli esperti auditi, come ad esempio il professor Giulio Valtolina, responsabile del settore famiglia e minori della fondazione *Istituto studi e iniziative per la multietnicità* (ISMU), audito nella seduta dell'11 marzo 2010, hanno sottolineato che due partnership sono imprescindibili per la scuola: il territorio e la famiglia. Il territorio è importante perché la scuola si colloca tra un prima e un dopo: prima vi è infatti l'esperienza migratoria del minore o della sua famiglia, nella quale il giovane è immerso, anche se nato in Italia. Dopo, vi è per lui l'inserimento lavorativo o con alcuni titoli in più all'interno della società e della cultura che lo ospita. Il secondo *partner* importante è la famiglia. Il discorso riguarda più in generale la scuola italiana, ma a maggior ragione le famiglie straniere. L'indagine conoscitiva ha permesso di verificare in questo senso come il mancato coinvolgi-

mento delle famiglie nel processo di integrazione dei figli a scuola significa mettere a rischio l'intero processo. Coinvolgere le famiglie immigrate, con stimoli e strumenti adeguati, porterebbe invece ad un doppio vantaggio: diverse ricerche dimostrano infatti che, coinvolgendo le famiglie e i genitori, ne guadagna il processo di inclusione sociale sia della famiglia che dei ragazzi. In questo senso, in particolare nel corso delle audizioni del 2 dicembre 2009, del 28 gennaio e del 17 marzo 2010, sono stati portati esempi di buone pratiche esistenti con protocolli e coordinamenti scientifici che consentono da anni un coinvolgimento delle famiglie. Si tratta di protocolli che peraltro costano molto all'ente locale e prevedono l'utilizzazione di un mediatore linguistico e di un mediatore culturale anche per le famiglie. Vi sono d'altra parte amministrazioni che investono cospicue risorse per progetti che riguardano l'integrazione, nella consapevolezza che l'integrazione non è solo quella del bambino, ma passa necessariamente attraverso la famiglia. Nella complessiva dinamica concernente il fenomeno dell'immigrazione, sono comunque diffuse diverse esperienze d'integrazione positiva.

Nel corso di altre audizioni, per esempio in quella del 4 febbraio 2010 svolta da Marina Carta Bussoli, responsabile dell'area socio-pedagogica del Centro COME, sono state illustrate d'altra parte anche alcune ricerche dalle quali scaturisce che i genitori hanno un tasso di scolarità molto alto. Gli immigrati adulti, in alcune regioni, come ad esempio la Lombardia, ma anche in altre regioni d'Italia, hanno un tasso di scolarizzazione percentualmente maggiore di quello del cittadino italiano. Purtuttavia i loro figli seguono percorsi formativi più precari che diventano maggiormente difficili negli istituti tecnici e professionali, limitandosi a seguire una scelta didattica riferita a questi percorsi, con una forte concentrazione di studenti immigrati nell'istruzione e formazione professionale. Per migliorare le prestazioni dei bambini nati in Italia e per favorire il loro successo formativo, all'interno del rapporto scuola-territorio, è

stato d'altra parte evidenziato dai mediatori linguistici e culturali, in particolare dalla signora Ribka Sibhatu nell'audizione del 4 febbraio 2010, che occorre lavorare anche sulle famiglie, sulle relazioni scuola-famiglia, considerate fondamentali e da potenziare. Dopodiché, occorrerà operare sull'inclusione delle famiglie stesse nel territorio e sui bambini, tramite l'associazionismo di gruppi giovanili, formativi, sportivi, educativi investendo nelle politiche sociali e giovanili affinché favoriscano una aggregazione sostanziale e non solo formale tra gli alunni appartenenti a comunità diverse.

9. Conclusioni.

La scuola caratterizzata da forti presenze multiculturali è ormai una realtà, che talvolta è accolta dai genitori come opportunità per i propri figli, altre volte desta timori comprensibili in loro, sia per la possibilità che i valori o le tradizioni della propria terra si annacquino, sia per un possibile rallentamento dei programmi scolastici. Gli studenti la vivono con naturalezza perché è il loro mondo, quello che penetrano anche per le molteplici e immediate forme di comunicazione che oggi sono a disposizione di tutti. Oltre a queste diverse percezioni di genitori e studenti, il lavoro dei docenti e dei dirigenti, in un contesto multiculturale, costituisce sempre una vera e propria sfida che in molti casi porta ad innovazioni didattiche ed educative, ma richiede un oneroso impegno professionale sempre maggiore, a cui non corrisponde sempre una adeguata formazione iniziale, né un sufficiente supporto in servizio. Gli aggiornamenti a volte sono offerti dal settore del privato sociale, già impegnato su questi temi, con corsi spesso di alto livello che hanno il pregio di puntare alla motivazione personale e produrre eccellenti di buone prassi, che peraltro, non essendo inseriti in percorsi di formazione ordinari del Ministero, rimangono nella sfera del *fai da te* senza essere parte delle competenze ordinarie, genera-

lizzate e strutturali del sistema scolastico italiano.

Passare a tale approccio strutturale richiede senz'altro di affrontare questioni di fondo, quali la formazione iniziale e in servizio di tutto il personale, i protocolli di accoglienza, l'apprendimento della lingua italiana, il coinvolgimento di tutti i genitori, il lavoro di rete nelle comunità locali e, non ultimo, il contenuto dei saperi, la dimensione interculturale di ciascuna delle discipline, i cui programmi risalgono ad un tempo, ormai definitivamente chiuso, in cui la cultura in classe, salvo rarissime eccezioni, era omogenea e locale. L'onere richiesto alla scuola – senza dubbio rilevante e aggiuntivo come traspare dall'intera indagine conoscitiva svolta dalla Commissione cultura della Camera dei deputati – in un momento in cui la ristrettezza delle risorse e le riforme in corso di attuazione comportano complessi e molteplici problemi che aggravano il lavoro quotidiano di docenti e dirigenti, potrebbe tentare di far ritenere il contesto multiculturale come uno dei tanti elementi della scuola italiana e non il più urgente da affrontare. Il contesto culturale della scuola italiana non è, d'altra parte, una variabile indipendente e ignorare tale evidenza avrebbe conseguenze sui complessivi funzionamento e qualità della scuola. Avrebbe inoltre conseguenze sullo sviluppo economico, sociale e culturale dell'intero Paese. Per affrontare, infatti, il tempo della globalizzazione occorre passare dalla « cultura liquida » di oggi, che caratterizza in particolare l'Europa, ad una cultura che abbia al contempo radici profonde nella propria terra d'origine e sia attrezzata per comprendere, discernere e valorizzare il positivo delle culture degli altri che ci vivono accanto o con i quali si hanno, per svariati motivi, relazioni. Occorre, in altre parole, prendere atto che non esiste più un mondo monoculturale, neppure nelle più piccole realtà locali. Si deve avere il coraggio dunque di salpare verso questo *nuovo mondo*.

È compito quindi precipuo della scuola offrire alle nuove generazioni gli strumenti cognitivi e formativi per affrontare il

nuovo mondo globale di riferimento, non con il disorientamento dell'effetto « torre di Babele », ma con solide basi culturali che permettano di capire le lingue degli altri, passando dalla multiculturalità, all'interculturalità dove c'è rispetto e dialogo tra le culture. Anzi, come moderni autori sostengono, occorre di più arrivare ad un contesto *co-culturale* in cui, accanto alla cultura propria di ciascuno, si venga a formare una cultura condivisa, fatta di valori e conoscenza comuni, su cui fondare la convivenza delle nostre città. Queste osservazioni posizionano il tema affrontato dall'indagine non solo nelle misure da prendere per gli alunni immigrati o figli di immigrati, ma nelle azioni richieste alla scuola per l'intera popolazione scolastica e, per quanto riguarda la dimensione interculturale, in particolare per gli allievi italiani da generazioni e, tra loro, per quanti possiedono meno di altri occasioni di conoscenze, viaggi, esperienze associative extrascolastiche in cui siano accompagnati da valori e da adulti, significativi nell'incontro quotidiano con gli aspetti positivi e insidiosi della globalizzazione.

Avvertendo quanto primario sia, appunto, il ruolo della scuola in tale prospettiva, la Commissione, in conclusione, evidenzia l'importanza di adottare alcune misure che siano di sostegno al compito di docenti e dirigenti; misure su cui dare indirizzo al Governo o su cui prendere iniziative legislative. Innanzitutto, la presenza ormai significativa e stabile di alunni non italo-foni, almeno per origine, suggerisce di adeguare velocemente le competenze richieste sia a livello centrale al Ministero sia nelle singole istituzioni scolastiche, apprendendo anche dalle esperienze di Paesi che hanno affrontato massicce immigrazioni molto prima dell'Italia. In secondo luogo, va sottolineata l'importanza di un continuo monitoraggio sia della presenza di alunni non italo-foni nel sistema scolastico italiano, sia degli esiti attesi. È dunque necessaria una lettura attenta di dati costantemente aggiornati e

disponibili che riguardino non solo l'iscrizione, ma anche l'integrazione, il successo scolastico, l'interazione col territorio.

In terzo luogo, pare alla Commissione importante che le istituzioni scolastiche siano messe in condizioni di possedere in anticipo modalità di accoglienza degli alunni immigrati attraverso le quali siano offerte agli studenti tutte le condizioni non solo per un buon inserimento nel gruppo classe, ma anche per una 'accoglienza curricolare' che preveda l'accertamento delle conoscenze pregresse delle varie discipline ed in particolare della lingua italiana per la quale ogni scuola, in rete con le altre istituzioni scolastiche e con la Comunità locale, deve avere la possibilità di mettere tempestivamente in atto corsi di L2, condotti con serie competenze e certificati.

In quarto luogo, vanno previsti nel percorso di formazione iniziale dei docenti e dei dirigenti e parimenti nella loro formazione in servizio, moduli che riguardino sia la didattica e la pedagogia interculturale, sia l'organizzazione dell'istituzione scolastica in contesti multiculturali. Vanno sollecitate e favorite, inoltre, anche attraverso le università, la ricerca che

riguarda la dimensione interculturale delle singole discipline e la diffusione di tali contenuti.

In quinto luogo, la Commissione, essendo emerso nel corso dell'indagine conoscitiva il compito non semplice dei comuni e degli enti locali soprattutto in ristrettezza di risorse, suggerisce di avviare con il coordinamento delle Regioni, l'Unione delle Province e le associazioni dei Comuni un percorso per mettere a punto sinergie, compiti dei diversi attori, condivisione delle azioni, che possa portare ad un accordo quadro in sede di Conferenza unificata e permetta altrettanti accordi istituzionali a livello locale. Va osservata, infine, la necessità di prevedere risorse certe, dedicate e impiegate non solo per le emergenze, quanto piuttosto per costruire modalità di lavoro stabili, competenti e diffuse in tutte le scuole italiane. Si ritiene, infine, che il Parlamento debba non solo fornire indicazioni a riguardo all'Esecutivo, ma anche farsi carico delle esigenze finanziarie, indicandone puntualmente la copertura specifica, vigilando sull'efficacia del loro uso.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	122
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della normativa in materia di incidenti rilevanti connessi a determinate attività industriali.	
Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	122
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti di Legambiente e di Fare Ambiente nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00393 Bratti e n. 7-00405 Zamparutti sulle iniziative legislative per rendere immediatamente vincolanti i limiti legali di emissione in atmosfera di benzo(a)pirene	122
SEDE CONSULTIVA:	
Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. Testo unificato C. 2754 Vignali e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	122
Sostegno agli agrumeti caratteristici. Testo unificato C. 209 Cirielli e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	126
INTERROGAZIONI:	
Sui lavori della Commissione	127
5-03572 Margiotta: Sulle operazioni di dismissione delle 64 barre ELK-River (barre di uranio irraggiato) dall'impianto ex ITREC della Trisaia di Rotondella (Matera)	127
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	130
5-02207 Negro: Limiti di concentrazione di sostanze inquinanti nelle attività industriali di produzione di <i>compost</i>	127
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	132
5-03219 Occhiuto: Sui fenomeni di inquinamento da rifiuti tossici lungo l'asta del fiume Oliva ...	128
5-03240 Tommaso Foti: Stoccaggio abusivo di pneumatici usati in un immobile a Fiorenzuola d'Arda	128
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	135
5-03424 Codurelli: Sui nubifragi nella zona di Lecco del 13 e 15 agosto 2010	128
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	137
5-03526 Bonavitacola: Sulla situazione di emergenza nello smaltimento dei rifiuti in regione Campania	128
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	139
5-03611 Braga: Iniziative urgenti per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza del territorio dai rischi idrogeologico	129
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	143

5-03648 Cosenza: Iniziative urgenti a tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini, nonché per la chiusura del contenzioso comunitario in materia di lotta all'inquinamento atmosferico da polveri sottili 129

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 9 novembre 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12 alle 12.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 9 novembre 2010. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.

La seduta comincia alle 12.15.

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della normativa in materia di incidenti rilevanti connessi a determinate attività industriali.

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome.

(Svolgimento e conclusione).

Roberto TORTOLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Sergio RAVELLO, *Assessore all'ambiente della regione Piemonte*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per formulare quesiti ed osservazioni, il deputato Alessandro BRATTI (PD).

Sergio RAVELLO, *Assessore all'ambiente della regione Piemonte*, fornisce ulteriori precisazioni.

Roberto TORTOLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 9 novembre 2010.

Audizione di rappresentanti di Legambiente e di Fare Ambiente nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00393 Bratti e n. 7-00405 Zamparutti sulle iniziative legislative per rendere immediatamente vincolanti i limiti legali di emissione in atmosfera di benzo(a)pirene.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.30 alle 13.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 novembre 2010. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.

La seduta comincia alle 13.10.

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.

Testo unificato C. 2754 Vignali e abb.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Roberto TORTOLI (LNP), in sostituzione del relatore, onorevole Lanzarin,

impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, ricorda, preliminarmente, che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sul testo unificato in esame, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.

Osserva, quindi, che il provvedimento è volto a individuare i diritti fondamentali delle imprese, definendone lo statuto giuridico, con particolare riguardo alle micro, piccole e medie imprese, in merito alle quali si intendono recepire le indicazioni contenute nella Comunicazione della Commissione europea al Consiglio e al Parlamento europeo del 25 giugno 2008 (cosiddetto *Small Business Act*), che mira a creare condizioni favorevoli alla crescita e alla competitività sostenibili delle piccole e medie imprese, affrontando i temi dell'accesso al credito, della semplificazione amministrativa, degli interventi fiscali, dell'innovazione tecnologica, dell'efficienza energetica e ambientale, nonché del sostegno agli investimenti e alla formazione.

Nel limitare la relazione all'illustrazione alle disposizioni di più stretto interesse della VIII Commissione, segnala positivamente, anzitutto, la norma contenuta nell'articolo 1, comma, lettera c), la quale indica fra gli obiettivi per i quali è necessario definire uno « Statuto dell'impresa » anche quello di promuovere l'inclusione delle tematiche ambientali nello svolgimento delle attività d'impresa.

Sul piano degli obiettivi di fondo del provvedimento in esame, rileva che le disposizioni di maggiore interesse per la VIII Commissione sono quelle contenute nell'articolo 8, recante norme in materia di lotta contro i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali, nell'articolo 9 relativo alle certificazioni sostitutive e alle procedure di verifica e, soprattutto, nell'articolo 11 che introduce diverse disposizioni in materia di disciplina degli appalti pubblici.

In particolare, con riferimento al citato articolo 8 sui ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali, osserva che, pur non coinvolgendo strettamente le competenze della VIII Commissione, le norme in esso contenute hanno indubbi riflessi sulla

disciplina che regola l'affidamento da parte della pubblica amministrazione dei lavori per la realizzazione di opere pubbliche e conseguenze dirette e importanti per tutti gli operatori del mercato che operano nel settore delle costruzioni.

Del resto, fa notare che – secondo quanto emerso dall'indagine conoscitiva sul mercato immobiliare – l'annosa questione dei ritardi dei pagamenti della pubblica amministrazione, e della conseguente sottrazione di liquidità al sistema delle imprese, rischia di tradursi in questa fase di crisi economica in un serio fattore di complessivo deterioramento dei rapporti contrattuali, anche fra soggetti privati, che in molti casi mette a repentaglio la stessa sopravvivenza delle aziende.

In tal senso, esprime apprezzamento per le disposizioni previste dall'articolo 8 del provvedimento in esame, a partire da quelle contenute nei commi 1, 2 e 4 che sanciscono, rispettivamente, l'obbligo della pubblica amministrazione di non derogare il termine di pagamento – fissato a sessanta giorni – nei rapporti commerciali con le imprese; la possibilità per i creditori di somme dovute e non liquidate dalla pubblica amministrazione di compensare, a determinate condizioni, i relativi importi con i debiti eventualmente maturati nei confronti del medesimo soggetto; la nullità dell'accordo di rinuncia agli interessi di mora, sottoscritto anche successivamente al pagamento, qualora una delle parti contraenti sia la pubblica amministrazione.

Rileva, inoltre, positivamente che l'articolo 8 del provvedimento contiene al comma 5 una delega al Governo ad emanare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 7 ottobre 2002, n. 231 in materia di ritardi di pagamento tra imprese « con particolare riguardo agli effetti negativi della posizione dominante di imprese sui propri fornitori o sulle imprese subcommittenti ».

Allo stesso tempo, evidenzia che l'esercizio di tale delega legislativa, da svolgere entro un anno da parte del Governo, dovrà comunque tener conto del recepimento nell'ordinamento nazionale della nuova di-

rettiva europea in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (non ancora entrata in vigore, ma approvata dal Parlamento europeo il 20 ottobre 2010).

Quanto all'articolo 9, segnala la disposizione contenuta nel comma 1, secondo la quale « le certificazioni relative a prodotti, processi e impianti rilasciate alle imprese dagli enti di normalizzazione a ciò autorizzati e da società professionali o da professionisti abilitati sono sostitutive della verifica da parte della pubblica amministrazione e delle autorità competenti, fatti salvi i profili penali ».

Al riguardo, rileva che, almeno per quel che riguarda la materia dei controlli ambientali, fermo restando il rispetto della normativa comunitaria in materia e della normativa che attribuisce allo Stato, alle regioni e agli enti territoriali i compiti normativi e amministrativi in tema di controlli ambientali, la proposta di legge è in linea con l'articolo 30, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008 (ad oggi non ancora in vigore, stante la mancata emanazione da parte del Governo del regolamento attuativo previsto al comma 3 del medesimo articolo), che prevede che per le imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità rilasciata da un soggetto certificatore accreditato in conformità a norme tecniche europee ed internazionali, i controlli periodici svolti dagli enti certificatori sostituiscono i controlli amministrativi o le ulteriori attività amministrative di verifica, anche ai fini dell'eventuale rinnovo o aggiornamento delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività. Lo stesso comma prevede inoltre che le verifiche dei competenti organi amministrativi hanno ad oggetto, in questo caso, esclusivamente l'attualità e la completezza della certificazione in possesso delle imprese.

Osserva, inoltre, che in materia di rifiuti, fatte salve le attribuzioni legislative e amministrative dello Stato, delle regioni e dei comuni, analoga disposizione semplificatrice è contenuta nello schema di decreto legislativo esaminato dalla VIII Commissione lo scorso mese di ottobre (non ancora pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*),

che introduce il comma 5-*bis* nell'articolo 197 del Codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006), riconoscendo alle province, nello svolgimento dei compiti di controllo degli stabilimenti, impianti o imprese che producono o che svolgono attività di gestione dei rifiuti, la facoltà di tenere conto, nella determinazione della frequenza degli stessi controlli, delle registrazioni ottenute dai destinatari nell'ambito del sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

Rileva che la presente proposta di legge ha il medesimo scopo di semplificare i compiti per le imprese.

Passando poi all'illustrazione dell'articolo 11, che più direttamente investe le competenze della VIII Commissione, rileva preliminarmente che esso contiene un complesso di disposizioni che in larga parte traducono sul piano normativo gli obiettivi contenuti nello *Small Business Act*, con particolare riferimento all'istituzione di portali elettronici per ampliare l'accesso all'informazione sugli appalti pubblici disponibili di importo inferiore alle soglie UE (articolo 11, comma 1, del testo in esame); alla suddivisione dei contratti in lotti e a rendere più visibili le possibilità di subappalto (articolo 1, comma 2, lettera *a*); all'introduzione del divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere alle imprese requisiti finanziari sproporzionati (articolo 1, comma 5).

Più in dettaglio, osserva che il comma 1 dell'articolo 11 in questione attribuisce allo Stato, alle regioni e alle autonomie locali il compito di istituire dei portali telematici al fine consentire un maggiore accesso all'informazione relativa agli appalti pubblici di importo inferiore alle soglie stabilite dall'Unione europea.

Fa presente che il comma 2 del medesimo articolo dispone, inoltre, alla lettera *a*) che, al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese nell'aggiudicazione degli appalti, la pubblica amministrazione e le autorità competenti debbano suddividere, ove possibile, i contratti in lotti e rendere visibili le possibilità di subappalto, garantendo altresì la conoscibilità dei pagamenti della stazione ap-

paltante nei vari stati di avanzamento lavori; alla lettera *b*) che nelle procedure di gara si tenga conto, oltre che del criterio del massimo ribasso, anche dell'offerta economicamente più vantaggiosa; alla lettera *c*) che la pubblica amministrazione e le autorità competenti adottino misure in materia di appalti pubblici per sostenere forme di aggregazione fra micro, piccole e medie imprese, a partire dalle associazioni temporanee di impresa e dai consorzi fra imprese.

I successivi commi 3, 4 e 5 del provvedimento prevedono, invece, rispettivamente, la facoltà delle micro, piccole e medie imprese che partecipano alle gare di appalto di presentare autocertificazioni per l'attestazione dei requisiti di idoneità, l'obbligo per la pubblica amministrazione e le autorità competenti di chiedere solo all'impresa aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di idoneità previsti dal Codice degli appalti ed il divieto di richiedere alle imprese partecipanti alle procedure di gara requisiti finanziari sproporzionati rispetto al valore dei beni e dei servizi oggetto dei contratti.

Con riferimento alle disposizioni contenute nei cinque commi sopra illustrati, rileva che esse vanno nella giusta direzione di sostenere l'accesso agli appalti pubblici e la crescita dimensionale, imprenditoriale e organizzativa delle micro, piccole e medie imprese. Fa tuttavia notare che esse presentano alcuni profili di sovrapposizione normativa, nel senso che le semplificazioni proposte dovrebbero coordinarsi o comunque tradursi in specifiche novelle del codice degli appalti.

Osserva, inoltre, che la prescritta suddivisione in lotti dei contratti, seppure idonea a favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese agli appalti deve essere normativamente ancorata a criteri oggettivi, tipo quello della funzionalità del lotto, se si vuole escludere il rischio di procedure e decisioni adottate artificialmente per eludere le normative nazionali e comunitarie in materia di tutela della concorrenza e di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale delle opere da realizzare.

Esprime poi un giudizio positivo sulle disposizioni contenute nei commi 6 e 7 dell'articolo 11 in esame, il primo dei quali attribuisce alla pubblica amministrazione e alle autorità competenti il compito di vigilare sulla corretta corresponsione, da parte degli appaltatori, dei pagamenti ai subappaltatori nei vari stati di avanzamento dei lavori (norma che rafforza le illustrate disposizioni in materia di lotta ai ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali), mentre il secondo affida alle prefetture il compito di predisporre delle *white list* di imprese e fornitori contenenti l'adesione, da parte delle imprese, a determinati obblighi di trasparenza, di tracciabilità dei flussi di denaro, di beni e servizi.

Circa le disposizioni contenute nel comma 2, lettera *d*), punti da 1 a 4, dell'articolo 11, fa notare che esse, allo scopo di «realizzare condizioni di favore per le micro e piccole imprese per l'accesso agli appalti pubblici di fornitura di servizi pubblici locali», dettano norme specifiche per gli appalti di importo inferiore alle soglie UE banditi dai comuni con meno di 5.000 abitanti.

Anche in questo caso, ritiene opportuno esprimere un giudizio positivo sulle disposizioni in esame, in particolare su quelle che riconoscono nei piccoli comuni la possibilità di affidare la fornitura di servizi pubblici locali a società miste pubblico-privato nelle quali il socio privato sia stato selezionato attraverso gare che privilegiano le forme di aggregazione delle micro e piccole aziende locali, o su quelle che collegano l'individuazione dei lotti dei contratti alle caratteristiche delle imprese presenti sul territorio e alle caratteristiche della comunità locale. Ritiene tuttavia la soglia dei 5.000 abitanti estremamente limitativa per tale tipologia di appalti che comunemente sono affidati da aggregazioni di comuni.

Rileva peraltro che anche le citate disposizioni dovrebbero coordinarsi con il Regolamento che dà attuazione alla riforma della disciplina dei servizi pubblici locali, che il 12 ottobre scorso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere, senz'altro favorevole al disegno di legge, che tenga tuttavia conto dei suggerimenti e dei rilievi che emergeranno dal dibattito, nonché dei chiarimenti che il rappresentante del Governo vorrà fornire sul provvedimento in generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sostegno agli agrumeti caratteristici.

Testo unificato C. 209 Cirielli e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Vincenzo GIBIINO (PdL), *relatore*, ricorda che la VIII Commissione Ambiente è chiamata ad esprimere il prescritto parere sul testo unificato elaborato dalla Commissione Agricoltura su alcune proposte di legge (C. 209 Cirielli, C. 1140 Servodio, C. 1153 Catanoso, C. 1736 Caparini, C. 1810 Catanoso, C. 2021 Dima e C. 2392 Cosenza) che prevedono da parte dello Stato interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici che si trovano in territori a rischio idrogeologico e di particolare pregio paesaggistico, storico ed ambientale.

A tal fine il testo unificato prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'Ambiente, previa intesa in sede di Conferenza delle Regioni e delle province autonome, sono individuati i territori nei quali sono situati tali agrumeti, sono definiti i criteri e le tipologie di interventi nonché la percentuale di contributi erogabili. Viene, quindi, specificato che gli interventi ammessi al beneficio devono essere effettuati nel rispetto degli elementi strutturali del paesaggio ed in conformità del codice dei beni culturali e del paesaggio. Ai proprietari o ai conduttori degli

agrumeti caratteristici storici è corrisposto un contributo per il triennio 2010-2012 – per il quale è comunque prevista una preventiva verifica di compatibilità con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato – a copertura parziale delle spese da sostenere per il recupero, la manutenzione e la salvaguardia degli agrumeti in questione, nonché per il ripristino di quelli abbandonati.

Precisa che, ai fini dell'assegnazione dei sopra citati contributi, è istituito un Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici storici nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con una dotazione di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012; tali risorse sono assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) a valere sulle risorse previste dalla legge finanziaria per il 2010 (un miliardo di euro) per i piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, previa riprogrammazione degli interventi già deliberati per gli anni presi in considerazione. Il testo unificato precisa a tal proposito che si intendono conseguentemente ridotte di pari importo le risorse disponibili, già preordinate, con delibera 6 novembre 2009, al finanziamento degli interventi di risanamento ambientale.

Il testo in esame reca infine disposizioni sulla procedura da parte delle regioni per l'assegnazione dei contributi e sui controlli e sulle sanzioni.

Pur condividendo le finalità del provvedimento in esame, fa presente che la copertura finanziaria viene garantita sottraendo risorse destinate ad un ambito di straordinaria delicatezza sul piano ambientale di competenza della VIII Commissione, che è quello della difesa del territorio dal dissesto idrogeologico. Al riguardo ricorda che nell'audizione avviata in data 20 ottobre scorso il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, on. Stefania Prestigiacomo, aveva precisato come le problematiche legate al dissesto idrogeologico abbiano assunto negli ultimi anni i connotati dell'emergenza nazionale e come il fabbisogno

gno necessario per la realizzazione degli interventi per la sistemazione complessiva delle situazioni di dissesto sia stato stimato in 40 miliardi di euro. Alla luce di tale dato il Ministro, pur precisando che non tutte le situazioni presentano il medesimo grado di urgenza, tanto che per le urgenze prioritarie il costo è stimato tra gli 11 e i 15 miliardi di euro, aveva dichiarato la propria ferma contrarietà all'utilizzo delle risorse per il dissesto idrogeologico già assegnate al Ministero anche solo per le compensazioni ambientali in Campania.

Per tali ragioni, pur ribadendo il proprio giudizio positivo sugli obiettivi che il provvedimento in esame si propone, ritiene che la soluzione proposta per la copertura finanziaria – la quale finisce per intaccare le risorse già assegnate al Ministero dell'ambiente per la messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico – sia inaccettabile. Ritiene, comunque, di dover sottoporre tali considerazioni all'attenta riflessione della Commissione, ai fini della predisposizione della proposta di parere.

Roberto TORTOLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

INTERROGAZIONI

Martedì 9 novembre 2010. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia e il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 14.15.

Sui lavori della Commissione.

Alessandro BRATTI (PD), intervenendo sui lavori della Commissione, fa presente

che, nonostante il sollecito della risposta alla propria interrogazione n. 5-03617, effettuato nei giorni precedenti, il Governo non fornirà alcuna risposta a tale interrogazione nella seduta odierna. Nel richiamare, quindi, l'articolato contenuto del proprio atto di sindacato ispettivo, fa presente che sulla questione evidenziata in tale atto erano stati chiesti chiarimenti al Ministro dell'Ambiente nell'audizione svolta in data 20 ottobre scorso. Segnala quindi fin d'ora l'esigenza che l'atto di sindacato ispettivo richiamato venga messo in calendario nella prima seduta utile nel caso in cui il Ministro dell'Ambiente non dovesse fornire nel corso del seguito della citata audizione, previsto per domani, una risposta esauriente a tutte le questioni poste nell'interrogazione.

Roberto TORTOLI, *presidente*, assicura che rappresenterà al Presidente della Commissione quanto da lui testè evidenziato.

5-03572 Margiotta: Sulle operazioni di dismissione delle 64 barre ELK-River (barre di uranio irragiato) dall'impianto ex ITREC della Trisaia di Rotondella (Matera).

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Salvatore MARGIOTTA (PD), nel prendere atto della cortese risposta del sottosegretario Saglia, dichiara tuttavia di non potersi dichiarare soddisfatto della stessa, in particolare relativamente alla prospettata esigenza di un'accelerazione delle attività di *decommissioning* delle 64 barre ELK-River.

5-02207 Negro: Limiti di concentrazione di sostanze inquinanti nelle attività industriali di produzione di *compost*.

Il sottosegretario Roberto MENIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Matteo BRAGANTINI (LNP), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, replicando, si dichiara soddisfatto dell'esauriente risposta fornita dal rappresentate del Governo, che testimonia la volontà del Ministero dell'Ambiente di operare per definire una normativa chiara e uniforme su tutto il territorio nazionale. Nel ribadire, peraltro, la propria preoccupazione per le negative conseguenze che potrebbero derivare dalla delibera a suo tempo approvata dalla Giunta regionale, invita il Ministero dell'Ambiente a vigilare con la massima attenzione sulla vicenda e ad operare, nell'ambito delle sue competenze, a tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini.

5-03219 Occhiuto: Sui fenomeni di inquinamento da rifiuti tossici lungo l'asta del fiume Oliva.

Roberto TORTOLI, *presidente*, avverte che, a seguito di accordi con l'interrogante, concorde il rappresentante del Governo, lo svolgimento dell'interrogazione in titolo è rinviata ad altra seduta.

5-03240 Tommaso Foti: Stoccaggio abusivo di pneumatici usati in un immobile a Fiorenzuola d'Arda.

Il sottosegretario Roberto MENIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Roberto TORTOLI, cofirmatario dell'interrogazione in titolo, replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario Menia e invita il Governo a continuare ad operare, per quanto in suo potere, per risolvere positivamente la questione oggetto dell'atto di sindacato ispettivo.

5-03424 Codurelli: Sui nubifragi nella zona di Lecco del 13 e 15 agosto 2010.

Il sottosegretario Roberto MENIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Lucia CODURELLI (PD), replicando, si dichiara del tutto insoddisfatta della risposta fornita dal Governo, dalla quale non emerge un pieno riconoscimento della gravità dei fenomeni atmosferici che hanno colpito la zona di Lecco nel periodo tra il 13 ed il 15 agosto 2010 e degli enormi danni che tali fenomeni hanno causato alla rete della viabilità e alle attività delle aziende e dei cittadini che vivono sul territorio. Osserva, inoltre, che la causa vera dei disastri ambientali in gran parte del territorio italiano sia da ricercare in una mancata politica di prevenzione a sua volta legata, da una parte, agli ingiustificati tagli operati dal Governo in carica agli stanziamenti per la messa in sicurezza delle aree a rischio idrogeologico e, dall'altra, all'inaccettabile impossibilità, conseguente al patto di stabilità interno, per gli enti locali di utilizzare le proprie risorse in attività di prevenzione.

5-03526 Bonavitacola: Sulla situazione di emergenza nello smaltimento dei rifiuti in regione Campania.

Il sottosegretario Roberto MENIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Fulvio BONAVIDACOLA (PD), replicando, si dichiara completamente insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che elude completamente tutte le questioni poste dall'atto di sindacato ispettivo in titolo. In particolare, giudica estremamente negativo che il Governo non sia in grado di fornire un quadro aggiornato della situazione della raccolta differenziata nella regione Campania, considerato che i dati contenuti nella risposta sono riferiti al 2008. Denuncia, inoltre, il fatto che la risposta fornita dal rappresentante del Governo elude completamente le questioni relative agli esiti del collaudo dell'impianto, al funzionamento, nonché alla proprietà e alla gestione dell'impianto medesimo. Quanto ai dati forniti sulla capacità residuale delle discariche, rileva con preoccupazione che essi annunciano, oggettivamente, la ripro-

posizione di una nuova emergenza in mancanza di scelte politiche adeguate alla gravità della situazione. Giudica, infine, molto negativamente il fatto che il Governo non abbia fornito alcuna risposta alle fondamentali questioni relative agli strumenti attuativi del recente impegno assunto dal Governo con gli amministratori locali per la chiusura di alcuni siti già previsti dalla normativa vigente, alla revisione delle norme che hanno esautorato il sindaco di Salerno per quanto concerne la realizzazione del termovalorizzatore in quella città, nonché alla presa d'atto del fallimento del disegno di provincializzazione del ciclo dei rifiuti nella regione Campania. Conclude, quindi, preannunciando ulteriori iniziative per avere risposte più esaurienti sui richiamati temi già evidenziati nell'atto di sindacato ispettivo in esame.

5-03611 Braga: Iniziative urgenti per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza del territorio dai rischi idrogeologico.

Il sottosegretario Roberto MENIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Chiara BRAGA (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta del Governo. Al riguardo, osserva anzitutto che sarebbe stato opportuno che il Governo, nel fornire i dati aggiornati sugli accordi di programma sottoscritti con le Regioni, specificasse la provenienza statale o regionale delle risorse impegnate. Al tempo stesso, rileva come l'elevato numero degli accordi sottoscritti e degli interventi programmati confermino, da un lato, l'efficacia dell'azione fin qui svolta dalle Regioni e dalle Autorità di bacino in sede di monitoraggio delle situazioni a maggior rischio idrogeologico e degli interventi prioritari da realizzare, dall'altro lato, l'inutilità e i rischi connessi alle scelte dell'attuale Governo di introdurre deroghe alla normativa vigente e di procedere alla nomina di commissari straordinari per la realizzazione di tali interventi. Chiede,

quindi, al Governo di astenersi dall'impiegare, anche solo in parte, le risorse assegnate lo scorso anno dal CIPE per interventi di prevenzione del rischio idrogeologico, stigmatizzando i ricorrenti tentativi del Ministro dell'economia di impiegare tali risorse per fronteggiare le emergenze che via via si presentano, da quelle dovute a calamità naturali agli interventi compensativi a favore dei comuni campani coinvolti nell'emergenza rifiuti.

Esprime, infine, rammarico per il fatto che il Governo non abbia fornito alcun elemento di risposta alle richieste avanzate dal Partito Democratico circa la necessità che il Governo assegni con prontezza agli enti territoriali le risorse per la realizzazione degli interventi per la messa in sicurezza del territorio, adotti rapidamente tutti gli atti necessari a consentire l'utilizzazione delle risorse comunitarie destinate a fronteggiare le emergenze dovute ad alluvioni, conceda la possibilità agli enti locali, in deroga al patto di stabilità interno, di utilizzare le risorse disponibili per interventi di prevenzione del rischio idrogeologico. Conclude, richiamando il Governo alla necessità di dare seguito all'impegno assunto in Parlamento lo scorso gennaio, in occasione dell'approvazione della mozione 1-003245 sull'adozione in tempi rapidi di un Piano straordinario di interventi pluriennali per la messa in sicurezza del territorio nazionale.

5-03648 Cosenza: Iniziative urgenti a tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini, nonché per la chiusura del contenzioso comunitario in materia di lotta all'inquinamento atmosferico da polveri sottili.

Roberto TORTOLI, *presidente*, avverte che, a seguito di accordi con l'interrogante, concorde il rappresentante del Governo, lo svolgimento dell'interrogazione in titolo è rinviata ad altra seduta.

Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.15.

ALLEGATO 1

5-03572 Margiotta: Sulle operazioni di dismissione delle 64 barre ELK-River (barre di uranio irraggiato) dall'impianto ex ITREC della Trisaia di Rotondella (Matera).

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione in esame si chiede al Governo di intraprendere iniziative per velocizzare le operazioni di decommissioning delle 64 barre di combustibile irraggiato, provenienti dagli Stati Uniti, noto come combustibile Elk-River, attualmente presenti sull'impianto ITREC della So.G.I.N. S.p.A., sito in Trisaia di Rotondella (Matera).

Si chiede, altresì, di intraprendere iniziative per evitare che Scanzano Jonico venga riproposto quale sito per il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato.

Al riguardo, occorre ricordare, preliminarmente, che, nel 2003, è stato affidato alla So.G.I.N. S.p.A. anche il decommissioning degli impianti di ricerca sul ciclo del combustibile nucleare, tra cui l'impianto ITREC di Trisaia di Rotondella (Matera).

Si aggiunge che in tale impianto, costruito nel periodo 1965-1970 dal CNEN (ora ENEA), tra il 1969 e il 1971, in seguito all'accordo CNEN-USAEC (*United States Atomic Energy Commission*) sono stati trasferiti 84 elementi di combustibile irraggiato uranio-torio provenienti dal reattore sperimentale Elk River (Minnesota), per condurre ricerche sui processi di ritrattamento e rifabbricazione nell'ambito del ciclo uranio-torio, e che nel 1973 il CNEN è divenuto proprietario degli 84 elementi di combustibile di Elk River, 20 dei quali ritrattati.

A seguito del referendum sul nucleare del 1987, tali attività sono state interrotte

ma è stato garantito il mantenimento in sicurezza dell'impianto a tutela della popolazione e dell'ambiente.

L'autorizzazione all'esercizio dell'impianto ITREC, finalizzata alla gestione dello stato attuale dell'impianto, alla messa in sicurezza dei materiali radioattivi presenti sul sito ed alla realizzazione delle attività propedeutiche alla disattivazione, è stata rilasciata alla So.G.I.N. S.p.A. (in qualità di esercente) con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 26 luglio 2006 e presenta un aggiornato corpo prescrittivo, redatto dall'APAT (ora ISPRA).

L'autorizzazione in parola prevede l'obbligo per So.G.I.N. S.p.A. di presentare, entro 5 anni dalla data dell'autorizzazione stessa (25 luglio 2011), istanza per la disattivazione (ex articolo 55 decreto legislativo n. 230 del 1995).

Relativamente ai 64 elementi di combustibile irraggiato (ciclo uranio-torio) Elk-River, la So.G.I.N. S.p.A., constatata la non disponibilità da parte degli USA a riacquisirne la proprietà e la mancanza, a livello internazionale, di impianti industriali adatti al loro riprocessamento, ha provveduto allo « stoccaggio a secco » di tale combustibile nel sito stesso di Rotondella, in contenitori idonei sia allo stoccaggio temporaneo in sito che al trasporto (« *dual purpose dry cask storage* »), in attesa della disponibilità di un deposito nazionale dove poterlo smaltire definitivamente. Tale sistemazione a secco del combustibile, rientra fra gli interventi prope-

deutici alla disattivazione di ITREC, indicati nel predetto decreto ministeriale di licenza di esercizio.

In proposito, la So.G.I.N. S.p.A., l'11 ottobre 2010, in occasione del consueto Tavolo della Trasparenza (tavoli che consentono alla società di interagire direttamente con le amministrazioni locali, finalizzati a comunicare, in totale trasparenza, lo stato di avanzamento delle attività di decommissioning degli impianti), ha illustrato il programma triennale 2011-2013 che, in continuità con il precedente, mira a sostenere l'accelerazione delle attività di decommissioning dell'impianto ITREC. Si sottolinea che, tra le attività previste di maggior rilievo illustrate, c'è la sistemazione a secco del combustibile Elk-River, con la presentazione all'ISPRA, entro il primo semestre 2011, del rapporto di progetto particolareggiato per lo stoccaggio a secco di tale combustibile.

È, altresì, previsto che, nel momento in cui ci sia la disponibilità del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato, i casks contenenti il combustibile Elk-River vengano ad esso conferiti (nel rispetto dei tempi tecnici strettamente necessari), unitamente ai rifiuti radioattivi presenti in ITREC ed a quelli che saranno prodotti dalle attività di decommissioning dell'impianto stesso.

Per ciò che attiene alla proposta della «Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e del

combustibile nucleare irraggiato e del Parco Tecnologico» di cui si riferisce nell'atto in esame, si fa presente che la stessa è prevista all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31. La norma stabilisce che la So.G.I.N. S.p.A., entro sei mesi dalla entrata in vigore del decreto medesimo, definisca la proposta di cui sopra, sulla base dei criteri indicati dall'AIEA e dall'Agenzia per la Sicurezza Nucleare e sulla base delle valutazioni derivanti dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 31 del 2010. Attualmente, l'Agenzia non è ancora operativa per cui mancano i requisiti fondamentali previsti dalla legge per la redazione della Carta in parola; mancano, altresì, le determinazioni conseguenti alla procedura di Valutazione Strategica Ambientale della Strategia Nucleare Nazionale di Governo, indispensabili a tal fine ai sensi del decreto legislativo n. 31 del 2010, articoli 3 e 27.

Per quanto riguarda, infine, la presunta localizzazione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi a Scanzano Jonico, si sottolinea che, per i motivi appena analizzati, si tratta di mere supposizioni giornalistiche. In più, il decreto legislativo n. 31 del 2010 prevede un percorso di coinvolgimento preventivo e continuo di tutte le realtà sociali locali relative alle aree ritenute idonee alla localizzazione del deposito medesimo.

ALLEGATO 2

5-02207 Negro: Limiti di concentrazione di sostanze inquinanti nelle attività industriali di produzione di *compost*.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Per quanto indicato nell'interrogazione n. 5-02207 presentata dall'onorevole Negro ed altri, dove, segnalando una vicenda giudiziaria che vede coinvolta la società Agriflor s.r.l., con sede legale nel comune di San Bonifacio (Verona), titolare di un impianto per la produzione di *compost* e di ammendanti agricoli, che avrebbe condotto solo surrettiziamente l'attività di produzione di *compost* ma in realtà avrebbe smaltito rifiuti in maniera illegale, chiedono, tra l'altro, se non si ritenga di assumere iniziative, anche di carattere normativo, volte a garantire parametri uniformi sul territorio nazionale in materia, si rappresenta quanto segue.

L'Autorità giudiziaria di Verona, presso la quale pende il procedimento penale a carico della suddetta società, avrebbe rilevato la presenza di idrocarburi, diossina, metalli pesanti ed altre sostanze nocive nel *compost* sottoposto a campionamento, dimostrando che i rifiuti che giungevano alla Agriflor s.r.l. per essere sottoposti a compostaggio non erano idonei e che essi venivano mescolati con i rifiuti pericolosi al fine della successiva distribuzione in campo agronomico. È stato disposto, pertanto, il sequestro preventivo di tutti gli impianti produttivi della Agriflor s.r.l. in data 12 luglio 2008.

Successivamente, è intervenuta la giunta regionale del Veneto con la delibera n. 235 del 10 febbraio 2009 recante norme sull'utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici; impianti di recupero e di trattamento delle frazioni

organiche dei rifiuti urbani ed altre matrici organiche mediante compostaggio, biostabilizzazione e digestione anaerobica, che ha motivato, con la necessità di adottare criteri precauzionali ed in considerazione della mancanza di specifici indirizzi a livello comunitario e statale, l'individuazione delle concentrazioni limite accettabili per alcuni inquinanti organici presenti nei fanghi di depurazione utilizzati a fini agronomici, direttamente sui suoli o indirettamente attraverso l'apporto di *compost*.

Il procedimento penale a carico della Agriflor srl, tuttora pendente nella fase delle indagini preliminari, sulla base dei provvedimenti della Corte di Cassazione Penale (sentenze n. 10709 del 28 gennaio 2009 e n. 10658 dell'11 febbraio 2010) e di quanto comunicato dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Verona, si è articolato, successivamente, nelle seguenti fasi:

con sentenza 10709 del 28 gennaio 2009 della cassazione penale viene confermata l'ordinanza di sequestro del 19 settembre 2008;

sulla base di nuovi riferimenti normativi (legge n. 13 del 2009 di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209) e di sopravvenuti provvedimenti amministrativi (delibera della giunta regionale del Veneto n. 235 del 10 febbraio 2009 e determinazione n. 1645 del 16 marzo 2009 della provincia di Verona per l'autorizzazione di adeguamento tecnologico dell'impianto di compostaggio), la difesa della Agriflor srl ha presentato una

ulteriore istanza di dissequestro che viene inizialmente rigettata dal Gip con provvedimento del 15 aprile 2009;

avverso tale provvedimento viene presentato appello ed il tribunale del riepilogo, con provvedimento del 28 maggio 2009, in accoglimento dell'appello proposto, annulla il sequestro preventivo;

il Pubblico Ministero, quindi, presenta ricorso per cassazione contro l'ordinanza del tribunale di Venezia.

Occorre ricordare che la questione è stata posta dal Ministero dell'ambiente anche all'attenzione dell'Istituto superiore di sanità, il quale ha osservato che il decreto legislativo n. 99 del 1992 dà facoltà alle regioni di fissare valori cautelativi per le sostanze non normate, in attesa di emanazione di norme nazionali e che i valori limite fissati nella delibera della regione Veneto sono ampiamente più cautelativi di quelli fissati nella bozza di direttiva europea di modifica della direttiva 82/278/CEE.

La Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente, competente per materia, ha ricevuto, con nota protocollo 522712/57.01 del 24 settembre 2009, una richiesta di parere da parte della regione Veneto in merito alla fissazione, operata con Deliberazione della giunta regionale del Veneto, n. 235 del 10 febbraio 2009, di nuovi limiti di concentrazione per alcuni inquinanti nei fanghi di depurazione da avviare in agricoltura, ai sensi del D. Lgs. n. 99/92, concernente: «attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura» e con due note, rispettivamente la nota protocollo n. 21605 del 22 ottobre 2009 e protocollo n. 24553 del 27 novembre 2009, ha ritenuto condivisibile, in attesa dell'emanazione di specifica normativa nazionale, quanto disciplinato dalla regione Veneto, nonché la metodologia utilizzata dalla stessa per la fissazione dei limiti proposti e basata sull'applicazione del modello con-

cettuale proposto da uno studio commissionato dalla Commissione europea relativo alle dinamiche di accumulo nel suolo di sostanze organiche persistenti.

La medesima direzione generale ha, inoltre, specificato quali debbano essere gli IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici) da ricercare, i congeneri Dioxin-like da tenere in considerazione in aggiunta a quelli indicati riguardo ai PCB (policlorobifenili), nonché i fattori di equivalenza da utilizzare per il calcolo delle diossine e dei furani.

I limiti fissati dalla normativa nazionale in vigore (decreto legislativo n. 99 del 1992) e che rispecchiano le disposizioni stabilite a livello comunitario dalla direttiva 86/278/CEE appaiono, infatti, ampiamente superati, tanto che, sia in sede nazionale sia in sede comunitaria, si sta provvedendo alla revisione di tale normativa, prevedendo anche la valutazione di ulteriori inquinanti, quali gli IPA e i PCB.

La direzione generale ha provveduto, quindi, a redigere una prima proposta di revisione del decreto legislativo n. 99 del 1992; tuttavia, poiché in sede comunitaria è attualmente in corso di discussione l'intera materia dell'utilizzo dei fanghi in agricoltura, della definizione di criteri della cessazione della qualifica di rifiuto per il *compost* e della proposta di utilizzazione in agricoltura del *compost* fuori specifica (ovvero il rifiuto organico stabilizzato che non rispetta i requisiti specifici del *compost*), la stessa ha ritenuto utile attendere gli sviluppi a livello europeo ed ha pertanto chiesto la momentanea sospensione dell'*iter* approvativo della bozza di decreto.

Successivamente, è intervenuta la sentenza n. 10658 dell'11 febbraio 2010 della Corte di cassazione penale che ha annullato l'ordinanza con la quale era stato disposto il dissequestro dell'impianto, rinviando al tribunale di Verona per un nuovo giudizio al fine di tenere conto dei principi espressi nella citata sentenza n. 10709/2009 (che costituisce giudicato cautelare) e, conseguentemente, indicare gli specifici parametri di riferimento per la valutazione della nocività dei rifiuti con-

tenuti nei dati normativi sopravvenuti, ritenuti applicabili nel provvedimento di accoglimento dell'appello proposto dalla difesa della Agriflor s.r.l. Il procedimento innanzi al tribunale del riesame è tuttora in corso e la prossima udienza di trattazione è fissata al 25 novembre 2010.

La sentenza della Corte di cassazione penale n. 10658 dell'11 febbraio 2010, in considerazione di tutte le specifiche circostanze del caso, rileva come nella fattispecie in esame debbano essere rispettati i principi enunciati nella precedente sentenza n. 10709/09 sulla quale si è formato come detto il giudicato cautelare. In particolare la Corte di cassazione penale afferma che in virtù della precedente pronuncia, i giudici nuovamente chiamati a decidere sulla misura cautelare, devono fare riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 se non modificate da altri dati normativi di pari efficacia. Afferma poi, con riferimento alle disposizioni citate nella impugnata ordinanza, che atti normativi secondari dell'ente locale non possono contenere disposizioni che contrastino con quelle della legislazione statale, sicché i valori limite stabiliti dalla delibera della G.R. del Veneto n. 235 del 10 febbraio 2009 non possono trovare applicazione se in contrasto con quelli indicati nella tabella citata (ndr Tab. 1 Colonna A, dell'Allegato 5 della Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006), salvo che contengano limiti più restrittivi.

Anche alla luce di quanto evidenziato dalla Corte costituzionale penale la Dire-

zione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche ha, contestualmente, provveduto ad effettuare ulteriori approfondimenti tecnici relativamente alla fissazione dei limiti coinvolgendo il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, l'ISPRA, l'ISS, il CNR-IRSA ed ha partecipato attivamente ai lavori del TAC (Comitato tecnico per l'adattamento della normativa comunitaria al progresso scientifico e tecnologico) per comprendere la possibile evoluzione normativa europea in materia di fanghi e *compost*.

A tal riguardo si segnala che la Commissione europea ha redatto un *Working document* «*Sludge and Biowaste*» – 21 settembre 2010 che ha inviato a tutti gli Stati membri per la consultazione ed il parere. Gli esiti di questa prima consultazione sono stati riportati durante la riunione del TAC del 25 ottobre 2010 nella quale la Commissione europea ha anche presentato l'agenda dei lavori in merito alla revisione della direttiva fanghi/*biowaste*, alla definizione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto per il *compost*/digestato ed alla revisione del regolamento sui fertilizzanti.

A seguito delle suddette recentissime evoluzioni comunitarie in materia ed in considerazione dei lunghi tempi necessari per la definizione di una normativa comune, si sta provvedendo alla formulazione di una nuova proposta di revisione della normativa nazionale che tenga conto sia degli approfondimenti tecnici effettuati sia degli orientamenti a livello comunitario.

ALLEGATO 3

5-03240 Tommaso Foti: Stoccaggio abusivo di pneumatici usati in un immobile a Fiorenzuola d'Arda.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione parlamentare n. 5-03240 presentata dall'onorevole Foti e riguardante la presenza di pneumatici usati in un capannone sito nel comune di Fiorenzuola d'Arda, in provincia di Piacenza, sulla scorta degli elementi informativi acquisiti dalla prefettura di Piacenza, dalla regione Emilia Romagna e dal comune di Fiorenzuola d'Arda, si rappresenta quanto segue.

In data 23 aprile 2003, a seguito di sopralluogo effettuato presso la società Siderplastgommalegno snc da personale dell'ARPA, del comune di Fiorenzuola, dei Vigili del fuoco, dei Carabinieri e della Guardia di finanza, è stata accertata l'esistenza, all'interno di un capannone sito nel territorio del comune di Fiorenzuola D'Arda (Piacenza), di un deposito di pneumatici usati, riposti alla rinfusa e occupanti l'intero volume del fabbricato e della corte ad esso annessa.

Inoltre, veniva rilevato, non solo l'elevato rischio di incendio dei materiali depositati e la totale assenza di idonei mezzi di sicurezza, ma anche l'elevata tossicità derivante dalle emissioni di pneumatici bruciati ed il potenziale pericolo per la pubblica incolumità in caso di incendio.

Pertanto, si reputava opportuna la rimozione dei pneumatici fino al raggiungimento dei requisiti minimi di sicurezza antincendio (decreto ministeriale 8 marzo 1985 e decreto ministeriale 10 marzo 1998), la messa in sicurezza della tubazione di gas metano e il posizionamento di transenne lungo la recinzione.

Con ordinanza del 29 aprile 2003 il sindaco del comune di Fiorenzuola d'Arda disponeva a carico dei titolari dell'attività

l'obbligo di rimozione, attraverso lo smaltimento, dei materiali eccedenti i limiti di legge presso centri autorizzati, nonché l'immediata cessazione dell'attività di recupero-stoccaggio nel sito. Informata del caso l'autorità giudiziaria, il sito veniva posto sotto sequestro.

Successivamente, in data 4 giugno 2007, il tribunale di Piacenza, degli ulteriori accertamenti svolti nel deposito in questione da parte dell'ARPA e dei Vigili del fuoco, specificava che il sequestro preventivo dell'area non era di ostacolo agli interventi urgenti a tutela dell'incolumità e della salute pubblica.

I diversi e ripetuti accertamenti dimostravano, pertanto, che dal 2003 la situazione ambientale non era mutata.

La prefettura di Piacenza, con nota dell'8 giugno 2007, nel richiedere al sindaco del comune ulteriori informazioni sugli eventuali interventi intrapresi e/o da intraprendere nel sito, ha contattato diverse società, quali l'ENIA e la CEMENTIROSSI, per lo smaltimento dei rifiuti. L'impossibilità di smaltire i pneumatici nell'inceneritore di Borgoforte e l'elevato costo relativo allo spostamento dei medesimi fuori provincia, nonché il mancato supporto della provincia di Piacenza e della regione Emilia Romagna, hanno comportato per il sindaco del comune l'impossibilità di agire.

Al fine di valutare la possibilità di ogni utile iniziativa per la soluzione del gravissimo problema ambientale che investiva il territorio comunale di Fiorenzuola d'Arda, sono stati direttamente interessati dalla

prefettura l'assessore regionale alla protezione civile ed il presidente della provincia.

Considerata l'assenza delle risorse finanziarie utili alla bonifica ed al ripristino ambientale del sito, esposta sia dalla regione – servizio rifiuti e bonifica – sia dal medesimo comune, presso la prefettura di Piacenza si è tenuto un incontro con gli Enti territoriali competenti e gli uffici interessati, al fine di definire ed adottare gli interventi necessari in situ. In tale sede, sono state previste le seguenti priorità:

1) concordare una strategia pluriennale per l'alleggerimento del quantitativo di pneumatici presenti nello stabilimento;

2) coinvolgere per una verifica degli aspetti finanziari la Regione Emilia Romagna e questo Ministero.

Così come previsto dall'articolo 250 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel caso in cui « i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dalla normativa vigente in materia ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del silo né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l'ordine di priorità fissati dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti

pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi, infatti, le regioni possono istituire appositi fondi nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio ».

Pertanto, considerando che le risorse finanziarie gestite dalla direzione competente in materia del Ministero dell'ambiente sono state già tutte assentite a favore degli interventi di bonifica dei siti di interesse nazionale, individuati dalla legge n. 426 del 1998 e successive integrazioni e modificazioni, con le modalità e i termini di cui al decreto ministeriale 18 settembre 2001 n. 468 e successive modificazioni e integrazioni, la richiesta di finanziamento finalizzata alla bonifica ed al ripristino del sito dovrà essere rivolta alla regione.

Si precisa che, la sentenza n. 23494 del 19 maggio 2006, (depositata il 6 luglio 2006) della Corte di cassazione, sezione 3, attiene proprio allo stoccaggio illecito accertato presso il sito in oggetto. Infatti, i gestori di fatto della Società Siderplastgommelegno s.n.c, riconosciuti responsabili della suddetta violazione ambientale, sono stati condannati rispettivamente alla pena di quattordici mila ed otto mila euro di ammenda.

Si assicura che si provvederà a monitorare la situazione affinché siano adottati, quanto prima, i necessari interventi a tutela della salute e dell'ambiente.

ALLEGATO 4

5-03424 Codurelli: Sui nubifragi nella zona di Lecco del 13 e 15 agosto 2010.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo n. 5-03427 presentata dagli onorevoli Codurelli e Mariani e concernente gli avversi eventi meteorologici verificatisi a Lecco dal 13 al 15 agosto 2010, anche sulla scorta di quanto comunicato dal Dipartimento della protezione civile, si rappresenta quanto segue.

In data 13 agosto 2010 il Dipartimento della protezione civile ha emanato un avviso di avverse condizioni meteorologiche con il quale, recependo l'avviso meteorologico regionale emesso dal Centro funzionale della regione Lombardia, sono state previste, dalle prime ore del giorno seguente e per le successive 24-36 ore, precipitazioni da sparse a diffuse a prevalente carattere di rovescio o temporale puntualmente di forte intensità sulla Lombardia oltre che sulla Liguria, la Valle d'Aosta, la Toscana, il Veneto, il Friuli-Venezia Giulia, l'Umbria, il Lazio e la Sardegna e in estensione, dalle prime ore del giorno successivo, al Lazio.

Sempre secondo quanto previsto, i fenomeni sarebbero stati accompagnati da attività elettrica e da forti scariche di vento.

In pari data, è stato emanato il bollettino di criticità nazionale nel quale sono state riportate le previsioni del Centro funzionale della regione Lombardia, sia per il 13 agosto 2010 che per la giornata successiva, ovvero condizioni di moderata criticità per rischio idrogeologico localizzato sulle zone di allerta della regione Lombardia denominate Pianura occidentale e orientale, Garda Valcamonica, Prealpi centrali e Nordovest.

In provincia di Lecco, l'esame dei dati pluviometrici relativi alle giornate del 14 e del 15 agosto 2010 hanno evidenziato che nell'area in oggetto le precipitazioni sono state caratterizzate da intensità elevate e cumulate rispettivamente di 76 mm e 31 mm: a tale riguardo si fa presente che nelle stazioni di Caslino d'Erba e di Cortenova sono stati registrati 95 mm in tre ore (con tempo di ritorno fra 100 e 200 anni) e 81 mm in tre ore (con tempi di ritorno tra 200 e 500 anni).

In tale provincia, in particolare, sono state segnalate l'evacuazione di una palazzina a scopo precauzionale per uno smottamento a monte dell'edificio, le esondazioni dei torrenti Bosisolo e Gandagliolo, la chiusura per frana della strada statale n. 36 tra Lecco e Palladio, l'istituzione di senso unico alternato per la rimozione del movimento franoso lungo la strada statale n. 639 all'altezza di Suello, la chiusura della linea ferroviaria Lecco-Monza tra le stazioni di Valmadrena e Oggiono per smottamenti, con l'istituzione di una linea alternativa di autobus per il tempo necessario al ripristino della stessa.

Sulla base dei dati tecnici e delle informazioni a disposizione, il Dipartimento della protezione civile ha ritenuto che l'evento meteorologico in questione sia stato caratterizzato da una estensione provinciale e da un quadro danni modesti, sia per quanto riguarda la viabilità che per quanto attiene agli edifici di civile abitazione, ascrivibile, nel complesso, ad una situazione di ordinaria criticità, solo localmente più aggravata.

Si ritiene, inoltre, importante precisare che, in merito, la regione Lombardia non ha trasmesso al Dipartimento della protezione civile una dettagliata relazione tecnica concernente la valutazione del rischio residuo e una analitica e motivata quantificazione economica dei danni subiti.

Peraltro, dai documenti trasmessi dalla regione non si evince la sussistenza di significative condizioni di pericolo incombente sui predetti beni esposti.

È invece chiaro come le predette criticità, seppure aggravate dalle precipitazioni, siano state originate anche da eventi condizioni di fragilità di un territorio che, come è noto, risulta intensamente antropizzato e caratterizzato dalla presenza di infrastrutture inadeguate a smaltire le precipitazioni registrate.

Per quanto sopra esposto e sulla base degli elementi tecnici acquisiti, si ritiene quindi che i predetti fenomeni alluvionali

siano ascrivibili ad eventi della tipologia di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge n. 225 del 1992, ossia ad «eventi naturali o connessi all'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti ed amministrazioni competenti in via ordinaria».

Infine, si rappresenta che il 4 novembre 2010 è stato sottoscritto un accordo di programma quadro tra il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e la regione Lombardia, ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) che prevede, per la provincia di Lecco, la realizzazione di 13 azioni tra interventi urgenti per la difesa del suolo e manutenzioni ordinarie e straordinarie per un importo di 9.057.000 euro, oltre a 5.200.000 euro per la laminazione del fiume Lambro.

ALLEGATO 5

5-03526 Bonavitacola: Sulla situazione di emergenza nello smaltimento dei rifiuti in regione Campania.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta all'interrogazione n. 5-03526 presentata dagli onorevoli Bonavitacola e Iannuzzi, concernente l'emergenza nello smaltimento dei rifiuti in Campania, si rappresenta quanto segue.

Con riferimento alla raccolta differenziata nella regione Campania, in base ai dati di proiezione relativi all'anno 2008, diramati dai comuni attraverso il sistema SIGER trasmessi fino ad oggi, si attesta una produzione di rifiuti differenziati o indifferenziati pari a ton. 2.465.136,41. La raccolta differenziata, dal 15,55 per cento del 2007, si attesta nel 2008 al 20,85 per cento, con un incremento del 5,3 per cento. In particolare, i dati forniti nel 2008 registrano la percentuale del 36,04 per cento per la Provincia di Avellino, del 26,59 per cento per quella di Benevento, del 12,41 per cento per quella di Caserta, del 18,06 per cento per la Provincia di Napoli e, infine, del 41,42 per cento per quella di Salerno. I dati relativi al 2009 sono ancora in corso di certificazione.

Con riferimento all'impianto di termovalorizzazione di Acerra va evidenziato che, come prescritto dall'articolo 7, comma 7, del decreto legge n. 195 del 2009, sono state ultimate, con esito positivo, le operazioni di collaudo; le prove funzionali hanno evidenziato il raggiungimento degli standard prestazionali, sia in termini di smaltimento di 600.000 t/annue di rifiuto meccanicamente trattato, rispetto a 2.000.000 di tonnellate annue prodotte nell'intera Regione, sia relativamente al profilo di legge, con particolare riguardo ai parametri ambientali imposti

dalla normativa comunitaria di settore e dall'Autorizzazione integrata Ambientale dell'impianto.

Specificamente, si è potuto accertare che il livello delle emissioni non solo rispetta i limiti di cui al decreto legislativo n. 133 del 2005, ma anche quelli assai più rigorosi stabiliti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3745/2009, coerentemente con quanto previsto dall'allegato 1) della direttiva 96/61/CE e dal decreto legislativo n. 59/2005.

Con riferimento alle ragioni del fermo delle linee del termovalorizzatore di Acerra, occorre sottolineare che le linee Stesse sono soggette a programmi interventi di manutenzione ordinaria, nonché ad interventi di manutenzione straordinaria in termini quasi sempre alternati, onde assicurare continuità nel funzionamento dell'impianto, come del resto appare naturale a fronte di un impianto complesso nel suo primo anno di esercizio.

Riguardo al termovalorizzatore di Salerno, l'attività connessa alla sua realizzazione è stata affidata, con Ordinanza P.C.M n. 3641 del 16 gennaio 2008, al Sindaco di Salerno, all'uopo nominato Commissario Delegato.

L'articolo 10, comma 6, del decreto-legge n. 195 del 2009, ha poi previsto che « per la realizzazione del termovalorizzatore nella provincia di Salerno, da dimensionarsi per il trattamento di un quantitativo di rifiuti non superiore a 300.000 tonnellate annue, completando nel territorio le opere infrastrutturali di dotazione della necessaria impiantistica asservita al ciclo dei rifiuti, la provincia di Salerno,

anche per il tramite della Società provinciale di cui alla legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4 e successive modificazioni, provvede ci porre in essere tutte le procedure e le iniziative occorrenti. Gli atti funzionali rispetto alle finalità di cui al presente comma, già posti in essere sulla base della normativa vigente, sono revocati ove non confermati dalla provincia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Nell'ottica quindi della già rilevata competenza provinciale in materia di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, la provincia di Salerno ha provveduto a confermare gli atti adottati dalla precedente gestione del Commissario Delegato-Sindaco di Salerno, tra cui l'individuazione delle aree per la costruzione dell'impianto e le relative concessioni ed autorizzazioni; sono state avviate e concluse le fasi progettuali fino al livello esecutivo, ponendo in essere, quindi, tutte le idonee iniziative finalizzate alla realizzazione del termovalorizzatore in rassegna.

Riguardo alla capacità residua delle discariche, allo stato attuale risultano in esercizio:

- 1) la discarica di Sant'Arcangelo Trimonte (Benevento);
- 2) la discarica di Savignano Irpino (Avellino);
- 3) la discarica di Terzigno (Napoli);
- 4) la discarica di San Tammaro (Caserta), in corso di completamento.

La situazione di queste, in ordine alla capienza totale e residua e ai rifiuti conferiti, è riportata nella tabella allegata, a disposizione degli interroganti.

Riguardo all'accertamento economico, massa attiva-passiva, connessa alla gestione dell'emergenza e alle posizioni debitorie dei comuni nei confronti della gestione straordinaria della fase emergenziale, si rappresenta che con decreto in data 15 settembre 2010, l'Unità Stralcio ha accertato i crediti vantati nei confronti dei comuni campani, delle ex Strutture Commissariali e dal Sottosegretario di Stato

all'emergenza rifiuti Campania – di cui al decreto legge n. 195 del 31 dicembre 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 febbraio 2010, n. 26, articolo 12, comma 2, – per un importo pari ad euro 170.963.493,85. Si precisa che il sopracitato importo è stato accertato alla data del 31 agosto 2010 e si riferisce ai crediti maturati per il periodo 1 gennaio 2008-31 dicembre 2009.

In particolare, detto importo scaturisce:

dall'accertamento dei crediti nei confronti di alcuni comuni della Campania per recupero spese relative ad interventi di rimozione dei rifiuti effettuati a favore dei comuni inadempienti ai sensi dell'articolo 2, comma 12, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge 14 luglio 2008, pari a euro 2.373.458,80;

dall'accertamento dei crediti per tariffa smaltimento rifiuti nei confronti di alcuni comuni della regione Campania, per un importo pari a euro 168.590.035,05.

Per i crediti vantati dal Commissario delegato all'emergenza rifiuti Campania per il periodo dal 16 dicembre 2005 (data di risoluzione *ex lege* del contratto con la Fibe Campania S.p.A.) al 31 dicembre 2007, il Ministero dell'Interno, su segnalazione quadrimestrale della Struttura, in ottemperanza a quanto disposto con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3657 del 20 febbraio 2008, articolo 2, ha operato (e tuttora sta operando) una trattenuta sui trasferimenti erariali di competenza degli stessi Comuni, versando le relative somme direttamente sulla contabilità speciale intestata all'Unità Stralcio che, alla data del 31 agosto 2010, ammontano a complessivi euro 106.640.226,21.

Il richiamato decreto di accertamento, in data 17 settembre 2010, è stato trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile, che ha provveduto ad inoltrare al Ministero dell'economia e delle finanze per le opportune valutazioni ed i conseguenti provvedimenti finalizzati al recupero di detti crediti attraverso ulteriori riduzioni dei trasferimenti erariali da ope-

rare a cura del Ministero dell'interno. Si rappresenta, altresì, che, ai fini dell'accertamento della massa passiva derivante dalle attività compiute durante lo stato di emergenza rifiuti Campania ed imputabili alle Strutture commissariali e del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti, è già stata predisposta la bozza dell'avviso pubblico per la formazione della massa passiva di cui all'articolo 3 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. La stessa è stata trasmessa al Dipartimento della Protezione Civile che, condiviso il testo finale, ha trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze per le opportune valutazioni in seguito alle quali il bando verrà immediatamente emanato dall'Unità Stralcio, così come previsto dalla citata normativa.

L'attività di supporto, ai sensi del citato articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 195 del 2009 è praticamente proseguita, senza soluzione di continuità, a partire dal gennaio del 2010. È proseguita ininterrottamente fino al 5 ottobre 2010, data nella quale la regione Campania ha assunto in carico esclusivo le attività di collaborazione in termini consultivi da parte dell'Unità Operativa.

A seguito dei noti eventi connessi ai disordini verificatosi a Terzigno (Napoli), l'attività si è esponenzialmente incrementata.

Per quanto concerne le iniziative intraprese dal Dipartimento della protezione civile si rappresenta che ha continuato a fornire il dovuto supporto alle Amministrazioni ordinariamente competenti in materia di rifiuti, attraverso le proprie Strutture operanti in Napoli in occasione di opportune richieste avanzate dalle predette Amministrazioni, con particolare riguardo alla pianificazione ed organizzazione dei flussi dei rifiuti, così come pre-

visto dalla normativa vigente (articolo 4, comma 3, decreto legge n. 195 del 2009).

Altresì, va evidenziato che il Governo centrale, a seguito delle accese proteste della collettività interessata rispetto sia alla corrente gestione della discarica Cava SARI nel comune di Terzigno (Napoli), sia alla prevista realizzazione dell'ulteriore discarica Cava Vitiello nel medesimo comune, oltre ad essere intervenuto sottoscrivendo un accordo con gli enti interessati, nella specie i 18 comuni dell'area vesuviana, ampiamente rispettato, volto a sospendere l'esercizio della discarica Cava SARI al fine di ripristinarne le condizioni di sostenibilità sociale, per poi riprendere i conferimenti presso la Cava medesima limitatamente ai rifiuti prodotti dai predetti comuni vesuviani, si è fatto promotore delle istanze provenienti dalle Amministrazioni territoriali campane afferenti alla modifica di talune disposizioni del decreto legge n. 195 del 2008, formulando il testo di un decreto legge sottoposto all'esame del Consiglio dei Ministri del 5 novembre 2010 che ha, tra l'altro, soppresso la previsione normativa del decreto legge n. 90 del 2008 relativa alla realizzazione della discarica Cava Vitiello.

In ultimo, relativamente alla « provincializzazione » della gestione dei rifiuti si rappresenta che detta organizzazione gestoria territoriale non costituisce novità introdotta dal decreto legge n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2010, quanto piuttosto momento applicativo proprio su base territoriale dei principi comunitari in materia di « prossimità del ciclo dei rifiuti », della normativa statale di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché delle disposizioni legislative regionali di cui alla legge della regione Campania in materia di rifiuti 4/2007 e ss.mm.

ALLEGATO 1

Situazione delle discariche.

	Sant' Arcangelo Trimonte	Savignano Irpino	San Tammaro	Chiaiano	Terzigno
Capienza Totale (ton.)	1.090.000	1.000.000	1.550.000	700.000	750.000
Rifiuti Conferiti (ton.)	686.580	735.298	787.115	401.554	503.228
Capienza Residua (ton.)	403.420	264.702	260.818	298.446	246.772
Media Giornaliera (ton./g)	250	250	750	850	1.600
Previsione chiusura	Agosto 2013	Dicembre 2014	Ottobre 2011	Settembre 2011	Marzo 2011

ALLEGATO 6

5-03611 Braga: Iniziative urgenti per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza del territorio dai rischi idrogeologico.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Per quanto indicato nell'interrogazione n. 5-03611 presentata dall'onorevole Braga ed altri, riguardante i finanziamenti e le attività poste in essere per combattere il dissesto idrogeologico, si rappresenta quanto segue.

Il Governo con l'ultima legge finanziaria (articolo 2, comma 240 legge finanziaria 2010) ha stanziato risorse pari a 900 milioni di euro proprio per la realizzazione di piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico in tutto il territorio nazionale.

Proprio per la consapevolezza dell'importanza di affrontare il problema, va anche puntualizzato che tale cifra costituisce l'intera dotazione di risorse assegnate per il risanamento ambientale dalla Delibera CIPE del 6 novembre 2009 e che il Governo ha deciso di destinarla completamente alla realizzazione degli interventi diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico.

La norma stabilisce che le risorse disponibili possono essere utilizzate anche tramite Accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e nell'ambito del quale viene definita la quota di cofinanziamento regionale. Le risorse complessive, pari a 1.286,083 milioni di euro – comprensivi delle risorse a disposizione del Ministero per le annualità 2009 e 2010 –, sono quindi in corso di programmazione.

Lo strumento dell'Accordo di programma, utilizzato a tale scopo da questa Amministrazione, consente di convogliare, all'interno di un unico piano coordinato,

sia le risorse statali sia quelle regionali, evitando così duplicazioni di interventi e frammentazione della spesa, e di attivare processi che consentiranno una più rapida attuazione degli interventi ed una maggiore incisività del monitoraggio.

Al fine di arrivare, per ogni regione e per ogni bacino idrografico, alla individuazione delle situazioni a più elevato rischio idrogeologico che richiedano un intervento prioritario per la prevenzione e mitigazione di tale rischio, nonché in successione, alla definizione e sottoscrizione, su base regionale, degli accordi di programma finalizzati al finanziamento degli interventi, il Ministero dell'Ambiente ha avviato da tempo apposite consultazioni con tutte le Regioni, le Autorità di bacino ed il Dipartimento della Protezione Civile.

Gli interventi vengono individuati di concerto con le Regioni e con il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentite le l'Autorità di bacino interessate, sulla base delle effettive criticità del territorio con l'obiettivo primario di garantire la sicurezza delle persone e dei centri abitati.

Il peso del dissesto idrogeologico per il Paese è importante e impone a tutte le istituzioni decisioni responsabili e un'attenta valutazione delle situazioni di maggiore crisi. Quello intrapreso è un percorso che richiede tempi adeguati per affrontare e risolvere progressivamente quelle situazioni di rischio che destano più preoccupazione per l'incolumità delle popolazioni e per l'assetto del territorio.

Per il futuro, la messa a regime di tale sistema e la sua continuità nel tempo consentirà di ridurre al minimo gli effetti

della mancata prevenzione nelle aree maggiormente esposte a rischio idrogeologico rispetto a quanto non sia stato possibile fare in passato, sia per carenza di fondi che per carenza di coordinamento nella programmazione degli interventi.

L'attribuzione delle risorse viene effettuata applicando coefficienti di ripartizione Coerenti con le raccomandazioni indicate dalla Corte dei Conti, a conclusione dell'indagine Conoscitiva sul « Programmi ed interventi per il riassetto idrogeologico per la difesa del suolo », in ordine alla necessità di integrare i coefficienti superficie-popolazione *ex* decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1999 con « un correttivo che tenga in debito conto l'effettivo rischio esistente sul territorio ». A fronte di tale richiesta, si è ritenuto di attribuire un peso del 50 per cento alle variabili superficie e popolazione (criterio indicato dal decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1999) inserendo ulteriori variabili relative all'alta criticità idrogeologica (frane e alluvioni) desunta da un'analisi dei Piani per l'Assetto Idrogeologico approvati/adottati/predisposti, e ai fenomeni di erosione costiera ricavati da un'analisi dell'arretramento della linea di riva dal 1960 al 2000 in relazione ai beni esposti. Questi due fattori rappresentano in maniera più completa e significativa il rischio per il territorio derivante dai pericoli naturali in materia di difesa del suolo.

Ad oggi sono stati siglati n. 8 Accordi di Programma con le Regioni: Sicilia, Lazio, Liguria, Abruzzo, Lombardia, Emilia Romagna, Umbria e Toscana. In particolare:

l'Accordo di Programma con la Regione Sicilia prevede il finanziamento di n. 173 interventi riguardanti la riduzione del rischio idrogeologico per un importo complessivo di 304,3 milioni di euro;

l'Accordo di Programma con la Regione Lazio prevede il finanziamento di n. 89 interventi riguardanti la riduzione

del rischio da frane, da alluvioni e del rischio frana di falesie costiere per un importo complessivo di 120 milioni di euro;

l'Accordo di Programma con la Regione Liguria prevede il finanziamento di n. 1 intervento strategico riguardante la riduzione del rischio da alluvione sul Torrente Bisagno per un importo complessivo di 35,7 milioni di euro;

l'Accordo di Programma con la Regione Abruzzo prevede il finanziamento di n. 20 interventi riguardanti la riduzione del rischio da frane, da alluvioni e del rischio da erosione costiera per un importo complessivo di 40,7 milioni di euro;

l'Accordo di Programma con la Regione Lombardia prevede il finanziamento di n. 162 interventi riguardanti la riduzione del rischio idrogeologico per un importo complessivo di 224,9 milioni di euro;

l'Accordo di Programma con la Regione Emilia-Romagna prevede il finanziamento di n. 81 interventi riguardanti la riduzione del rischio idrogeologico per un importo complessivo di 150,9 milioni di euro;

l'Accordo di Programma con la Regione Umbria prevede il finanziamento di n. 19 interventi riguardanti la riduzione del rischio idrogeologico per un importo complessivo di 48,0 milioni di euro;

l'Accordo di Programma con la Regione Toscana prevede il finanziamento di n. 91 interventi riguardanti la riduzione del rischio idrogeologico per un importo complessivo di 126,6 milioni di euro.

I restanti Accordi sono in corso di definizione. Per tutti si osserverà il criterio di ripartizione territoriale previsto dalla vigente normativa in materia di risorse rivienienti dal Fondo per le aree sottoutilizzate.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di FAI Trasporto Persone, Federnoleggio, Sindacato Popolare TPL Noleggio – Felsa Cisl, Transportounito auto-bus/Unimpresa e ANITRAV, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1971 Bosi e abbinata C. 3694 Garofalo recanti « Disciplina del servizio di noleggio di autoveicoli con conducente »	145
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2010, relativo a contributi da erogare ad enti operanti nel settore della navigazione aerea. Atto n. 285. (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	146
--	-----

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2009/4/CE e 2009/5/CE, che modificano la direttiva 2006/22/CE sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3280/85 e (CEE) n. 3281/85, relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE. Atto n. 260 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	147
---	-----

ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	149
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	147
---	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul settore del trasporto ferroviario di passeggeri e merci.

Audizione del presidente, avv. Luca Cordero di Montezemolo, e dell'amministratore delegato, ing. Giuseppe Sciarrone, di Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA (NTV). (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	147
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 9 novembre 2010.

Audizione di rappresentanti di FAI Trasporto Persone, Federnoleggio, Sindacato Popolare TPL Noleggio – Felsa Cisl, Transportounito auto-bus/Unimpresa e ANITRAV, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1971 Bosi e abbinata C. 3694 Garofalo recanti « Disciplina del servizio di noleggio di autoveicoli con conducente ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.40 alle 12.50.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 9 novembre 2010. – Presidenza del vicepresidente Silvia VELO. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 13.30.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2010, relativo a contributi da erogare ad enti operanti nel settore della navigazione aerea.

Atto n. 285.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Marco DESIDERATI (LNP), *relatore*, osserva che lo schema di decreto in esame viene presentato ai sensi dell'articolo 1, commi 40-44, della legge n. 549/1995, il quale prevede che gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, elencati in una tabella allegata alla legge stessa, siano iscritti in un unico capitolo dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il riparto delle somme stanziare su tali capitoli è effettuato ogni anno da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, alle quali devono essere inviati i rendiconti annuali dell'attività svolta dai suddetti enti, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.

Gli enti destinatari dei contributi statali che non abbiano fatto pervenire alla data del 15 luglio di ogni anno il conto consuntivo dell'anno precedente da allegare allo stato di previsione dei singoli Ministeri interessati sono esclusi dal finanziamento per l'anno cui si riferisce lo stato di previsione stesso.

Rileva che la legge finanziaria 2002, all'articolo 32, comma 2, con riguardo al riparto delle risorse stanziare su ciascun capitolo, dispone che esso debba essere effettuato annualmente entro il 31 gennaio dal Ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,

«intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa».

Per l'esercizio 2010 il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2009 aveva assegnato al capitolo di spesa 1952 del macroaggregato 2.3.2 Interventi, del Programma «Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo», del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno stanziamento di 231.605 euro. A seguito della riduzione del 50 per cento dei capitoli relativi a contributi dello Stato a enti, istituti, fondazioni e altri organismi, disposta dall'articolo 7, comma 24, del decreto-legge n. 78/2010 e ad ulteriori riduzioni successivamente operate, tale importo risulta ora determinato in 111.936,17 euro.

Osserva che lo schema di decreto in esame provvede al riparto della predetta somma, assegnando una quota di euro 100.742,55 all'Aero Club d'Italia, con una riduzione di circa 101.000 euro rispetto al precedente esercizio, e una quota di euro 11.193,62 all'Istituto italiano di navigazione, con una riduzione di circa 11.200 euro rispetto al precedente esercizio.

Ricorda che l'Aero Club d'Italia è un ente pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero della difesa, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero dell'interno e riunisce in organismo federativo nazionale Associazioni ed Enti italiani che si interessano allo sviluppo dell'Aviazione nei suoi aspetti didattici, sportivi, turistico-promozionali, culturali, di utilità sociale e civile e attività collegate. Fra le principali attività dell'ente si segnalano: la formazione aeronautica dei giovani, la diffusione della cultura aeronautica; lo sviluppo del turismo e dello sport aereo; la rinentendenza di ogni pubblica manifestazione aeronautica; il patrocinio e la tutela degli interessi aeronautici; l'esercizio del potere sportivo aeronautico previsto dal Codice sportivo della Federazione Aeronautica Internazionale (FAI) e dal Regolamento sportivo nazionale; l'istruzione e l'allenamento dei

piloti, secondo le specifiche che possono essere determinate in apposite convenzioni.

Rileva che l'Istituto italiano di navigazione è un ente senza fini di lucro con personalità giuridica, costituito a Roma nel 1959 e membro dell'associazione internazionale degli istituti di navigazione (IAIN), nonché membro fondatore del gruppo europeo degli istituti di navigazione (EUGIN). L'Istituto promuove lo sviluppo tecnico e scientifico della navigazione e contribuisce alla conoscenza dei sistemi di navigazione e della loro evoluzione tecnologica. Fra le attività educative e di formazione professionale cui l'Istituto partecipa, organizzate da Centri di ricerca, Università e Scuole tecniche, hanno per obiettivo l'insegnamento di discipline, la diffusione delle conoscenze e degli strumenti operativi necessari per chi operi nei vari settori della Navigazione.

Silvia VELO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2009/4/CE e 2009/5/CE, che modificano la direttiva 2006/22/CE sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3280/85 e (CEE) n. 3281/85, relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE.

Atto n. 260.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 27 ottobre 2010.

Silvia VELO, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO, concorda con la proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 13.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 13.55.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 9 novembre 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 14.

Indagine conoscitiva sul settore del trasporto ferroviario di passeggeri e merci.

Audizione del presidente, avv. Luca Cordero di Montezemolo, e dell'amministratore delegato, ing. Giuseppe Sciarone, di Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA (NTV).

(Svolgimento e conclusione).

Mario VALDUCCI (PdL), *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Luca CORDERO DI MONTEZEMOLO, *presidente di Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA (NTV)* svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Silvia VELO (PD), Luca Giorgio BARBARESCHI (FLI), Sandro BIASOTTI (PdL), Mario LOVELLI (PD), Vincenzo GAROFALO (PdL),

Marco DESIDERATI (LNP), Michele Pompeo META (PD), Paolo RUSSO (PdL) e Carlo MONAI (IdV).

Giuseppe SCIARRONE, *amministratore delegato di Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA (NTV)*, e Luca CORDERO DI MONTEZEMOLO, *presidente di Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA (NTV)*, rispondono ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nel ringraziare il presidente, Luca CORDERO DI

MONTEZEMOLO, e l'amministratore delegato, Giuseppe SCIARRONE, *di Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA (NTV)*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2009/4/CE e 2009/5/CE, che modificano la direttiva 2006/22/CE sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3280/85 e (CEE) n. 3281/85, relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE. (Atto n. 260).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2009/4/CE e 2009/5/CE, che modificano la direttiva 2006/22/CE sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3280/85 e (CEE) n. 3281/85; relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE (Atto n. 260);

premesso che:

la direttiva 2006/22/CE, attuata in Italia con il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, ha disciplinato i controlli diretti a verificare in modo efficace e uniforme il rispetto del regolamento (CEE) 3280/85, relativo ai tempi di guida nel settore dei trasporti su strada, e del regolamento (CEE) 3281/85, relativo all'installazione di un apparecchio di controllo (tachigrafo digitale) sui veicoli adibiti al trasporto su strada;

la citata direttiva è stata successivamente modificata dalle direttive 2009/4/CE e 2009/5/CE i cui termini di recepimento sono entrambi scaduti il 31 dicembre 2009;

la prima direttiva, in particolare, per far fronte alla possibile installazione di dispositivi intesi ad alterare le attesta-

zioni fornite dal citato apparecchio di controllo ha previsto che il tachigrafo digitale debba essere sottoposto a verifica e che i funzionari incaricati dei controlli siano forniti di specifica apparecchiatura d'analisi dotata di programmi informatici adeguati;

la seconda direttiva, invece, ai fini della disciplina del sistema di classificazione del rischio da applicare alle imprese di trasporto, ha previsto in modo più dettagliato le infrazioni alla predetta normativa comunitaria in materia di durata dei periodi di lavoro e di riposo, indicando per ciascun tipo di infrazione il grado di gravità;

considerato che il presente provvedimento attua puntualmente le citate direttive, modificando il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, e rinviando ad un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in oggetto, la definizione dei criteri e delle modalità del sistema di classificazione del rischio da applicare alle imprese di trasporto, sulla base delle citate infrazioni e del relativo grado di gravità,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00391 Vico: Misure a sostegno del settore della cantieristica navale.	
7-00424 Abrignani: Misure a sostegno del settore della cantieristica navale (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	150
7-00411 Dal Lago: Indicazione del Paese di origine dei prodotti importati da Paesi extracomunitari (<i>Discussione e rinvio</i>)	152
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	153

RISOLUZIONI

Martedì 9 novembre 2010. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 13.40.

7-00391 Vico: Misure a sostegno del settore della cantieristica navale.

7-00424 Abrignani: Misure a sostegno del settore della cantieristica navale.

(Discussione congiunta e rinvio).

La Commissione inizia la discussione delle risoluzioni in titolo.

Ludovico VICO (PD) illustra la sua risoluzione n. 7-00391, richiamando in particolare il rispetto degli impegni assunti nell'intesa del 16 luglio 2009, in cui si prevedeva la garanzia di tutti i siti di Fincantieri e della loro dimensione occupazionale. Prima della votazione delle risoluzioni in titolo, riterrebbe opportuno

audire in sede parlamentare il gruppo Fincantieri.

Ignazio ABRIGNANI (PdL) illustra la sua risoluzione n. 7-00424, sottolineando che la dimensione globale della crisi ha coinvolto in maniera rilevante anche il settore marittimo. Osserva che dal 2008 la domanda di nuove unità navali si è ridotta del 71 per cento e dell'86 per cento rispetto al 2007, dati che dimostrano che il livello degli ordinativi si è attestato ai minimi storici anche rispetto alla crisi degli anni Ottanta. Ricorda che lo scorso 28 ottobre si è aperto presso il Ministero dello sviluppo economico un tavolo sul settore della cantieristica navale in cui il Governo si è impegnato a contenere la perdita occupazionale anche attraverso un programma di commesse pubbliche. Auspica che questo impegno possa essere mantenuto e che in sede europea il Governo promuova un piano straordinario per il rinnovo delle flotte dei traghetti nei Paesi dell'Unione europea. In questo ambito, l'Italia potrebbe sicuramente svolgere un ruolo primario, considerata l'eccellenza della sua produzione cantieristica navale. Concorda infine con la richiesta del de-

putato Vico sull'audizione in Commissione del gruppo Fincantieri.

Alberto TORAZZI (LNP) preannuncia la presentazione di una risoluzione vertere sulla medesima materia. Pur concordando con la sollecitazione di un programma di commesse pubbliche per il sostegno del settore, ritiene che si debba contestualmente seguire, d'intesa con le parti sociali, un piano di miglioramento della produttività. Per quanto riguarda, in particolare, il cantiere di Riva Trigoso, ricorda che la regione Liguria si è impegnata a migliorarne l'accesso. Ritiene altresì necessario prevedere misure di contrasto al *dumping* effettuato da società asiatiche nell'ambito della cantieristica navale, inserendo anche questo settore nel nuovo Accordo per il libero scambio che dovrebbe essere sottoscritto tra Unione europea e Corea del Sud.

Mario TULLO (PD) ricorda che il sottosegretario Saglia, rispondendo il 13 ottobre scorso alla sua interrogazione n. 5-03166 presso la X Commissione, aveva rinviato al tavolo che si sarebbe svolto il 28 ottobre 2010 presso il Ministero dello sviluppo economico con Fincantieri, le parti sociali e le istituzioni locali interessate. Ritiene che il confronto effettuato abbia prodotto risultati positivi; concorda tuttavia sull'opportunità di un'ulteriore audizione del gruppo Fincantieri in sede parlamentare.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA sottolinea preliminarmente che il settore della cantieristica navale è stato seguito con continuità sia dal ministro Scajola sia dal ministro Romani e che più volte in sede ministeriale sono stati svolti incontri con gli operatori del settore. Ritiene, tuttavia, molto importante la proposta dell'onorevole Vico di procedere ad una audizione parlamentare del gruppo Fincantieri, perché in questa sede possono essere meglio approfonditi gli obiettivi di lungo periodo e il piano industriale.

Osserva che la cantieristica è il comparto che presenta il più elevato e arti-

colato grado di interrelazione con il resto del sistema produttivo nazionale. Ciò le conferisce un valore strategico di rilievo perché essa si configura come una delle poche realtà industriali italiane in grado di competere sui mercati internazionali. Nel 2009 il forte impatto negativo della crisi globale ha colpito, in misura superiore alle attese, il settore della navalmeccanica. Tale crisi ha determinato una significativa riduzione dei traffici marittimi (meno 10 per cento nel 2009 rispetto al 2008), cui si è accompagnato un crollo degli ordini per nuove unità navali a livello mondiale e la cancellazione di ordini già emessi. La riduzione della domanda di nuove unità navali nel 2010 ha registrato un calo degli ordini del 71 per cento rispetto al 2008 e dell'86 per cento rispetto al 2007. La contrazione risulta evidente in termini di valore degli investimenti in nuove navi che nel 2009 sono diminuiti dell'88 per cento rispetto al 2008. Questo andamento sta determinando un riassetto del settore della navalmeccanica costringendo numerosi *players* al ridimensionamento strutturale o alla chiusura con forti tagli e un massiccio ricorso agli ammortizzatori sociali che impattano su più del 20 per cento dell'occupazione del settore. Sottolinea che, al livello europeo, sono stati persi circa 40 mila posti di lavoro e che la situazione attuale ha portato alcuni operatori alla riconversione dei propri stabilimenti del cantiere tedesco Nordseewerke che ha orientato la produzione verso la costruzione di componenti per parchi eolici *offshore* con inevitabili ricadute negative sui livelli occupazionali. Altri *players* versano in estrema difficoltà poiché si trovano senza commesse o con portafogli esigui, come nel caso della cantieristica turca, con la quasi totalità dei cantieri che esaurirà il carico di lavoro entro il 2011. In altri casi, si registrano situazioni in cui le società si trovano in uno stato di insolvenza o sono state messe in vendita dallo Stato, come in Croazia e in Polonia.

In merito alla situazione di Fincantieri, rileva che a giugno 2010 sono stati perfezionati due nuovi ordini per la costruzione di navi da crociera commissionate

dalla Carnival. La situazione appare molto critica per quanto riguarda la costruzione di traghetti e dei mega *yacht* rispetto ai quali il mercato globale è ancora fermo. Questo stato di cose si riflette sull'operatività di alcuni siti produttivi di Fincantieri, in particolare di quelli di Castellammare, Palermo e Ancona, dove nell'ultimo periodo si è fatto ampio ricorso alla cassa integrazione. Per sostenere la ripresa del settore, soprattutto nei cantieri in maggiore difficoltà, il 18 dicembre 2009 è stato firmato un accordo tra il Ministero dello sviluppo economico, Fincantieri e istituzioni locali che riassume gli impegni di tutti i sottoscrittori. In particolare, per quanto riguarda le due navi della Capitaneria di porto, è in corso di espletamento la gara di aggiudicazione, premesso che, in fase di prequalifica, Fincantieri è risultata l'unica società qualificata per accedere al bando di gara; mentre, per il finanziamento delle due navi multiruolo, l'articolo 4 del decreto-legge n. 40 del 2010 permette lo stanziamento necessario per l'avvio del programma oltre per l'avvio delle attività in altri settori ritenuti di grande importanza per lo sviluppo del Paese.

Sottolinea, infine, che per l'adeguamento infrastrutturale dei siti produttivi di Fincantieri, sono stati attivati specifici tavoli tecnici con le regioni e gli enti locali interessati a definire gli investimenti necessari alla loro realizzazione.

Nel merito delle risoluzioni in titolo, preannuncia l'accoglimento dei relativi dispositivi, riservandosi di presentare nel prosieguo del dibattito alcune riformulazioni.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

7-00411 Dal Lago: Indicazione del Paese di origine dei prodotti importati da Paesi extracomunitari.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, avverte che sono state assegnate alla Commissione le risoluzioni Gava n. 7-00426 e Lulli n. 7-00430 che, vertendo sulla stessa materia, saranno abbinate, ove non vi siano obiezioni, a partire dalla prossima seduta.

La Commissione concorda.

Alberto TORAZZI (LNP) illustra la risoluzione in titolo, ricordando che in Italia la materia del *made in* è regolata dalla legge Reguzzoni-Versace n. 55 del 2010 recante disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri che promuove e sostiene l'industria manifatturiera italiana attraverso l'introduzione di un sistema di etichettatura a garanzia della qualità del *made in Italy*. Sottolinea che la legge, che avrà definitiva attuazione con l'adozione dei previsti decreti, rappresenta uno strumento valido di contrasto al fenomeno della contraffazione particolarmente rilevante sul territorio italiano. Ritiene pertanto particolarmente rilevante il dispositivo della risoluzione in cui si impegna il Governo ad adoperarsi in sede europea affinché sia adottato quanto prima il regolamento sull'indicazione del Paese di origine sui prodotti importati da Paesi extracomunitari nonché a dare attuazione alla legge Reguzzoni-Versace n. 55 del 2010, assumendo le opportune iniziative per estendere l'applicazione delle disposizioni in essa contenute ad altri settori industriali quali l'occhialeria, l'oreficeria e il comparto del mobile.

Andrea LULLI (PD) preannuncia che il dispositivo della sua mozione n. 7-00430 è pressoché identico a quello della mozione in titolo. Da un punto di vista formale, riterrebbe opportuno, nel testo della mozione in discussione, citare le leggi approvate solo con il numero e l'anno di approvazione senza richiamare i nomi dei presentatori delle originarie proposte di legge. Nel merito, riterrebbe opportuno svolgere un lavoro di sensibilizzazione dei soggetti politici e culturali sulle tematiche

inerenti al il *made in Italy* auspicando, a questo fine, un ruolo attivo della X Commissione in sede europea e con le omologhe commissioni dei Parlamenti inglese e tedesco.

Fabio GAVA (Pdl) sottolinea che l'approvazione della legge n. 55 del 2010 ha già dimostrato risultati positivi a livello europeo. Osserva che le questioni alla libera circolazione delle merci nel mercato interno interessano Paesi come l'Italia che hanno importanti realtà manifatturiere. Paventa, tuttavia, il rischio che da questa operazione di regolazione del mercato a livello europeo possa discendere un'ipotesi di etichettatura *made in Europe* che rappresenterebbe sicuramente un passo in avanti rispetto alla situazione attuale, ma che non darebbe le garanzie richieste alle imprese italiane. Ritiene infine assolutamente determinante l'azione di monitoraggio attento da parte del Governo in sede europea sul raggiungimento degli obiettivi posti dalla legge n. 55 del 2010.

Laura FRONER (PD) ritiene opportuno informare i colleghi che nella scorsa set-

timana, partecipando alla Conferenza « Accrescere il potenziale della crescita » presso la sede OCSE di Parigi, ha svolto un intervento sulle problematiche connesse alla liberalizzazione del commercio estero e alla necessità di intensificare il contrasto alla contraffazione e alla concorrenza sleale, tematiche che sono state condivise anche dal rappresentante del Messico. Più in generale ritiene di grande rilievo il confronto interparlamentare su questioni quale quella all'esame.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, ringrazia l'onorevole Froner per la sua comunicazione e dichiara di condividere la proposta del deputato Lulli relativamente al confronto interparlamentare.

Rinvia quindi il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.35.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Sui lavori della Commissione	154
Libro verde: Verso sistemi pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri in Europa. COM(2010)365 def. (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e rinvio) ..	155
ALLEGATO 1 (Proposta di documento finale)	160

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario. Atto n. 277 (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole) ..	158
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	166
Schema di regolamento recante modifiche al regolamento di istituzione del Fondo per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, di cui al decreto ministeriale 20 settembre 2000, n. 351. Atto n. 280 (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	158
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)	167
Schema di regolamento ministeriale recante istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici. Atto n. 283 (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	158
ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)	168

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 9 novembre 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 14.10.

Sui lavori della Commissione.

Silvano MOFFA, *presidente*, prima di passare all'esame dei diversi punti all'ordine del giorno, intende rendere talune

comunicazioni dirette ad assicurare una più opportuna organizzazione dei lavori della Commissione per la settimana corrente. Avverte anzitutto che nella giornata di ieri è stato assegnato alla V Commissione, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento, il progetto di Programma nazionale di riforma per l'attuazione della Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva – Europa 2020 (Doc. CCXXXVI, n. 1), che rappresenta il documento con il quale l'Italia dovrebbe contribuire alla definizione delle politiche eu-

ropee nell'ambito del Patto di stabilità e crescita, in vista dell'introduzione del cosiddetto « Semestre europeo »: in proposito, la Conferenza dei presidenti di gruppo, nella riunione del 5 novembre scorso, ha convenuto che le singole Commissioni di settore possano deliberare rilievi, per quanto di competenza, su tale documento. Fa notare, inoltre, che – secondo quanto prospettato nella scorsa settimana – il Governo potrebbe a breve presentare presso la V Commissione, in sede di esame del disegno di legge di stabilità, talune proposte emendative, che potrebbero investire materie di interesse della XI Commissione: anche in questo caso, la Conferenza dei presidenti di gruppo, nella predetta riunione del 5 novembre, ha autorizzato la V Commissione a trasmettere alle Commissioni di settore gli emendamenti presentati, per l'eventuale espressione di un parere.

Per queste ragioni, avverte che la presidenza si riserva di integrare le convocazioni della Commissione per la giornata di domani, compatibilmente con la rilevanza delle questioni poste e con la tempistica fissata per il complessivo andamento dei lavori parlamentari, fermo restando che eventuali, ulteriori, determinazioni in merito – anche in relazione ai termini di esame dei citati provvedimenti presso la V Commissione – potranno essere assunte nella prevista riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Cesare DAMIANO (PD), preso atto della delicatezza delle questioni testé rappresentate dal presidente e della tempistica particolarmente ristretta che si prospetta per l'esame del progetto di Programma nazionale di riforma, si interroga sull'effettiva utilità di una discussione che rischia di apparire parziale: si domanda, pertanto, se vi saranno le reali condizioni per un reale approfondimento delle tematiche oggetto del documento e, dunque, se non sia più opportuno – piuttosto che procedere ad un esame meramente burocratico del testo – valutare la possibilità di rinunciare ad esprimere i rilievi di competenza. Si ri-

serva, in ogni caso, di rendere nota alla presidenza una posizione definitiva del suo gruppo – su questo argomento e sul problema dell'eventuale parere in ordine alle proposte emendative riferite al disegno di legge di stabilità – al termine della seduta odierna, dopo aver acquisito, anche in via informale, ulteriori elementi di conoscenza.

Silvano MOFFA, *presidente*, nel dichiarare che l'intenzione della presidenza è quella di garantire un reale approfondimento delle tematiche in questione, fa presente che – laddove ciò non fosse possibile per esigenze connesse ad un problematico andamento dei lavori parlamentari – la Commissione potrebbe anche liberamente decidere di rinunciare ad esprimere i propri rilievi e pareri sui provvedimenti richiamati.

La Commissione prende atto.

Libro verde: Verso sistemi pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri in Europa.

COM(2010)365 def.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 ottobre 2010.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che il relatore – alla luce degli elementi conoscitivi emersi nell'articolato ciclo di audizioni svolte nel corso dell'ultimo mese e in esito al dibattito sinora svolto – ha presentato una proposta di documento finale (*vedi allegato 1*), al fine di consentire alla Commissione, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento, di fornire un proprio contributo in relazione a tale documento comunitario. Segnala, altresì, che la XIV Commissione è convocata oggi per l'espressione del parere di competenza sul provvedimento in titolo, per cui la deliberazione sulla proposta di documento finale avrà luogo nella giornata di domani,

anche in attesa di acquisire il predetto parere e di valutare eventuali elementi integrativi che dovessero provenire dai gruppi.

Giuliano CAZZOLA (Pdl), *relatore*, dichiara di aver presentato una proposta di documento finale nella quale ritiene di aver tenuto conto degli elementi informativi acquisiti attraverso le audizioni informali svolte in Commissione, facendo notare, peraltro, che la relazione del presidente dell'INPS, lungamente attesa e finalmente acquisita dalla Commissione, non si è rivelata di particolare utilità nell'elaborazione del presente testo. Nel sottolineare l'importanza di pronunciarsi su un documento dell'Unione europea, assolvendo un compito usualmente riservato ai Governi nazionali, precisa di aver elaborato una proposta che si riferisce essenzialmente ai quesiti posti dalla stessa Unione europea, dichiarandosi comunque disponibile a tenere conto delle osservazioni che saranno svolte dai gruppi nel prosieguo del dibattito.

Marialuisa GNECCHI (PD), nel ringraziare il relatore per il lavoro compiuto, svolge talune considerazioni sulla proposta di documento finale, auspicando che esse possano essere valutate in vista dell'elaborazione di un testo che sia il più possibile condiviso.

Con riferimento alla lettera *a*), laddove si richiama l'esigenza di una riforma delle pensioni, ritiene opportuno dare risalto agli importanti interventi legislativi introdotti in Italia nel 1992 e nel 1995, dal momento che questi hanno consentito di raggiungere una certa stabilità nei conti pubblici, mentre, soffermandosi sulla lettera *b*), evidenzia l'esigenza di promuovere un coinvolgimento delle parti sociali nella costituzione della piattaforma comune a livello europeo. In ordine alla lettera *c*), sottolinea la necessità di garantire l'adequazione delle prestazioni, indicando esplicitamente l'obiettivo di un tasso di sostituzione rispetto al reddito pari al 60 per cento, mentre esprime un totale disaccordo sulla lettera *f*), laddove si fa riferi-

mento alla previsione di meccanismi di adeguamento automatico dell'età pensionabile all'evoluzione demografica (misura peraltro già introdotta nell'ordinamento, senza che vi sia stata alcuna forma di concertazione).

Preso atto con favore dell'indicazione dell'opportunità di meccanismi di pensionamento flessibile contenuta alla lettera *g*), fa notare che in materia sarebbe auspicabile prendere in considerazione le proposte di legge presentate dal suo gruppo in tema di promozione dell'occupazione dei giovani e degli anziani, anche attraverso forme di « staffetta » o di avvicendamento generazionale, manifestando poi soddisfazione per il richiamo al riconoscimento di periodi di contribuzione figurativa legati alla maternità e al lavoro di cura, previsto alla lettera *i*), tema sul quale il suo gruppo si è sempre battuto con forza. Sul punto, riterrebbe opportuno richiamare la necessità di misure che favoriscano la pari responsabilità genitoriale, seguendo un indirizzo europeo che va nella direzione di un progressivo avvicinamento di genere sul piano dei congedi parentali.

Infine, dopo aver sottolineato l'esigenza di promuovere una fiscalità di vantaggio per rilanciare la previdenza complementare, si dichiara disponibile ad un confronto serrato, anche in via informale, con il relatore, per approfondire le predette tematiche e addivenire ad un testo adeguato.

Giulio SANTAGATA (PD), pur riconoscendo che in tema di previdenza le responsabilità decisionali sono in capo agli Stati membri, sottolinea l'esigenza di un più forte coordinamento a livello europeo, facendo presente che sul punto la proposta di documento in esame appare troppo generica e poco coraggiosa. Fa presente, in particolare, che sulla questione relativa all'adequazione delle prestazioni si sarebbe aspettato dal relatore la medesima incisività mostrata con riferimento alla questione dell'adeguamento automatico dell'età pensionabile, osservando, peraltro, che appare difficile favorire un avvicinamento dei sistemi previdenziali a livello

europeo, se non si agisce con efficacia e puntualità sul mercato del lavoro, con misure che riportino l'Italia sulla rotta della strategia di Lisbona. Ritiene comunque apprezzabile il lavoro svolto dal relatore, dichiarando un orientamento tendenzialmente favorevole del suo gruppo sul testo in esame, purché siano apportati taluni aggiustamenti proposti dall'opposizione.

Giovanni PALADINI (IdV), pur apprezzando il lavoro svolto dal relatore, ritiene che il testo in esame sia ancora troppo generico e vago in tema di adeguatezza delle prestazioni, pari opportunità, reddito minimo e lotta alla povertà, oltre che in materia di contrasto al precariato. Si riserva comunque di valutare eventuali miglioramenti alla proposta di documento finale, che potrebbero quantomeno propiziare l'astensione del suo gruppo sul provvedimento in esame, considerata l'importanza di dare seguito ad un atto sostanzialmente dovuto in sede comunitaria.

Cesare DAMIANO (PD) intende anzitutto rivolgere un ringraziamento alla presidenza per aver favorito una discussione articolata ed approfondita del Libro verde, anche mediante lo svolgimento di un ampio ciclo di audizioni informali, manifestando altresì apprezzamento per il lavoro puntuale svolto dal relatore. Desidera, tuttavia, far notare taluni elementi di criticità ancora presenti nel testo, che si augura possano essere risolti attraverso una positiva interlocuzione tra i gruppi. Con riferimento alla lettera *a*), fa notare che l'Italia risulta essere all'avanguardia nel campo della riforma delle pensioni finalizzata ad un miglioramento dei conti pubblici. Si sofferma, quindi, sulla lettera *b*), manifestando la necessità di promuovere un pieno coinvolgimento delle parti sociali nell'elaborazione di una piattaforma comune europea, in un momento storico particolarmente difficile come quello attuale, nel quale in materia pensionistica si tende ad attuare in Italia riforme a « colpi di decreto ». Sulla lettera *c*), ritiene opportuno indicare in modo

esplicito la necessità di porsi come obiettivo tendenziale un tasso di sostituzione del reddito pari al 60 per cento, seguendo una linea di indirizzo già contenuta nel « Protocollo sul *welfare* » del 2007, mentre richiama la necessità di fare riferimento ad interventi fiscali in tema di salvaguardia del valore della pensione.

Esprime poi totale disaccordo sulla lettera *f*), in tema di adeguamento automatico dell'età pensionabile all'evoluzione demografica, osservando che sarebbe preferibile seguire le proposte normative presentate dal suo gruppo in materia di uscite flessibili da lavoro. Dopo aver sottolineato, inoltre, l'esigenza di indicare i lavoratori usuranti tra le categorie meritevoli di una particolare tutela, si sofferma sul tema della previdenza complementare, auspicando che sia dato maggiore risalto alla valorizzazione dei fondi negoziali, che assicurano, a suo avviso, un rendimento garantito e sicuro, anche grazie al fondamentale apporto delle parti sociali.

Nell'osservare, in conclusione, che il basso livello delle prestazioni previdenziali è da ricondurre al carattere duale del mercato del lavoro e alla mancanza di tutele universali per i lavoratori precari, elementi che producono ripercussioni sull'adeguatezza dei trattamenti, si riserva di valutare le modifiche che il relatore porterà al testo, prima di esprimere una posizione definitiva sulla proposta di documento finale, auspicando che si possa giungere ad una convergenza su tematiche delicate e complesse come quelle in esame.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, alla luce delle considerazioni svolte nel dibattito odierno, ritiene che non vi siano particolari difficoltà ad elaborare una nuova versione della propria proposta di documento finale, che possa incontrare il consenso di tutti i gruppi; al riguardo, dichiara sin d'ora, a titolo di esempio, la volontà di sopprimere la citazione del « virgolettato » del Libro verde contenuta nella lettera *a*) della proposta. Si dichiara disponibile, quindi, a valutare con attenzione gli spunti emersi nella discussione, riservandosi di presentare una nuova for-

mulazione del documento, che possa andare incontro alle questioni rappresentate nella seduta odierna.

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto delle considerazioni svolte dal relatore e confidando possibilità di raggiungere entro domani un'intesa definitiva in ordine ai punti segnalati, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 9 novembre 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario.

Atto n. 277.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato nella seduta del 28 ottobre 2010.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che il relatore, in esito al dibattito svolto, ha predisposto una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Schema di regolamento recante modifiche al regolamento di istituzione del Fondo per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese eser-

centi l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, di cui al decreto ministeriale 20 settembre 2000, n. 351.

Atto n. 280.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di regolamento in titolo, rinviato nella seduta del 3 novembre 2010.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che la V Commissione ha espresso i propri rilievi sui profili di carattere finanziario del provvedimento in esame. Avverte quindi che il relatore, in esito al dibattito svolto e alla deliberazione assunta dalla V Commissione, ha predisposto una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo (*vedi allegato 3*).

Paola PELINO (PdL), *relatore*, raccomanda l'approvazione della propria proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Schema di regolamento ministeriale recante istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici.

Atto n. 283.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di regolamento in titolo, rinviato nella seduta del 3 novembre 2010.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che la V Commissione ha espresso i propri rilievi sui profili di carattere finanziario del provvedimento in esame. Comunica quindi che il relatore, in esito al dibattito svolto e alla deliberazione assunta dalla V

Commissione, ha predisposto una proposta di parere sul provvedimento in titolo (*vedi allegato 4*).

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, fa presente che nella sua proposta di parere sono state introdotte talune osservazioni di natura meramente formale, dirette a segnalare le questioni già evidenziate al

termine della sua relazione introduttiva, svolta nella precedente seduta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore.

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO 1

Libro verde: Verso sistemi pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri in Europa. COM(2010)365 def.**PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE**

La XI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, il Libro verde: « Verso sistemi pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri in Europa » (COM(2010)365def.), del 7 luglio 2010;

tenuto conto, in particolare:

delle conclusioni del Consiglio occupazione e affari sociali del 7 giugno 2010 sull'invecchiamento attivo;

della « Strategia dell'Unione europea per la crescita e l'occupazione (Europa 2020) », adottata dal Consiglio europeo del 17 giugno 2010 e delle Linee guida per le politiche dell'occupazione degli Stati membri approvate in tale ambito dal Consiglio del 21 ottobre 2010;

della proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sull'Anno europeo dell'invecchiamento attivo 2012 (COM(2010)462 def.), del 6 settembre 2010;

della Strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015 (COM(2010)491) e della risoluzione del Parlamento europeo del 19 ottobre 2010 sulle lavoratrici precarie;

della risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010 « Il ruolo del reddito minimo nella lotta contro la povertà e nella promozione di una società inclusiva in Europa », nella quale, tra l'altro, si afferma che le pensioni di vecchiaia devono permettere ai pensionati che hanno lavorato tutta la vita di percepire un importo dignitoso;

della raccomandazione 92/441/CEE, la quale riconosce « il diritto fondamentale della persona a risorse e a prestazioni sufficienti per vivere conformemente alla dignità umana », insistendo affinché l'obiettivo centrale dei regimi di sostegno del reddito debba essere quello di far uscire le persone dalla povertà, consentendo loro di vivere dignitosamente, comprese le pensioni di invalidità e di anzianità dignitose;

delle due iniziative complementari della Commissione europea: « Rapporto 2010 sulla cittadinanza » (COM(2010) 603 fin.), del 27 ottobre 2010, e Comunicazione « Verso un atto per il mercato unico » (COM(2010)608 fin.), del 27 ottobre 2010, che mirano a superare la frammentazione esistente dell'Unione europea in ambiti che riguardano strettamente i cittadini e segnatamente l'economia sociale, laddove, in particolare, tra le 50 azioni proposte nella medesima comunicazione vi sono la revisione della direttiva in materia di attività e sorveglianza dei fondi pensione (proposta n. 31), nonché la previsione di eventuali altre proposte che potranno emergere dal dibattito sul documento in esame, quali quelle finalizzate alla rimozione degli ostacoli alla mobilità, anche di natura fiscale (proposta n. 42);

delle conclusioni del Consiglio europeo del 28-29 ottobre 2010 che, nell'approvare la relazione della *task force* sulla governance economica, invita il Consiglio dell'UE ad accelerare i lavori su come tener conto dell'impatto della riforma dei regimi pensionistici nell'attuazione del patto di stabilità e crescita e a riferirne al

Consiglio europeo di dicembre, riconoscendo l'importanza delle riforme pensionistiche sistemiche e segnalando che occorre assicurare condizioni di parità all'interno del patto di stabilità e crescita;

delle considerazioni svolte nella relazione «*Ageing Report 2009 (Economic and budgetary projections for the EU-27 Member States – 2008-2060)*»;

tenuto altresì conto:

degli importanti elementi di valutazione e di conoscenza acquisiti dalla XI Commissione nel corso delle audizioni svolte con rappresentanti delle istituzioni competenti e delle forze sociali interessate, che, oltre ad essere un utile strumento di conoscenza e di raccolta di dati relativi alle realtà nazionali all'esito della consultazione, hanno rappresentato un'occasione per riflettere e approfondire gli aspetti evidenziati a livello nazionale;

dell'esigenza che il presente documento finale sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico, unitamente al parere approvato dalla XIV Commissione, onde fornire una risposta ai quesiti proposti per la consultazione pubblica, che si chiuderà il prossimo 15 novembre;

esprime le seguenti valutazioni:

Sul piano generale (quesiti da 1 a 4 e 14):

a) è sicuramente auspicabile ed importante che l'Unione europea assuma un ruolo di indirizzo più efficace ed operativo rispetto alle esperienze pur significative fino ad ora seguite attraverso il Metodo del coordinamento aperto, basato sostanzialmente su pratiche di «*moral suasion*», dal momento che la materia della previdenza è riservata alle politiche dei singoli Stati. Le indicazioni della UE agli Stati membri dovranno riguardare sia l'adeguatezza dei trattamenti (derivante dal concorso della previdenza obbligatoria a ripartizione e di quella privata a capitalizzazione), sia la sostenibilità dei sistemi,

essendo questa la condizione necessaria (anche se non sufficiente) per affrontare le sfide delle trasformazioni demografiche ed occupazionali che tanto preoccupano - soprattutto alla luce della crisi economica e finanziaria - l'Unione, come risulta non solo dal Rapporto sull'invecchiamento del 2009 e nello stesso Libro verde, laddove si afferma che: «La recente crisi finanziaria ed economica ha aggravato e amplificato gli effetti della marcata tendenza all'invecchiamento della popolazione. Le sue ripercussioni negative sulla crescita economica, sui bilanci pubblici, sulla stabilità finanziaria e sull'occupazione hanno acuito l'urgenza di una riforma delle pensioni e in particolare di una modifica delle condizioni di acquisizione dei diritti pensionistici. La crisi ha messo in luce la necessità di fare di più per migliorare l'efficienza e la sicurezza dei regimi pensionistici, che non costituiscono soltanto uno strumento che assicura condizioni di esistenza dignitose alle persone anziane, ma anche la giusta ricompensa di una vita di lavoro »;

b) ferme restando le prerogative e la competenza dei singoli Stati nell'adottare le misure di riordino e la modernizzazione dei sistemi pensionistici in base alle diverse situazioni esistenti, la costituzione, a livello dell'Unione, di una «piattaforma comune» che promuova i medesimi obiettivi strategici e persegua un'effettiva solidarietà intergenerazionale, rappresenterebbe un utile momento di trasparenza e consentirebbe, attraverso il contemporaneo coinvolgimento dei principali attori interessati alla definizione delle politiche previdenziali (governi, parti sociali, gestori dei fondi pensioni, *stakeholders*), di meglio coordinare le riflessioni e gli scambi di informazioni sulla materia, evitando la duplicazione di strutture e la dispersione di energie, ma razionalizzando e sfruttando le potenziali sinergie tra quelle già esistenti e sollecitandone di nuove;

c) per quanto concerne l'adeguatezza dei trattamenti, occorre tenere presenti l'opportunità e l'utilità di forme di solidarietà di contenuto assistenziale (pen-

sione di base, integrazione al minimo o reddito minimo) – nei casi in cui il montante contributivo non assicuri un trattamento pensionistico « dignitoso » e un tasso di sostituzione « adeguato » alle peculiarità dei singoli Stati membri – a favore, soprattutto, di coloro che hanno avuto una vita lavorativa caratterizzata da rapporti di lavoro discontinui, stagionali e precari. Appare comunque utile la definizione a livello europeo, condivisa con gli Stati membri, di criteri omogenei per la definizione (nazionale) di livelli minimi di adeguatezza;

d) allo stesso modo, deve essere affrontata la questione della salvaguardia, nel tempo, del valore della pensione (rispetto al tasso iniziale di sostituzione), che non può essere affidata soltanto alla difesa del potere d'acquisto, ma deve in qualche modo partecipare agli incrementi della produttività complessiva del Paese, mediante un collegamento operativo alla dinamica delle retribuzioni dei lavoratori attivi;

e) il ruolo che il Libro verde affida ai temi della previdenza privata e ai fondi professionali rappresenta un riconoscimento del carattere strategico che il secondo pilastro può e deve svolgere in una prospettiva di riforma del settore. Un sistema a due pilastri, con un adeguato coinvolgimento delle parti sociali nella sua definizione e nella sua gestione – proprio perché « ripartisce il rischio » sia sulla finanza pubblica sia sui mercati finanziari – è certamente una delle risposte di contenuto strategico agli obiettivi di sostenibilità e di adeguatezza dei sistemi pensionistici;

f) l'innalzamento dell'età effettiva di pensionamento era una indicazione programmatica già coerente con la Strategia di Lisbona, la quale aveva assunto, ai fini degli obiettivi occupazionali previsti nel 2010, il conseguimento di un tasso di impiego pari al 50 per cento per le persone in età compresa tra 55 e 64 anni. Le indicazioni del Consiglio di Barcellona, nel 2002, avevano reso coerenti gli aspetti

attinenti al mercato del lavoro con quelli riguardanti i sistemi pensionistici (e il loro equilibrio a fronte della impennata costante e progressiva dell'attesa di vita), preconizzando interventi che allungassero di 5 anni, entro il 2010, l'età media effettiva di pensionamento. Le riforme hanno sicuramente ritardato l'uscita dal mercato del lavoro, sia delle lavoratrici che dei lavoratori, ma si rimane lontani dall'obiettivo indicato, il cui raggiungimento è stato riformulato nell'ambito della strategia « Europa 2020 ». Si ritiene utile prevedere, come indicazione della UE, meccanismi di adeguamento automatico dell'età pensionabile all'evoluzione demografica;

g) si considera, altresì, necessario indicare – a partire da una soglia minima adeguata rispetto agli andamenti demografici – l'opportunità di meccanismi di pensionamento flessibile, in grado di rispondere anche a differenti propensioni delle persone, ovviamente in un contesto in cui vi sia un'effettiva corrispondenza tra l'importo della pensione e l'ammontare dei contributi versati durante l'intera vita lavorativa. Il buon esito dell'obiettivo del prolungamento della vita attiva dei lavoratori anziani non può dipendere solamente da nuove e più rigorose regole in materia pensionistica, ma deve trovare un'adeguata risposta in misure contrattuali riguardanti l'orario, le politiche formative e di organizzazione del lavoro, allo scopo di consentire l'impiego effettivo e proficuo degli anziani, rimuovendo o attenuando, innanzi tutto, gli effetti di eventuali normative discriminatorie, in base all'età sul mercato del lavoro, solitamente definite attraverso l'attenuazione o addirittura l'esclusione di ogni forma di tutela giuridica nel caso di licenziamento di lavoratori che abbiano già maturato il diritto a pensione;

h) al contempo, è senza dubbio condivisibile l'individuazione di agevolazioni a favore delle imprese per diffondere forme di lavoro che facilitino il passaggio graduale dalla fase attiva a quella di quiescenza;

i) si ritiene altresì necessario che le misure di innalzamento dell'età di pensionamento debbano trovare compensazione nella definizione di politiche di tutela della specificità del lavoro femminile, riconoscendo alle lavoratrici periodi di contribuzione figurativa legati alla maternità e al lavoro di cura;

j) inoltre, al fine di consentire il raggiungimento dell'obiettivo di portare il tasso di occupazione al 75 per cento (come stabilito dalla strategia « Europa 2020 »), appare sempre più necessario attuare una politica economica diretta a rafforzare le prospettive di crescita. Al fine di assicurare la maggiore organicità e coerenza degli strumenti esistenti, sarà necessario seguire un approccio integrato nel quadro europeo delle politiche per l'occupazione, atteso che la stabilità previdenziale è un indicatore della sostenibilità degli equilibri macroeconomici;

k) nel quadro europeo l'UE potrebbe aiutare gli Stati membri nel monitoraggio delle modifiche legate all'aspettativa di vita, considerando tutte le variabili – non solo demografiche – che incidono sul fenomeno. L'UE potrebbe essere il luogo dove mettere in comune storie ed esperienza per addivenire utilmente ad un sistema che tenga conto sia delle variabili attuariali sia delle esigenze di solidarietà e di protezione sociale, soprattutto a favore dei soggetti più deboli del mercato del lavoro. Un aspetto sul quale sarebbe opportuno riflettere è la necessità di indicazioni operative da parte dell'UE agli Stati membri, dopo avere acquisito dati utili e comparabili, per addivenire ad una quantificazione dei concetti di sostenibilità e adeguatezza, atteso che per ciascun sistema pensionistico ci possono essere differenze significative.

In relazione a quesiti più specifici concernenti, in particolare, le questioni riferite alla previdenza privata:

Attività transfrontaliera dei fondi pensione (quesito n. 5). È sicuramente necessario favorire la mobilità dei lavora-

tori all'interno dell'Unione; anche l'attività transfrontaliera dei fondi pensione può contribuire a tal fine, sempre ponendo particolare attenzione all'esigenza di evitare comportamenti opportunistici. Questo è proprio uno degli scopi della vigente Direttiva europea in materia di fondi pensione occupazionali, ma essa è in vigore ancora da poco per poterne giudicare appieno l'adeguatezza a questo riguardo. Si ritiene, pertanto, che sia opportuno dare ulteriore corso alla sperimentazione della direttiva, prima di prevederne modifiche, anche al fine di meglio valutare gli interventi da apportare.

Mobilità delle pensioni (quesiti n. 6 e n. 7). Il problema della mobilità transfrontaliera delle pensioni (ossia la portabilità del montante in caso di mobilità del lavoratore al di fuori dei confini del Paese di appartenenza) si pone soprattutto per le forme a beneficio definito, che in Italia sono poche, confinate ai casi preesistenti alle riforme, dal momento che si è compiuta, per le forme di nuova istituzione, la scelta della contribuzione definita. Peraltro, è senz'altro utile garantire ai lavoratori che intendano muoversi all'interno dell'Unione che non vengano intaccati i propri diritti anche per quanto riguarda le pensioni complementari (la cosa è già sostanzialmente risolta per le pensioni di base).

Sarebbe quindi opportuno che siano superati i limiti che tuttora impediscono a chi cambia lavoro di portare con sé quanto accantonato in un eventuale fondo professionale. In Italia ciò è in larga misura già stato realizzato. Riguardo all'Europa, ove non fosse possibile garantire un'adeguata portabilità del montante versato si potrebbe almeno pensare ad una forma di totalizzazione, evitando che alcuni periodi di iscrizione e di versamento possano andare perduti, come oggi può ancora avvenire in alcuni paesi. È senza dubbio condivisibile l'idea della creazione di uno spazio unico e virtuale sul web, in cui siano disponibili, per gli istitutori di fondi che intendono svolgere attività tran-

sfrontaliera informazioni attendibili circa le legislazioni nazionali materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale.

Ampliamento degli spazi d'intervento della direttiva (quesito n. 8). L'attuale Direttiva IORP regola soltanto i fondi occupazionali autonomi, e non quelli interni, tra cui i cosiddetti « patrimoni separati di destinazione », né i piani meramente individuali. È forte l'interesse dell'Italia che l'ambito della Direttiva sia esteso, in particolare a tipologie come i Piani individuali pensionistici (Pip) e i Fondi aperti ad adesione individuale, anche tenendo in considerazione il modello italiano, che vede una disciplina il più possibile uniforme rispetto alle diverse tipologie di piani pensioni in essere, al fine di favorirne la comparabilità e consentire lo sviluppo di un mercato più ampio e competitivo dei servizi previdenziali.

Fondi a contribuzione definita (quesito n. 9). Per questi fondi, i più importanti nella realtà italiana, la vigente direttiva non detta regole specifiche. Peraltro, potrebbe risultare utile fissare a livello europeo la predisposizione di codici di buone pratiche in materie quali la gestione e il controllo dei rischi di investimento. Al riguardo, al fine di elevare al probabilità di conseguire rendimenti adeguati ma al contempo limitare il rischio di investimento (che nei fondi a contribuzione definita grava sugli iscritti), andrebbe favorita l'adozione da parte dei fondi di schemi di tipo *life-cycle*, che consentano agli iscritti di usufruire di una riallocazione automatica della loro posizione previdenziale da investimenti azionari a impieghi più prudenziali. Tali schemi dovrebbero essere adottati come soluzione di *default*, in modo tale da fungere da punto di riferimento per gli iscritti, ferma peraltro restando la possibilità per gli stessi di compiere liberamente scelte diverse. Inoltre, un sistema di tutele efficace non può prescindere da una vigilanza forte e dall'individuazione di strumenti che sappiano coniugare le aspettative di crescita e di redditività ad un contenimento dei rischi efficace, tenendo presente quindi la

distinzione tra investimenti finanziari e risparmio di natura previdenziale, che risponde ad un bisogno sociale, prima ancora che economico. A livello di Unione europea potrebbe essere utile ragionare sulle tipologie di intervento idonee a ridurre rischi, nonché sugli investimenti cosiddetti istituzionali, orientati verso opere infrastrutturali che possono fare dei fondi negoziali un veicolo di sviluppo e di ammodernamento, non solo dei singoli Stati ma anche delle infrastrutture dell'UE.

Regime di solvibilità dei fondi a beneficio definito (quesiti n. 10 e n. 11). Si ritiene che per i fondi pensione sia più utile ed opportuno un modello specifico, diverso e più semplificato di quello previsto per le assicurazioni e per gli istituti di credito. In tal senso si ritiene positiva anche la definizione di un sistema di fondi di garanzia su indicazione europea. Sarebbe altresì auspicabile un intervento chiarificatore a livello europeo, della portata dell'articolo 8 della direttiva 80/987 in materia d'insolvenza dei datori di lavoro alla luce degli orientamenti della Corte di giustizia, nonché un monitoraggio da parte della Commissione delle misure adottate dagli Stati membri al fine di garantire l'effettiva e corretta applicazione della direttiva.

Informazione sui prodotti pensionistici (quesito n. 12). Ogni rafforzamento delle prescrizioni minime di informazione è senz'altro auspicabile. È opportuno salvaguardare la differenziazione tra investimento previdenziale e finanziario. Il Libro verde fa riferimento all'educazione finanziaria, ma sarebbe opportuno porre al centro dell'attenzione l'educazione previdenziale, attesa l'esigenza manifestata da lavoratrici e lavoratori di conoscere, oltre che il funzionamento di quello obbligatorio, il sistema di previdenza complementare, di riuscire a gestire la propria posizione previdenziale.

La necessità di un adeguato modello di trasparenza rappresenta uno degli elementi fondamentali di un efficace sistema di tutela degli iscritti ad un regime pen-

sionistico, sia esso di base o complementare, tuttavia occorre evitare l'eccessiva produzione documentale, che appesantirebbe l'operatività dei fondi pensione, senza peraltro migliorare la conoscenza degli iscritti; in tale contesto iniziative a livello europeo volte all'individuazione e alla promozione di *best practices* possono rappresentare uno strumento prezioso.

Opzioni di « *default* » (quesito n. 13). Come già osservato al n. 9, si ritiene opportuno che vi siano degli orientamenti comuni rivolti ad applicare ai lavoratori iscritti le soluzioni in linea di principio per loro più convenienti – in ragione delle specifiche condizioni di età e di reddito di ciascuno – rispetto all'iscrizione ai fondi, alla contribuzione, e alla tipologia degli investimenti. Ciò senza peraltro negare loro la possibilità di decidere diversamente qualora essi ritengano che la soluzione fissata come « *default* » (in difetto di una loro scelta) sia da loro considerata inadeguata.

Un obiettivo che l'UE dovrebbe perseguire di concerto con i Governi nazionali dovrebbe essere sensibilizzare gli aderenti alle questioni dell'invecchiamento della popolazione e le sue conseguenze sui sistemi pensionistici, al fine di stimolare comportamenti virtuosi dei lavoratori, specie delle giovani generazioni.

Sul piano nazionale:

si sottolinea la necessità di proseguire la riflessione sugli aspetti peculiari concernenti il sistema previdenziale italiano, che – anche alla luce della complessa attività conoscitiva svolta dalla XI Commissione – appaiono più delicati, anche al fine di definire la posizione dell'Italia nella fase ascendente rispetto alle iniziative preannunziate, sulla materia, dalla Commissione europea nel programma legislativo e di lavoro per il 2010 (COM(2010)135), con particolare riferimento alla presentazione del Libro bianco, che recherà soluzioni strutturali e formulerà raccomandazioni sui sistemi pensionistici, nonché nella già richiamata Comunicazione « Verso un atto per il mercato unico ». A tal fine, appare importante che il Governo italiano accolga l'invito rivolto agli Stati membri a fornire i propri contributi nell'ambito delle predette proposte, tenendo conto anche di quanto emerso nell'esame del presente documento, e che esso mantenga costantemente informato il Parlamento sull'andamento dei negoziati a livello europeo per la definizione delle iniziative conseguenti ai richiamati documenti comunitari.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario. Atto n. 277.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/47/CE concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario (atto n. 277);

preso atto che il provvedimento ha lo scopo di porre fine ad una procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea per la mancata attuazione della citata direttiva entro il termine stabilito;

apprezzato che l'accordo oggetto dello schema di decreto legislativo sia diretto a garantire un'adeguata protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interope-

rabilità transfrontaliera nel settore ferroviario, senza per questo pregiudicare la necessaria flessibilità nella gestione delle imprese di trasporti ferroviari, nella prospettiva di uno spazio ferroviario europeo integrato;

auspicato che – pur dovendosi prendere atto che il provvedimento è diretto a disciplinare le condizioni di lavoro nell'ambito della rete ferroviaria dell'Unione europea – si provveda quanto prima a verificare la possibilità di estendere l'accordo anche alle aree transfrontaliere non comunitarie;

preso atto che la V Commissione ha valutato il testo in termini favorevoli sotto il profilo delle conseguenze di carattere finanziario,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Schema di regolamento recante modifiche al regolamento di istituzione del Fondo per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, di cui al decreto ministeriale 20 settembre 2000, n. 351. Atto n. 280.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,

esaminato lo schema di regolamento recante modifiche al regolamento di istituzione del Fondo per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, di cui al decreto ministeriale 20 settembre 2000, n. 351 (atto n. 280);

preso atto che il provvedimento ha sostanzialmente l'unico scopo di prorogare di un ulteriore anno, e cioè fino al 31 dicembre 2011, tutti i termini relativi all'operatività del predetto Fondo, istituito

con il citato decreto ministeriale n. 351 del 2000, che ha tradotto normativamente l'accordo sindacale (del 26 luglio 1999) con il quale le parti sociali avevano convenuto un sistema di tutele per i lavoratori del settore;

apprezzato che sul provvedimento si sia espresso, con un parere favorevole, il Consiglio di Stato e che in senso positivo si siano pronunciate anche le parti sociali;

preso atto della valutazione della V Commissione in ordine alle conseguenze di carattere finanziario,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Schema di regolamento ministeriale recante istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici. Atto n. 283.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,

esaminato lo schema di regolamento ministeriale recante istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici (atto n. 283);

preso atto che il provvedimento è volto a trasporre normativamente gli accordi nazionali con cui le parti sociali hanno concordato l'istituzione, presso l'INPS, del predetto Fondo di solidarietà;

apprezzate le finalità sottese all'intervento proposto e ricordato che, proprio per i medesimi fini, la Camera ha già inserito – nell'ambito di un progetto di legge approvato lo scorso 27 aprile (A.S. 2147) e attualmente all'esame del Senato – un articolo che prevede l'istituzione (con decreto interministeriale, da adottare entro 60 giorni, in recepimento dell'accordo sindacale nazionale del 9 ottobre 2009) di un Fondo del tutto analogo a quello previsto dallo schema di regolamento in esame;

considerato che sul provvedimento si è espresso anche il Consiglio di Stato, con un parere favorevole con osservazioni (tutte di carattere meramente formale,

integralmente recepite nel testo successivamente trasmesso alle Camere), nell'adunanza del 26 agosto 2010;

rilevata l'opportunità di apportare taluni, limitati, chiarimenti formali al testo;

preso atto dei rilievi formulati dalla V Commissione sulle conseguenze di carattere finanziario,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 5, comma 6, si valuti se il richiamo ai « criteri di cui al comma 1 » non debba più propriamente intendersi riferito ai « criteri di cui al comma 2 »;

b) al medesimo articolo, si segnala che la numerazione del comma 7 risulta inesatta (essendo erroneamente riportato il numero 4);

c) all'articolo 6, comma 3, andrebbe chiarito (atteso che il richiamo all'articolo 5 è limitato al comma 2) se la contribuzione straordinaria ivi prevista possa essere utilizzata anche a copertura dei costi della prestazione spettante al lavoratore nel caso in cui questi eserciti (ai sensi dell'articolo 5, comma 4) l'opzione di liquidazione in unica soluzione.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica. C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccioli, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi, C. 3038 Garagnani e C. 3421 Polledri 169

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo 169

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio. C. 2360 Pelino (Parere alla XI Commissione) (*Esame e rinvio*) 169

COMITATO RISTRETTO

Martedì 9 novembre 2010.

Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica.
C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri,
C. 2065 Ciccioli, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi,
C. 3038 Garagnani e C. 3421 Polledri.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle
12.45 alle 13.30.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 9 novembre 2010.

**Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di
animali di affezione e prevenzione del randagismo.**
C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Man-
cuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359

**Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon,
C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola,
C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle
13.30 alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

*Martedì 9 novembre 2010. — Presidenza
del presidente Giuseppe PALUMBO.*

La seduta comincia alle 14.40.

**Disposizioni concernenti l'integrazione della compo-
sizione della Commissione medico-ospedaliera per il
riconoscimento della dipendenza delle infermità da
causa di servizio.**

C. 2360 Pelino.
(Parere alla XI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del
provvedimento in oggetto.

Carmine Santo PATARINO (FLI), *relatore*, ricorda che il provvedimento su cui la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza, approvato dalla XI Commissione senza emendamenti, si compone di un unico articolo volto ad integrare, con un membro dell'Unione Nazionale Mutilati per Servizio (U.N.M.S.), la composizione delle Commissioni medico-ospedaliere per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e del Comitato di verifica per le cause di servizio. L'esigenza di provvedere a tale integrazione discende dal ruolo attivo svolto dall'U.N.M.S., che raggruppa in associazione tutti coloro che, alle dipendenze dello Stato e degli enti locali, territoriali e istituzionali, hanno riportato mutilazioni e infermità in servizio e per causa di servizio, e che pertanto rappresenta e tutela gli interessi dei gloriosi caduti e dei soggetti che abbiano riportato invalidità nella lotta contro la criminalità.

Ritiene opportuno ricordare, in via preliminare, che la Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, istituita dall'articolo 165, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, recante il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, ha il compito di esprimere il giudizio sanitario sulle cause e sull'entità delle menomazioni dell'integrità fisica del dipendente, ovvero sulle cause della sua morte; le Commissioni sono costituite presso gli ospedali militari principali o secondari dei comandi militari territoriali di regione, presso gli ospedali militari marittimi e le infermerie autonome militari marittime e presso gli istituti medico legali dell'Aeronautica militare. Quanto alla composizione delle Commissioni, originariamente erano costituite ciascuna da almeno tre ufficiali medici, tra cui il presidente, ed erano presiedute dal direttore dell'ospedale, dell'infermeria o dell'istituto medico presso cui erano costituite; successivamente, con il decreto del Presidente della Repubblica

del 29 ottobre 2001, n. 461, tale composizione è stata modificata e si è disposto che essa sia composta da tre ufficiali medici, di cui almeno uno, preferibilmente, specialista in medicina legale e delle assicurazioni. Le funzioni di presidente sono svolte dal direttore dell'Ente sanitario militare o dall'ufficiale superiore medico da lui delegato e, quando la Commissione deve pronunciarsi su infermità di militari appartenenti a forze armate diverse o di appartenenti a corpi di polizia, anche ad ordinamento civile, essa è composta da due ufficiali medici, di cui uno con funzioni di presidente e di un ufficiale medico o funzionario medico della forza armata, corpo o amministrazione di appartenenza.

Fa quindi presente, con riferimento al Comitato di verifica per le cause di servizio, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, che esso ha il compito di esprimere pareri sulla dipendenza delle infermità contratte o delle lesioni riportate dal dipendente ovvero sulle cause della morte, nei casi previsti dalla legge; il Comitato è formato da un numero di componenti non superiore a quaranta e non inferiore a trenta, scelti fra gli esperti della materia, provenienti dalle diverse magistrature, dall'Avvocatura dello Stato e dal ruolo dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, nonché tra gli ufficiali superiori medici delle Forze armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia di Stato a ordinamento civile e militare e tra funzionari medici delle amministrazioni dello Stato preferibilmente specialisti in medicina legale e delle assicurazioni. Per l'esame delle domande relative a militari o appartenenti a corpi di polizia, anche a ordinamento civile, il Comitato è di volta in volta integrato da un numero di ufficiali o funzionari dell'arma, corpo o amministrazione di appartenenza, non superiore a due.

Luciana PEDOTO (PD) rileva, preliminarmente, che il provvedimento in esame

non sembra presentare profili critici tali da giustificare un giudizio complessivamente negativo. Si tratta, infatti, di una misura importante, che riconosce il ruolo fondamentale svolto dall'U.N.M.S. a tutela di coloro che hanno riportato mutilazioni e infermità in servizio o per causa di servizio nell'ambito del pubblico impiego, settore nel quale vigono, attualmente, criteri e procedure di riconoscimento dell'invalidità diversi rispetto a quelli previsti in ambito privato. In proposito, ricorda come le Commissioni medico-ospedaliere, preposte all'accertamento delle domande di causa di servizio, siano composte da tre ufficiali medici, di cui almeno uno specialista in medicina legale e delle assicurazioni, e come possano essere chiamati a farne parte anche medici civili, con i quali vengono stipulate convenzioni di durata annuale. È ammessa, inoltre, la presenza di un medico di fiducia dell'interessato, che tuttavia non integra la Commissione e ha come unica facoltà quella di mettere a verbale eventuali dichiarazioni a sostegno delle ragioni del richiedente; il costo del compenso di detto medico è a totale carico del lavoratore. Il Comitato di verifica, invece, è formato da un numero di componenti compreso tra quindici e venticinque, scelti fra esperti della materia provenienti dalle varie magistrature, dall'Avvocatura dello Stato e dal ruolo unico dei dirigenti dello Stato, nonché tra ufficiali medici superiori e qualifiche equiparate della Polizia di Stato e tra funzionari medici dell'amministrazione dello Stato. Mentre la Commissione sottopone l'interessato a visita e si pronuncia sull'esistenza della patologia, ma non sulle cause che la hanno determinata, il secondo si pronuncia sul nesso di causalità tra infermità e fatti di servizio. Vi è, tuttavia, un importante elemento in comune tra i due organismi: tutti i componenti provengono dai ranghi della pubblica amministrazione e sono scelti nell'ambito della dirigenza. All'atto di esprimere un parere sul provvedimento in esame, pertanto, occorre domandarsi se la scelta di prevedere la presenza solo di pubblici ufficiali sia stata dettata dall'esigenza di

rafforzare la rilevanza pubblicistica del procedimento in questione e dunque se, in caso di risposta affermativa a tale primo quesito, l'integrazione della Commissione e del Comitato con un rappresentante di un'associazione non rischi di incidere sull'assetto complessivo del sistema. Sottolinea, altresì, il rischio di una incongruenza tra la funzione propria di un'associazione di tutela, per sua natura di parte, e la funzione di accertamento di diritti cui sono preposte la Commissione e il Comitato. Bisognerebbe, inoltre, valutare se il fatto che qualsiasi lavoratore, il quale intenda chiedere il riconoscimento della causa di servizio, debba necessariamente vedere istruita e discussa la propria pratica innanzi a un rappresentante di un'associazione, in cui potrebbe anche non riconoscersi, non costituisca una violazione del diritto alla riservatezza di dati sensibili.

Carmine Santo PATARINO (FLI), *relatore*, pur comprendendo le preoccupazioni espresse dalla collega Pedoto, intende rassicurarla ricordando che l'U.N.M.S. è un ente morale, vigilato dal Ministero dell'interno, al quale è riconosciuta la rappresentanza e la tutela degli interessi morali e materiali dei mutilati ed invalidi per causa di servizio, militare e civile, presso le pubbliche amministrazioni e presso tutti gli enti ed istituti che hanno per scopo l'assistenza, la rieducazione ed il lavoro dei minorati per causa di servizio; l'U.N.M.S., inoltre, collabora con le competenti amministrazioni dello Stato nello studio dei problemi dei minorati per causa di servizio e delle provvidenze in loro favore e provvede alla designazione dei rappresentanti dei mutilati ed invalidi per causa di servizio nelle amministrazioni degli istituti aventi come scopo l'assistenza, la rieducazione e l'istruzione dei minorati per causa di servizio, e in tutti gli altri casi in cui le norme statutarie di enti e istituti prevedano una rappresentanza delle richiamate categorie nella

propria amministrazione. Pertanto, a suo avviso, le difficoltà evidenziate dalla collega Pedoto possono considerarsi superate alla luce del peculiare ruolo svolto dall'associazione in questione.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dei rappresentanti della Rete semi rurali e delle associazioni ad essa aderenti, delle associazioni di agricoltori custodi della Toscana e di Parma, di Altragricoltura e del Coordinamento delle associazioni rurali promotrici di una campagna popolare per una proposta di legge sull'agricoltura di piccola scala, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2744 Cenni « Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare »	173
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 9 novembre 2010.

Audizione informale dei rappresentanti della Rete semi rurali e delle associazioni ad essa aderenti, delle associazioni di agricoltori custodi della Toscana e di Parma, di Altragricoltura e del Coor-

dinamento delle associazioni rurali promotrici di una campagna popolare per una proposta di legge sull'agricoltura di piccola scala, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2744 Cenni « Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare ».

L'audizione si è svolta dalle 12.05 alle 13.30.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	175
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica il Protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al Trattato sull'Unione europea, al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, fatto a Bruxelles il 21 giugno 2010. Delega al Governo per l'adozione di disposizioni attuative al fine dell'assegnazione all'Italia del seggio supplementare nel Parlamento europeo. C. 3834 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e III) (<i>Esame e rinvio</i>)	175
Sostegno agli agrumeti caratteristici. Testo unificato C. 209 Cirielli e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	176
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale. COM(2010)379 def. (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	177
Libro verde: Verso sistemi pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri in Europa. COM(2010)365 def. (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	178
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	182
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante preferenze commerciali autonome d'urgenza per il Pakistan. COM(2010)552 def. (Parere alle Commissioni riunite III e X) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	178
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2009/4/CE e 2009/5/CE, che modificano la direttiva 2006/22/CE sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3280/85 e (CEE) n. 3281/85, relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE. Atto n. 260. (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	179
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario. Atto n. 277. (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	179
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra. Atto n. 279. (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	180

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 novembre 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.05.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica il Protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al Trattato sull'Unione europea, al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, fatto a Bruxelles il 21 giugno 2010. Delega al Governo per l'adozione di disposizioni attuative al fine dell'assegnazione all'Italia del seggio supplementare nel Parlamento europeo.

C. 3834 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e III).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, ricorda che il Trattato di Lisbona ha previsto che il numero dei membri del Parlamento europeo non possa essere superiore a 751 (750 membri, più il Presidente), con una rappresentanza per Stato membro che non può essere inferiore a 6 e superiore a 96 deputati. Al momento delle elezioni del Parlamento europeo, nel giugno 2009, era tuttavia ancora vigente il Trattato di Nizza, che prevedeva 736 seggi complessivi, di cui 99 per la Germania (3 in più rispetto a quanto previsto dal Trattato di Lisbona).

Il Consiglio europeo ha ritenuto dunque necessario prevedere una serie di norme transitorie per integrare la composizione del Parlamento europeo fino al termine della legislatura 2009-2014, in modo da garantire i seggi aggiuntivi agli Stati membri che ne hanno diritto in base al Trattato di Lisbona, senza togliere alla

Germania i tre seggi ulteriori previsti dal Trattato di Nizza. In particolare, la Spagna avrà 4 deputati in più; Austria, Francia e Svezia 2; uno ciascuno per Bulgaria, Lettonia, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Slovenia, Regno Unito e Italia. Sulla base della decisione del Consiglio europeo, il 23 giugno scorso si è svolta una Conferenza intergovernativa per procedere alla firma del Protocollo che modifica il Protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie allegato al Trattato di Lisbona.

Il Protocollo stabilisce l'incremento temporaneo di diciotto seggi del Parlamento europeo; prevede altresì che spetti agli Stati membri designare i rispettivi membri supplementari, nel rispetto del proprio ordinamento nazionale ed a condizione che siano stati eletti a suffragio universale diretto, indicando tre possibili opzioni: elezioni ad hoc; designazione sulla base dei risultati delle ultime elezioni per il Parlamento europeo; nomina da parte dei rispettivi Parlamenti nazionali al proprio interno, ferma restando l'incompatibilità tra le due cariche.

Il Protocollo prevede infine l'entrata in vigore il 1° dicembre 2010 se tutti gli strumenti di ratifica saranno stati depositati, altrimenti il primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dell'ultimo strumento di ratifica.

Allo stato attuale quattro Paesi membri hanno già ratificato il Protocollo (Bulgaria, Finlandia, Lettonia e Malta), ed altri undici hanno indicato che intendono completare la procedura di ratifica entro il 1° dicembre 2010 (Cipro, Danimarca, Germania, Irlanda, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Repubblica ceca, Slovenia, Svezia, Ungheria); per gli altri dodici Stati membri non si hanno indicazioni temporali.

Secondo informazioni fornite dal Segretariato del Consiglio dell'UE, in Francia si procederà a nominare il parlamentare europeo supplementare mediante designazione tra i deputati nazionali; nel Regno Unito ed in Spagna la designazione sarà effettuata sulla base dei risultati delle elezioni al Parlamento europeo svoltesi nel mese di giugno 2009.

Fino all'entrata in vigore del Protocollo i membri supplementari già nominati avranno lo status di osservatori (possibilità di partecipare ai lavori del Parlamento europeo, ma non alle votazioni). Lo stesso Parlamento europeo, infatti, nell'ambito delle modifiche al proprio regolamento interno in vista dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona approvate il 25 novembre 2009, ha introdotto un articolo che parifica lo status dei membri del Parlamento europeo supplementari a quello degli osservatori degli Stati aderenti all'Unione, invitati a seguito della firma del Trattato di adesione.

Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente le ulteriori disposizioni necessarie per l'assegnazione del seggio supplementare, nel rispetto dei principi espressi dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 271 dell'8 luglio 2010, al fine di realizzare in misura proporzionata la rappresentanza delle cinque circoscrizioni elettorali di cui all'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni.

Sandro GOZI (PD) si sofferma su alcuni nodi problematici del provvedimento, che potranno essere oggetto di successivo dibattito ed approfondimento.

Rileva innanzitutto il ritardo, difficilmente spiegabile, con il quale il Governo affronta il problema della definizione di disposizioni per l'assegnazione all'Italia del seggio supplementare nel Parlamento europeo. Ricorda che, ancora un anno fa, il gruppo PD aveva chiesto un'audizione del Ministro competente su questo tema, al fine di acquisire informazioni e chiarimenti, che tuttavia non ha mai avuto luogo.

Richiama quindi l'attenzione dei colleghi sul tema, problematico, dei rapporti tra Esecutivo e Parlamento, in considerazione del fatto che – come evidenziato dallo stesso relatore – il provvedimento reca di fatto una delega in bianco, sulla base delle tre opzioni indicate dal Protocollo, tra le quali viene privilegiata la

seconda, ma senza, come detto, precisare principi e criteri di delega. Occorre invece ragionare sui criteri dettagliati, mentre la discrezionalità che il Governo vorrebbe attribuirsi appare eccessiva.

Quanto alla citata sentenza della Corte costituzionale, il cui rispetto è individuato tra i principi e criteri direttivi per l'adozione della delega, si chiede come questa possa veramente rilevare ai fini del provvedimento in esame.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, ritiene come, da un'attenta lettura della motivazione della sentenza della Corte, si evinca la posizione della Corte medesima sui criteri attualmente previsti dalla legge n. 18 del 1979, la quale prevede, ai fini della ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, una combinazione del criterio della popolazione di ciascuna circoscrizione con quella dei voti effettivamente espressi nella consultazione elettorale europea. Quelle della Corte sono considerazioni che potrebbero risultare di particolare utilità e interesse in sede di definizione dei contenuti della delega.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sostegno agli agrumeti caratteristici.

Testo unificato C. 209 Cirielli e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 ottobre 2010.

Luca BELLOTTI (FLI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole, anche tenuto conto del fatto che sul testo del provvedimento si registra, presso la Commissione di merito, la convergenza di tutti gruppi politici.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Sandro GOZI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Antonio RAZZI (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.25.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 9 novembre 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.25.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale.

COM(2010)379 def.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 ottobre 2010.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, richiama quanto emerso nella seduta appena svoltasi presso la I Commissione Affari costituzionali, cui ha partecipato, in rappresentanza del Governo, il sottosegretario all'interno Davico. Questi ha, tra l'altro, messo in luce una serie di questioni problematiche che il recepimento della direttiva in oggetto comporterebbe per il nostro Paese.

Una prima questione riguarda il limite minimo della durata del pregresso di sog-

giorno, che nel nostro ordinamento è pari a 20 giorni, mentre nella proposta di direttiva è di tre mesi. È evidente che la soglia minima di tre mesi precluderebbe il ricorso ad una serie di lavori specifici – con particolare riferimento al settore agricolo – che sono di durata assai inferiore.

Un ulteriore problema è quello relativo al fatto che la proposta di direttiva non chiarisce se il periodo a cavallo di due annualità possa essere considerato un periodo unico o richieda invece due distinti permessi di soggiorno.

Vi è poi la questione delle prestazioni sociali, poiché figurano nella proposta di direttiva prestazioni di disoccupazione e prestazioni familiari che il nostro ordinamento non prevede tra le forme di previdenza e assistenza obbligatoria per i lavoratori stagionali extracomunitari.

Emerge, più in generale, il problema di un adeguamento delle modalità di soddisfacimento del fabbisogno di manodopera stagionale alle specifiche condizioni climatiche dei singoli paesi, sia con riferimento al settore agricolo che al comparto del turismo.

Occorre, infine, interrogarsi sui dati a disposizione, che registrano circa 80 mila lavoratori stagionali in Italia a fronte dei 24 mila della Spagna e degli 8 mila della Germania. Non ritiene si possa attribuire tale situazione ad un minor tasso di disoccupazione nel nostro Paese, ma piuttosto al fatto che l'ordinamento italiano è meno flessibile di quello di altri Paesi rispetto all'uso della manodopera interna. Richiama in proposito l'articolo 6, comma 2, della proposta di direttiva, che riguarda i motivi di rifiuto, che merita, a suo avviso, adeguata riflessione.

Ritiene in conclusione che il provvedimento in esame meriti ulteriore approfondimento, anche alla luce delle questioni richiamate.

Sandro GOZI (PD) concorda sull'opportunità di dedicare adeguata istruttoria alla proposta di direttiva in oggetto.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Libro verde: Verso sistemi pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri in Europa.

COM(2010)365 def.

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 settembre 2010.

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*), che illustra nel dettaglio.

Sandro GOZI (PD) condivide la proposta di parere del relatore, con particolare riferimento alle osservazioni riguardanti l'opportunità di mantenere una flessibilità per l'uscita effettiva dal mondo del lavoro e la necessità di un maggiore coordinamento dei principali attori interessati alla definizione delle politiche previdenziali e dello scambio di informazioni e migliori pratiche sulla materia.

Preannuncia pertanto il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Antonio RAZZI (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Mario PESCANTE, *presidente*, preannuncia il voto favorevole del gruppo PDL sulla proposta di parere formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante preferenze commerciali autonome d'urgenza per il Pakistan.

COM(2010)552 def.

(Parere alle Commissioni riunite III e X).

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giovanni FAVA (LNP), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento in esame, ricordando che la proposta di regolamento è volta a sostenere le popolazioni del Pakistan, colpite da recenti inondazioni. Ricorda che il Consiglio europeo già il 16 settembre scorso aveva espresso la volontà che venisse predisposto con urgenza un pacchetto di misure a breve, medio e più lungo termine in grado di supportare l'emergenza umanitaria determinatasi nel paese, devastato dalla violenza dei fenomeni naturali e di contribuire a sostenerne lo sviluppo.

Fra le misure previste nella proposta di regolamento un rilievo significativo assume la previsione di un trattamento commerciale di favore che consenta al Pakistan un maggiore accesso al mercato dell'UE attraverso la riduzione immediata e limitata nel tempo dei dazi sulle importazioni principali dal Pakistan stesso.

Merita ricordare che il 60 per cento delle esportazioni del Pakistan verso l'UE è costituito da prodotti tessili e di abbigliamento; non è, quindi casuale che larga parte dei prodotti per i quali con la proposta di regolamento si propone un regime di liberalizzazione appartengano a queste categorie merceologiche.

Sono comunque favoriti anche altri prodotti industriali e agricoli in modo da sostenere l'impegno del paese per diversificare le sue attività economiche e rafforzare i tassi di sviluppo.

Il valore all'importazione dei prodotti per i quali si prospetta l'adozione di un regime di favore ammonta a circa 900 milioni di euro; si tratta di poco meno di un terzo delle importazioni UE dal Pakistan. Nelle valutazioni delle istituzioni europee si determinerebbe un vantaggio per il Pakistan stimato in circa 100 milioni di euro in termini di maggiori esportazioni, con contestuale riduzione delle entrate derivanti dai dazi doganali per il bilancio dell'UE di poco superiore a 80 milioni di euro.

Ritiene che l'esame del provvedimento – richiesto in particolare dal gruppo LNP – meriti adeguati approfondimenti, anche

attraverso lo svolgimento di audizioni, con particolare riferimento al settore tessile italiano, sul quale le disposizioni previste potrebbero determinare un impatto non irrilevante.

Mario PESCANTE, *presidente*, ritiene che la proposta dell'onorevole Fava potrà essere oggetto di valutazione in seno all'ufficio di Presidenza della Commissione, anche al fine di definire, con il contributo di tutti i gruppi, i soggetti meritevoli di essere auditi in Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 9 novembre 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2009/4/CE e 2009/5/CE, che modificano la direttiva 2006/22/CE sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3280/85 e (CEE) n. 3281/85, relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE.

Atto n. 260.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 27 ottobre 2010.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Giovanni FAVA (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Antonio RAZZI (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Sandro GOZI (PD) tenuto conto del fatto che aveva chiesto alcuni chiarimenti al relatore per i quali non ha avuto risposta, preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario.

Atto n. 277.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 27 ottobre 2010.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, in relazione alle richieste di approfondimento avanzate dal deputato Gozi nella seduta del 27 ottobre scorso, fa presente che la procedura d'infrazione n.2008/0678 è stata avviata dalla Commissione per ragioni inerenti il mancato rispetto del termine di recepimento; pertanto, una volta che il provvedimento sarà approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri,

dovrebbe venir meno automaticamente il ricorso per inadempimento.

Quanto, invece, alla richiesta inerente il numero dei lavoratori coinvolti dal provvedimento, ha richiesto agli uffici del Dicastero competente informazioni relative a tale dato ed è in attesa di avere una risposta che auspica possa pervenire entro breve termine e, comunque, prima che la Commissione esprima il prescritto parere.

Sandro GOZI (PD) ringrazia il relatori per i chiarimenti resi.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra. Atto n. 279.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento in esame, che reca attuazione della direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE (cosiddetta direttiva *emission trading*) al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra.

Ricorda che la direttiva 2008/101/CE, entrata in vigore il 2 febbraio 2009, modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere il settore aeronautico all'interno del Sistema comunitario di scambio di quote di emissione (ETS). Al fine di diminuire le emissioni di CO₂ derivanti dalle attività di trasporto aereo, la direttiva

prevede una prima riduzione (pari al 3 per cento delle emissioni misurate nel biennio 2004/2006) da raggiungersi entro il 2012, mentre l'obiettivo di lungo periodo (2013-2020) è quello di una riduzione complessiva del 5 per cento.

Secondo quanto previsto dalla direttiva, le compagnie aeree dovranno quindi, a partire dal 1° gennaio 2012, acquistare il « diritto di inquinamento », secondo quanto previsto dal Sistema europeo di scambio delle quote di emissioni e saranno tenute, inoltre, a presentare alla Commissione piani di azione che descrivano le modalità con le quali prevedono di monitorare le proprie emissioni di CO₂.

Nelle more del recepimento della direttiva, il cui termine per il recepimento era previsto per il 2 febbraio 2010, il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 135 del 2009 (convertito dalla legge n. 166 del 2009) ha previsto che il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE svolgesse il ruolo di autorità competente anche in relazione alla direttiva 2008/101/CE. Tale intervento si è reso necessario in considerazione della previsione, contenuta nella direttiva 2008/101/CE, secondo la quale ciascun operatore aereo sarebbe stato tenuto a trasmettere all'autorità nazionale competente, entro il 30 agosto 2009, un piano di monitoraggio recante le misure per il controllo e la comunicazione delle emissioni ai fini dell'assegnazione gratuita dei permessi di emissione alle compagnie aeree.

Lo schema di decreto legislativo in esame ha quindi l'obiettivo di modificare il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 – con cui è stata recepita nell'ordinamento nazionale la direttiva 2003/87/CE – al fine di recepire le modifiche apportate dalla direttiva 2008/101/CE alla direttiva 2003/87/CE. Secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, coerentemente con l'impostazione adottata nella direttiva 2008/101/CE, lo schema di decreto legislativo è stato articolato in modo tale da ristrutturare il decreto legislativo n. 216 del 2006 in quattro titoli che si riferiscono rispettivamente alle disposizioni generali, alle disposizioni relative alle attività di

trasporto aereo, alle disposizioni relative agli impianti fissi e alle disposizioni comuni sia alle attività di trasporto aereo sia agli impianti fissi.

Entrando sinteticamente nel merito delle disposizioni, segnala che lo schema di decreto legislativo in esame introduce specifiche disposizioni per l'assegnazione gratuita o tramite asta delle quote di emissione al settore aereo, recependo in tal modo il dettato del numero 4) della direttiva 2008/101/CE, e modifica, integrandole, le disposizioni vigenti al fine di estendere le norme già previste per gli impianti fissi anche al settore aereo, sia attraverso recepimenti puntuali del testo della direttiva 2008/101/CE, sia attuando quanto auspicato nel 31o considerando della direttiva 2008/101/CE, secondo cui le disposizioni del sistema comunitario in materia di monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni e di sanzioni applicabili ai gestori dovrebbero applicarsi anche agli operatori aerei.

In particolare, quanto all'assegnazione a titolo oneroso, con il provvedimento in esame si prevede la messa all'asta del numero di quote determinato a livello comunitario ai sensi dell'articolo 3-*sexies*, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, demandando la disciplina delle modalità per la vendita all'asta delle citate quote ad apposita deliberazione del Comitato attuativa del regolamento della Commissione UE previsto dall'articolo 3-*quinqüies*, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE.

Quanto alla destinazione dei proventi, se ne demanda la disciplina ad un successivo provvedimento legislativo. Ricordo in proposito che, il paragrafo 4 dell'articolo 3-*quinqüies* della direttiva stabilisce che i proventi dovrebbero essere utilizzati:

per lottare contro i cambiamenti climatici nell'Unione europea e nei paesi terzi, anche per ridurre le emissioni di gas a effetto serra;

per favorire l'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici nell'Unione europea e nei paesi terzi, segnatamente nei paesi in via di sviluppo;

per finanziare la ricerca e lo sviluppo ai fini dell'attenuazione e dell'adattamento, anche, in particolare, nel settore dell'aeronautica e del trasporto aereo;

per ridurre le emissioni attraverso modi di trasporto scarsamente inquinanti e per coprire i costi di gestione del sistema comunitario.

La direttiva stabilisce altresì che si dovrebbe ricorrere alla prassi della messa all'asta anche per finanziare il Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili nonché misure finalizzate a combattere la deforestazione.

Relativamente invece all'assegnazione a titolo gratuito, a seguito delle novelle introdotte dal provvedimento in esame, si prevede che gli operatori aerei amministrati dall'Italia presentano la domanda per ottenere l'assegnazione gratuita di quote entro il 31 marzo 2011 (prendendo come anno di riferimento il 2010) oppure, per i periodi successivi quello che inizia nel 2013, almeno 21 mesi prima dell'inizio del periodo a cui la domanda si riferisce. Il Comitato deve provvedere poi ad inoltrare le domande al Comitato entro il 30 giugno 2011 oppure, per i periodi successivi a quello che inizia nel 2013, almeno 18 mesi prima dell'inizio del periodo a cui tali domande si riferiscono.

Lo schema di decreto legislativo in esame interviene poi sulla riserva speciale che – secondo quanto si legge nella relazione illustrativa – viene istituita con la finalità di garantire agli operatori aerei che hanno avviato l'attività dopo il 2010 di ricevere un'assegnazione a titolo gratuito e di consentire di ricevere un'assegnazione a titolo gratuito a quegli operatori aerei che, sebbene in attività nel 2010, siano stati caratterizzati da una straordinaria crescita dell'attività.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO

Libro verde: Verso sistemi pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri in Europa. COM(2010)365 def.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, il Libro verde « Verso sistemi pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri in Europa » (COM(2010)365 def.) del 7 luglio 2010;

valutata positivamente l'iniziativa della Commissione europea di corredare il Libro verde di un questionario formulato con quesiti molto specifici e di contenuto altamente tecnico, che – all'esito della consultazione pubblica, che si chiuderà il prossimo 15 novembre – consentirà di raccogliere opinioni puntuali delle parti interessate sulle grandi sfide che i sistemi pensionistici devono affrontare, nonché sull'azione che l'UE può svolgere a sostegno degli sforzi intrapresi dagli Stati membri per garantire pensioni adeguate e sostenibili;

tenuto conto degli elementi di valutazione e di conoscenza acquisiti nel corso delle numerose audizioni svolte dalla XI Commissione Lavoro pubblico e privato con rappresentanti delle istituzioni competenti e delle forze sociali interessate;

valutata la conformità della comunicazione al principio di sussidiarietà, atteso che la Commissione europea ribadisce che l'erogazione delle prestazioni previdenziali compete agli Stati membri e che non possono essere messi in discussione né le prerogative né il ruolo delle parti sociali;

considerato che il ruolo di indirizzo che l'Unione europea potrà assumere, con-

formemente al principio di proporzionalità, consentirà di fornire indicazioni utili ed efficaci agli Stati membri, sia riguardo l'adeguatezza dei trattamenti che riguardo la sostenibilità dei sistemi pensionistici. Potranno in tal modo essere messe in atto misure di sorveglianza, di coordinamento e di apprendimento reciproco, quali ad esempio la definizione di obiettivi e di indicatori all'esito della raccolta e dell'esame di dati comparabili; ciò consentirà agli Stati membri di fornire risposte alle sfide delle trasformazioni demografiche ed occupazionali, rese ancora più delicate e necessarie alla luce della crisi economica e finanziaria, che impongono la necessità di ammodernamento e maggiore efficienza dei sistemi pensionistici, sempre nel rispetto delle peculiarità nazionali;

rilevata l'esigenza che il presente parere sia trasmesso, unitamente al documento finale della Commissione di merito al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare al Governo l'esigenza di adoperarsi per:

a) un maggiore coordinamento dei principali attori interessati alla definizione delle politiche previdenziali e dello scambio di informazioni e migliori pratiche

sulla materia, atteso che i principali temi recati dal Libro verde richiedono un coordinamento degli interventi a livello europeo, in riferimento al funzionamento del mercato interno, agli obblighi imposti dal patto di stabilità e di crescita, alla coerenza delle riforme delle pensioni con la strategia « Europa 2020 »;

b) la previsione di forme di solidarietà a carico della fiscalità generale, al fine di garantire un trattamento pensionistico « dignitoso » e un tasso di sostituzione « adeguato » tenendo conto, in particolare, delle differenze delle realtà nazionali e di coloro che hanno avuto una vita lavorativa caratterizzata da rapporti di lavoro discontinui e precari;

c) ferma restando la necessità che l'Unione europea preveda meccanismi di adeguamento automatico dell'età pensionabile all'evoluzione demografica, l'opportunità di mantenere una flessibilità per l'uscita effettiva dal mondo del lavoro, in grado di rispondere anche alle differenti

propensioni delle persone, tenendo conto, in particolare, della specificità del lavoro femminile e della necessità di evitare forme di discriminazione basate sull'età, che peraltro pregiudicano la solidarietà tra generazioni;

d) assicurare un approccio integrato nel quadro europeo delle politiche per l'occupazione che consenta la rimozione degli ostacoli alla mobilità dei lavoratori all'interno dell'Unione, nonché all'attività transfrontaliera dei fondi pensione, fissando a livello europeo la predisposizione di codici di buone pratiche in materie quali la gestione e il controllo dei rischi di investimento;

e) proseguire nella riflessione sui temi del Libro verde, con particolare riferimento alla peculiarità del sistema previdenziale italiano, anche al fine di definire la posizione dell'Italia rispetto alle iniziative preannunziate dalla Commissione europea e a tenere costantemente informato il Parlamento sull'andamento dei negoziati a livello europeo.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni <i>standard</i> di comuni, città metropolitane e province. Atto n. 240 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	184
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere presentata dal relatore, on. Leone</i>)	189
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere presentata dal relatore, sen. Stradiotto</i>)	195
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere presentata dal sen. Belisario</i>)	206

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 9 novembre 2010. – Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA. – Interviene il ministro per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli.

La seduta comincia alle 11.10.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni *standard* di comuni, città metropolitane e province.

Atto n. 240.

(*Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 novembre 2010.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che sono state depositate le proposte di parere da parte del relatore Leone (*vedi allegato 1*) e del relatore Stradiotto (*vedi allegato 2*); inoltre comunica che il senatore Belisario ha presentato una proposta

di parere da parte del gruppo Italia dei Valori (*vedi allegato 3*).

Il deputato Antonio LEONE (PdL), *relatore*, espone la propria proposta di parere (*vedi allegato 1*), precisando che è stata formulata tenendo conto dei preziosi contributi acquisiti nel corso delle attività istruttorie e conoscitive svolte dalla Commissione, nonché degli approfondimenti svolti nel corso del seminario tecnico organizzato dalla Commissione, che ha visto la partecipazione di istituzioni e studiosi esperti della materia. La proposta recepisce inoltre, nella sostanza, i rilievi espressi nei pareri resi dalle commissioni di merito dei due rami del Parlamento, tenendo altresì conto di alcuni dei profili evidenziati nella relazione del senatore Stradiotto.

In particolare, si sofferma su alcune soluzioni innovative contenute nella proposta di parere, che risolvono le criticità emerse nel corso del dibattito in relazione a questioni di peculiare rilievo, quali, ad esempio, l'esigenza di arricchire i criteri in base ai quali dovrà essere definito il percorso e la metodologia per la determinazione dei fabbisogni *standard* – in rela-

zione ai quali sono stati introdotti anche specifici riferimenti ai livelli e agli obiettivi di servizio – nonché la necessità di assicurare un coinvolgimento nel processo di organismi qualificati, quali l'Istat, nonché, in modo più diretto e penetrante, la Ragioneria generale dello Stato. Analogamente, la proposta tiene conto dell'esigenza di valorizzare adeguatamente, in conformità allo spirito della legge n. 42 del 2009, il ruolo del Parlamento, il quale sarà chiamato a pronunciarsi sui diversi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, attraverso i quali si dipanerà il passaggio dalla spesa storica ai fabbisogni *standard*, che oltre ad una relazione tecnica volta ad evidenziarne gli effetti finanziari, saranno corredati da ulteriori elementi informativi atti a consentire una compiuta istruttoria da parte delle commissioni parlamentari.

Sottopone pertanto all'attenzione dei commissari la proposta di parere, con l'auspicio di una ampia condivisione della stessa.

Il senatore Marco STRADIOTTO (PD), *relatore*, ricordando di aver già illustrato il contenuto della propria proposta di parere (*vedi allegato 2*) nella seduta del 28 ottobre scorso, sottolinea la necessità che nella proposta del relatore Leone siano definiti meglio i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e i costi *standard*, la cui determinazione risulta ancora carente. Ritiene fondamentale evitare di definire un testo che possa generare problematiche con gli enti locali, che potrebbero determinare il mal funzionamento del sistema sino ad incepparlo: compito della Commissione, alla luce delle carenze del testo presentato dal Governo, è quello di proporre integrazioni finalizzate ad una più puntuale definizione del percorso di determinazione dei costi *standard*, anche al fine di evitare di concedere una delega in bianco alla SOSE e all'IFEL. Auspica che si concluda quanto prima l'esame parlamentare della Carta delle autonomie, affinché siano definiti a regime, e non più in via transitoria, i compiti e le funzioni degli enti locali.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP), nel richiamare l'ottimo lavoro svolto dai relatori, rileva che la proposta di parere presentata dal relatore Leone conduce ad un miglioramento del testo originario dello schema di decreto in esame, sia sotto il profilo dell'effettiva applicabilità delle sue norme, sia per il fatto che sono affrontate e risolte alcune questioni cruciali. Rileva, come già precisato dal relatore, come tale lavoro di implementazione del testo abbia tenuto conto delle indicazioni e degli spunti di riflessione emersi nel corso delle audizioni e dei seminari di approfondimento, nonché di alcune delle questioni poste dal collega Stradiotto.

Tra le modifiche contenute nella proposta di parere presentata dall'onorevole Leone, condivide in particolar modo quella che affronta la questione relativa al procedimento di adozione, sulla base del lavoro svolto da SOSE e IFEL, dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di definizione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo ed i fabbisogni *standard* di ciascun comune e provincia, prevedendo, in particolare, che i citati decreti siano sottoposti ai pareri della Commissione bicamerale e delle Commissioni bilancio di Camera e Senato.

Anticipando quindi il parere proprio parere favorevole sulla proposta a firma Leone, auspica che le proposte di modifica ivi contenute possano essere recepite dal Governo nella stesura del testo definitivo del decreto.

Il senatore Mario BALDASSARRI (FLI) dopo aver constatato il lavoro positivo e costruttivo svolto dalla Commissione e dai relatori, nelle cui proposte di parere ravvisa numerosi aspetti comuni, ritiene che nel complesso del sistema federale che si prefigura, composto dai livelli essenziali delle prestazioni, dai costi e fabbisogni *standard* e dal fondo perequativo, manchi l'approvazione della Carta delle autonomie, attualmente all'esame del Senato.

Con riferimento al procedimento di definizione di fabbisogni *standard* come delineati dallo schema di decreto in esame, ricordando che SOSE e IFEL sono organi

tecnici incaricati di predisporre la metodologia necessaria alla loro individuazione, sottolinea che sarà compito del Governo valutare il lavoro svolto ed effettuare le conseguenti scelte politiche, mediante l'adozione degli schemi di DPCM, sui quali, come previsto dalle proposte dei due relatori, la Commissione sarà chiamata ad esprimere il proprio parere e, in tal modo, verificare la concreta attuazione dei contenuti del provvedimento all'esame.

Ritiene tuttavia fa presente, infine, che l'approvazione entro la fine dell'anno dei decreti delegati previsti dalla legge n. 42 del 2009, come annunciato dal Governo, non comporterà comunque l'attuazione del federalismo fiscale, in quanto questo si realizzerà non prima di un arco temporale almeno quinquennale.

Il senatore Luigi COMPAGNA (PdL) nell'apprezzare il lavoro svolto dai relatori, osserva che il risultato conseguito non risolve comunque le sue perplessità, già segnalate nella precedente seduta, in quanto per dar piena attuazione al processo federalista vanno previamente risolti alcuni nodi, che concernono gli assetti costituzionali del rapporto tra Stato ed enti territoriali. La legge n. 42 e, contestualmente, la Carta delle autonomie, necessitano infatti di quella che a suo parere costituisce la terza gamba del tavolo, vale a dire quella che, in relazione al titolo V della Costituzione, precisi « chi fa che cosa », al fine di superare l'attuale sovrapporsi di potestà concorrenti. Tale questione, ancora irrisolta, incide negativamente sul positivo lavoro finora effettuato dalla Commissione sul provvedimento all'esame.

Il senatore Felice BELISARIO (IdV) ricorda che il decreto all'esame della Commissione costituisce un contenitore vuoto che, secondo il Governo, dovrà essere riempito da altri soggetti diversi dal Parlamento. Ciò comporta che quest'ultimo risulti sostanzialmente svuotato del proprio ruolo nel procedimento di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei costi *standard*, dal momento che le

risultanze del lavoro svolto da SOSE e IFEL saranno validate ed immesse nell'ordinamento mediante un DPCM. Tale questione assume particolare rilevanza sotto il profilo della compatibilità con i criteri di delega, vista la possibile inidoneità formale e sostanziale di una fonte di rango secondario per la loro adozione, che a suo avviso andrebbe invece riservata allo strumento del decreto legislativo.

Pur apprezzando il lavoro dei relatori e la tenacia del ministro Calderoli, preannuncia pertanto il voto contrario del gruppo dell'Italia dei Valori, come illustrato nella proposta di parere presentata (*vedi allegato 3*).

Il senatore Walter VITALI (PD), pur riconoscendo che nella proposta del relatore Leone siano presenti dei miglioramenti rispetto al testo originario dello schema di decreto in esame, tra i quali la previsione del coinvolgimento del Parlamento nell'ambito della procedura di adozione dei DPCM per la definizione della nota metodologica di determinazione dei fabbisogni *standard*, ritiene che vi siano ancora delle lacune che andrebbero colmate. Segnala, a tale proposito, due punti fondamentali sui quali la proposta di parere del collega Leone è molto distante da quella del relatore Stradiotto. La prima questione riguarda i livelli essenziali delle prestazioni, la cui ricognizione è affidata dal senatore Stradiotto ad un DPCM in attesa di una loro definizione a livello legislativo, come previsto dalla legge n. 42 del 2009. Sottolinea come la questione di una preliminare definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sia essenziale per intraprendere un percorso chiaro e definito per la determinazione dei fabbisogni *standard*, che necessita di essere affrontata anche prevedendo un diverso strumento rispetto al DPCM. A tale proposito, segnala un precedente in tal senso nella legge n. 131 del 2003, cosiddetta legge La Loggia, recante disposizioni dirette a dare una prima applicazione alla riforma del titolo V della Costituzione, che affidava al Governo la ricognizione dei principi fondamentali della legislazione concorrente, in

attesa di una loro definizione in sede legislativa.

Un secondo profilo su cui le proposte divergono riguarda la determinazione degli obiettivi di servizio, in quanto nella proposta del relatore Stradiotto vi è un meccanismo di raccordo tra fabbisogni *standard* e obiettivi di servizio più coerente con l'impianto della legge n. 42 del 2009, rispetto a quanto previsto dalla proposta dell'altro relatore.

Richiamando l'intervento del senatore Baldassarri in merito alla possibilità che sia completato il percorso di adozione di tutti i decreti legislativi entro la fine dell'anno in corso, precisa che vi sono ancora numerose norme della legge n. 42 del 2009 che devono essere attuate, quali ad esempio le disposizioni relative all'armonizzazione dei sistemi contabili e di bilancio, gli interventi infrastrutturali, l'istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, nonché le norme relative al finanziamento di Roma capitale. A tale proposito, tenuto conto che verranno presentati a breve alla Commissione gli schemi di decreto sul federalismo fiscale municipale e sul federalismo regionale, chiede al ministro Calderoli come intende procedere nella predisposizione dei successivi schemi di decreto con riferimento ai temi non ancora affrontati.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, in riferimento a quanto rilevato dal senatore Vitali in ordine al titolo V della Costituzione, ritiene utile precisare che con la legge n. 131 del 2003 è stata tentata una ricognizione, mediante lo strumento della delega legislativa, dei principi fondamentali ai fini del riparto delle competenze legislative. Anche a seguito delle perplessità sollevate sotto il profilo istituzionale – perplessità che a suo parere non tenevano in giusto conto i processi evolutivi della nostra Carta costituzionale – la delega non ha avuto seguito, e la questione delle competenze concorrenti permane tuttora in buona parte irrisolta.

Segnala inoltre che su richiesta del gruppo del Partito Democratico è stato

predisposto un documento volto a dar sinteticamente conto dello stato di attuazione della legge n. 42, che sottoporrà all'attenzione della Commissione nella prossima seduta.

Il deputato Rolando NANNICINI (PD) osserva che nel documento ora segnalato dal Presidente andrebbe precisato che sulla Relazione governativa prevista dall'articolo 2, comma 6, della legge n. 42, la Commissione ha concluso l'esame senza pronunciarsi sulle due relazioni presentate dai relatori.

Il deputato Marco CAUSI (PD), nell'esaminare le proposte di parere presentate, osserva che a suo avviso quella del collega Stradiotto presenta taluni elementi di completezza del percorso attuativo dei fabbisogni *standard* che risultano assenti in quella dell'altro relatore. Segnala in proposito la definizione, con valenza contenutistica, di tutte le variabili necessarie per l'individuazione dei fabbisogni, la centralità della questione dei livelli essenziali delle prestazioni, la cui enucleazione costituisce un passaggio necessario per giungere ai fabbisogni *standard* nei settori diversi dalla sanità, nonché la fissazione di specifici vincoli alla predisposizione delle metodologie statistiche da utilizzare per i fabbisogni stessi. Segnala altresì che in tale proposta si delinea un primo tentativo di organizzare il complesso rapporto tra LEP, obiettivi di servizio e patto di convergenza, e si tenti anche l'individuazione sia di indicatori aggregati di fabbisogno ai fini delle operazioni di riparto sia di indicatori micro di efficacia e di appropriatezza delle prestazioni; tali due questioni sono presenti peraltro, ma con minor chiarezza, anche nella proposta dell'altro relatore.

Il ministro Roberto CALDEROLI ravvisa come nella proposta del relatore Leone si sia tenuto conto dei rilievi formulati dalle Commissioni di merito di Camera e Senato che hanno trasmesso i propri rilievi sul testo. Rispetto alla proposta dell'altro relatore, inoltre, quella

dell'onorevole Leone contiene alcune indicazioni e osservazioni che a proprio avviso appaiono maggiormente in linea con la delega prevista dalla legge n. 42 e che rivestono un carattere di fattibilità.

Nel ritenere fondamentale che l'attività di ricognizione dovrà essere dalla SOSE, in quanto a suo avviso non esiste nessun altro soggetto in grado di effettuarla, evidenzia come nella proposta di parere a firma Leone risulti circostanziatamente definito il ruolo del Governo di proporre nell'ambito del disegno di legge di stabilità la realizzazione dell'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni *standard* e degli obiettivi di servizio. Nel ricordare che, per quanto riguarda la Carta delle autonomie, presso la Commissione Affari

costituzionali del Senato sta per concludersi la discussione sulle linee generali, precisa che i restanti schemi di decreti attuativi del federalismo fiscale verranno portati, in tempi brevi, all'esame del Consiglio dei Ministri, in modo da poter consentire, ove possibile, che siano nella disponibilità del Parlamento entro la fine dell'anno.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani, mercoledì 10 novembre, alle ore 14, nel corso della quale si procederà alla votazione delle proposte di parere presentate.

La seduta termina alle 12.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni *standard* di comuni, città metropolitane e province. (Atto n. 240).

**PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA
DAL RELATORE, ON. LEONE**

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante « Disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni *standard* di comuni, città metropolitane e province », approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 22 luglio 2010;

premessi che:

il processo di determinazione dei fabbisogni *standard* delle amministrazioni locali costituisce un passaggio fondamentale nel percorso di attuazione del federalismo fiscale, che potrà consentire, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *f*), della legge n. 42 del 2009, di valorizzare i canoni dell'efficienza e dell'efficacia, attraverso l'individuazione di un sistema di indicatori significativi per valutare l'adeguatezza dei servizi e consentire agli enti locali di migliorarli a vantaggio di cittadini ed imprese;

in tale processo, particolare riguardo deve essere posto nella individuazione degli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali loro assegnate;

a tal fine, fermo restando che, fino a nuova determinazione dei livelli essenziali in virtù della legge statale, dovranno essere considerati livelli essenziali quelli già fissati in base alla legislazione statale vigente, appare opportuno ribadire che è

nell'ambito del sistema delle decisioni di bilancio delineato dalla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009 che dovranno essere definite le norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni *standard* dei vari livelli di governo, nonché il percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle predette funzioni fondamentali;

analogamente, in un'ottica di piena attuazione del federalismo fiscale, appare opportuno procedere sollecitamente, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 42 del 2009, alla istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, cui dovrebbe essere riservato, tra gli altri, il compito di effettuare il monitoraggio degli obiettivi di servizio;

rilevata, in via preliminare, la necessità di salvaguardare gli equilibri complessivi di bilancio, precisando, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera *d*) della legge n. 42 del 2009, che, ai fini del finanziamento integrale della spesa relativa alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni, il complesso delle maggiori entrate devolute e dei fondi perequativi non può eccedere l'entità dei trasferimenti soppressi;

valutato positivamente l'innovativo approccio seguito per la definizione del procedimento di determinazione dei fabbisogni *standard*, ed in particolare la scelta

di affidare alla Società per gli studi di settore-Sose s.p.a, con la collaborazione di altri soggetti qualificati, le connesse attività tecniche di carattere metodologico e statistico, nonché quella di prevedere un coinvolgimento ed una partecipazione diretta degli enti interessati al procedimento anche attraverso la compilazione di appositi questionari, che possono peraltro risultare funzionali nella prospettiva di una riclassificazione ed integrazione delle informazioni contenute nei certificati contabili;

considerata l'opportunità, anche alla luce dei criteri di delega di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *f*), della legge n. 42, di definire con maggiore dettaglio le previsioni recate dall'articolo 3 in tema di metodologia per la determinazione dei fabbisogni *standard*, introducendo anche un riferimento all'esigenza di tenere conto in tale ambito delle specificità legate ai recuperi di efficienza ottenuti attraverso le unioni di comuni, nonché precisando che il fabbisogno *standard* può essere determinato con riferimento a ciascuna funzione fondamentale, a singoli servizi o ad aggregati di servizi, in relazione alla natura delle singole funzioni fondamentali;

considerata altresì l'opportunità, allo scopo di una più puntuale determinazione della metodologia disciplinata dall'articolo 3, di prevedere che l'individuazione del modello di stima di fabbisogni sia effettuata sulla base di criteri di rappresentatività attraverso la sperimentazione di diverse tecniche statistiche, nonché, conseguentemente, l'esigenza di prevedere che la Società per gli studi di settore-Sose s.p.a possa avvalersi, per l'assolvimento dei compiti ad essa affidati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), della collaborazione dell'ISTAT quale organo tecnico dotato di banche dati territoriali non solo sui conti economici, ma anche sugli obiettivi di servizio;

rilevato che l'articolazione della fase transitoria dovrebbe fondarsi sulla concreta determinazione dei fabbisogni *standard* e che tale determinazione do-

vrebbe riguardare l'anno successivo a quello in cui è compiuta, ferma restando la graduale entrata a regime nel triennio successivo prevista dallo schema in esame;

sottolineata, infine, l'esigenza di rispettare lo spirito della legge n. 42 del 2009 – che valorizza il ruolo del Parlamento delineando un percorso di attuazione del federalismo fiscale segnato da peculiari passaggi parlamentari dei relativi provvedimenti di attuazione – prevedendo a tal fine che lo schema di D.P.C.M. recante la concreta determinazione del fabbisogno *standard* per ciascun comune e provincia sia trasmesso alla Conferenza Stato-città e autonomie locali e alle Camere, per l'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, prevedendo altresì che qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, esso sia tenuto a trasmettere alle Camere una relazione per spiegarne le ragioni; al fine di consentire al Parlamento una compiuta istruttoria ai fini dell'espressione del parere, lo schema di D.P.C.M. recante la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo ed i relativi fabbisogni *standard* per ciascun ente locale dovrebbe inoltre essere corredato da una relazione del Ministro dell'economia e delle finanze che ne evidenzia gli effetti finanziari,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, comma 2, le parole « eventualmente da esse implicate » siano sostituite dalle seguenti « , fermo restando che, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera *d*), della legge 5 maggio 2009, n. 42, ai fini del finanziamento integrale, il complesso delle maggiori entrate devolute e dei fondi perequativi non può eccedere l'entità dei trasferimenti soppressi. Fino a nuova determinazione dei livelli essenziali in

virtù della legge statale, sono livelli essenziali quelli già fissati in base alla legislazione statale vigente»;

2) dopo l'articolo 1 sia aggiunto il seguente articolo « Art. 1-bis. (*Obiettivi di servizio*). 1. Conformemente a quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, il Governo, nell'ambito del disegno di legge di stabilità ovvero con apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da parte della decisione di finanza pubblica, previo confronto e valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata, propone norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni *standard* dei vari livelli di governo nonché un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m*) e *p*), della Costituzione. Il monitoraggio degli obiettivi di servizio è effettuato in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, da istituire ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 42 del 2009.

1-bis. Ai fini di cui al comma 1, il Governo tiene conto delle informazioni e dei dati raccolti, ai sensi dell'articolo 3, sulle funzioni fondamentali effettivamente esercitate e i servizi resi o non resi, in tutto o in parte, da ciascun ente locale. Tiene altresì conto dell'incrocio tra i dati relativi alla classificazione funzionale delle spese e quelli relativi alla classificazione economica.

2. Gli obiettivi di servizio sono stabiliti in modo da garantire il rispetto della tempistica di cui ai commi 3 e 4.

3. L'anno 2012 è individuato quale anno di avvio della fase transitoria comportante il superamento del criterio della spesa storica.

4. La fase transitoria si struttura secondo la seguente modalità e tempistica:

a) nel 2011 verranno determinati i fabbisogni *standard*, che entreranno in

vigore nel 2012, riguardo ad almeno un terzo delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a*) e *b*), del presente decreto, con un processo di gradualità diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo;

b) nel 2012 verranno determinati i fabbisogni *standard*, che entreranno in vigore nel 2013, riguardo ad almeno due terzi delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a*) e *b*), del presente decreto, con un processo di gradualità diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo;

c) nel 2013 verranno determinati i fabbisogni *standard*, che entreranno in vigore nel 2014, riguardo a tutte le funzioni fondamentali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a*) e *b*), del presente decreto, con un processo di gradualità diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo.»;

3) All'articolo 2, comma 1, lettera *a*), punto 1), e lettera *b*), punto 1), siano aggiunte, in fine, le parole « , nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della legge 5 maggio 2009, n. 42 »;

4) All'articolo 3, comma 1, prima della lettera *a*) sia inserita la seguente lettera « *0a*) l'identificazione delle informazioni e dei dati di natura strutturale e contabile necessari, acquisiti sia da banche dati ufficiali esistenti sia tramite rilevazione diretta con appositi questionari da inviare ai Comuni e alle Province, anche ai fini di una riclassificazione o integrazione delle informazioni contenute nei certificati contabili »;

5) All'articolo 3, comma 1, alla lettera *a*), dopo le parole « modelli organizzativi » siano aggiunte le seguenti « e dei livelli quantitativi delle prestazioni, determinati sulla base di un sistema di indicatori » e dopo le parole « in relazione » siano inserite le seguenti « a ciascuna »;

6) All'articolo 3, comma 1, la lettera *c*), sia sostituita dalla seguente « *c*) l'indi-

viduazione di un modello di stima dei fabbisogni *standard* sulla base di criteri di rappresentatività attraverso la sperimentazione di diverse tecniche statistiche; »;

7) All'articolo 3, comma 1, dopo la lettera *c)*, sia aggiunta la seguente: « *c-bis)* la definizione di un sistema di indicatori, anche in riferimento ai diversi modelli organizzativi ed agli obiettivi definiti, significativi per valutare l'adeguatezza dei servizi e consentire agli enti locali di migliorarli. »;

8) All'articolo 3, dopo il comma 1, siano aggiunti, in fine, i seguenti commi « 2. Il fabbisogno *standard* può essere determinato con riferimento a ciascuna funzione fondamentale, ad un singolo servizio o ad aggregati di servizi, in relazione alla natura delle singole funzioni fondamentali e tenendo presenti le esclusioni previste dalla legge 5 maggio 2009, n. 42.

3. La metodologia dovrà tener conto delle specificità legate ai recuperi di efficienza ottenuti attraverso le unioni di Comuni, ovvero le altre forme di esercizio di funzioni in forma associata.

4. Il fabbisogno *standard* è fissato anche con riferimento ai livelli di servizio determinati in base agli indicatori di cui al comma 1, lettera *c-bis)*. »

9) All'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, dopo le parole « Società per gli studi di settore-Sose s.p.a. » siano inserite le seguenti « , la cui attività, ai fini del presente decreto, ha carattere esclusivamente tecnico, »;

10) All'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, dopo le parole « singoli Comuni e Province, » siano inserite le seguenti « conformemente a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera *d)*, della legge 5 maggio 2009, n. 42, »;

11) All'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, dopo le parole « utilizzando i dati di spesa storica » siano inserite le seguenti « tenendo conto dei gruppi omogenei »;

12) All'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, dopo le parole « con particolare riferi-

mento » inserire le seguenti « al livello di infrastrutturazione del territorio, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 21 e 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, »;

13) All'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, secondo periodo, dopo le parole « processo di attuazione dei fabbisogni *standard* » siano aggiunte le seguenti « ; propone correzioni e modifiche alla procedura di attuazione dei fabbisogni *standard* »;

14) All'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole « la Società per gli studi di settore-Sose s.p.a. può avvalersi altresì della collaborazione dell'ISTAT per i compiti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente articolo. »;

15) All'articolo 4, comma 1, sostituire la lettera *e)* con la seguente « *e)* le metodologie predisposte ai sensi della lettera *a)* sono sottoposte, per l'approvazione, alla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, dopo la sua istituzione, alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica; in assenza di osservazioni, le metodologie si intendono approvate decorsi quindici giorni dal loro ricevimento. La Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, dopo la sua istituzione, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica segue altresì il monitoraggio della fase applicativa e l'aggiornamento delle elaborazioni di cui alla lettera *b)*. I risultati predisposti con le metodologie di elaborazione di cui alle lettere precedenti sono trasmessi dalla Società per gli studi di settore-Sose s.p.a. ai Dipartimenti delle finanze e, successivamente, della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché alla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, dopo la sua istituzione, alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica »;

16) All'articolo 4, comma 1, dopo la lettera *e)*, sia aggiunta la seguente « *f)* i dati raccolti ed elaborati per le attività di cui al presente articolo confluiscono nella

banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché in quella di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42 »;

17) All'articolo 5, il comma 1 sia sostituito dai seguenti commi « 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono adottati la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo di cui agli articoli precedenti e il fabbisogno *standard* per ciascun Comune e Provincia, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del rispetto dell'articolo 1, comma 3. Sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Decorsi quindici giorni, lo schema è comunque trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale e da parte delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. Lo schema di decreto è corredato da una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che ne evidenzia gli effetti finanziari. Decorsi quindici giorni dalla trasmissione alle Camere da parte del Governo, il decreto può essere comunque adottato, previa deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Il Governo, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette alle Camere una relazione con cui indica le ragioni per le quali non si è conformato ai citati pareri. Ciascuno dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recante determinazione dei fabbisogni *standard* per Comuni e Province indica in allegato gli elementi considerati ai fini di tale determinazione.

1-bis. Al fine di garantire la verifica di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria

Generale dello Stato, secondo le proprie competenze, partecipa direttamente alle attività di cui all'articolo 4 »;

18) Sia soppresso l'articolo 6;

19) All'articolo 7, comma 1, dopo le parole « i fabbisogni *standard* vengono » siano inserite le seguenti « sottoposti a monitoraggio e »;

20) All'articolo 7, comma 1, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole « , con le modalità previste nel presente decreto. »;

21) All'articolo 8, comma 1, sostituire le parole « comma 5 » con le seguenti parole « comma 6 »;

22) All'articolo 8, dopo il comma 1 sia inserito il seguente « 1-bis. Fermo restando il rispetto degli obiettivi di servizio e di erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni, la differenza positiva, eventualmente realizzata in ciascun anno finanziario, fra il fabbisogno *standard* come determinato ai sensi del presente decreto e la spesa effettiva così come risultante dal bilancio dell'ente locale, è acquisita dal bilancio dell'ente locale medesimo. Nel caso di esercizio delle funzioni in forma associata, la differenza positiva di cui al primo periodo è ripartita fra i singoli enti partecipanti in ragione degli oneri e degli obblighi gravanti su ciascuno di essi in base all'atto costitutivo. »;

23) All'articolo 8, dopo il comma 2 sia inserito il seguente « 2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, ed in particolare in ordine al rispetto dei tempi ivi previsti, il presente decreto legislativo non si applica agli enti locali appartenenti ai territori delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. ».

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di tener conto nella attuazione del decreto dei servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in particolare

dei servizi digitali in banda larga, al fine di accrescere l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa in tutto il territorio nazionale;

b) all'articolo 4 valuti il Governo le modalità per assicurare, nella determinazione dei fabbisogni *standard*, la piena valorizzazione delle funzioni di tutela e assistenza all'infanzia;

c) valuti il Governo le modalità più idonee affinché, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), della legge 5 maggio 2009, n. 42, si tenga conto nella fase transitoria dell'esigenza di riequilibrio delle risorse in favore degli enti locali sottodotati in termini di trasferimenti erariali ai sensi della normativa vigente rispetto a quelli sovradotati.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni *standard* di comuni, città metropolitane e province. (Atto n. 240).**PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA
DAL RELATORE, SEN. STRADIOTTO**

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante « Disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni *standard* di comuni, città metropolitane e province », approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 22 luglio 2010;

osservato che:

le modifiche proposte allo schema di decreto legislativo in esame sono prevalentemente integrative rispetto al testo proposto dal Governo. Dopo aver assistito alle numerose audizioni tenutesi in sede di Commissione Bicamerale per il Federalismo, visti i pareri e tenuto conto delle condizioni espresse dalle Commissioni permanenti di Camera e Senato, e soprattutto alla luce del confronto comunque positivo emerso in Bicamerale, si formula una proposta alternativa che integra in modo sostanziale il testo sui fabbisogni *standard*. Per questo si propone la modifica del titolo del decreto in esame: oltre alla determinazione dei fabbisogni *standard* è opportuno inserire nel titolo: determinazione degli obiettivi di servizio e dei costi *standard*, così come previsto dalla lettera *f* comma 2 articolo 2 della legge n. 42 /2009;

le integrazioni si pongono anzitutto lo scopo di tracciare un percorso chiaro e definito per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), degli obiettivi di servizio, dei costi *standard* e, di conseguenza, dei fabbisogni *standard*;

nel testo vengono introdotti alcuni criteri metodologici per orientare l'attività

della SOSE e di IFEL nella individuazione dei dati necessari per la definizione dei costi *standard*, degli obiettivi di servizio, dei L.E.P. e dei fabbisogni *standard*;

si illustrano di seguito le principali modifiche proposte, con l'esplicitazione, per ciascuna di esse, delle finalità cui le stesse paiono indirizzate.

Le definizioni proposte con l'articolo aggiuntivo 01 identificano il significato essenziale dei principali concetti utilizzati nel provvedimento, rinviando ai singoli articoli per la loro concreta articolazione. I concetti definiti riguardano temi quali le funzioni fondamentali, le funzioni soggette a livelli essenziali delle prestazioni (LEP), i livelli essenziali delle prestazioni, gli obiettivi di servizio, il costo *standard*, il fabbisogni *standard* teorico ed effettivo.

La finalità cui l'articolo aggiuntivo 01 è quella di identificare molto sinteticamente i concetti e gli aggregati di base cui la legge n. 42/2009 fa riferimento per l'attuazione del federalismo fiscale per il comparto di Comuni e Province, al fine di evitare possibili ambiguità nell'utilizzo dei termini adottare. Tutto in linea con quelle esigenze di semplificazione anche lessicale e di trasparenza del dettato normativo che reputiamo irrinunciabili tanto più se riferite a un tema cruciale per i futuri assetti istituzionali del Paese come il federalismo.

Modifiche all'articolo 2:

il comma 1 specifica che solo il 70 per cento delle funzioni generali di am-

ministrazione, di gestione e di controllo rientra nell'ambito delle funzioni fondamentali;

il comma 2, di nuova introduzione, prevede che siano individuate le funzioni fondamentali dei comuni soggette a LEP, con evidenziazione di un numero limitato di servizi ritenuti particolarmente significativi.

La finalità della prima disposizione contempla profili di aderenza con quanto previsto dalla legge delega. L'obiettivo della seconda disposizione è, invece, quello di chiarire che, mentre tutte le funzioni fondamentali dei comuni devono essere finanziate sulla base dei fabbisogni *standard*, solo una parte di esse sono soggette a livelli essenziali delle prestazioni (LEP). L'individuazione, all'interno di queste ultime, di un limitato numero di servizi significativi, appare funzionale a definire criteri in base ai quali effettuare le valutazioni comparative sia sul livello delle prestazioni sia sugli indicatori di costo.

L'articolo aggiuntivo 2 *bis*. individua un intervallo di prestazioni compreso tra un livello minimo delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale (determinato tenendo anche conto, nella fase iniziale, della sua concreta praticabilità, nonché delle risorse disponibili), e un livello superiore, dato dall'obiettivo di servizio, definito come livello di delle prestazioni adeguato ai bisogni dei cittadini. La norma è funzionale evidentemente a innescare un percorso di avvicinamento del primo livello al secondo. È inoltre previsto un procedimento di mappatura degli enti in base al livello delle prestazioni erogate.

Finalità delle disposizioni previste con l'articolo 2-*bis*: La scelta di richiamare, fra i criteri di prima definizione dei LEP, il necessario rispetto della clausola di invarianza finanziaria (che impone un approccio *top-down* che tenga conto delle risorse disponibili), nonché l'effettiva praticabilità del percorso di convergenza, implica che, nella prima fase di attuazione della disposizione, il livello essenziale delle prestazioni sia identificato con un livello mini-

male delle stesse. Conseguentemente, la norma prevede la successiva revisione nel tempo dei LEP al fine di un loro progressivo avvicinamento a parametri di adeguatezza (obiettivi di servizio). Ne consegue una classificazione dei livelli delle prestazioni soggette a LEP effettivamente erogate dagli enti in tre gruppi: un livello inferiore a quello essenziale (per il quale gli enti sono chiamati a convergere rapidamente ai LEP), un livello compreso tra quello essenziale e quello adeguato (per il quale gli enti sono chiamati a non retrocedere verso i LEP) e un livello superiore a quello adeguato (per il quale gli enti sono liberi da vincoli).

La previsione, da parte della modifica in esame, di tre classi di prestazioni, delimitate da due soglie intermedie, LEP e obiettivi di servizio (cui si riconnette l'articolazione dei fabbisogni finanziari: cfr. infra l'articolo 3), appare finalizzata a ridurre la portata di alcuni profili problematici che deriverebbero dalla ripartizione delle prestazioni in due sole classi, separate dalla soglia dei LEP. Tali profili problematici avrebbero carattere diverso a seconda del livello di definizione dei LEP: ad esempio, in caso di fissazione dei LEP su livelli medio-alti, ispirati, già in fase di prima definizione, a parametri di adeguatezza, potrebbe verificarsi un incremento delle esigenze di finanziamento nelle aree in cui tali *standard* non siano attualmente raggiunti, con conseguente impossibilità di rispettare la clausola di invarianza finanziaria. Viceversa, per LEP medio-bassi, ispirati a criteri di praticabilità del percorso di convergenza e al necessario rispetto della clausola di invarianza, potrebbe venir meno il finanziamento di prestazioni rese dalle amministrazioni che si collocano su *standard* più vicini a parametri di adeguatezza, con un conseguente disincentivo a mantenere elevati livelli delle prestazioni. La modifica proposta, mantenendosi nei limiti dei criteri di delega, che fanno riferimento sia ai LEP che agli obiettivi di servizio, appare finalizzata a superare tali criticità.

La modifiche introdotte all'articolo 3 prevedono che nella definizione dei fab-

bisogni *standard* si tenga conto, oltre che dei costi *standard*, anche del livello delle prestazioni erogate: viene infatti inserito il riferimento sia ai LEP sia agli obiettivi di servizio, sempre come sopra definiti. Viene prevista, in particolare, l'attribuzione a tutti comuni di risorse sufficienti a erogare i livelli essenziali delle prestazioni, nonché l'attribuzione di risorse aggiuntive in caso di erogazione di prestazioni di livello superiore a quello essenziale, sempre nei limiti degli obiettivi di servizio. È invece lasciata all'autofinanziamento dei comuni l'erogazione prestazioni di livello superiore ai predetti obiettivi di servizio.

La finalità della modifica all'articolo 3 è quella di introdurre un principio di correlazione tra livello delle prestazioni erogate e risorse ottenute (comunque comprese tra un minimo e un massimo), sia a fini equitativi sia allo scopo di creare meccanismi che incentivino l'incremento quantitativo e qualitativo delle prestazioni nelle funzioni soggette a LEP.

Le modifiche introdotte agli articoli 4, 5 e 8 richiamando le procedure previste dalla legge n. 42/2009, prevedono in particolare l'acquisizione dei pareri delle competenti commissioni parlamentari sui DPCM previsti per l'attuazione del provvedimento. Viene inserito alla lettera e) che Sose S.p.a. si avvale della collaborazione dell'Istat e della Ragioneria generale dello Stato.

La finalità delle modifiche agli articoli 4, 5 e 8 sono quelle di prevedere l'espressione di pareri da parte degli organi parlamentari sui provvedimenti attuativi suscettibili di incidere radicalmente sul sistema di finanziamento degli enti locali e sui connessi equilibri di finanza pubblica.

Le principali innovazioni proposte con l'inserimento dell'articolo aggiuntivo 4-bis prevedono che, in sede di prima applicazione, i costi *standard*, intesi come indicatori del costo di produzione e di indici di efficacia, efficienza e appropriatezza dei comuni siano stabiliti tenendo in considerazione, fra l'altro, anche i distretti geografici di appartenenza degli enti, salvo il progressivo allargamento degli stessi distretti, fino al raggiungimento, entro 12

anni dalla prima applicazione, di costi *standard* unificati su tutto il territorio nazionale. Secondariamente si prevede che, in una prima fase, per ogni gruppo di enti omogenei il costo *standard* di ciascuna funzione sia definito, non come quello medio dell'intero gruppo, ma con riferimento ad una sottoclasse di enti efficienti, con esclusione dei casi di eccellenza. Solo a seguito della convergenza degli enti meno efficienti verso livelli di efficienza (con una conseguente riduzione della variabilità dei costi sostenuti dai diversi enti per la medesima funzione), il costo *standard* potrà essere definito come quello centrale della distribuzione degli enti omogenei.

Le finalità della prima disposizione sono quelle di prevedere inizialmente costi *standard* diversificati nelle varie aree geografiche del paese, al fine di definire, in prima istanza, un percorso di convergenza verso gli *standard* di efficienza presenti a livello locale, per poi proseguire verso *standard* di efficienza a livello nazionale. In presenza – com'è noto – di un'alta variabilità territoriale nel livello dei costi sostenuti, l'immediata definizione, imposta dall'alto, di uno *standard* nazionale potrebbe infatti essere causa di effetti distorsivi, di carattere diverso a seconda del livello di efficienza prescelto, e dalle ripercussioni sui territori comunque ad oggi largamente imprevedibili. Qualora, ad esempio, si optasse per uno *standard* di efficienza molto elevato – facendo riferimento ai costi sostenuti dal gruppo dei comuni più efficienti a livello nazionale – si determinerebbe un drastico definanziamento delle aree meno efficienti del paese, con il rischio di dissesto finanziario degli enti in esse compresi, il quale potrebbero non riuscire a convergere verso *standard* di efficienza così lontani dai propri nel breve arco di tempo previsto dal periodo di transizione. Al contrario, scegliendo livelli *standard* di efficienza meno elevati – facendo riferimento, ad esempio, alla media nazionale del costo – potrebbero verificarsi effetti distorsivi nell'allocazione delle risorse. Ciò potrebbe causare infatti un immotivato incremento delle risorse

assegnate alle amministrazioni più efficienti, i cui fabbisogni finanziari effettivi verrebbero calcolati in base a costi superiori rispetto a quelli da esse effettivamente sostenuti. La modifica proposta mira limitare gli effetti di entrambi gli inconvenienti.

La finalità della seconda disposizione è invece quella di individuare due diversi criteri metodologici nella definizione dello *standard* di costo. Entrambi riconducibili idealmente a due fasi successive: la prima, di convergenza del sistema verso *standard* di efficienza efficacia e appropriatezza; la seconda, di mantenimento dell'efficienza raggiunta. In presenza di livelli di efficienza molto differenziati (rappresentati da una forte variabilità nei costi sostenuti da parte degli enti del medesimo gruppo) la disposizione qualifica come efficienti solo gli enti aventi costi inferiori a quello centrale della distribuzione. Viceversa, in presenza di livelli relativamente omogenei di efficienza, la disposizione qualifica come efficienti gli enti i cui costi siano compresi in un intervallo costruito attorno al valore centrale della distribuzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

il testo del testo del decreto sia riformulato come segue:

« ART. 01.

(Definizioni).

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) *funzioni fondamentali*: le funzioni individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 1;

b) *funzioni soggette a livelli essenziali delle prestazioni*: le funzioni poste a fronte di bisogni meritevoli di specifica tutela, individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 2 nell'ambito di quelle fondamentali;

c) *livelli essenziali delle prestazioni*: i livelli delle prestazioni che il servizio pubblico deve tendenzialmente garantire su tutto il territorio nazionale nelle funzioni di cui al numero 2 della lettera f), come individuati ai sensi dell'articolo 2-bis;

d) *obiettivi di servizio*: i livelli obiettivo delle prestazioni nelle funzioni di cui alla lettera b) adeguati ai bisogni dei cittadini, come individuati ai sensi dell'articolo 2-bis;

e) *costo standard*: inteso come indicatore di costo di produzione e di indici di efficienza, efficacia e appropriatezza dei servizi pubblici resi nelle funzioni di cui alla lettera a), come determinato ai sensi dell'articolo 4-bis;

f) *fabbisogno standard teorico*: l'ammontare di risorse, valutato assumendo l'adozione di costi standard, di cui alla lettera e), determinato secondo la metodologia di cui agli articoli 3 e 4 e secondo i criteri di gradualità e di revisione di cui agli articoli 6 e 7, necessarie a garantire, nelle funzioni di cui alla lettera b), un livello di prestazioni non inferiore a quello essenziale e non superiore a quello corrispondente agli obiettivi di servizio;

g) *fabbisogno standard effettivo*: l'ammontare di risorse, valutato assumendo l'adozione di condizioni di efficienza, efficacia e appropriatezza, determinato secondo la metodologia di cui agli articoli 3 e 4 e secondo i criteri di gradualità e di revisione di cui agli articoli 6 e 7, necessario a garantire, nelle funzioni di cui alla lettera b), un livello di prestazioni non inferiore a quello esistente e comunque coerente con gli obiettivi di servizio definiti nella programmazione pluriennale del patto di convergenza, così come definita ai sensi della legge 196 del 2009.

ART. 1.

(Oggetto).

1. Il presente decreto è diretto a disciplinare la determinazione del fabbisogno

standard per Comuni e Province, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento nei loro riguardi del criterio della spesa storica.

2. I fabbisogni *standard* determinati secondo le modalità stabilite dal presente decreto costituiscono il riferimento cui rapportare progressivamente nella fase transitoria, e successivamente a regime, il finanziamento integrale della spesa relativa alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni eventualmente da esse implicate.

3. Fermi restando i vincoli stabiliti con il patto di stabilità interno, dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato oltre a quelli stabiliti dalla legislazione vigente. *L'assegnazione di eventuali risorse per il conseguimento degli obiettivi di servizio e del patto di convergenza deve comunque avvenire nell'ambito del ciclo di decisione della finanza pubblica, così come stabilito nella legge 196 del 2009.*

ART. 2.

(Funzioni fondamentali e classificazione delle relative spese).

1. Ai fini del presente decreto, fino all'entrata in vigore della legge statale di individuazione delle funzioni fondamentali di Comuni, Città metropolitane e Province, le funzioni fondamentali e i relativi servizi presi in considerazione in via provvisoria, ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono:

a) per i Comuni:

1) le funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo *nella misura del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della legge 5 maggio 2009, n. 42;*

2) le funzioni di polizia locale;

3) le funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;

4) le funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;

5) le funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;

6) le funzioni nel settore sociale.

b) per le Province:

1) le funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo *nella misura del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della legge 5 maggio 2009, n. 42;*

2) le funzioni di istruzione pubblica, ivi compresa l'edilizia scolastica;

3) le funzioni nel campo dei trasporti;

4) le funzioni riguardanti la gestione del territorio;

5) le funzioni nel campo della tutela ambientale;

6) le funzioni nel campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato del lavoro.

2. *Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, ad esclusione di quelle di cui alla lettera a) numero 1) e alla lettera b) numero 1), sono individuate con DPCM, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, le funzioni poste a fronte di bisogni meritevoli di particolare tutela, per le quali il servizio pubblico è tenuto a garantire su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni, come determinati ai sensi dell'articolo 2-bis. Con riferimento a ciascuna funzione soggetta a livelli essenziali delle prestazioni è altresì individuato un numero limitato di servizi, ritenuti particolarmente significativi, nonché idonei a costituire la base per la costruzione di indicatori di efficienza, efficacia e appropriatezza delle prestazioni a fronte dei bisogni dei cittadini.*

3. La raccolta dei dati statistici necessari all'attuazione del presente decreto, nonché la sperimentazione delle metodologie statistiche di cui ai successivi articoli viene effettuata anche per le funzioni legate ai beni e alle infrastrutture culturali (musei, aree archeologiche, monumenti, biblioteche, archivi, teatri).

ART. 2-bis.

(Metodologia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio).

1. Anche sulla base delle risultanze dell'attività istruttoria svolta secondo le procedure di cui all'articolo 4, con DPCM, che deve tener conto nel corso del tempo della produzione legislativa in materia di LEP, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono definiti, in via di prima applicazione, con riferimento alle funzioni soggette a livelli essenziali delle prestazioni, e in particolare ai servizi individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, secondo periodo, i livelli essenziali delle prestazioni, determinati tenendo conto:

a) di valutazioni di effettiva praticabilità del percorso di convergenza cui sono tenute le amministrazioni chiamate ad adeguarsi ai livelli essenziali delle prestazioni ai sensi del comma 5;

b) dell'esigenza di rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 1, comma 3;

c) della necessità di individuare, in ogni caso, una soglia al di sotto della quale si configura il mancato rispetto, da parte delle amministrazioni tenute a erogare le prestazioni, dei livelli minimali di soddisfacimento di diritti ritenuti meritevoli di particolare tutela.

2. Con il DPCM di cui al comma 1 sono altresì definiti gli obiettivi di servizio, determinati tenendo conto:

a) di valutazioni di adeguatezza delle prestazioni del servizio pubblico rispetto ai bisogni individuati come meritevoli di particolare tutela, e in particolare della distanza fra livello effettivo e livello essenziale delle prestazioni;

b) di comparazioni internazionali, con particolare riguardo ai paesi facenti parte dell'Unione europea, con esclusione sia dei casi di eccellenza, sia di quelli di minima efficacia nelle prestazioni inerenti le funzioni considerate.

3. Con DPCM i livelli essenziali delle prestazioni, definiti ai sensi del comma 1, sono aggiornati periodicamente, con cadenza non superiore a 3 anni nei primi 12 anni di applicazione del provvedimento in esame e non superiore a 5 anni a decorrere dal dodicesimo esercizio successivo a quello di prima applicazione del provvedimento in esame. L'aggiornamento tiene conto delle risultanze del monitoraggio, svolto secondo le procedure di cui all'articolo 4, dei livelli delle prestazioni effettivamente erogate nelle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2 e dell'esigenza di ridurre il divario tra i livelli essenziali delle prestazioni e gli obiettivi di servizio. Questi ultimi, ove si renda necessario, sono aggiornati sulla base delle valutazioni di cui al comma 2.

4. Con DPCM è pubblicata entro il 30 maggio di ciascun anno la mappatura delle amministrazioni di cui all'articolo 1 rispetto alle risultanze del monitoraggio di cui al comma 3. Nella mappatura è data evidenza, per ciascuna funzione soggetta a livelli essenziali delle prestazioni e con particolare riferimento ai servizi di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo:

a) al livello assoluto delle prestazioni erogate;

b) alla posizione comparativa delle singole amministrazioni rispetto a classi di enti, appartenenti al medesimo comparto di governo, omogenei rispetto ai criteri dell'ampiezza demografica, delle caratteristiche territoriali, con particolare riferimento alla presenza di zone montane, delle caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei

diversi enti e del modello organizzativo adottato nella specifica funzione. Particolare evidenziazione è attribuita agli enti che non risultino in linea con i livelli essenziali delle prestazioni e a quelli che erogino prestazioni eccedentarie rispetto agli obiettivi di servizio, come determinati ai sensi del comma 2.

5. *La mappatura di cui al precedente comma è funzionale alla definizione degli obiettivi di servizio da introdurre nel processo di programmazione, e in particolare nel Documento di Finanza Pubblica. Per ciascun anno finanziario, la legge di stabilità provvede, se necessario, alla copertura degli eventuali oneri aggiuntivi spettanti allo Stato. Appositi disegni di legge collegati al disegno di legge di stabilità provvedono gli interventi di natura ordinamentale e organizzativa necessari al perseguimento degli obiettivi di servizio.*

6. *Gli enti che non risultino in linea con i livelli essenziali delle prestazioni nelle singole funzioni, come periodicamente aggiornati ai sensi del comma 3, sono tenuti ad allinearsi ai predetti livelli nell'arco del biennio successivo all'esercizio in cui, nella mappatura di cui al comma 4, si è constatato il disallineamento, fermo restando il limite dell'attribuzione di risorse a tali enti sulla base dei fabbisogni standard, come definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), punto 1). Gli enti che, risultando in linea con i livelli essenziali delle prestazioni nelle singole funzioni, non raggiungano gli obiettivi di servizio, sono tenuti a non peggiorare il proprio livello delle prestazioni espresso in termini assoluti, come risultante dalla mappatura di cui al comma 4.*

ART. 3.

(Metodologia per la determinazione dei fabbisogni standard).

1. Il fabbisogno *standard* effettivo, per ciascuna funzione fondamentale e i relativi servizi, tenuto conto delle specificità dei

comparti dei Comuni e delle Province, è determinato attraverso:

a) l'individuazione dei modelli organizzativi in relazione alla funzione fondamentale e ai relativi servizi;

b) l'analisi dei costi finalizzata alla individuazione di quelli più significativi per ciascuna funzione fondamentale, alla costruzione di indicatori di efficienza, efficacia e appropriatezza, e dei relativi valori standard e intervalli di normalità, ai sensi dell'articolo 4-bis;

c) l'individuazione di un modello di stima dei fabbisogni standard che ripartisca le risorse disponibili, determinate nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 1, comma 3, ovvero delle coperture stabilite dal processo dinamico di coordinamento della finanza pubblica, assicurando:

1) l'attribuzione a tutti gli enti di risorse non inferiori a quelle necessarie a garantire, nelle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, un livello di prestazioni non inferiore a quello esistente, valutato assumendo l'adozione di indici di costo, di efficienza, di efficacia e di appropriatezza standard, nonché ad espletare le ulteriori funzioni di cui all'articolo 2, comma 1;

2) l'attribuzione, agli enti che, nelle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, erogano prestazioni inferiori a quelle corrispondenti ai livelli essenziali, di risorse incrementali rispetto a quelle di cui al punto 1, correlate ai livelli effettivi delle prestazioni erogate, nei limiti di quelli corrispondenti al perseguimento degli obiettivi di servizio, valutate ai costi, efficienza, efficacia e appropriatezza standard.

ART. 4.

(Procedimento di determinazione dei fabbisogni standard).

Il procedimento di determinazione del fabbisogno *standard* si articola nel seguente modo:

a) ai fini dell'emanazione dei provvedimenti di cui agli articoli 2-bis e 4-bis

e 5, la Società per gli studi di settore-Sose S.p.a. predispone le metodologie, coerenti con quanto disposto dagli articoli 2, 2-bis, 3, 4, 4-bis e 6, occorrenti alla individuazione dei fabbisogni *standard* e ne determina i valori con tecniche statistiche che danno rilievo alle caratteristiche individuali dei singoli Comuni e Province, utilizzando i dati di spesa storica e tenendo altresì conto della spesa relativa a servizi esternalizzati o svolti in forma associata, considerando una quota di spesa per abitante e tenendo conto della produttività e della diversità della spesa in relazione all'ampiezza demografica, alle caratteristiche territoriali, con particolare riferimento alla presenza di zone montane, alle caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei predetti diversi enti, al personale impiegato, alla efficienza, all'efficacia e alla qualità dei servizi erogati nonché al grado di soddisfazione degli utenti;

b) Società per gli studi di settore-Sose S.p.a. provvede al monitoraggio della fase applicativa e all'aggiornamento delle elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni *standard*;

c) ai fini di cui alle lettere a) e b), Società per gli studi di settore-Sose S.p.a. può predisporre appositi questionari funzionali a raccogliere i dati contabili e strutturali dai Comuni e dalle Province. Ove predisposti e somministrati, i Comuni e le Province restituiscono per via telematica, entro sessanta giorni dal loro ricevimento, i questionari compilati con i dati richiesti, sottoscritti dal legale rappresentante e dal responsabile economico finanziario. La mancata restituzione, nel termine predetto, del questionario interamente compilato è sanzionato con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo di invio dei questionari, dei trasferimenti a qualunque titolo erogati al Comune o alla Provincia e la pubblicazione sul sito del Ministero dell'interno dell'ente inadempiente. Agli stessi fini di cui alle lettere a) e b), anche il certificato di conto consuntivo di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, contiene i dati

necessari per il calcolo del fabbisogno *standard*;

d) tenuto conto dell'accordo sancito il 15 luglio 2010, in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, tra l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani-ANCI e l'Unione delle Province d'Italia-UPI ed il Ministero dell'economia e delle finanze, per i compiti di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo, la Società per gli studi di settore-Sose S.p.a. si avvale della collaborazione scientifica dell'Istituto per la finanza e per l'economia locale-IFEL, in qualità di partner scientifico, che supporta la predetta società nella realizzazione di tutte le attività previste dal presente decreto. In particolare, IFEL fornisce analisi e studi in materia di contabilità e finanza locale e partecipa alla fase di predisposizione dei questionari e della loro somministrazione agli enti locali; concorre allo sviluppo della metodologia di calcolo dei fabbisogni *standard*, nonché alla valutazione dell'adeguatezza delle stime prodotte; partecipa all'analisi dei risultati; concorre al monitoraggio del processo di attuazione dei fabbisogni *standard*, nonché agli indicatori di fabbisogni fissati per i singoli enti. IFEL, inoltre, fornisce assistenza tecnica e formazione ai Comuni e alle Province;

e) Sose S.p.a. si avvale altresì della collaborazione dell'Istat e della Ragioneria generale dello stato, e garantisce la fruibilità dei dati raccolti ai fini della costruzione delle banche dati sulla finanza pubbliche previste dalle leggi 42 e 196;

f) le metodologie di cui alla lettera a) utilizzano adeguate tecniche statistiche di analisi della varianza nel tempo e nello spazio, oltre che tecniche statistiche multivariate, e prendono in considerazione variabili quantitative e qualitative. Il loro obiettivo è la costruzione di gruppi omogenei di enti su cui procedere alla valutazione dei fabbisogni *standard* e degli indicatori di efficienza, efficacia e appropriatezza di cui al successivo articolo 4-bis. La ripartizione in gruppi omogenei tiene conto dei criteri dell'ampiezza demo-

grafica, delle caratteristiche territoriali, con particolare riferimento alla presenza di zone montane, delle caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei diversi enti e dei modelli organizzativi adottati;

g) le metodologie predisposte ai sensi della lettera a), insieme ai dati statistici più rilevanti e alla descrizione dei processi di stima applicati, vengono descritte in un'apposita Relazione sulle metodologie di calcolo dei fabbisogni *standard*, da inviare al Parlamento, alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e alla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale; in assenza di osservazioni, le metodologie si intendono approvate decorsi trenta giorni dal loro ricevimento;

h) la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, assistita dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, segue altresì il monitoraggio della fase applicativa e l'aggiornamento delle elaborazioni di cui alla lettera b). I risultati predisposti con le metodologie di elaborazione di cui alle lettere precedenti sono trasmessi dalla Società per gli studi settore-Sose S.p.a. ai Dipartimenti delle finanze e, successivamente, della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze.

ART. 4-bis.

(Metodologia per la determinazione dei costi *standard* intesi come indicatori di costo e di efficienza, efficacia e appropriatezza).

1. La raccolta dei dati di cui al precedente articolo è finalizzata altresì a individuare una serie di indicatori, riferiti a ciascuna funzione di cui all'articolo 2, comma 1 e in particolare ai servizi individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, secondo periodo, rappresentativi dei costi e del grado di efficienza, efficacia e appropriatezza raggiunto dalle singole amministrazioni nell'erogazione delle prestazioni.

2. Per ogni gruppo omogeneo di enti territoriali il provvedimento di cui al comma 1 individua altresì, per ciascun indicatore di costo riferito alle singole funzioni fondamentali, nonché per quelli di efficienza, efficacia e appropriatezza, un intervallo di normalità compreso fra un valore minimo di efficienza, dato dal valore mediano dell'indicatore di costo riscontrato per ciascuna classe di enti omogenei, e un valore massimo di efficienza, almeno pari al valore del settantacinquesimo percentile più efficiente della medesima classe di enti omogenei. Nel caso in cui il grado di dispersione della distribuzione degli enti rispetto all'indicatore di costo risulti inferiore ad una soglia da determinarsi con il provvedimento di cui al comma 1, il valore minimo di efficienza è dato dal valore mediano dell'indicatore di costo incrementato di un quinto e il valore massimo di efficienza è dato dal medesimo valore medio ridotto di un quinto. Per valori degli indicatori di costo superiori o inferiori, rispettivamente, agli estremi superiore e inferiore dell'intervallo di normalità si evidenziano posizioni di inefficienza gestionale delle singole funzioni ovvero di eccellenza gestionale. Per ogni indicatore sintetico di costo, riferito a ciascuna funzione fondamentale e a ciascuna classe omogenea di enti, è inoltre individuato il suo valore *standard*, dato dal valore medio dell'intervallo di normalità.

3. Con DPCM, da emanarsi con cadenza triennale, sono aggiornati gli indicatori di efficienza, efficacia e appropriatezza, individuati ai sensi del comma 2, e i relativi intervalli di normalità e valori *standard* per classi omogenee di enti. L'ampiezza dei distretti geografici di cui al comma 2, individuati, in sede di prima applicazione con il provvedimento di cui al comma 1, sono progressivamente ampliati. A decorrere dal quarto aggiornamento degli indicatori di costo, le classi omogenee di enti, di cui al comma 2, sono individuate senza tenere conto del criterio dell'appartenenza ai predetti distretti geografici.

4. Con il DPCM di cui all'articolo 2-bis, comma 4, è pubblicata annualmente la

mappatura degli enti di cui all'articolo 1 con riferimento agli intervalli di normalità degli indicatori di efficienza, efficacia e appropriatezza, come individuati ai sensi del comma 2 per ciascuna funzione fondamentale, con evidenziazione degli enti che si situino su livelli di efficienza superiori o inferiori rispetto a quelli compresi negli intervalli di normalità di ciascun indicatore di costo.

ART. 5.

(Pubblicazione dei fabbisogni standard).

1. La nota metodologica relativa alla procedura di calcolo di cui agli articoli precedenti e il fabbisogno *standard* per ciascun Comune e Provincia sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, previa loro verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del rispetto dell'articolo 1, comma 3, *acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42*, e deliberazione del Consiglio dei Ministri, nonché pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.

2. Ciascun Comune e Provincia dà adeguata pubblicità sul proprio sito istituzionale del decreto di cui al comma 1, nonché attraverso le ulteriori forme di comunicazione del proprio bilancio.

ART. 6.

(Gradualità).

1. L'anno 2012 è individuato quale anno di avvio della fase transitoria comportante il superamento del criterio della spesa storica.

2. La fase transitoria si struttura secondo la seguente modalità e tempistica:

a) nel 2011 il criterio dei fabbisogni *standard* è determinato riguardo ad al-

meno un terzo delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, con un processo di gradualità diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo;

b) nel 2012 il criterio dei fabbisogni *standard* è determinato riguardo ad almeno due terzi delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, con un processo di gradualità diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo;

c) nel 2013 il criterio dei fabbisogni *standard* è determinato riguardo a tutte le funzioni fondamentali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, con un processo di gradualità diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo.

ART. 7.

(Revisione a regime dei fabbisogni standard).

1. Al fine di garantire continuità ed efficacia al processo di efficientamento dei servizi locali, i fabbisogni *standard* vengono rideterminati, con le modalità previste nel presente decreto, non oltre il terzo anno successivo alla loro precedente adozione.

2. Le relative determinazioni sono trasmesse, dal momento della sua istituzione, alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, che si avvale della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale.

ART. 8.

(Disposizioni finali ed entrata in vigore).

01. *Gli schemi di DPCM di cui agli articoli 2, 2 bis e 2 ter sono trasmessi alle*

Camere secondo la procedura prevista dall'articolo 2, comma 3, secondo periodo, della legge 5 maggio 2009, n. 42, fatto salvo quanto previsto al comma 01-ter.

01-bis. Si applica il comma 4 dell'articolo 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

01-ter. I DPCM previsti dal presente provvedimento, adottati entro il termine della fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21 della legge 5 maggio 2009, n.42, sono sottoposti al parere della Commissione di cui all'articolo 3 della medesima legge.

1. I fabbisogni *standard* delle Città metropolitane, una volta costituite, sono

determinati, relativamente alle funzioni fondamentali per esse individuate ai sensi dell'articolo 23, comma 5, lettere e) e f), della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, secondo le norme del presente decreto, in quanto compatibili.

2. La Società per gli studi di settore-Sose S.p.a. e l'Istituto per la finanza e per l'economia locale-IFEL provvedono alle attività di cui al presente decreto nell'ambito delle rispettive risorse.

3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. ».

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni *standard* di comuni, città metropolitane e province. (Atto n. 240).**PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAL SEN. BELISARIO**

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante « disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni *standard* di comuni, città metropolitane e province »;

preso atto che l'unità e la indivisibilità della Repubblica sono e debbono restare valori e principi fondamentali ed irrinunciabili, perfettamente coerenti e compatibili con un'articolazione statutale pluralistica e autonomistica, quale quella disegnata dal Costituente del 1948 e poi rafforzata dal legislatore costituzionale del 2001 con la riforma del Titolo V della parte Seconda della Costituzione;

ribadito, segnatamente, il principio contenuto nell'articolo 5 della Costituzione che solennemente recita: « *La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento* »;

preso atto altresì che:

la determinazione dei fabbisogni *standard* di comuni, città metropolitane e province è questione intimamente connessa a quella dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti per quantità e qualità su tutto il territorio nazionale, di cui all'articolo 117, comma 2, lettera *m*), della Costituzione repubbli-

cana. I costi ed i fabbisogni *standard* – come ribadito nel parere in sede consultiva della Commissione Affari Costituzionali del Senato – dovrebbero, pertanto, essere definiti in stretto riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni;

l'esplicito legame tra la determinazione dei livelli prestazionali ed i diritti civili e sociali rappresenta un "ponte" di collegamento tra la Prima e la Seconda parte della Costituzione, identificando nella potestà legislativa statale uno dei principali strumenti di armonizzazione del principio di autonomia con il principio di uguaglianza, affidando a questa clausola il compito di definire il punto di equilibrio tra le esigenze di uniformità e le ragioni del decentramento e dell'autonomia;

pertanto, l'articolo 117, comma 2, lettera *m*), della Costituzione rappresenta – senza alcun dubbio – un punto fermo per la salvaguardia delle condizioni di eguaglianza dei diritti dei cittadini da ogni tendenza discriminatoria e quindi disgregatrice; i livelli essenziali delle prestazioni assumono, quindi, anche una funzione di tutela dell'unità economica e della coesione sociale nazionale;

è attraverso la « determinazione degli *standard* strutturali e qualitativi delle prestazioni da garantire agli aventi diritto su tutto il territorio nazionale » (così la Corte costituzionale, da ultimo, nella sentenza n. 207 del 2010) che prende forma il vero contenuto del principio di uguaglianza formale e sostanziale, nonché il presupposto per la partecipazione dei cit-

tadini alla vita sociale, politica, economica del Paese (articolo 3 della Costituzione);

la questione dei fabbisogni *standard* costituisce, in vero, l'architrave su cui poggia l'intero impianto del c.d. « federalismo fiscale ». Dalla loro esatta determinazione deriverà e dipenderà — direttamente — la concreta salvaguardia dei diritti civili e sociali che danno corpo alla cittadinanza repubblicana, come sanciti nella parte prima della Costituzione. A tal proposito, è evidente che in un Paese strutturalmente divaricato tra aree che sono economicamente forti, tanto da porsi alla testa delle statistiche europee, ed aree che sono tanto deboli da essere al contrario in coda nelle stesse statistiche, scelte sbagliate, ovvero miopi o, peggio, di parte, concernenti i fabbisogni *standard*, potrebbero determinare un rischio complessivo inaccettabile. L'egoismo territoriale è un veleno che rapidamente potrebbe condurre alla disgregazione del tessuto unitario, faticosamente costruito in un secolo e mezzo di storia della nostra Italia;

valutato che:

è comunque opportuno ribadire in questa sede il valore indubbiamente positivo e condiviso della transizione, sancita dalla legge n. 42 del 2009, dal criterio della c.d. « spesa storica » — fondato sul sistema trasferimenti statali misurati sulla base di quanto si è speso negli anni precedenti — a quello dei c.d. « costi *standard* », in cui il finanziamento dei servizi e delle funzioni viene calcolato al netto delle inefficienze e degli sprechi;

pur tuttavia lo schema di decreto legislativo in esame, alla stregua della legge delega del 5 maggio 2009, n. 42, solleva relevantissime perplessità per ciò che omette e per ciò che prevede, con implicazioni dirette ad influenzarne la complessiva compatibilità costituzionale;

l'articolo 2, comma 2, lettera *f*), della legge n. 42 fissa un preciso principio direttivo, prescrivendo la « determinazione del costo e del fabbisogno *standard* quale costo e fabbisogno che, valorizzando l'ef-

ficienza e l'efficacia, costituisce l'indicatore rispetto al quale comparare e valutare l'azione pubblica; definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m*) e *p*), della Costituzione ». Si evince, da ciò, che la determinazione del fabbisogno e del costo *standard* costituisce un passaggio centrale, pregiudiziale alla costruzione del nuovo modello di finanziamento degli enti locali. Il successivo articolo 11 della medesima legge, del resto, ad ulteriore precisazione della delega, distingue le spese tra quelle per funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, e per altre funzioni, stabilendo l'integrale finanziamento, anche con il ricorso al fondo perequativo, solo per le prime;

lo schema in esame, in luogo di attuare le precise disposizioni contenute nella delega « madre », di fatto introduce una sorta di delega ulteriore a favore di un organo, mai citato nella legge n. 42 del 2009, ossia la SOSE (società per gli studi di settore). A tale organo, in particolare, è affidato il compito concreto di predisporre le metodologie occorrenti all'individuazione dei fabbisogni *standard* nonché, e soprattutto, di determinarne i valori. Dovrebbe pertanto essere la SOSE a fissare i fabbisogni *standard* per le funzioni fondamentali (articolo 4, comma 1, lettera *a*) dello schema di decreto;

la soluzione ipotizzata, tuttavia, non trova né ragione né giustificazione nella legge di delega; piuttosto, risulta assolutamente innovativa. Va ricordato, a tal riguardo, che la Corte costituzionale, sin dal lontano 1957 (nella sentenza n. 3), riconobbe la propria competenza a sindacare il rispetto dell'articolo 76 Cost.: per evitare la « usurpazione del potere legislativo da parte del Governo » e la violazione del principio per cui « soltanto il Parlamento può fare le leggi »; scrisse la Corte che la funzione legislativa deve essere esercitata dal Governo solo attraverso

«modalità legislativamente stabilite». La Corte, si badi bene, non intese l'eccezionalità della legislazione delegata né in termini quantitativi né in termini qualitativi ma, in un'accezione strettamente giuridico – costituzionale, ne sottolineò il necessario esercizio attraverso modalità legislativamente stabilite;

inoltre, la soluzione elaborata dallo schema di decreto si fonda su un evidente errore metodologico. L'operazione di calcolo dei fabbisogni *standard* ipotizzata, assume valenza esclusivamente di tipo statistico, sulla base delle spese storiche locali. L'attività della SOSE potrà infatti determinare fabbisogni in termini di mera *standardizzazione* dei costi di determinate funzioni: dai dati storici della spesa locale, raggruppati secondo caratteristiche omogenee degli enti cui riferirli, si dovrebbero quindi individuare classi di costi «normali» per le funzioni attribuite ai diversi enti. Dunque, da un lato appaiono estremamente vaghi ed indeterminati i criteri metodologici cui dovrebbe conformarsi la SOSE, la quale, oltretutto, appare dotata di un potere pressoché assoluto di scelta dei parametri da adottare e del loro peso relativo. Dall'altro, il rischio, come detto, è che non si faccia altro che «normalizzare» la spesa storica, in una prospettiva di mera economicità dell'azione pubblica, trascurando completamente la verifica sull'efficacia ed efficienza della stessa, come invece espressamente prescritto dalla legge delega (al contrario dell'economicità). L'errore metodologico appare quindi quello di prevedere una determinazione dei fabbisogni *standard* di tipo esclusivamente tecnico, estromettendo interamente, non tanto la scelta politica in sé, esternalizzandola alla SOSE, quanto i soggetti legittimati a farla: segnatamente il Parlamento. La definizione di efficienza ed efficacia (gli unici parametri evocati dalla legge di delega n. 42) dei servizi coinvolti dalle funzioni fondamentali non si può esaurire in meri calcoli matematici: è una scelta che deve essere ricondotta all'ambito squisitamente politico e, pertanto, parlamentare;

si dimentica, peraltro, la previsione già contenuta espressamente nell'articolo 11 della legge delega secondo la quale, nella determinazione del fabbisogno *standard*, si debba tenere conto dei livelli essenziali delle prestazioni eventualmente implicate dalle funzioni fondamentali. Ed è chiaro che i livelli essenziali delle prestazioni non possono essere demandati alla SOSE. La determinazione dei livelli essenziali, in quanto volta a delineare il contenuto sostanziale dei diritti fondamentali a prestazioni pubbliche, si configura a più forte ragione come compito di legislazione nazionale, spettante al Parlamento, la cui esclusiva posizione nel quadro della complessiva «organizzazione costituzionale» è stata ribadita dalla Corte costituzionale, dopo la revisione del Titolo V, alla stregua degli artt. 67 e 114 Cost. (sent. n. 106 del 2002);

la Commissione parlamentare bicamerale sull'attuazione del federalismo fiscale viene completamente esautorata dalla fase concreta di fissazione dei metodi di determinazione dei fabbisogni *standard* e dalla loro applicazione operativa per il calcolo effettivo dei medesimi fabbisogni. Tale procedura elude, evidentemente, la *ratione delegationis*, ovvero i principi di garanzia e di trasparenza che la legge n. 42 ha affidato al «filtro» della Commissione bicamerale. Alla Commissione Parlamentare è, invero, richiesto un parere rispetto ad una vaghissima procedura di quantificazione, di cui non sarà chiamata a valutare gli esiti, neppure sul piano meramente metodologico, tantomeno su quello operativo. Anche la Commissione Affari Costituzionali del Senato ha avuto modo di ribadire come sia «prevedibile che l'individuazione dei fabbisogni *standard* e il loro costante aggiornamento richiederà un tempo maggiore di quello previsto per l'attuazione della delega. Sarebbe opportuno assicurare che sulla procedura comunque si svolga il controllo degli organismi parlamentari»;

appare, inoltre, assolutamente necessario procedere ad un coordinamento delle disposizioni dello schema di decreto

legislativo in titolo con quelle contenute nel disegno di legge n. 2259 (cosiddetta «carta delle autonomie»), già approvato dalla Camera dei deputati e attualmente all'esame del Senato della Repubblica. Da tale provvedimento potrebbe infatti scaturire l'individuazione di un quadro di funzioni fondamentali dei comuni e delle province differente rispetto a quello delineato dal presente provvedimento. Un nuovo assetto delle funzioni causerebbe variazioni nella determinazione delle grandezze finanziarie interessate dal presente schema di decreto;

viene poi completamente disconosciuto il ruolo della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, prevista dall'articolo 5 della legge delega quale organo incaricato espressamente della verifica periodica della realizzazione del percorso di convergenza ai costi ed ai fabbisogni *standard*, nonché degli obiettivi di servizio effettivamente reso (parimenti trascurati dallo schema in oggetto), a scapito della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, la quale, a rigore, dovrebbe fungere da mera segreteria tecnica della predetta Conferenza (articolo 5, lettera g));

considerato altresì che:

il provvedimento è munito di una clausola generale di invarianza finanziaria (articolo 1). A tal proposito va rilevato che il testo del provvedimento e la relazione tecnica non contengono alcuna indicazione in merito all'emersione di eventuali risparmi derivanti dal processo di graduale per dare efficienza alla spesa degli enti locali e alla loro presumibile destinazione. Sempre con riferimento a tale invarianza occorre premettere che l'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità, impone che la relazione tecnica riporti i dati e gli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione delle risorse già presenti in bilancio utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime, fermo restando il

divieto di utilizzo di risorse in essere per oneri nuovi o maggiori. Sul punto – osserva il Servizio del Bilancio del Senato della Repubblica – «la relazione tecnica non offre alcun elemento quantitativo idoneo a prefigurare, nemmeno in via ipotetica, gli effetti finanziari del provvedimento in esame. L'idoneità della clausola di invarianza finanziaria potrà pertanto essere appurata solo successivamente, in seguito alla (successiva) determinazione dei fabbisogni *standard*»;

oltretutto, nello specifico del procedimento di determinazione dei fabbisogni *standard*, andrebbe chiarito se essi debbano essere calcolati per singolo bene o servizio prodotto, oppure per ciascuna funzione o, al limite, per il complesso della spesa primaria di ciascun comune e provincia. Pur presupponendo che tale modalità di calcolo dei fabbisogni *standard* si riferisca a ciascuna funzione, si rileva che nel testo non risulta alcuna specificazione al riguardo, salvo quanto indicato nella disciplina transitoria riportata all'articolo 6 del presente schema di decreto, che prevede un graduale percorso di adozione dei fabbisogni *standard* per gruppi di funzioni fondamentali;

mentre la relazione illustrativa e l'articolo 21 della legge n. 42 del 2009, sia per i comuni che per le province, ricomprendono tra le funzioni fondamentali quelle generali di amministrazione, di gestione e di controllo nella misura complessiva del 70 per cento delle spese, il presente schema di decreto non indica alcuna percentuale, lasciando intendere che le spese relative a tali funzioni siano considerate integralmente. Sul punto – osserva il Servizio Bilancio – appare opportuno acquisire un chiarimento in quanto il riferimento alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo nella misura del 100 per cento delle relative spese non sarebbe in linea con i commi 1 e 3 del citato articolo 21 della legge delega. Peraltro, atteso che tale voce di spesa è la più consistente tra tutte le funzioni considerate fondamentali, la diversa previsione del presente schema di

decreto aumenterebbe la quantità di spesa finanziabile integralmente tramite i fabbisogni *standard* e ridurrebbe automaticamente la quota di spesa riferita alle funzioni non fondamentali da finanziare non in misura integrale ma in maniera tale da ridurre unicamente le differenze tra le capacità fiscali per abitante;

nonostante l'articolo 4 dello schema di decreto in esame sia rubricato « procedimento di determinazione dei fabbisogni *standard* », la norma non individua alcun metodo per la determinazione del fabbisogno *standard* essendo il tutto rimesso all'attività che sarà chiamata a svolgere la società SOSE spa in collaborazione con l'IFEL e coinvolgendo gli enti locali nella attività di raccolta e trasmissione dei dati. Non è specificato, inoltre, se i dati contabili siano quelli relativi all'ultimo esercizio utile o, invece, i valori riferiti ad un arco temporale più ampio in maniera tale da tener conto di eventuali particolarità. Analogamente, con riferimento alle diverse caratteristiche elencate dalla norma alla lettera *a*) che dovranno essere considerate ai fini della predisposizione delle metodologie occorrenti alla individuazione dei fabbisogni *standard*, non viene indicato il peso attribuito a ciascuna di esse né se l'elencazione fornita è esaustiva o rappresentino unicamente caratteristiche dalle quali non si può prescindere. Non si comprende, inoltre, se è prevista una differente metodologia per l'individuazione dei fabbisogni *standard* riferiti alla spesa corrente e alla spesa in conto capitale, così come sembra evincersi da quanto stabilito dall'articolo 13, comma 1, lettere *c*) e *d*), della legge n. 42 del 2009. Con specifico riguardo alla società SOSE, infine, appare dotata di competenze e professionalità nel settore fiscale e, in particolare, degli studi di settore che, se

pur in parte possono essere utilizzate proficuamente nelle attività previste dal presente provvedimento, potrebbero non essere sufficienti a svolgere appieno il compito assegnato e richiedere un incremento o una riqualificazione di competenze e professionalità ulteriori, con connessa manifestazione di oneri aggiuntivi. La medesima riflessione si estende anche per la collaborazione scientifica dell'IFEL;

in definitiva, il presente schema di decreto – per sua stessa ammissione implicita – pur nella esclusivamente formale « invarianza della spesa », non solo non arreca alcun risparmio complessivo di risorse, ma contiene rischi elevatissimi in riferimento agli oneri finanziari aggiuntivi;

occorre, infine, rilevare che, seppur apprezzando le significative modificazioni proposte nel parere del Relatore, – anche recependo le indicazioni del Governo – perdurano, rispetto alla impostazione originaria, i *vulnus* di carattere costituzionale, normativo, finanziario e, soprattutto, politico già illustrati nella presente proposta di parere. La marginalizzazione del ruolo del Parlamento nel procedimento di determinazione (e non meramente di controllo) dei fabbisogni *standard*, l'inidoneità formale e sostanziale della fonte « *sub normativa* » per la loro adozione (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in luogo di imprescindibile decreto legislativo), la parziale elusione della *ratione delegationis* rispetto alla legge n. 42 del 2009, oltretutto la non quantificazione dei relativi oneri finanziari mantengono cogenti le perplessità di ordine strutturale e funzionale, già riferite al presente schema di decreto,

esprime

PARERE CONTRARIO.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione.	
Audizione del presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Francesco Pizzetti .	211
Comunicazioni sulla missione svolta a Varsavia il 21 e 22 ottobre 2010	212
ALLEGATO (<i>Relazione sulla missione svolta in Polonia da una delegazione del Comitato – 21-22 ottobre 2010</i>)	213
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	212

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 9 novembre 2010. — Presidenza del vicepresidente Ivano STRIZZOLO.

La seduta comincia alle 12.10.

Indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione.

Audizione del presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Francesco Pizzetti.

Il deputato Ivano STRIZZOLO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Il deputato Ivano STRIZZOLO, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione.

Il presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Francesco PIZZETTI, svolge un ampio e dettagliato intervento.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, il senatore Massimo LIVI BACCI (PD), il deputato Teresio DELFINO (UdC), la senatrice Diana DE FEO (PdL), il deputato Ida D'IPPOLITO VITALE (PdL), il senatore Pierfrancesco GAMBA (PdL), il senatore Luigi DE SENA (PD) e Ivano STRIZZOLO, *presidente*.

Il presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Francesco PIZZETTI, risponde alle considerazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di informazione e valutazione.

Il deputato Ivano STRIZZOLO, *presidente*, ringrazia il Prof. Francesco Pizzetti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta sospesa alle 13.20, riprende alle 13.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

Martedì 9 novembre 2010. — Presidenza del vicepresidente Ivano STRIZZOLO.

Comunicazioni sulla missione svolta a Varsavia il 21 e 22 ottobre 2010.

Il deputato Ivano STRIZZOLO, *presidente*, deposita una relazione sulla missione svolta da una delegazione del Comi-

tato a Varsavia il 21 e 22 ottobre scorso (*allegato*).

(Il Comitato prende atto).

La seduta termina alle 13.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.40.

ALLEGATO

**RELAZIONE SULLA MISSIONE SVOLTA IN POLONIA DA
UNA DELEGAZIONE DEL COMITATO (21-22 OTTOBRE 2010)**

Giovedì 21 e venerdì 22 ottobre 2010 una delegazione del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, sull'attività di Europol e in materia d'immigrazione si è recata – conformemente a quanto deliberato in precedenza dall'ufficio di presidenza del Comitato – in missione a Varsavia, in Polonia, per approfondire le tematiche relative all'organizzazione, funzionamento e attività dell'Agenzia Europea Frontex, ivi avente sede, e per conoscere, attraverso incontri con organi parlamentari e di governo della Polonia, le politiche ed esperienze in materia di immigrazione di quel Paese.

Il primo incontro è stato, nel primo pomeriggio di giovedì 21 ottobre 2010, con il Presidente della Commissione Amministrazione e Affari interni della Camera Bassa (Sejm), dep. Marek Biernacki, affiancato da una delegazione composta dai dep. Stanisława Przaszka (Vice Presidente, SLD) e Grzegorz Raniewicz (PO).

L'On. BIERNACKI ha innanzi tutto evidenziato che l'area di competenza della Commissione da lui presieduta coincide con quella del Ministero dell'Interno polacco, del quale egli ha avuto la titolarità dal 1999 al 2001, periodo nel quale si occupò anche della prospettiva di adesione della Polonia al trattato di Schengen. La politica Polacca presta oggi grande attenzione e cura alla piena e coerente attuazione del trattato di Schengen e alla normativa dell'Unione europea in tema di immigrazione e asilo. In relazione al problema dell'immigrazione clandestina, la Polonia rappresenta per lo più un paese di transito, anche a causa del livello del reddito pro-capite inferiore e quindi meno attraente rispetto ad altri Paesi, tranne per

coloro che provengono dai paesi dell'ex Unione Sovietica, per i quali rappresenta, invece, la meta definitiva. La frontiera del mare del Paese non è interessata dal fenomeno, nonostante venga ugualmente protetta; quella con i Paesi ex URSS è protetta in modo naturale per la specificità delle caratteristiche fisiche, mentre la zona meridionale è costituita da territori montuosi e spopolati dopo la seconda guerra mondiale. In vista dell'ingresso della Polonia nell'Unione Europea, a fini preventivi, sono stati effettuati investimenti volti alla protezione delle frontiere anche mediante opportune tecnologie. Ai confini con Bielorussia e Ucraina – Paesi con cui sono stati anche stipulati specifici accordi in materia di ingressi transfrontalieri e di controllo delle frontiere – sono efficientemente organizzati pattugliamenti comuni. È questa la frontiera che necessita di maggiore attenzione, anche perché rappresenta la frontiera orientale dell'Unione Europea. Si era registrato, in anni passati, il tentativo di aprire un corridoio di immigrazione illegale nel sud della Polonia, ma tale tentativo è stato molto rapidamente impedito e ora la zona relativa è praticamente ermetica.

L'adesione all'accordo di Schengen ha comportato un forte impegno per l'adeguamento al sistema informativo SIS e una redistribuzione del personale di frontiera da quella occidentale, ormai meno significativa, a quella orientale, nonché investimenti tecnici per proteggere le frontiere stesse (elicotteri, telecamere, ad esempio). Il servizio di frontiera sta assumendo progressivamente le caratteristiche di polizia di frontiera, sia per le specificità di questo servizio, sia in considerazione del-

l'interesse della criminalità organizzata verso le attività di immigrazione illegale.

Per ciò che riguarda le espulsioni conseguenti ad immigrazione illegale, queste avvengono per circa tre quarti attraverso provvedimenti amministrativi e per la restante parte per decisione dei tribunali, ove conseguenti a reati.

Conseguentemente alla guerra in Cecenia, si è verificato un consistente flusso dall'est, soprattutto negli anni '90; per i paesi sotto l'influenza dell'ex Unione Sovietica, la Polonia rappresenta un simbolo. La Polonia è favorevole all'entrata nell'Unione Europea dell'Ucraina e, successivamente, della Bielorussia. Nonostante si dichiarino l'uguaglianza tra vecchi e nuovi membri, la Polonia è consapevole di essere oggetto di maggiore attenzione ed osservazione e in virtù di tale circostanza infonde maggiore impegno nel suo ruolo di membro UE, anche nel rispetto dei diritti umani.

A questa esposizione hanno fatto seguito alcuni interventi e domande dei componenti della delegazione del Comitato Schengen. Il senatore Piergiorgio STIFFONI (LNP) ha chiesto informazioni in particolare sulla situazione alle frontiere orientali. Il senatore Massimo LIVI BACCI (PD) ha, tra l'altro, chiesto se l'accordo tra Bielorussia e Ucraina circa l'ingresso di lavoratori temporanei senza visto possa in qualche modo agevolare casi di immigrazione clandestina, se l'irregolarità viene considerata infrazione amministrativa o reato, nonché precisazioni in merito ai circa 50.000 vietnamiti presenti in Polonia di cui ha appreso notizia tempo fa. Il Vicepresidente del Comitato deputato Ivano STRIZZOLO (PD) ha chiesto precisazioni circa l'entità numerica delle richieste di asilo politico. Il deputato Vincenzo TADDEI (PDL) ha chiesto notizie in tema di pianificazione dei flussi degli ingressi per motivi di lavoro. Il deputato Teresio DELFINO (UdC), rilevato che la pressione dell'immigrazione clandestina in Polonia appare meno intensa di quella cui sono sottoposti altri Paesi, ha sottolineato la importanza di un forte sostegno comunitario alle politiche e azioni per il controllo

dell'immigrazione gestite dai Paesi più soggetti, per ragioni geografiche ed economiche, a tale pressione, e ha domandato se la Polonia condivida l'esigenza di questo forte e mirato sostegno comunitario.

La rappresentanza del Parlamento polacco, dopo aver sottolineato nuovamente lo sforzo e la solerzia della Polonia nell'adeguare la propria legislazione in tema sia di immigrazione che asilo a quella europea, ha precisato che anche in Polonia i cittadini di Paesi extracomunitari devono essere forniti, ai fini dell'ingresso, di apposito visto, non richiesto solo in casi particolari in base agli accordi transfrontalieri. Nel 2009 sono stati negati 27.000 visti; più di 2000 persone sono state fermate alle frontiere mentre tentavano di entrare illegalmente in Polonia e le espulsioni sono state più di 3000. Il servizio immigrazione svolge il compito di individuare coloro i quali soggiornano illegalmente, e in proposito ciò che emerge e che non si hanno tanto ingressi illegali, quanto permanenze in Polonia dopo la scadenza del visto di ingresso. Dal 2009 si è verificata una flessione delle domande di asilo politico: da 3607 a 2600 dai primi nove mesi del 2009 ai primi nove mesi del 2010. Ciò dipende dal ritorno volontario nel proprio paese di molti dei richiedenti. Circa la presenza di un consistente numero di immigrati dal sud est asiatico, è stato osservato che si tratta di soggetti arrivati per lo più in Polonia prima del 1990.

La sera di giovedì 21 ottobre, presso la sede dell'ambasciata, la delegazione del Comitato ha inoltre incontrato il Senatore Marek ZIOLKOWSKI, Vicepresidente della Camera Alta (Senato), con il quale si è avuto luogo un approfondito scambio di informazioni e valutazioni sulle politiche dell'immigrazione nei due Paesi, in raccordo con le politiche europee dell'immigrazione attuali e in prospettiva.

La giornata di Venerdì si è aperta con la visita presso l'Agenzia europea per la sicurezza e l'immigrazione Frontex. Qui la delegazione del Comitato è stata ricevuta dal Direttore Ilkka LAITINEN, che ha illustrato ai componenti della delegazione

parlamentare l'organizzazione ed il funzionamento della Agenzia, servendosi anche di *slides*.

La missione di Frontex è il coordinamento delle azioni di frontiera della UE, nel rispetto dei valori e delle regole della UE in materia di diritti della persona e di libera circolazione. Successivamente all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, hanno assunto maggiore importanza la prevenzione e la lotta al crimine, sempre però nello spirito per cui il controllo dei confini non deve diventare un ostacolo alla libera circolazione dei cittadini comunitari.

La cooperazione integrata fra Paesi UE nelle materie di competenza di Frontex attiene a cinque aree tematiche: il controllo ai confini, che rappresenta la parte più operativa e tangibile; la lotta alla criminalità organizzata internazionale; i condizionamenti geografici della cooperazione; la cooperazione tra agenzie deputate alla applicazione della legge; la legislazione in vigore nei diversi Paesi. La sicurezza dei confini è parte integrante della sicurezza interna, nonché correlata a tutti gli altri aspetti legati alle frontiere: la politica estera, il commercio, eccetera.

Per Frontex ha valore strategico la conoscenza/consapevolezza di quanto accade ai confini, prerequisito per le eventuali, opportune reazioni. La responsabilità delle frontiere spetta ai relativi Paesi, ma la funzione di Frontex è il coordinamento della collaborazione dei Paesi membri, al fine di un'efficace cooperazione e di una sana gestione di risorse finanziarie ed umane. Il rispetto della persona umana rappresenta un valore da salvaguardare; l'efficace comunicazione con autorità e pubblico un obiettivo da perseguire, insieme ad un efficace lavoro di gruppo, indispensabile nel coordinamento di forze, ad un'alta professionalità per la conquista della fiducia necessaria per gli scopi da realizzare. L'Italia, con i suoi due centri di Gaeta e Cesena, è il Paese che ha apportato il maggior contributo nel 2010 e tale trend sarà prevedibilmente confermato nel 2011.

Quello in corso è il secondo anno consecutivo nel quale ai confini si rileva una diminuzione del 24 per cento del flusso migratorio nell'Unione Europea. Dal 2008 al 2009 la riduzione era stata del 30 per cento. Alla base del fenomeno vi sono motivi di ordine economico – crisi finanziaria mondiale, particolarmente sentita in Europa, con conseguente riduzione della richiesta di manodopera – ma anche, in alcuni Paesi membri, l'adozione di più rigorose politiche migratorie, nonché il rafforzamento della collaborazione con Paesi non UE che costituiscono, per posizione geografica, territorio di provenienza o transito dei flussi migratori verso la UE. In sostanza, si è preso atto della diretta correlazione tra pressione migratoria e cooperazione con paesi extra-UE, e i Paesi membri hanno sviluppato una migliore capacità di controllare le frontiere. In questo contesto si inserisce il trattato stipulato tra Italia e Libia, che ha ridotto considerevolmente le dimensioni del fenomeno migratorio nel mar Mediterraneo. Attualmente il flusso migratorio è concentrato in Grecia e Turchia, attraverso i quali Paesi quale transita il 90 per cento dei flussi di immigrazione: dunque, si è verificato uno spostamento del fenomeno dai confini marittimi a quelli terrestri. Il flusso dalla Turchia alla Grecia è in allarmante peggioramento: se si confrontano i dati del 2009 a quelli del 2010 si può constatare un aumento del 400 per cento. E infatti, è in quella zona che è ora impiegata la maggior parte delle risorse UE per le politiche in tema di controllo dell'immigrazione.

Frontex è un'agenzia giovane, che ha al bilancio cinque anni di attività. Il Consiglio di Amministrazione è costituito dai vertici della guardia di frontiera dei Paesi membri, caratterizzati da alta professionalità nelle modalità di coinvolgimento. Il 75 per cento delle risorse confluite in Frontex torna ai Paesi membri a titolo di rimborso per operazioni congiunte. L'organizzazione consta di tre divisioni: alla operativa spetta la funzione di coordinare la cooperazione; alla amministrativa la gestione e la formazione delle risorse umane e la

gestione di quelle tecniche; infine una ulteriore divisione svolge l'analisi del rischio e la programmazione.

Dal 2006 al 2009 l'attività dell'Agenzia Frontex, fatta di azioni congiunte nei « punti caldi », di scambio di informazioni, di utilizzo sincronizzato di mezzi tecnici, è decuplicata. fattori che permettono di incrementare l'intensità delle operazioni sono i finanziamenti, le capacità personali e la determinazione e la volontà dei Paesi membri. Gli aeroporti costituiscono importanti strutture per il controllo delle frontiere, anche se le operazioni congiunte che vi si svolgono sono poco visibili ai passeggeri in transito. Frontex ha un ruolo di assistenza nelle operazioni di rimpatrio non volontario, durante le quali il Paese membro interessato organizza la scorta dei soggetti nell'ambito di operazioni congiunte che Frontex contribuisce a finanziare. Ogni anno vengono effettuati rimpatri di circa 2000 persone, con una frequenza di circa una operazione a settimana, per un totale di 40 – 50 l'anno. In tali casi vengono utilizzati speciali aeromobili, noleggiati allo specifico scopo: l'effetto di tali operazioni è deterrente nei confronti del fenomeno dell'immigrazione illegale e riguardano coloro per i quali si sono svolti tutti i livelli di giudizio, ma sono, nel contempo, molto onerose. Frontex svolge anche un ruolo di mediatore tra mondo accademico e di ricerca e quello degli utilizzatori: l'Università di Bologna è un partner del programma base per la formazione dell'attività di ricerca e sviluppo.

Ai fini della programmazione di ogni operazione, è necessario il consenso del Paese per l'utilizzo del mezzo interessato e Frontex provvede al rimborso delle spese del Paese ospitante dell'operazione nella misura del 55 per cento. La complessità della procedura di consultazione dei Paesi membri incide purtroppo negativamente sulla tempestività degli interventi. Vengono, infatti, imposte troppe condizioni per l'uso dei mezzi; d'altra parte Frontex ha scelto di non acquistare i mezzi ne-

cessari alle operazioni, preferendo forme alternative alla acquisizione, come ad esempio il noleggio.

Attualmente il Consiglio d'Europa sta discutendo il regolamento di Frontex. Dal 1° ottobre Frontex ha un ufficio distaccato nel Pireo, al servizio di Grecia, Cipro, Italia e Malta.

A questa esposizione hanno fatto seguito interventi e domande dei componenti del Comitato Schengen. In particolare: la Presidente del Comitato onorevole Margherita BONIVER, nel sottolineare che Frontex si trova attualmente in un momento di grande cambiamento, ha domandato se la strada che intende intraprendere è nel senso di diventare « *bigger* » o « *better* »; il senatore Piergiorgio STIFFONI (LNP) ha chiesto precisazioni in merito al prossimo ingresso della Romania all'accordo Schengen; il Vicepresidente del Comitato deputato Ivano STRIZZOLO (PD) ha sollecitato dettagli sulle squadre di intervento rapido; il Segretario di Presidenza del Comitato, deputata Ida D'IPPOLITO VITALE (PdL), ha chiesto informazioni sulla funzione di Frontex nell'ambito delle operazioni di rimpatrio; infine il deputato Terenzio DELFINO (UdC) ha formulato domande sul regolamento in esame in Consiglio dell'Unione europea.

Il Direttore di Frontex Ilkka LAITINEN ha fornito risposte ai quesiti, precisando innanzi tutto che l'obiettivo di Frontex è di migliorare è non la crescita dimensionale ma il miglioramento della qualità del proprio lavoro e, più in generale, del coordinamento delle azioni di frontiera UE. In questa ottica va anche letto il bilancio di Frontex: sarebbe fuorviante intendere come costi non operativi quelli imputati, sul piano contabile, alle due direzioni di Frontex che si occupano di amministrazione e studi. E questo perché da una parte, allo svolgimento di molte operazioni partecipa personale amministrativo; dall'altra, la distinzione tra costi amministrativi e costi per attività operative va fatta in base ad una analisi funzionale delle spese, e non in base alla direzione che gestisce la spesa. Lo dimostra il fatto che su un totale di 265 risorse umane dipendenti da

Frontex, ben 200 sono di natura operativa e solo le restanti 50 hanno compiti amministrativi. Inoltre, va sottolineato che, in quanto Agenzia « giovane », Frontex ha in questa prima fase di vita la necessità di dotarsi ex novo di impianti informatici e tecnici e sta investendo in infrastrutture, utilizzando anche le ingenti risorse finanziarie erogate dal Parlamento europeo negli anni 2007 e 2008. Questi costi, se per una contabilità formale appaiono amministrativi, sostanzialmente sono investimenti funzionali alla missione operativa.

Precisato che Frontex non partecipa alle operazioni di valutazione in corso concernenti l'imminente entrata nell'area Schengen di Romania e Bulgaria, ha quindi osservato che attualmente l'area più impegnativa, che necessita di maggiori interventi, è rappresentata dai confini di Grecia e Turchia. Le squadre di intervento rapido non sono ancora state utilizzate perché non si è manifestata una reale situazione di emergenza; tali squadre rappresentano, infatti, l'ultima istanza in casi allarmanti.

Per quanto riguarda le operazioni di rimpatrio, la funzione di Frontex è di natura organizzativa, sia dal punto di vista umanitario, che logistico-amministrativo. Il fenomeno delle permanenze illegali rappresenta un problema sentito e di importanti dimensioni, del quale le sanzioni sono solo un aspetto della questione.

Infine, ha ricordato che l'iter del regolamento attuativo in esame presso il Consiglio dell'Unione Europea da marzo è ora in fase conclusiva: è previsto che il Parlamento europeo discuta la relativa bozza nel mese di novembre 2010, per concludere presumibilmente l'iter di approvazione di tale documento entro il primo trimestre del 2011.

Successivamente all'incontro con i vertici di Frontex, la delegazione del Comitato si è trasferita presso la sede della Presidenza della Repubblica, per un incontro di circa un'ora con il Sottosegretario di Stato per gli Affari internazionali della Presidenza della Repubblica, on. Jaromir SOKOLOWSKI.

L'incontro è stato occasione per un approfondito e proficuo scambio di opinioni sulle tematiche dell'integrazione e dell'immigrazione, agevolato anche dalla diretta e buona conoscenza dell'Italia da parte del Sottosegretario Sokolowski.

La missione si è quindi conclusa con i due successivi incontri presso il Ministero per gli Affari Interni e l'Amministrazione.

Qui la delegazione ha dapprima avuto un breve incontro in forma ristretta con il Sottosegretario agli Interni Adam RACKI.

A questo ha fatto seguito un colloquio di circa un'ora con la Direttrice del Dipartimento UE Operazioni Internazionali del Ministero degli Interni Malgorzata KUTYLA.

La dott.ssa KUTYLA ha innanzi tutto tenuto a sottolineare che la politica della sicurezza e dell'immigrazione adottata dalla Polonia è fortemente impegnata a garantire il pieno rispetto delle regole e degli standard di sicurezza e accoglienza dell'Unione Europea, quali derivanti dai trattati internazionali ed europei e dagli accordi di Schengen. In questo contesto, è stato riconfermato che le frontiere orientali – le uniche che la Polonia condivide con Paesi non facenti parte dell'Unione Europea: Ucraina e Bielorussia, oltre all'enclave russa di Kaliningrad – non costituiscono oggi in alcun modo un fattore di rischio per la sicurezza né della Polonia, né dell'Unione Europea, e possono essere considerate ben protette (mediante polizia di frontiera e strumenti tecnologici) e praticamente ermetiche. Infatti, il fenomeno dell'immigrazione irregolare in Polonia risulta ormai da anni quantitativamente insignificante, e il maggior numero di richieste di ingresso per motivi non turistico-lavorativi concerne richieste di asilo di persone che entrano legalmente in Polonia dalla frontiera bielorussa, senza visto in base agli accordi transfrontalieri esistenti. Ogni anno entrano così in Polonia circa 8000 richiedenti asilo, dei quali la grande maggioranza (circa 80-90 per cento) è costituita da cittadini russi di origine cecena. Per altro, nella maggior parte dei casi non viene concesso l'asilo,

ma soltanto una « protezione temporanea » (provvedimento di « soggiorno temporaneo »), come consentito dalla legislazione comunitaria.

Alla frontiera con l'Ucraina vige poi, in base ad uno specifico accordo transfrontaliero tra i due Paesi, un sistema cosiddetto di « ingresso facilitato », per il quale i cittadini ucraini hanno libertà di ingresso in Polonia per motivi di lavoro purché restino, all'interno della Polonia, entro una fascia di 30 chilometri dal confine. Un analogo accordo transfrontaliero è già stato sottoscritto anche con la Bielorussia, ma non è ancora operativo. E ancora, lo stesso tipo di accordo è in via di negoziazione con la Russia.

Per quanto riguarda la gestione degli ingressi, si cerca di facilitare l'immigrazione di persone di origine polacca – tali spesso essendo le persone che abitano territori oggi bielorussi a nord del confine polacco – o che, pur senza tale origine, abbiano requisiti culturali/professionali corrispondenti ai fabbisogni del sistema del lavoro e della cultura polacco. Si cerca inoltre di favorire la conservazione dei legami degli immigrati col Paese di provenienza, sia per ragioni umanitarie e sociali che in una prospettiva di rientro, a medio termine, dell'immigrato nel Paese da cui proviene. E ancora, per tutte gli ingressi dettati da ragioni lavorative si opera affinché sia già noto, al momento dell'ingresso, il datore di lavoro: a tal fine, sono previste apposite procedure e documentazioni, ovviamente semplificate nel caso degli ingressi per lavoro stagionale (agricoltura, turismo).

A questa esposizione hanno fatto seguito domande e richieste di chiarimenti da parte: del deputato Vicepresidente del Comitato Ivano STRIZZOLO (PD), che ha chiesto di conoscere le misure applicate nel caso di ingresso clandestino e di avere informazioni sulle modalità e strutture di accoglienza; della deputata e Segretario di Presidenza Ida D'IPPOLITO VITALE (PDL), che ha chiesto informazioni sulla provenienza della manodopera agricola, nonché se la Polonia possa essere utilizzata dalle rotte migratorie come mero

Paese d'ingresso regolare, salvo poi transito in altri Paesi comunitari; del senatore Massimo LIVI BACCI (PD), che ha chiesto chiarimenti sulle stime UE di uno stock complessivo di immigrazione irregolare in Polonia di circa 200 mila persone e sull'eventuale presenza di popolazioni di cultura nomade o provenienti dal terzo mondo; del deputato Teresio DELFINO (UdC), che ha chiesto informazioni sull'assistenza sanitaria e sociale assicurata agli immigrati.

La dott.ssa Malgorzata KUTYLA ha precisato che la procedura prevista in presenza di una richiesta di asilo prevede la acquisizione delle impronte digitali e la sistemazione del richiedente in un Centro per rifugiati, nei quali sono erogati servizi di assistenza medica e interpretariato. Quindi si attiva la procedura per verificare la sussistenza o meno dei presupposti legali per l'asilo. Durante il giorno, gli ospiti dei Centri per rifugiati sono autorizzati ad uscirne, rientrando la sera.

La manodopera agricola proviene essenzialmente da Bielorussia e Ucraina. Per altro, va ricordato che i territori della Bielorussia confinanti col nord della Polonia erano spesso polacchi prima del secondo conflitto mondiale, e questo, in uno con l'origine polacca e la conoscenza della lingua da parte delle relative popolazioni, è tra i motivi di tale flusso.

Esclude, quindi, che la Polonia possa rappresentare una meta attraente per popolazioni di cultura nomade e per immigrati dal terzo mondo, sia per ragioni climatiche (l'inverno è molto freddo e disagiata al di fuori di strutture edilizie adeguate), sia perché i salari e l'assistenza sociale sono più modesti rispetto a quelli di altri Paesi europei. Le meta preferita, per il livello di assistenza sociale, è l'Austria, mentre Francia e Belgio sono mete privilegiate dei ceceni che chiedono l'asilo di seconda istanza.

Per quanto riguarda la questione del transito verso altri Paesi UE, può naturalmente succedere – in Polonia come altrove nella UE, e comunque non su scala significativa – che una persona entri re-

golarmente in Polonia per esempio con un visto temporaneo e, poi, passi in altri Paesi UE, nei quali diviene col tempo irregolare. Comunque, quando ciò succeda, l'irregolare viene rimandato in Polonia dal Paese UE in cui è stato individuato.

Infine, precisa che i richiedenti asilo possono permanere nei Centri appositi fino a un anno e in tale periodo ricevono sussidi finanziari, sono aiutati nello studio

della lingua polacca e a trovare lavoro. Dopo il primo anno l'ospitalità del Centro richiedenti asilo cessa e il rifugiato deve provvedere autonomamente alle proprie esigenze; l'assistenza linguistica e scolastica continua ad essere assicurata soltanto ai bambini.

Al termine di questo incontro la delegazione del Comitato parlamentare è ripartita alla volta di Roma.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	220
AVVERTENZA	220

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 9 novembre 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.10 alle 14.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno
non è stato trattato:

INDAGINE CONOSCITIVA

*Su aspetti dell'attuazione delle politiche a
favore dell'infanzia e dell'adolescenza:*

Esame del documento conclusivo.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e III)

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica il Protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al Trattato sull'Unione europea, al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energie atomica, fatto a Bruxelles il 21 giugno 2010. Delega al Governo per l'adozione di disposizioni attuative al fine dell'assegnazione all'Italia del seggio supplementare nel Parlamento europeo. C. 3834 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e IX)

SEDE REFERENTE:

Abrogazione dell'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, concernente limiti all'esercizio e all'uso delle postazioni pubbliche per comunicazioni telematiche e dei punti di accesso ad internet mediante tecnologia senza fili. C. 3736 Lanzillotta e C. 3787 Bergamini (<i>Esame e rinvio</i>)	10
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)

SEDE REFERENTE:

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici. C. 3222 Moffa e C. 3481 Farina Coscioni (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	13
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

INDAGINE CONOSCITIVA:

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3572 Reguzzoni recante disposizioni per il trasferimento a Milano delle sedi della Commissione nazionale per le società e la borsa e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.	
Audizione di esperti della materia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	14

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	15
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Deliberazione di un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante modifiche al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Atto n. 266) (<i>Deliberazione</i>)	15
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43. Atto n. 281 (<i>Esame e rinvio</i>)	15
--	----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale COM(2010)379 def. (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio)	18
ALLEGATO (Documentazione fornita dal Governo)	22

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati <i>burqa</i> e <i>niqab</i> . C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni, C. 3719 Garagnani e C. 3760 Bertolini (Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge n. 3760)	20
---	----

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. Testo unificato C. 2754 Vignali ed abbinato (Parere alla X Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)	29
Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici dei territori a rischio di dissesto idrogeologico e di particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale. Testo unificato C. 209 Cirielli ed abbinato (Parere alla XIII Commissione) (Esame e rinvio)	30

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili. C. 2661 Antonio Pepe (Seguito dell'esame e conclusione)	31
Norme per il contrasto dell'omofobia e transfobia. C. 2802 Soro e C. 2807 Di Pietro (Seguito dell'esame e rinvio)	31
ALLEGATO 1 (Proposta di testo unificato del Relatore)	38
Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini (Seguito dell'esame e rinvio)	36
ALLEGATO 2 (Emendamenti ed articoli aggiuntivi)	39
AVVERTENZA	37

III Affari esteri e comunitari

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Azerbaigian per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatti a Baku il 21 luglio 2004. C. 3835 Governo, approvato dal Senato (Esame e rinvio)	42
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo d'intesa, fatta ad Ottawa il 3 giugno 2002. C. 3836 Governo, approvato dal Senato (Esame e rinvio)	43

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale per la revisione della tabella relativa agli enti a carattere internazionalistico ammessi al contributo annuale ordinario dello Stato per il triennio 2010-2012. Atto n. 264 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	45
ALLEGATO (Parere proposto dal Relatore)	48
AVVERTENZA	47

IV Difesa

ATTI DEL GOVERNO:

Programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2010, relativo all'acquisizione del nuovo siluro pesante per sommergibili U-212A. Atto n. 269 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	51
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	56
Programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2010, relativo all'acquisizione di una unità navale di supporto subacqueo polivalente di ARS/NAI e del relativo supporto logistico. Atto n. 270 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	53
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	58
Programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2010, relativo all'acquisizione e all'integrazione di trentadue (più sedici opzionali) sistemi di osservazione e acquisizione obiettivi (OTS) e di trentadue sistemi completi controcarro (c/c) di terza generazione con sedici ulteriori predisposizioni e relativo munizionamento operativo, per l'elicottero A129 EES. Atto n. 271 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	53
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	60
Programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2010, relativo all'acquisizione di mortai da 81 millimetri di nuova generazione e del relativo munizionamento, calcolatore balistico per la determinazione dei dati da tiro e supporto logistico. Atto n. 272 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	53
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	62
Programma pluriennale di A/R n. SMD 05/2010, relativo all'acquisizione di dieci nuovi elicotteri di categoria media per l'espletamento della funzione di SAR (<i>search and rescue</i>) militare nazionale (<i>interim solution</i>). Atto n. 273 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	54
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	64
Programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2010, relativo alla realizzazione di un <i>hub</i> aereo nazionale dedicato alla gestione dei flussi, via aerea, di personale e di materiale dal territorio nazionale per i teatri operativi, e viceversa, con tempestività e efficacia. Atto n. 274 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	54
ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	66
Programma pluriennale di A/R n. SMD 07/2010, relativo alla realizzazione di una infrastruttura evoluta (<i>Defence Information Infrastructure – DII</i>) attraverso il parziale sviluppo di sette pacchetti capacitivi nella sola aerea di vertice della Difesa (progetto pilota). Atto n. 275 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	55
ALLEGATO 7 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	68
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	55

V Bilancio, tesoro e programmazione

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/111/CE, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati ad organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi. Atto n. 286 (Rilievi alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	71
Schema di regolamento ministeriale recante istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici. Atto n. 283 (Rilievi alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Rilievi</i>)	71
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di deliberazione approvata</i>)	81

Schema di regolamento recante modifiche al regolamento di istituzione del fondo per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, di cui al decreto ministeriale 20 settembre 2000, n. 351. Atto n. 280 (Rilievi alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	73
Schema di regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43. Atto n. 281 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	74
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di delibera del CIPE n. 31/2010, concernente «Decreto-legge n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008, articolo 6- <i>quinquies</i> . Riprogrammazione del Fondo infrastrutture». Atto n. 268 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	76
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province, ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42. Atto n. 240 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	79
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di parere predisposta dal relatore)</i>	82
<i>ALLEGATO 3 (Proposta di parere alternativo presentata dagli onorevoli Ciccanti e Occhiuto)</i>	88
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	80
 VI Finanze	
AUDIZIONI:	
Audizione del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, Raffaele Ferrara, sulle problematiche relative al settore dei giochi (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	93
 VII Cultura, scienza e istruzione	
INTERROGAZIONI:	
5-02297 Ghizzoni: Sull'inquadramento del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) trasferito dagli enti locali allo Stato	94
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	97
5-02722 De Pasquale: Sui tagli agli organici nelle scuole primarie	95
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	99
5-03343 Fugatti: Sul progetto di ripristino del «trincerone» del Monte Zugna, in provincia di Trento	95
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	101
5-03509 Di Centa: Deroga alla normativa sul numero massimo di assenze annuali per gli studenti che praticano discipline sportive invernali a livello agonistico	95
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	103
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulle problematiche connesse all'accoglienza degli alunni con cittadinanza non italiana nel sistema scolastico italiano (<i>Esame della proposta di documento conclusivo e rinvio</i>)	96
<i>ALLEGATO 5 (Proposta di documento conclusivo)</i>	104
 VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	122

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della normativa in materia di incidenti rilevanti connessi a determinate attività industriali.

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome
(*Svolgimento e conclusione*) 122

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Legambiente e di Fare Ambiente nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00393 Bratti e n. 7-00405 Zamparutti sulle iniziative legislative per rendere immediatamente vincolanti i limiti legali di emissione in atmosfera di benzo(a)pirene 122

SEDE CONSULTIVA:

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. Testo unificato C. 2754 Vignali e abb. (Parere alla X Commissione) (*Esame e rinvio*) 122

Sostegno agli agrumeti caratteristici. Testo unificato C. 209 Cirielli e abb. (Parere alla XIII Commissione) (*Esame e rinvio*) 126

INTERROGAZIONI:

Sui lavori della Commissione 127

5-03572 Margiotta: Sulle operazioni di dismissione delle 64 barre ELK-River (barre di uranio irraggiato) dall'impianto ex ITREC della Trisaia di Rotondella (Matera) 127

ALLEGATO 1 (*Testo della risposta*) 130

5-02207 Negro: Limiti di concentrazione di sostanze inquinanti nelle attività industriali di produzione di *compost* 127

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) 132

5-03219 Occhiuto: Sui fenomeni di inquinamento da rifiuti tossici lungo l'asta del fiume Oliva ... 128

5-03240 Tommaso Foti: Stoccaggio abusivo di pneumatici usati in un immobile a Fiorenzuola d'Arda 128

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) 135

5-03424 Codurelli: Sui nubifragi nella zona di Lecco del 13 e 15 agosto 2010 128

ALLEGATO 4 (*Testo della risposta*) 137

5-03526 Bonavitacola: Sulla situazione di emergenza nello smaltimento dei rifiuti in regione Campania 128

ALLEGATO 5 (*Testo della risposta*) 139

5-03611 Braga: Iniziative urgenti per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza del territorio dai rischi idrogeologico 129

ALLEGATO 6 (*Testo della risposta*) 143

5-03648 Cosenza: Iniziative urgenti a tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini, nonché per la chiusura del contenzioso comunitario in materia di lotta all'inquinamento atmosferico da polveri sottili 129

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di FAI Trasporto Persone, Federnoleggio, Sindacato Popolare TPL Noleggio – Felsa Cisl, Transportunito auto-bus/Unimpresa e ANITRAV, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1971 Bosi e abbinata C. 3694 Garofalo recanti « Disciplina del servizio di noleggio di autoveicoli con conducente » 145

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2010, relativo a contributi da erogare ad enti operanti nel settore della navigazione aerea. Atto n. 285. (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 146

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2009/4/CE e 2009/5/CE, che modificano la direttiva 2006/22/CE sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3280/85 e (CEE) n. 3281/85, relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE. Atto n. 260 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	147
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	149
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	147
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sul settore del trasporto ferroviario di passeggeri e merci.	
Audizione del presidente, avv. Luca Cordero di Montezemolo, e dell'amministratore delegato, ing. Giuseppe Sciarone, di Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA (NTV). (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	147

X Attività produttive, commercio e turismo

RISOLUZIONI:

7-00391 Vico: Misure a sostegno del settore della cantieristica navale.	
7-00424 Abrignani: Misure a sostegno del settore della cantieristica navale (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	150
7-00411 Dal Lago: Indicazione del Paese di origine dei prodotti importati da Paesi extracomunitari (<i>Discussione e rinvio</i>)	152
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	153

XI Lavoro pubblico e privato

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Sui lavori della Commissione	154
Libro verde: Verso sistemi pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri in Europa. COM(2010)365 def. (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e rinvio</i>) ..	155
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di documento finale</i>)	160

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario. Atto n. 277 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	158
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	166
Schema di regolamento recante modifiche al regolamento di istituzione del Fondo per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, di cui al decreto ministeriale 20 settembre 2000, n. 351. Atto n. 280 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	158
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	167
Schema di regolamento ministeriale recante istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici. Atto n. 283 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	158
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	168

XII Affari sociali

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica. C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccio, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi, C. 3038 Garagnani e C. 3421 Polledri	169
---	-----

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo	169
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio. C. 2360 Pelino (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	169
--	-----

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dei rappresentanti della Rete semi rurali e delle associazioni ad essa aderenti, delle associazioni di agricoltori custodi della Toscana e di Parma, di Altra-gricoltura e del Coordinamento delle associazioni rurali promotrici di una campagna popolare per una proposta di legge sull'agricoltura di piccola scala, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2744 Cenni « Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare »	173
---	-----

XIV Politiche dell'Unione europea

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	175
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica il Protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al Trattato sull'Unione europea, al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, fatto a Bruxelles il 21 giugno 2010. Delega al Governo per l'adozione di disposizioni attuative al fine dell'assegnazione all'Italia del seggio supplementare nel Parlamento europeo. C. 3834 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e III) (<i>Esame e rinvio</i>)	175
Sostegno agli agrumeti caratteristici. Testo unificato C. 209 Cirielli e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	176

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale. COM(2010)379 def. (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	177
--	-----

Libro verde: Verso sistemi pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri in Europa. COM(2010)365 def. (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	178
---	-----

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	182
---	-----

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante preferenze commerciali autonome d'urgenza per il Pakistan. COM(2010)552 def. (Parere alle Commissioni riunite III e X) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	178
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2009/4/CE e 2009/5/CE, che modificano la direttiva 2006/22/CE sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3280/85 e (CEE) n. 3281/85, relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE. Atto n. 260. (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	179
--	-----

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario. Atto n. 277. (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	179
--	-----

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra. Atto n. 279. <i>(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio)</i>	180
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni <i>standard</i> di comuni, città metropolitane e province. Atto n. 240 <i>(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)</i>	184
ALLEGATO 1 <i>(Proposta di parere presentata dal relatore, on. Leone)</i>	189
ALLEGATO 2 <i>(Proposta di parere presentata dal relatore, sen. Stradiotto)</i>	195
ALLEGATO 3 <i>(Proposta di parere presentata dal sen. Belisario)</i>	206

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione.	
Audizione del presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Francesco Pizzetti .	211
Comunicazioni sulla missione svolta a Varsavia il 21 e 22 ottobre 2010	212
ALLEGATO <i>(Relazione sulla missione svolta in Polonia da una delegazione del Comitato – 21-22 ottobre 2010)</i>	213
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	212

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	220
AVVERTENZA	220

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 12,20

Stampato su carta riciclata ecologica



16SMC0003950